

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 ^a Senato)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	47
DIFESA (IV)	»	50
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	56
FINANZE (VI)	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	74
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	81

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 6.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	101
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	108
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	170
AFFARI SOCIALI (XII)	»	203
AGRICOLTURA (XIII)	»	210
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	233
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	234
<i>INDICE GENERALE</i>	»	235

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3
Sui lavori della Giunta	9
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	9
Verifica dei poteri nella VI Circoscrizione (Trentino-Alto Adige)	10
Verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione (Basilicata)	10
Verifica dei poteri nella XXVII Circoscrizione (Valle d'Aosta)	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.55.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, informa la Giunta che, come preannunciato nella seduta dello scorso 17 settembre, nell'odierna riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha valutato i profili relativi alla possibile interferenza con le prerogative della Camera della sentenza del tribunale

civile di Asti n. 687/08 del 10 settembre 2008 con la quale è stata respinta la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la decadenza dal mandato di presidente della provincia di Asti dell'on. Maria Teresa Armosino in conseguenza della asserita incompatibilità tra detta carica ed il mandato parlamentare.

Con lettera pervenuta in data odierna il Presidente della Camera ha, quindi, trasmesso – « ai fini dell'acquisizione dell'orientamento della Giunta e del successivo esame da parte dell'Ufficio di Presidenza » – copia di una ulteriore lettera dell'on. Maria Teresa Armosino con la quale, nel trasmettere la sentenza del tribunale di Asti, la stessa « chiede che ne sia valutata la portata lesiva delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati in materia di elezione dei suoi membri ».

Al riguardo, ricorda che, a seguito dell'invito formulato dal Presidente della Camera con lettera del 23 luglio 2008, già nella seduta del 31 luglio 2008 la Giunta aveva convenuto di segnalare allo stesso Presidente della Camera il rischio di una

possibile interferenza del procedimento giudiziario instaurato presso il tribunale di Asti con la riserva costituzionale di competenza che l'articolo 66 della Costituzione attribuisce in via esclusiva alla Camera nella valutazione delle cause di incompatibilità dei propri componenti. Delle valutazioni della Giunta, così come emerse nella citata seduta del 31 luglio, era stata messa al corrente la stessa on. Armosino, cui il Presidente della Camera aveva trasmesso copia del relativo resoconto.

Il tribunale di Asti, con la sentenza n. 687/08, ha rigettato il ricorso per incompatibilità (presentato in via di azione popolare dal signor Mario Gigliodoro) avverso la deputata Armosino, scendendo dunque all'esame del merito del ricorso senza dichiarare il proprio difetto di giurisdizione (come invece era stato richiesto dal pubblico ministero).

Sebbene la sentenza sia stata, nel merito, favorevole all'on. Armosino (della quale il tribunale ha peraltro respinto l'istanza di esibire documentazione di provenienza della Camera, in quanto concernente « una materia sostanzialmente estranea al *thema decidendum* »), si rende necessaria una valutazione circa la possibile interferenza della citata pronuncia giudiziaria con le prerogative costituzionali della Camera dei deputati in materia di accertamento delle cause di incompatibilità dei propri componenti.

I motivi alla base della decisione del tribunale di Asti di non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione possono essere così riassunti:

a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in quanto la pretesa del ricorrente afferma « alla necessità della valutazione da parte del giudice adito in ordine all'eleggibilità di un deputato italiano alla carica di presidente della provincia di Asti, ovvero, quindi, in ordine alla compatibilità della prima carica con la seconda, involgendo così problematiche rispetto alle quali la qualità di parlamentare costituisce un presupposto esterno della disamina da effettuare e non già un elemento diretto d'indagine »;

b) la qualità di parlamentare ricoperta dall'on. Armosino non era suscettibile « di subire i riflessi giuridici » della decisione che il tribunale sarebbe andato ad assumere.

Nel merito, il tribunale di Asti è pervenuto al rigetto del ricorso avverso l'on. Armosino sulla base dei seguenti motivi:

1) la previsione di decadenza di cui all'articolo 62 del testo unico n. 267/2000 (testo unico sugli enti locali) – invocata dal ricorrente come applicabile alla posizione dell'on. Armosino – è volta ad impedire che il presidente di provincia in carica possa condurre la campagna elettorale per l'elezione al Parlamento nazionale sfruttando i vantaggi di tale ufficio e non estende i suoi effetti al di là dell'ipotesi in cui il mandato elettivo locale sia già in corso al momento dell'accettazione della candidatura alle elezioni politiche;

2) nel vigente sistema costituzionale e normativo « non può enuclearsi una formale e aprioristica contrapposizione d'interessi fra enti locali [...] ed organizzazione statale nazionale », sicché nelle situazioni di cumulo di cariche (nazionali e locali) non è ravvisabile una contrapposizione tale da assumere una rilevanza costituzionale, trattandosi viceversa di materia in cui « operare una valutazione di opportunità sul cumulo delle cariche stesse »; tale valutazione di opportunità non è stata effettuata in senso negativo dal legislatore e non può essere « semplicemente giustapposta *ex post* ad opera dell'interprete »;

3) l'articolo 66 della Costituzione disciplina « unicamente le valutazioni e le decisioni endo parlamentari » riservate dalla Costituzione alle Camere e non può avere dunque un rilievo nella materia di cui è stato investito il tribunale, il quale ha valutato la qualità di deputato della convenuta « unicamente alla stregua di un presupposto esterno di applicazione della normativa in materia di eleggibilità del presidente della provincia ».

In questa sede occorre valutare se la decisione dell'autorità giudiziaria di procedere all'esame del merito della questione abbia o meno comportato una invasione delle competenze costituzionali della Camera dei deputati – e, in prima battuta, della Giunta delle elezioni – nell'accertamento delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità dei propri componenti.

In via preliminare, deve essere sottolineato che la questione attiene esclusivamente al profilo della compatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente della provincia di Asti ricoperta dall'on. Armosino – e non anche al distinto profilo della ineleggibilità – posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'on. Armosino non rivestiva ancora la carica di presidente della provincia al momento della candidatura, essendone stata investita solo in data successiva alla sua proclamazione a deputato.

Nel merito della questione, a favore della tesi secondo cui la pronuncia del tribunale di Asti ha comportato una lesione delle prerogative costituzionali della Camera in materia di verifica delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare dei propri componenti, tale da giustificare la possibilità di un conflitto di attribuzione elevabile dalla Camera nei confronti del tribunale di Asti, possono essere richiamati i seguenti argomenti:

L'articolo 66 della Costituzione configura il potere di verifica dei titoli di ammissione dei componenti delle Camere come espressione del più generale principio di autonomia costituzionale del Parlamento; la citata disposizione costituzionale è stata sempre interpretata (anche dalla giurisprudenza di Cassazione) come fondativa di una riserva esclusiva di competenza a favore delle Camere nella valutazione dei titoli di ammissione dei propri componenti, tale da escludere ogni sindacato giurisdizionale alternativo o concorrente rispetto alla verifica parlamentare (in tal senso, si veda la sentenza n. 113 del 1993 della Corte costituzionale, in cui si afferma che « al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni si contrappone quale unica eccezione, ai

sensi dell'articolo 66 della Costituzione, la riserva di competenza esclusiva del Parlamento a giudicare sui titoli di ammissione dei propri componenti »); la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 2003, nel ribadire la riferibilità alle sole Camere (e non anche ai Consigli regionali) della prerogativa di cui all'articolo 66 della Costituzione – e nel giustificare, per esse soltanto, la sottrazione alla giurisdizione del giudizio sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli eletti – ha sottolineato come tale prerogativa sia conforme « ad una tradizione che affonda le sue radici nell'esigenza, propria dei più antichi sistemi rappresentativi, di difendere l'autonomia della rappresentanza elettiva »; né varrebbe obiettare che il significato della citata giurisprudenza costituzionale potrebbe essere delimitato nel senso di ritenere coperto da una riserva di competenza esclusiva del Parlamento il solo giudizio sui risultati elettorali poiché, in tal modo, si creerebbe una ingiustificata diversità nel regime dei controlli di una materia – la verifica di regolarità dei requisiti di elezione e di mantenimento dell'ufficio di parlamentare – che la Costituzione ha inteso rimettere unitariamente alla verifica dello stesso Parlamento, in nome del principio di indipendenza delle assemblee legislative;

la tesi, sostenuta dal tribunale di Asti, secondo cui la pronuncia non ha avuto ad oggetto la posizione di parlamentare rivestita dall'on. Armosino, a carico della quale non avrebbe in ogni caso potuto produrre effetti, non appare sufficiente al fine di delimitare la questione di cui si è occupato il tribunale come esclusivamente riguardante un caso di incompatibilità a livello locale, posto che per pervenire alla decisione l'autorità giudiziaria ha dovuto assumere come necessario termine di paragone proprio il mandato parlamentare dell'on. Armosino, in assenza del quale nessuna pretesa avrebbe potuto essere sottoposta al giudice; in altri termini, le questioni di compatibilità (specie quando interessino mandati entrambi di natura elettiva, come nel caso di specie) sono sempre di tipo, per così dire, « biunivoco »,

nel senso che esse risultano esaminabili tanto dal lato dell'ordinamento cui appartiene la prima carica quanto dal lato dell'ordinamento in cui si incardina la seconda carica; il giudizio su una questione di compatibilità tra due cariche elettive finisce dunque sempre per essere un giudizio non solo sulla compatibilità della prima carica con la seconda ma anche inevitabilmente in merito alla conseguente compatibilità della seconda carica in raffronto alla prima; qualora il tribunale di Asti avesse, infatti, accolto il ricorso del signor Gigliodoro, esso, con il dichiarare la decadenza dell'on. Armosino dalla carica di presidente della provincia di Asti per incompatibilità di tale ultima carica con l'ufficio di deputato, avrebbe conseguentemente affermato la speculare incompatibilità della carica di deputato con la carica di presidente della provincia, pur senza produrre immediati effetti giuridici a danno del mandato parlamentare dell'on. Armosino; in ogni caso, una decisione nel merito comporta il rischio che una successiva determinazione della Camera di segno contrario (nel caso di specie, una delibera della Giunta delle elezioni che dichiarasse l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente della provincia di Asti) potrebbe, del tutto impropriamente, vedersi attribuire il significato di negazione di una decisione dell'autorità giudiziaria, dichiarata fuori delle ordinarie sedi di appello; in sostanza, la sentenza del tribunale di Asti, sebbene favorevole all'on. Armosino, contiene in sé una implicita pronuncia su una questione di diritto che concerne direttamente lo *status* del parlamentare, come tale suscettibile di condizionare ogni successiva determinazione parlamentare avente lo stesso oggetto, menomandone l'autonomia;

nessuna disposizione del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede l'incompatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di presidente della provincia, come del resto lo stesso tribunale di Asti riconosce: l'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 (e indirettamente l'articolo 62 del testo unico n. 267/2000) sancisce, infatti,

l'ineleggibilità a parlamentare dei sindaci e presidenti di provincia, non anche la speculare ineleggibilità (da cui, ove sopravvenuta, potrebbe farsi derivare una incompatibilità) a sindaco o presidente di provincia dei parlamentari in carica (ineleggibilità che, infatti, non trova riscontro negli articoli 60 e 61 del testo unico n. 267/2000); l'assenza di una specifica previsione normativa (di rango legislativo o addirittura costituzionale) volta a sancire l'incompatibilità potrebbe, cioè, essere ritenuta tale da radicare in via esclusiva in capo alle Camere il potere di valutare la compatibilità con il mandato parlamentare di cariche elettive locali ricoperte da propri componenti, poiché in tal caso il giudizio delle Camere, in quanto giudizio mai soltanto tecnico ma eminentemente politico, avrebbe ad oggetto in via principale proprio quei profili di opportunità del cumulo di mandati elettivi che, a differenza di quanto ritiene il tribunale di Asti, solo l'organo rappresentativo può compiutamente apprezzare;

per tutti i motivi sopra menzionati, si potrebbe, in conclusione, ipotizzare l'elevazione da parte della Camera dei deputati di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del tribunale di Asti, volto a rivendicare il potere della Camera di accertare in via esclusiva e definitiva la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche elettive, ricoperte da deputati, per le quali non siano previste specifiche incompatibilità da vigenti norme costituzionali o legislative, e ciò sul presupposto che solo una espressa previsione normativa di incompatibilità abiliti non solo le Camere ma anche autorità esterne al Parlamento al relativo accertamento.

A favore, invece, della tesi secondo cui la pronuncia del tribunale di Asti non ha prodotto una lesione delle prerogative costituzionali della Camera in materia di verifica delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare dei propri componenti possono essere formulate le seguenti osservazioni:

la verifica delle situazioni di incompatibilità in cui versano parlamentari che

ricoprono contemporaneamente anche la carica di componente di un Consiglio regionale (ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione) è condotta, oltre che dalle stesse Camere, anche, ed in modo del tutto legittimo, dai competenti Consigli regionali (che talora anzi anticipano le determinazioni delle Camere procedendo essi stessi all'accertamento dell'incompatibilità) senza che ciò abbia mai dato luogo a contestazioni circa una presunta invasione della prerogativa parlamentare fissata dall'articolo 66 della Costituzione, la quale, almeno sotto tale profilo, non può dunque considerarsi esclusiva; ciò proverebbe che l'ambivalenza, registrabile in taluni casi, delle cause di incompatibilità (il fatto, cioè, che esse assumano rilievo dal punto di vista di ordinamenti diversi, come appunto nel caso delle incompatibilità *ex* articolo 122, secondo comma, della Costituzione, rilevanti sia per l'ordinamento regionale che per quello parlamentare) è suscettibile di radicare la competenza di organi diversi abilitati al relativo accertamento, operanti in concorso tra loro sulla base del principio di leale cooperazione; in via puramente astratta potrebbe, quindi, non essere del tutto esclusa una legittimazione anche dell'autorità giudiziaria ordinaria ad intervenire (sulla base di ricorsi per azione popolare ai sensi dell'articolo 70 del testo unico n. 267/2000) nell'accertamento dell'eventuale incompatibilità tra le cariche elettive locali ed il mandato parlamentare, nei limiti in cui l'autorità giudiziaria sia chiamata a pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità o meno del mandato elettivo locale;

più in generale, non vi sarebbe lesione della prerogativa dell'articolo 66 della Costituzione in quanto gli atti parlamentari in cui si traduce la verifica delle cause di incompatibilità dei componenti delle Camere (che, come noto, e a differenza delle cause di ineleggibilità, non afferiscono al giudizio di convalida, cui solo dovrebbe ritenersi estesa l'esclusiva riserva parlamentare) ricadono tra gli atti

il cui svolgimento e le cui ripercussioni – secondo la ricostruzione elaborata dalla Corte costituzionale con la sent. n. 379 del 1996 – non si esauriscono all'interno dell'ordinamento parlamentare, producendo al contrario conseguenze sulla sfera giuridica di terzi, sicché sulla materia oggetto di tali atti sarebbero ammissibili interferenze giurisdizionali in nome del principio di legalità-giurisdizione.

Sulla base del dibattito già svoltosi nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiede, in conclusione, ai colleghi di esprimersi in merito alla questione in esame – sulla quale ritiene personalmente prevalenti le ragioni a sostegno della tesi secondo cui esiste materia per la sollevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – al fine di pervenire ad un orientamento comune della Giunta, che dovrà essere rappresentato al Presidente della Camera. Ove tale orientamento fosse nel senso di prospettare l'ipotesi della sollevazione di un conflitto di attribuzione da parte della Camera nei confronti del tribunale di Asti, ed il Presidente della Camera ritenesse di dover dare seguito a tale ipotesi, la questione sarebbe quindi sottoposta all'Ufficio di Presidenza della Camera, il quale, a sua volta, vi darebbe eventualmente corso con una proposta di deliberazione del conflitto da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Andrea ORSINI (PdL) giudica esaustiva e totalmente ineccepibile la relazione del presidente Migliavacca, alle cui conclusioni aderisce anche alla luce del fatto che in materia di incompatibilità e ineleggibilità vale il criterio di stretta interpretazione, trattandosi di limiti a diritti di elettorato costituzionalmente garantiti. Nell'osservare come ogni giudizio sulle incompatibilità parlamentari, essendo un giudizio biunivoco, finisca per incidere sui diritti costituzionalmente garantiti di elettorato passivo di cui godono i parlamentari, al pari di ogni altro cittadino, ritiene che il tribunale di Asti abbia invaso le competenze della Camera. Non può valere, a sostegno della tesi contraria, il paragone,

richiamato dal presidente, con i consigli regionali, poiché questi, nell'esame delle incompatibilità dei propri componenti, agiscono sulla base di una precisa norma costituzionale e pongono in essere procedure il cui esito – al pari di quelle in uso presso la Camera – è costituito dall'invito ad optare rivolto agli interessati e non già da una dichiarazione di decadenza dalla carica elettiva quale sarebbe stata quella cui avrebbe potuto pervenire il tribunale di Asti. Reputa, peraltro, non inopportuno un ulteriore approfondimento della questione nelle competenti sedi, al fine di evitare il rischio che, una volta giunto alla Corte costituzionale il ricorso per conflitto, l'esito del relativo giudizio dovesse produrre effetti opposti rispetto al fine di tutelare l'autonomia costituzionale della Camera.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), come già preannunciato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritiene che la Giunta debba da subito rappresentare al Presidente della Camera il proprio orientamento favorevole alla eventuale sollevazione di un conflitto di attribuzione nei confronti del tribunale di Asti. Nel merito degli argomenti contro tale ultima soluzione, osserva infatti che il potere dei consigli regionali di accertare l'incompatibilità delle cariche di membri delle Camere ricoperte da propri componenti derivi loro dal fatto che si tratta di assemblee elettive che la Costituzione non colloca in un rapporto di subordinazione rispetto al Parlamento. Sottolinea, poi, che negli ultimi anni una serie di riforme ha comportato un incremento del contenzioso costituzionale tra poteri dello Stato, che a suo giudizio è sintomo di una situazione che merita attenta riflessione, suggerendo la necessità che si pervenga, anche attraverso una iniziativa legislativa comune dei componenti della Giunta, alla definizione di un quadro di regole in materia elettorale tale da fornire adeguate certezze e ridurre conseguentemente le opportunità di conflitti istituzionali. Nell'osservare, in conclusione, come la decisione del tribunale di Asti di ritenersi competente nel

giudizio concernente la deputata Armosino sia stata originata anche dalla mancata considerazione del carattere a suo parere temerario dell'azione giudiziaria ivi promossa, e nel rilevare a tale ultimo riguardo la necessità di una migliore definizione delle competenze dei diversi organi che possono intervenire nella materia in esame, ribadisce la propria posizione favorevole sull'ipotesi di sollevazione di un conflitto di attribuzione.

Pino PISICCHIO (IdV), dopo aver ricordato le vicende che nella XIV legislatura caratterizzarono l'esame del caso Faggiano-Sardelli, ritiene condivisibile la proposta del presidente di rappresentare al Presidente della Camera l'orientamento favorevole della Giunta alla sollevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del tribunale di Asti. Richiama, peraltro, la necessità di un intervento legislativo che introduca un rigoroso divieto di cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di sindaco e di presidente di provincia al fine di superare le incertezze interpretative oggi possibili sulla base della normativa vigente, nell'ottica di una riforma più complessiva che miri anche a sottrarre la Giunta delle elezioni alle logiche di maggioranza. Conclusivamente, concorda sull'opportunità che la Giunta si esprima a favore della ipotesi di sollevare un conflitto di attribuzione, restando peraltro convinto, nel merito della questione, che la posizione dell'onorevole Armosino debba considerarsi incompatibile con il mandato parlamentare.

Maria Piera PASTORE (LnP) concorda con l'orientamento secondo cui esistono tutti i presupposti per la sollevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sottolineando come in nessun caso il giudice potesse scendere all'esame del merito della questione.

Donata LENZI (PD) concorda circa la necessità di rappresentare alla Presidenza della Camera un orientamento della Giunta favorevole all'ipotesi di sollevare

un conflitto di attribuzione. Sottolinea, al riguardo, che nella materia oggetto della questione in esame si registrano sovrapposizioni normative che rendono difficile ricostruire in modo unitario il quadro istituzionale, non essendo affatto chiaro il riparto di competenze nell'accertamento delle situazioni di incompatibilità laddove queste ultime si traducano in situazioni di cumulo tra mandati elettivi locali e mandato elettivo parlamentare. A favore della tesi secondo cui sussiste la materia per un conflitto tra poteri, milita, in particolare, l'argomento, correttamente richiamato dal presidente nelle sue comunicazioni, secondo cui il tribunale di Asti, nel giudicare il merito della questione, ha inevitabilmente causato una compressione dell'autonomia costituzionale della Camera. Tiene, infine, a precisare che con l'orientamento che la Giunta si accinge a manifestare al Presidente della Camera non viene anticipata alcuna valutazione che la Giunta stessa dovrà operare sul merito della questione concernente la compatibilità o meno con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, osserva anzitutto che le esigenze di ulteriore approfondimento della questione potranno essere soddisfatte in sede di Ufficio di Presidenza della Camera, fermo restando che esistono fin da ora le condizioni affinché la Giunta rappresenti al Presidente della Camera il proprio unanime orientamento al riguardo. Quanto, poi, alle sollecitazioni, espresse da taluni colleghi, circa l'esigenza di iniziative di riforma legislativa della materia delle incompatibilità e ineleggibilità, si dichiara personalmente favorevole ad un riflessione sul punto, in merito alla quale in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Giunta potranno essere acquisite le valutazioni dei gruppi. Del pari, spetterà al Comitato per le incompatibilità procedere all'istruttoria sul merito della compatibilità o meno con il mandato par-

lamentare delle cariche di sindaco e presidente di provincia, essendo tale valutazione di merito del tutto distinta dalla questione sulla quale la Giunta è oggi chiamata a pronunciarsi. In conclusione, sulla base del dibattito odierno, prende atto che la Giunta concorda all'unanimità di rappresentare al Presidente della Camera il proprio orientamento favorevole, per le motivazioni precedentemente illustrate, alla sollevazione da parte della Camera dei deputati di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del tribunale di Asti.

Sui lavori della Giunta.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, con riferimento alla questione relativa alla opzione per il mandato parlamentare formulata dall'on. Sabrina De Camillis, ricorda che la Giunta, nella seduta del 17 settembre scorso, ha ritenuto non applicabile alla predetta deputata la procedura, prevista dall'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta medesima, di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea di una proposta di decadenza dal mandato parlamentare, essendo ormai definitivamente cessata la situazione di incompatibilità in cui la stessa versava.

Delle valutazioni conclusive cui è pervenuta la Giunta è stata informata la Presidenza della Camera. Il procedimento deve, quindi, intendersi concluso.

La Giunta prende atto.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

Su proposta del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, la Giunta prende atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati, sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non

sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:

nella VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige: Bressa Gianclaudio, Brugger Siegfried, Di Centa Manuela, Del Tenno Maurizio, Froner Laura, Fugatti Maurizio, Gnechi Marialuisa, Holzmann Giorgio, Zeller Karl;

nella XXII Circoscrizione Basilicata: Lamorte Donato, Luongo Antonio, Margiotta Salvatore, Moles Giuseppe, Taddei Vincenzo, Zamparutti Elisabetta;

nella XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta: Nicco Roberto Rolando.

**Verifica dei poteri nella VI Circoscrizione
(Trentino-Alto Adige).**

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige, illustra i dati relativi alla Circoscrizione facendo presente che al verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale non sono stati allegati ricorsi o reclami e che contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dal Presidente provvisorio della Camera nella seduta del 29 aprile 2008 non sono stati presentati ricorsi.

Dopo aver osservato che i leggeri scostamenti tra i dati sezionali e i dati come verificati dagli uffici della Giunta nel numero dei voti validi di talune liste non incidono minimamente sulle operazioni elettorali, né sul risultato finale delle stesse, in conformità ai risultati delle verifiche compiute la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione

saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone che, ai fini degli eventuali subentri che si dovessero rendere necessari in corso di legislatura, la Giunta accerti che, nella VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige, i candidati primi dei non eletti per ciascuna lista sono i seguenti:

per la lista n. 3 (Lega Nord): Alessandro Savoi;

per la lista n. 4 (Il Popolo della Libertà): Mario Malossini;

per la lista n. 6 (Partito Democratico): Alessandro Andreatta;

per la lista n. 15 (Sudtiroler Volkspartei): Magdalena Amhof.

La Giunta concorda.

**Verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione
(Basilicata).**

Gregorio FONTANA (PdL), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione Basilicata, illustra i dati relativi alla Circoscrizione facendo presente che nessuna differenza nei voti di lista è stata riscontrata in esito alla veri-

fica dei verbali sezionali. Contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dal Presidente provvisorio della Camera nella seduta del 29 aprile 2008 non sono stati presentati ricorsi.

In conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati ed alla posizione dei candidati che li seguono immediatamente nelle rispettive liste, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale — con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta — e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XXII Circoscrizione Basilicata, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone ai fini degli eventuali subentri che si dovessero rendere necessari in corso di legislatura, propongo che la Giunta accerti

che, nella XXII Circoscrizione Basilicata, i candidati primi dei non eletti per ciascuna lista sono i seguenti:

per la lista n. 6 (Partito Democratico): Salvatore Russillo;

per la lista n. 10 (Il Popolo della Libertà): Mariano Pici.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella XXVII Circoscrizione (Valle d'Aosta).

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, sostituendo la relatrice onorevole Chiara Moroni, impossibilitata ad intervenire per concomitanti impegni parlamentari, riferisce sulla verifica dei poteri nella XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta, illustrando i dati relativi alla Circoscrizione. Nel far presente che tutti i dati elettorali relativi alla Circoscrizione sono risultati confermati in esito alla verifica dei verbali sezionali, fa presente che al verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale non sono stati allegati ricorsi o reclami e che contro la proclamazione effettuata dall'Ufficio centrale circoscrizionale non sono stati presentati ricorsi.

Propone, pertanto, alla Giunta di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione del deputato Roberto Rolando Nicco.

La Giunta, in conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alla posizione del deputato proclamato, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione del deputato Roberto Rolando Nicco.

La seduta termina alle 15.30.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Sui lavori della giunta	12
AVVERTENZA	12

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Sui lavori della giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che già dalla serata di ieri i rappresentanti dei Gruppi gli hanno fatto presente che stamane alle 9.30 si sarebbe riunita, in una sede consultiva di particolare importanza, la Commissione Giustizia, di cui fanno parte molti membri della Giunta. Per consentire a tali membri di partecipare alla seduta della citata Commissione, ritiene di rinviare l'esame dei punti all'ordine del giorno alla prossima seduta, fermo restando che non vi è alcuna prevalenza o priorità dei lavori di una Commissione permanente rispetto a quelli della Giunta stessa. È noto invece che, secondo l'interpretazione dell'articolo 30, comma 5, fornita dalla Giunta per il Regolamento, soltanto votazioni in Assemblea precludono lo svolgimento delle sedute delle Giunte e delle Commissioni. Concordando la Giunta, fissa sin d'ora la seduta per mercoledì 1° ottobre 2008 alle ore 9.15.

La seduta termina alle 9.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DISCUSSIONE SUI CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE DELL'INSINDACABILITÀ PARLAMENTARE (rell.: LO PRESTI, FERRANTI)

SEGUITO DELL'ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Carlo Giovanardi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 33729/05 RGNR) (doc. IV-ter, n. 5) (rel. Brigandì);

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Monza (proc. n. 8283/07 RGNR) (doc. IV-ter, n. 6) (rel. Sisto).

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 20410/05 RGNR) (rel. Paniz).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito sulle linee programmatiche
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio) 13

AUDIZIONI

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente della I Commissione della Camera Donato BRUNO. — Interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Elio VITO, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Giuseppe CALDERISI (PdL), il senatore Enzo BIANCO (PD), i deputati Mario TASSONE (UdC), Sesa AMICI (PD), il senatore Francesco PARDI (IdV).

Donato BRUNO, *presidente*, considerati gli impegni istituzionali del Ministro Elio Vito, nonché quelli delle due Commissioni, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 14

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 16

ALLEGATO (*Ulteriori emendamenti dei relatori*) 19

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati trasmessi i pareri del Comitato per la legislazione e di tutte le Commissioni, ad eccezione delle Commis-

sioni Giustizia e Affari sociali. Avverte quindi che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha fissato l'inizio della discussione in Assemblea sul provvedimento in esame alle ore 11 di domani. Propone, pertanto, di convocare una successiva seduta delle Commissioni riunite per le 17.30 della giornata odierna, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva e invita i relatori a considerare con attenzione i pareri che sono già stati trasmessi e quelli che perverranno nel corso della giornata.

Lino DUILIO (PD) evidenzia che le Commissioni chiamate ad esprimere il parere si sono trovate a lavorare in condizioni di grave confusione e incertezza. Soltanto nella mattinata della giornata odierna la Conferenza dei presidenti di gruppo ha deciso di posticipare l'inizio dell'esame in Assemblea, prendendo una decisione che, se assunta in precedenza, avrebbe permesso alle Commissioni riunite di lavorare in modo più ordinato e pro-

ficuo. Non si comprende, a suo giudizio, perché le Commissioni siano state costrette a svolgere i propri lavori in modo tanto frenetico. Ritene, in conclusione, che una programmazione dei lavori degli organi parlamentari più rispettosa delle esigenze di un esame accurato dei provvedimenti da parte delle Commissioni permetterebbe al Parlamento di svolgere un ruolo più incisivo e significativo, anziché essere ridotto a ratificare le decisioni del Governo.

Mario TASSONE (UdC) contesta l'organizzazione dei tempi di discussione, invitando la presidenza a segnalare alla Conferenza dei presidenti di gruppo la necessità di riservare all'esame in Commissione un tempo più lungo, anche al fine di poter valutare con sufficiente attenzione i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, e in particolare, per quanto concerne il provvedimento in esame, quello della Commissione Giustizia. Fa presente che si tratta di tutelare le prerogative del Parlamento e di far valere il principio della più efficiente e razionale organizzazione dei lavori.

Roberto ZACCARIA (PD) ribadisce che costituisce una scorrettezza da parte del Governo l'aver configurato come collegato il provvedimento in esame, il cui rapporto con la manovra di finanza pubblica è piuttosto labile: ciò comporta infatti l'applicazione al provvedimento della disciplina regolamentare relativa ai collegati di cui all'articolo 123-bis del regolamento e delle relative prassi applicative. Si tratta di una disciplina più restrittiva la quale prevede la conclusione dell'esame a data certa, su richiesta del Governo, e l'impossibilità per i deputati di presentare in Assemblea emendamenti che non siano già stati presentati e respinti in Commissione, salvo che si riferiscano a parti modificate.

Quanto ai tempi e alle modalità dell'esame, fa presente che, mentre i collegati fuori sessione dovrebbero caratterizzarsi per un contenuto omogeneo e monotematico, il presente provvedimento reca un contenuto assai eterogeneo, come rilevato

dallo stesso Comitato per la legislazione, il che imporrebbe un esame meno affrettato, anche al fine di valutare con particolare attenzione i pareri delle altre Commissioni.

Quanto invece alla disciplina in ordine alla presentazione di emendamenti, chiede alla presidenza di consentire che, dopo l'acquisizione di tutti i pareri delle Commissioni, sia riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti da parte dei deputati, in modo da permettere loro di tenere conto di eventuali indicazioni provenienti dalle Commissioni che non siano state raccolte dai relatori: rileva infatti che, diversamente, verrebbe conculcato un diritto insito nelle prerogative parlamentari.

Donato BRUNO, *presidente*, ribadisce che i relatori avranno modo di valutare attentamente i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e del Comitato per la legislazione, anche al fine di predisporre eventuali emendamenti che recepiscano le condizioni e osservazioni in essi contenute. Esclude invece che possa essere riaperto il termine per la presentazione di emendamenti da parte dei membri delle Commissioni. Conferma quindi che sarà convocata una successiva seduta delle Commissioni riunite per le ore 17.30 della giornata odierna, al fine di esaminare i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e di votare il mandato ai relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea che anche l'esame del presente provvedimento ha evidenziato l'opportunità e l'urgenza di una riflessione complessiva sui rapporti tra attività delle Commissioni e decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo. Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori sul provvedimento in esame, rileva che la discussione sui pareri espressi dalle altre Commissioni non potrà che essere articolata e approfondita e richiederà pertanto tempi adeguati.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla

seduta che sarà fissata alle 17.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 17.50.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Donato BRUNO, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Zaccaria nella seduta antimeridiana in relazione al peculiare regime di presentazione degli emendamenti proprio dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, e in particolare alla possibilità di presentare in Assemblea emendamenti che riproducano condizioni o osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, eventualmente non recepite dai relatori, osserva che, a differenza di quanto accade nell'esame di iniziative legislative « ordinarie », il peculiare regime di ammissibilità degli emendamenti in Assemblea sui collegati preclude *tout court* ai deputati la possibilità di presentare emendamenti che riproducano parti dei pareri non recepiti dai relatori. Ritiene dunque che in questa fase, per rimediare a questo effetto, si possano considerare presentati in Commissione, come emendamenti, ai

soli fini della loro ripresentazione in Assemblea, le parti dei suddetti pareri, formulate come modifiche al testo, che non siano state recepite dai relatori.

Avverte quindi che sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni Giustizia e Affari sociali e che i relatori hanno presentato propri emendamenti (*vedi allegato*) che recepiscono alcune delle indicazioni del Comitato per la legislazione, nonché la condizione posta dalla Commissione Giustizia. Fa presente, in particolare, che l'emendamento 53-*bis*.100 dei relatori propone la soppressione, oltre che del comma 1 dell'articolo 53-*bis*, come richiesto dalla II Commissione nella sua condizione, anche del comma 5 del medesimo articolo, e ciò in considerazione del fatto che la disposizione del comma 5 presuppone necessariamente quella del comma 1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.100, 25.100, 30.100 e 40.100 dei relatori.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere contrario sull'emendamento 53-*bis*.100 dei relatori in ragione dell'esigenza di verificare l'impatto che la modifica da esso introdotta avrebbe sul complesso della riforma del processo civile.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 14.100, 25.100, 30.100 e 40.100 dei relatori.

Sesa AMICI (PD), con riferimento all'emendamento 53-*bis*.100 dei relatori, ritiene scorretto che il Governo esprima parere contrario sull'unica condizione posta dalla Commissione Giustizia in relazione ad un'ampia riforma del processo civile, la quale avrebbe dovuto essere più opportunamente esaminata da quella Commissione in sede referente.

Gaetano PECORELLA (Pdl) concorda con il sottosegretario Alberti Casellati che occorre valutare attentamente le ripercussioni che la modifica di un punto decisivo

come quello dell'appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria comporta sul complesso della riforma del processo civile.

Manuela DAL LAGO (LNP) concorda sull'opportunità che il Governo svolga un'ulteriore riflessione ed invita pertanto i relatori a valutare la possibilità di ritirare l'emendamento 53-*bis*.100.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso che gli accordi intercorsi informalmente con i colleghi della II Commissione erano nel senso che le Commissioni riunite avrebbero recepito le condizioni poste da quella Commissione, ritiene che non si possa però ignorare la richiesta del Governo di soprassedere all'approvazione dell'emendamento 53-*bis*.100. Fa presente che questo non pregiudica alcunché, in quanto resta in potere dei relatori rappresentare l'emendamento in Assemblea.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa che la riserva da lei espressa sulla condizione posta dalla Commissione Giustizia non deve essere interpretata come il segno di una preclusione del Governo: al momento non può escludersi che, a seguito della valutazione che sarà svolta, il Governo possa esprimere sull'emendamento parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che un approfondimento in merito alla portata della modifica richiesta dalla Commissione Giustizia è in effetti opportuno, atteso che gli stessi relatori hanno potuto verificare che la soppressione del comma 1 dell'articolo 53-*bis* porta con sé necessariamente anche la soppressione del comma 5, quel che dalla Commissione Giustizia non era stato però segnalato.

Oriano GIOVANELLI (PD) riterrebbe più corretto e lineare che le Commissioni riunite approvassero l'emendamento 53-*bis*.100 dei relatori, fermo restando che il Governo, una volta effettuati gli opportuni approfondimenti, potrà, se necessario, presentare un

proprio emendamento per ripristinare il testo attuale dell'articolo o per correggerlo.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, d'intesa con il relatore per la I Commissione, deputato Bernini, ritira l'emendamento 53-*bis*.100. Sottolinea tuttavia l'imbarazzo dei relatori, i quali intendevano mantenere fede agli impegni presi con i colleghi della II Commissione, nei confronti dei quali l'accordo era stato nel senso che le Commissioni riunite avrebbero posto particolare attenzione al parere della II Commissione stessa e che si sarebbero attenute alle condizioni in esso eventualmente poste, e ciò in considerazione dell'importanza della riforma che il provvedimento reca in materia di giustizia.

Massimo VANNUCCI (PD) fa presente che anche le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno posto questioni serie all'attenzione delle Commissioni di merito, ed in particolare la VIII Commissione.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, assicura che i relatori si faranno carico di valutare con attenzione tutte le questioni poste dalle Commissioni competenti in sede consultiva in vista della discussione in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede se vi siano interventi per dichiarazione di voto sulla proposta di conferire ai relatori mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo risultante dall'esame degli emendamenti.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che il proprio gruppo si riserva di esprimere un giudizio sul provvedimento alla luce delle posizioni che il Governo assumerà in Assemblea sulle questioni più delicate.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come, nonostante sia stato svolto un intenso lavoro finalizzato a migliorare il testo del provvedimento in esame, non

tutti i suggerimenti sono stati accolti, così come non tutti i pareri espressi dalle Commissioni competenti sono stati recepiti. Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Sesa AMICI (PD), intervenendo a nome del proprio gruppo, dichiara di apprezzare il lavoro svolto dai relatori. A proprio avviso, tuttavia, residuano rilevanti perplessità sul testo che le Commissioni si accingono a licenziare: preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Gioacchino ALFANO (PdL) dichiara che il proprio gruppo voterà favorevolmente sulla proposta di conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Esprime al riguardo un apprezzamento per l'intenso e proficuo lavoro svolto dai relatori nel corso dell'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Il lavoro svolto dai relatori è stato apprezzabile, così come quello dei presidenti delle due Commissioni, che hanno svolto una proficua attività di raccordo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputati Bernini Bovicelli e Corsaro, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 14.

Al comma 3, sostituire le parole: competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

14. 100. I relatori.

(Approvato)

ART. 25.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali per la chiarezza dei testi normativi e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

25. 100. I relatori.

(Approvato).

ART. 30.

Al comma 5, dopo le parole: dell'articolo 17, aggiungere le seguenti: , comma 1,.

30. 100. I relatori.

(Approvato)

ART. 40.

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 »;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) obbligo per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità ed esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito; ».

40. 100. I relatori.

(Approvato)

ART. 53-bis.

Sopprimere i commi 1 e 5.

53-bis.100. I relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Nuovo testo C. 1634 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato dal Comitato</i>)	22

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla situazione dell'ordine pubblico e sugli incidenti di Castel Volturno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	20
Sulla pubblicità dei lavori	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

Nuovo testo C. 1634 Governo.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Rilevato, quindi, che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla situazione dell'ordine pubblico e sugli incidenti di Castel Volturno.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il sottosegretario Michelino DAVICO rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono i deputati Salvatore PICCOLO (PD), Mario TASSONE (UdC), Manuela DAL LAGO (LNP) e Raffaele VOLPI (LNP).

Replica, infine, il sottosegretario Michelino DAVICO.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
(Nuovo testo C. 1634 Governo).**

PARERE APPROVATO DAL COMITATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1634 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università »;

considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono riconducibili in via prevalente alla materia dell'istruzione;

rilevato che esse rientrano negli ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto configurano norme generali ordinanti la materia nonché principi fondamentali in materia di istruzione;

considerato che, con riferimento alle disposizioni relative al personale docente, rileva altresì la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma,

lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che il provvedimento reca altresì disposizioni riconducibili all'ambito materiale universitario, non espressamente menzionato nell'articolo 117 della Costituzione;

considerato in proposito che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, ai fini della definizione delle competenze in materia, rileva il disposto dall'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-*bis* Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito esame e rinvio*) 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 26

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-*bis* Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 26

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 32

ALLEGATO 2 (*Nuova proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione*) 34

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere*) 36

ALLEGATO 4 (*Proposta alternativa di parere*) 39

ALLEGATO 5 (*Proposta alternativa di parere*) 46

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-*bis* Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che all'esito della Conferenza dei Presidenti di gruppo appena conclusasi, l'esame in Assemblea del provvedimento all'ordine del giorno, inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dalle ore 16 di oggi, è stato rinviato alle ore 11.30 di domani, al fine di consentire alla Commissione Giustizia di avere a disposizione maggior tempo per poter esaminare in maniera adeguata le disposizioni in materia di giustizia civile contenute nel predetto provvedimento. Sospende pertanto la seduta per riunire l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di programmare i lavori della Commissione in relazione al provvedimento in esame.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 9.45.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che, secondo quanto appena stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione proseguirà l'esame del provvedimento al termine delle votazioni che si terranno nella seduta antimeridiana dell'Assemblea, per poter poi esprimere il parere di competenza entro le ore 17 di oggi, considerato che le Commissioni I e V sono convocate alle ore 17.30 per concludere l'esame del provvedimento in sede referente.

Antonio DI PIETRO (IdV) chiede se il relatore abbia già predisposto una proposta di parere sul testo trasmesso dalle Commissioni I e V.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore si è riservato di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che sia positivo che per il momento il relatore non abbia ancora predisposto la proposta di parere, ritenendo che in tal modo questi potrà tenere conto degli interventi che saranno svolti nel corso della seduta.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, sottolinea che in primo luogo occorre distinguere il metodo dal merito. Evidenzia, quindi, la propria assoluta contrarietà al metodo che il Governo e la maggioranza hanno inteso seguire per un provvedimento che fortemente incide sul processo civile. Ribadisce l'esigenza che le disposizioni in materia di giustizia siano stralciate al fine di poi assegnarle in sede referente alla Commissione Giustizia.

In relazione al merito delle predette disposizioni, osserva che queste sono di natura meramente tecnico-giuridiche e che in parte riprendono osservazioni di operatori della giustizia nonché testi elaborati nelle precedenti legislature da forze politiche sia maggioranza che di opposizione. Alcune di queste disposizioni sono condivisibili, mentre altre dovranno essere migliorate. In merito al provvedimento nel suo complesso ritiene che questo non

risolva in radice i problemi della giustizia civile, per quanto risolva alcune delicate questioni.

Dichiara di condividere sostanzialmente le modifiche al libro primo del codice di procedura civile, di cui all'articolo 52, tra le quali sottolinea l'ampliamento delle competenze del giudice di pace.

Esprime delle perplessità sulla disciplina del nuovo istituto della testimonianza scritta, la quale dovrà essere migliorata per evitare il rischio di inquinamento delle prove. Condivide le norme sul procedimento cautelare, mentre ritiene che siano viziate da eccessiva «sommarietà» le disposizioni sul procedimento sommario.

La questione più delicata ritiene che sia il nuovo istituto del filtro di ammissibilità nel giudizio presso la Corte di Cassazione. Condivide la scelta di prevedere un filtro, al fine di deflazionare i giudizi e di garantire quella funzione monofilattica che è propria della Corte di Cassazione. Ritiene che la norma così come formulata sia in contrasto con il principio costituzionale del contraddittorio, in quanto l'ammissibilità potrà essere dichiarata da un ristretto collegio senza contraddittorio e sulla base di parametri discrezionali non ancorati ad alcun elemento oggettivo. Auspica, pertanto, che tale disposizione sia soppressa.

Donatella FERRANTI (PD) preliminarmente si sofferma sul metodo scelto dal Governo per apportare rilevanti modifiche alla disciplina del processo civile, sottolineando che la scelta di introdurre tale materia nel disegno di legge collegato alla finanziaria ha finito per mortificare l'esame da parte del Parlamento. Qualora le disposizioni in materia di giustizia civile fossero state inserite in uno specifico disegno di legge, questo sarebbe stato assegnato alla Commissione Giustizia, la quale, anche procedendo alle audizioni degli operatori di giustizia, avrebbe avuto modo di esaminarlo adeguatamente.

Per quanto attiene al merito, dichiara di non condividere il modo in cui il

Governo ha inteso intervenire in materia di giustizia civile, in quanto, anziché delineare un nuovo modello ispirato al principio del dovere di lealtà delle parti, si è preferito prevedere un meccanismo sanzionatorio diretto ad assicurare la lealtà delle parti ed a scongiurare gli intenti dilatori delle stesse. Il testo originario del disegno di legge è stato addirittura peggiorato su questo punto, sopprimendo il comma 11 dell'articolo 52, che prevedeva che l'articolo 88 del codice di procedura civile avrebbe dovuto sancire che le parti costituite devono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero.

Non condivide, come gli stessi operatori del diritto, che siano state aumentate le competenze del giudice di pace senza prima procedere ad una riforma della magistratura onoraria. Dichiarò di essere contraria al nuovo istituto della testimonianza scritta, sottolineando come non si possano introdurre nel nostro ordinamento istituti già previsti in altri ordinamenti senza tenere conto dei diversi contesti in cui tali istituti operano.

In un contesto come quello italiano, caratterizzato da un alto indice di criminalità organizzata e di corruzione, non si può introdurre un sistema di acquisizione della prova per il quale non siano previsti sufficienti sistemi di garanzia della verifica di validità della prova stessa.

La testimonianza scritta, così come disciplinata nel testo, determinerà enormi difficoltà per le persone che non hanno un certo livello di cultura e potrà essere utilizzata come strumento di condizionamento e mercimonio della prova. A tale proposito, sottolinea che per accelerare il processo civile non si deve perdere di vista l'esigenza di assicurare la veridicità delle prove.

Si sofferma quindi, sul filtro di ammissibilità per il ricorso in Cassazione, evidenziando come il nuovo istituto, introdotto attraverso un emendamento, sia stato disciplinato in maniera tale da eliminare di fatto il terzo grado di giudizio. Pur condividendo l'esigenza di porre un filtro di ammissibilità, ritiene che debba essere migliorata la disposizione approvata

dalle Commissioni I e V, in quanto è attribuita una eccessiva discrezionalità al collegio, non essendo indicati criteri oggettivi quali parametri di ammissibilità.

Osserva che il nuovo istituto del filtro non è condiviso non soltanto dall'opposizione, ma anche dagli avvocati, per cui dichiara di non comprendere le ragioni di chiusura della maggioranza e del Governo rispetto alle proposte di modifiche non solo dell'opposizione ma anche da parte di deputati della maggioranza. Tutto ciò dimostra quanto non sia reale quella apertura all'opposizione che la maggioranza offre all'opposizione fuori dalle aule parlamentari per pervenire ad un dialogo costruttivo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene opportuno fare alcune precisazioni sull'intervento dell'onorevole Di Pietro circa l'asserita carenza di contraddittorio nel procedimento del filtro di ammissibilità per il ricorso in Cassazione. Ritiene che, in realtà, il contraddittorio sia garantito dal rinvio all'articolo 380-*bis* del codice di procedura penale contenuto nel terzo comma dell'articolo 360-*bis* introdotto dall'articolo 53-*bis* del testo. La norma richiamata, infatti, prevede espressamente il contraddittorio delle parti.

Luigi VITALI (PdL) osserva, in primo luogo, che l'opposizione, salvo che il gruppo Italia dei valori, ha tenuto dall'inizio dell'esame del provvedimento un atteggiamento di preconcetta contrarietà basata su ragioni politiche anziché tecniche. È convinto che se l'opposizione si fosse confrontata con spirito costruttivo, il Governo e la maggioranza avrebbero avuto un diverso atteggiamento verso le diverse proposte emendative dell'opposizione, le quali, di fatto, hanno finito per essere considerate tutte ostruzionistiche.

Condivide la scelta del Governo, basata su quanto accaduto nella scorsa legislatura, di non procedere ad una riforma organica del processo civile, che difficilmente il Parlamento sarebbe riuscito ad approvare definitivamente, quanto piuttosto

sto a degli interventi specifici che non precludono ulteriori interventi futuri. Sul merito del provvedimento dichiara di condividere l'introduzione dell'istituto della testimonianza scritta, ritenendo, tuttavia, che potrebbe sussistere il rischio di un allungamento dei tempi del processo. Sul filtro del giudizio di ammissibilità in Cassazione ritiene che questo più che ridurre i tempi della giustizia sia uno strumento deflattivo, riferito a sentenze che comunque sono già esecutive. Proprio per finalità inflative, ritiene che occorrerebbe maggiormente scoraggiare gli atteggiamenti dilatori e pretestuosi, incidendo ulteriormente sulle spese del giudizio e sulla condanna per lite temeraria. Sull'ampliamento delle competenze del giudice di pace, sottolinea l'esigenza che il Governo presenti entro l'anno, come già il Governo stesso si è impegnato, la riforma organica della magistratura onoraria.

Dopo aver espresso un giudizio positivo sul testo nel suo complesso, sottolinea l'esigenza che le modifiche al giudizio civile in esso contenute siano accompagnate da riforme delle stesse strutture giudiziarie, come, ad esempio, quella della geografia giudiziaria e della riqualificazione del personale.

Cinzia CAPANO (PD) replica all'onorevole Vitali circa l'atteggiamento ostruzionistico che egli ritiene abbia tenuto l'opposizione, osservando che questi non avendo partecipato ai lavori delle Commissioni I e V non può esprimere valutazioni al comportamento dell'opposizione, la quale ha, in realtà, tenuto un atteggiamento di dialogo costruttivo. È stata piuttosto la maggioranza a tenere una posizione di preconcepita divisione per ogni proposta emendativa dell'opposizione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, interrompe l'onorevole Capano, avvertendo che sono imminenti le votazioni in Assemblea e che, pertanto, la discussione proseguirà nella seduta convocata al termine delle votazioni della seduta dell'Assemblea. Rinvia pertanto la seduta.

La seduta termina alle 10.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45 e dalle 12.30 alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Caselati.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che è in corso l'esame del disegno di legge n. 1441-bis, come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni I e V. Prima di consentire all'onorevole Capano di proseguire il proprio intervento, interrotto in ragione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, ritiene utile far intervenire il relatore per illustrare la proposta di parere presentata (*vedi allegato 1*).

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, dopo essersi soffermato sulla circostanza che il testo trasmesso dalle Commissioni di merito è stato formulato sulla base di un contributo decisivo dei componenti di maggioranza ed opposizione della Commissione Giustizia, i quali hanno partecipato con spirito costruttivo ai lavori delle Commissioni I e V.

Nell'illustrare la proposta di parere si sofferma sui due punti che considera di maggior rilievo, quali la testimonianza scritta e la previsione del filtro di ammissibilità in Cassazione. Sul primo punto osserva che nella prassi già oggi, in una situazione spesso caotica, gli avvocati scrivono direttamente nel verbale di udienza le testimonianze, per poi sottoporle al giudice. Con il nuovo istituto tale prassi viene meno per lasciare il posto ad un nuovo modo di assumere le testimonianze che comunque viene incontro all'esigenza di veridicità della prova richiamata da più parti.

Dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Di Pietro circa l'esigenza di assicurare il contraddittorio tra le parti. Tuttavia ritiene che il testo, come ha già sottolineato il rappresentante del Governo, già soddisfi tale esigenza. Esprime perplessità sulla eccessiva discrezionalità del collegio circa la valutazione di ammissibilità.

Condividendo l'ampliamento delle competenze del giudice di pace, sottolinea l'esigenza che la Commissione Giustizia senta quanto prima i rappresentanti della magistratura onoraria, anche alla luce delle nuove competenze attribuite ai giudici di pace.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come la partecipazione costruttiva dei deputati del PD appartenenti alla Commissione Giustizia ai lavori delle Commissioni riunite I e V sia stata praticamente inutile, dato l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, che sostanzialmente non ha preso in considerazione gli emendamenti a firma dei deputati del gruppo del PD.

Esprime forti perplessità sulla testimonianza scritta. Nella prassi la testimonianza viene assunta in contraddittorio dagli avvocati ma questo è sempre meglio di ciò che accadrebbe applicando la norma in esame. È troppo elevato il rischio di raccogliere prove inattendibili e orientate: il potere di valutazione del giudice circa l'attendibilità della testimonianza appare troppo discrezionale; il sistema sanzionatorio appare invece troppo tenue e non è

previsto l'accompagnamento coattivo; il principio del contraddittorio non appare adeguatamente applicato.

Quanto al filtro di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, non condivide quanto affermato dal sottosegretario Alberti Casellati, poiché il principio del contraddittorio non trova adeguata applicazione. Inoltre i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 360-*bis*, primo comma, lettere *a)* e *b)*, sono assolutamente indeterminati, se non addirittura arbitrari.

Quanto al processo sommario di cognizione, pur essendovi una condivisa esigenza di accelerazione del processo, tuttavia la disciplina esaminata appare comprimere eccessivamente i diritti delle parti. Si assegna inoltre al giudice monocratico un potere troppo ampio di coniare a suo piacimento le regole del processo e, in particolare, le modalità di assunzione di informazioni.

Rileva inoltre che, mentre sul processo penale si registra una tendenza del Governo ad attribuire competenze al giudice collegiale, come sembra debba accadere in materia di intercettazioni, al contrario nel processo civile si registra l'erronea tendenza a lasciare tutti i poteri ordinatori nelle mani del giudice monocratico, riducendo quelli delle parti. Si sottraggono inoltre importanti risorse al giudizio civile rendendo in tal modo qualsiasi riforma sostanzialmente inefficace.

Lanfranco TENAGLIA (PD) sottolinea come il partito democratico consideri l'intervento sul processo civile una priorità, rammaricandosi del fatto che anche in questo caso la maggioranza non abbia adottato il metodo del confronto costruttivo sulle riforme possibili in materia di giustizia. La scelta di non fare svolgere l'esame in sede referente alla Commissione giustizia appare particolarmente grave e le premesse della proposta di parere del relatore sul punto dovrebbero essere ben più incisive.

Evidenzia inoltre come il provvedimento abbia una struttura analoga a quello in esame presso la Commissione Giustizia del Senato nella precedente le-

gislatura. Il gruppo del partito democratico, ispirandosi a quel testo, ha presentato emendamenti contenenti formulazioni di norme allora condivise. Ritiene quindi inspiegabile che quegli emendamenti siano stati respinti dalle Commissioni I e V riunite. In particolare sarebbe stato opportuno introdurre l'udienza di programma, responsabilizzando in tal modo anche i magistrati sui tempi del processo, e prevedere adeguate misure volte a migliorare l'efficienza e l'organizzazione della macchina della giustizia, garantendo adeguate risorse umane e finanziarie. Il Governo invece sembra muoversi nella direzione opposta, tagliando le spese per la giustizia riducendo il personale e introducendo riforme che, senza adeguate risorse, non sono attuabili. Invita il relatore a riformulare la proposta di parere tenendo conto delle proposte emendative del partito democratico, che sono volte a rendere il testo migliore, più efficace e condiviso.

Esprime, in particolare, forti perplessità sull'articolo 53-bis, comma 1. Sul giudice di pace vi è ampia convergenza circa la necessità di ampliarne le competenze, ma sarebbe preferibile prevedere competenze per materia mitigate da limiti di valore. Quanto alla testimonianza, ritiene preferibile che la prova sia assunta *de visu* e, comunque, la disciplina che si intende introdurre rischia di creare fenomeni di distorsione e di decelerazione del processo. Potrebbe essere opportuno, quindi, prevedere una mera sperimentazione della testimonianza scritta, senza estenderne indiscriminatamente l'applicazione, ed eventualmente ricorrere all'ausilio di soggetti terzi quali, ad esempio, i notai, per l'assunzione della prova. Sottolinea come il filtro di ammissibilità dei ricorsi per cassazione ponga questioni estremamente delicate, che sono oggetto di discussione dottrinarica in tutta Europa. Occorre quindi estrema cautela, anche per evitare di alterare la funzione nomofilattica svolta dalla Cassazione, e la previsione di criteri di ammissibilità oggettivi, che limitino la discrezionalità del collegio. Anche la disciplina del giudizio sommario di cognizione non appare convincente e

lascia aperte molte questioni. Sul giudizio di conciliazione, sottolinea che la mancanza di una sottostante struttura organizzativa rende improbabile il raggiungimento degli attesi risultati di deflazione e che le commissioni di conciliazione dovrebbero essere costituite presso strutture istituzionali.

Sottolinea, inoltre, come da notizie di stampa sembra che il Governo lasci da parte la *class action*, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2009, sottolineando come invece l'istituto sia importante anche nel contesto di una complessiva riforma del giudizio civile.

Auspica quindi che il relatore voglia tenere conto dei rilievi mossi dai deputati del gruppo del Partito democratico, anche perché la Commissione Giustizia, espropriata della sua naturale competenza ad esaminare in sede referente il provvedimento in oggetto, ha a disposizione solo il parere che si accinge ad esprimere per partecipare al procedimento legislativo.

Antonio DI PIETRO (IdV) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in relazione al secondo comma dell'articolo 360-bis, relativo al filtro di Cassazione nella parte in cui si prevede che qualora il collegio, anziché il relatore come sarebbe logico, ritenga inammissibile il ricorso, il relatore depositi in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Ritiene che sia del tutto illogico che il collegio si esprima più di una volta sulla inammissibilità del ricorso.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene che la disposizione sia formulata correttamente. Tuttavia assicura l'onorevole Di Pietro che la questione da lui sollevata sarà oggetto di riflessione.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che il gruppo di Italia dei valori non ha intenzione di presentare una proposta di parere contrario sul testo in esame, rite-

nendo invece utile approvare un parere favorevole che sia corredato da una serie di condizioni volte a migliorare il testo trasmesso dalle Commissioni riunite I e V.

Sottolinea come il provvedimento contenga molte norme condivisibili, in parte tratte dal lavoro svolto nella precedente legislatura, ma anche alcune norme introdotte all'ultimo momento, che debbono essere necessariamente corrette. Le maggiori criticità sono rappresentate dalla formulazione della norma sul giudizio di ammissibilità dei ricorsi per cassazione e dalla testimonianza scritta. La testimonianza, in particolare, è un mezzo di prova molto delicato dove può essere rilevante anche il comportamento non verbale del testimone. Per quanto sia oggettivamente necessario alleggerire il giudice almeno dal carico rappresentato dall'assunzione di tale prova, non è tuttavia possibile delegarne l'assunzione interamente alle parti, essendo sempre necessario che sia un terzo ad assumere la testimonianza. Il meccanismo che si intende introdurre appare invece farraginoso e non idoneo ad assicurare un risultato probatorio affidabile.

Riconosce la necessità di introdurre un filtro di ammissibilità per i ricorsi in Cassazione, ma la disciplina dell'articolo 53-bis, comma 2, così come formulata pone seri dubbi di incostituzionalità, poiché non viene assicurata la garanzia del contraddittorio. Inoltre i criteri di ammissibilità sono del tutto arbitrari e sulla base di questi ultimi, il collegio potrebbe decidere dell'ammissibilità o inammissibilità solo in base alle proprie preferenze ed esigenze. Anche la funzione nomofilattica viene alterata ed assume contorni analoghi alla funzione normativa.

Invita quindi il relatore a riformulare il parere tenendo conto dei rilievi del gruppo dell'Italia dei valori, inserendovi anche la raccomandazione che nel corso dell'esame in Assemblea siano approvati gli emendamenti dell'opposizione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara di non condividere le critiche mosse all'istituto della testimonianza scritta. Si

tratta infatti di una modalità aggiuntiva di assunzione della prova, rispetto alla quale trovano applicazione gli articoli 254, 255 e 256 del codice di procedura civile, che rappresentano un'adeguata garanzia. Condivide l'introduzione del giudizio di cognizione sommario. Esprime perplessità sull'indiscriminata appellabilità di tutti i provvedimenti decisori di primo grado, ritenendo tuttavia necessario il filtro di ammissibilità sui ricorsi per cassazione, rispetto al quale non ritiene di poter condividere i dubbi espressi dall'onorevole Tenaglia e Di Pietro. Ritiene altresì necessario intervenire sulla modalità di nomina dei periti tecnici stabilendo un tetto massimo di perizie che possono essere affidate ai singoli professionisti. Potrà poi essere introdotta un'apposita clausola per consentire nei piccoli tribunali, che dispongono di pochi periti, di superare il predetto tetto.

Marilena SAMPERI (PD), considerato che le questioni tecnico-giuridiche sono state già approfondite nel corso del dibattito, ritiene opportuno soffermarsi sul metodo utilizzato dal Governo per intervenire su una materia tanto delicata quanto quella della giustizia civile. Il Partito Democratico è ben consapevole che l'accelerazione dei tempi del processo civile sia un presupposto per assicurare la competitività del Paese, tuttavia ciò che si contesta è l'utilizzazione dello strumento del disegno di legge collegato alla finanziaria come mezzo per modificare disposizioni del codice di procedura civile, introducendo peraltro istituti che incidono in maniera significativa sul diritto ad agire in giudizio, quale ad esempio il filtro di ammissibilità così come delineato dal testo in esame. Tale metodo ha di fatto comportato quasi l'azzeramento dell'esame parlamentare. Solo grazie all'atteggiamento non ostruzionistico del Partito Democratico è stato possibile, seppur in una sede diversa da quella naturale, quale è la Commissione giustizia, approfondire, anche se non in maniera sufficientemente adeguata, le tematiche oggetto del provvedimento in esame.

Per quanto sia condivisibile l'esigenza di modificare le disposizioni processuali per raggiungere l'obiettivo dell'accelerazione e semplificazione del processo, sottolinea che tale obiettivo possa essere conseguito solamente quando si procederà ad una riforma della intera organizzazione giudiziaria, approvando ad esempio la riforma volta ad introdurre l'ufficio del processo e ristrutturando la stessa organizzazione degli uffici giudiziari. Occorre inoltre assicurare adeguate risorse finanziarie, anziché tagliarle come è avvenuto con il decreto legge n. 112. Ritornando al testo in esame, con rammarico rileva che la maggioranza ed il Governo non hanno preso in alcuna considerazione gli emendamenti presentati dall'opposizione con spirito di fattiva collaborazione. Auspica che almeno il relatore in Commissione giustizia tenga conto, nella predisposizione della proposta di parere, di tutti quei rilievi sul testo trasmesso dalle Commissioni I e V emersi dall'esame in sede consultiva.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente la proposta di parere del relatore. Ritiene opportuno che nell'articolo 53-*bis*, comma 2, capoverso 360-*bis*, laddove si richiama l'articolo 380-*bis*, siano anche precisati i lineamenti della procedura prevista da tale ultima norma, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del provvedimento in esame.

Con riferimento alla testimonianza scritta, ritiene che ad un minor controllo da parte dell'autorità giudiziaria dell'assunzione della prova, debba corrispondere una maggiore responsabilità delle parti, anche prevedendo l'applicazione degli articoli 479 e 372 del codice penale. Il teste, in ogni caso, deve sempre avere la possibilità di scegliere di comparire dinanzi al giudice.

Donatella FERRANTI (PD) nel ribadire le numerose critiche già mosse al provvedimento, sottolinea che il secondo comma dell'articolo 53-*bis* è formulato in modo ambiguo e improprio e che il richiamo ivi contenuto all'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile non è conferente, in

quanto si riferisce al procedimento in camera di consiglio ex articolo 375 del codice di procedura civile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sospende la seduta fino alle ore 16.

La seduta, sospesa alle ore 14.45, riprende alle 16.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*) e che sono state presentate proposte alternative di parere dagli onorevoli Ferranti (*vedi allegato 3*), Vietti (*vedi allegato 4*) e Di Pietro (*vedi allegato 5*).

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, illustra la propria proposta di parere, che tiene conto del dibattito svoltosi in Commissione giustizia.

Donatella FERRANTI (PD) illustra la proposta di parere da lei presentata ritenendo che la proposta del parere del relatore, anche nella nuova formulazione non accolga tutte i rilievi sollevati nel corso dell'esame sia presso le Commissioni di merito che presso la Commissione giustizia. Per tale ragione ritiene che la Commissione giustizia debba esprimere un parere contrario.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la Commissione giustizia, qualora si limitasse ad approvare la proposta di parere presentata dal relatore, rinunciarebbe a svolgere il suo ruolo istituzionale, aderendo acriticamente al testo trasmesso dalle Commissioni I e V. Osserva che la parte motiva della proposta di parere del relatore appare contraddittorio rispetto alla parte dispositiva, la quale avrebbe dovuto contenere solo condizioni soppressive degli articoli del testo richiamati criticamente in premessa. Insiste per l'approvazione della sua proposta alternativa di parere.

Antonino LO PRESTI (PdL) osserva che il testo originario del disegno di legge

presentato dal Governo contiene ulteriori disposizioni di competenza della Commissione giustizia rispetto a quelle esaminate, le quali sono state stralciate e assegnate alla Commissione lavoro, avendo ad oggetto il rito del lavoro.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la nuova proposta di parere del

relatore, avvertendo che in caso di sua approvazione saranno considerate precluse le proposte di parere alternative presentate.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vede allegato 2*).

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

il provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti, contiene numerose disposizioni volti a riformare la giustizia civile e, segnatamente, gli articoli da 52 a 64;

tali interventi costituiscono un importante fattore per il rilancio della competitività del sistema economico e per tale motivo sono stati inseriti nell'ambito di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I e V;

la predetta assegnazione in sede referente alle Commissioni riunite I e V, per quanto ineccepibile sotto il profilo regolamentare, tuttavia comprime le prerogative e le competenze della Commissione giustizia, che rappresenta la sede naturale per un esame approfondito e consapevole dei provvedimenti di riforma del processo civile;

è necessario quindi che in futuro i provvedimenti che incidono sulla giustizia civile siano esaminati dalla Commissione giustizia, in sede referente e con lo svolgimento di un adeguato ciclo di audizioni degli operatori del settore;

il provvedimento in esame introduce rilevanti novità nel processo civile, con particolare riferimento ai profili della competenza; dell'incompatibilità del giudice; della valutazione del comportamento processuale delle parti, anche ai fini dell'incentivazione della composizione della controversia in sede conciliativa; dell'assunzione della prova testimoniale per iscritto; della nuova disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; dell'introduzione del procedimento sommario di cognizione; della definizione dei principi di delega per l'emanazione di norme istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale; del recupero delle somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia;

i predetti interventi appaiono, singolarmente e nel loro complesso, apprezzabili, poiché idonei a migliorare l'efficienza della giustizia civile, nonché a determinare una chiara ed evidente accelerazione dello svolgimento del processo civile e, quindi, della sua conclusione;

appare auspicabile, con riferimento all'articolo 53-bis, comma 2, relativo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, un'ulteriore riflessione che porti alla precisazione dei limiti della discrezionalità spettante al collegio, chiamato a decidere dell'ammissibilità medesima, nonché l'esplicito riferimento al rispetto del principio del contraddittorio;

appare altresì auspicabile, con riferimento all'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, un ulteriore approfondimento in chiave di semplificazione procedurale, anche nell'ottica di una riconoscibilità dello strumento da parte degli operatori internazionali e di un

ampliamento delle garanzie di autenticità del risultato probatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che:

il provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti, contiene numerose disposizioni volti a riformare la giustizia civile e, segnatamente, gli articoli da 52 a 64;

l'assegnazione in sede referente alle Commissioni riunite I e V, per quanto ineccepibile sotto il profilo regolamentare, tuttavia comprime le prerogative e le competenze della Commissione giustizia, che rappresenta la sede naturale per un esame approfondito e consapevole dei provvedimenti di riforma del processo civile;

è necessario quindi che in futuro i provvedimenti che incidono sulla giustizia civile siano esaminati dalla Commissione giustizia, in sede referente e con lo svolgimento di un adeguato ciclo di audizioni degli operatori del settore;

il provvedimento in esame introduce rilevanti novità nel processo civile, con particolare riferimento ai profili della competenza; dell'incompatibilità del giudice; della valutazione del comportamento processuale delle parti, anche ai fini dell'incentivazione della composizione della controversia in sede conciliativa; dell'assunzione della prova testimoniale per iscritto; della nuova disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; dell'introduzione del procedimento sommario di

cognizione; della definizione dei principi di delega per l'emanazione di norme istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale; del recupero delle somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia;

i predetti interventi appaiono nel loro complesso apprezzabili, poiché idonei a migliorare l'efficienza della giustizia civile, nonché a determinare una chiara ed evidente accelerazione dello svolgimento del processo civile e, quindi, della sua conclusione;

con riferimento all'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, appare opportuna una semplificazione della procedura di assunzione della prova, anche nell'ottica di una riconoscibilità dello strumento da parte degli operatori internazionali e di un ampliamento delle garanzie di autenticità del risultato probatorio;

l'articolo 53-bis, comma 1, sancisce il principio dell'appellabilità di tutti i provvedimenti di primo grado aventi natura decisoria, che potrebbe suscitare seri dubbi interpretativi in ordine a quei provvedimenti di natura decisoria per i quali la normativa vigente non prevede opportunamente il giudizio d'appello;

con riferimento all'articolo 53-bis, comma 2, relativo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, appare opportuna una ulteriore riflessione volta a definire i limiti della discrezionalità spettante al col-

legio, chiamato a decidere dell'ammissibilità medesima, nonché ad esplicitare il riferimento al rispetto del principio del contraddittorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 53-bis sopprimere il comma 1;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, come descritto in premessa;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 53-bis, comma 2, relativo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, come descritto in premessa.

ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La II Commissione,

premessi che:

tutti conveniamo che un efficiente sistema di giustizia civile è essenziale ai fini della competitività del Paese e della sua capacità di attrarre investimenti internazionali;

il recupero di efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale appare l'ambito prioritario su cui intervenire;

non può condividersi la scelta del Governo di inserire importanti segmenti di riforma del processo civile in un disegno di legge collegato alla Finanziaria recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria »;

è estremamente grave che non sia stato consentito alla Commissione giustizia di discutere e approfondire con i naturali interlocutori, ovvero gli operatori della Giustizia, un provvedimento di propria esclusiva competenza;

non è inoltre condivisibile un impianto normativo come quello della proposta del Governo che agisce costantemente sulla leva delle disposizioni processuali, rischiando di creare uno *stress* eccessivo da impatto normativo, perdendo così di vista l'effettivo rispetto delle garanzie di difesa e del principio del contraddittorio. Si tratta infatti di un impianto che, oltre la vera e propria forzatura costituzionale relativa al cosiddetto filtro alla Corte suprema, è carente di

interventi posti su altri piani (ad esempio quello imprescindibile della corretta ed adeguata allocazione delle risorse economiche ed umane, quello sull'ufficio del processo, quello sulla riqualificazione del personale amministrativo) e non è privo di incoerenze interne e di imperfezioni nella complessiva figura del processo che si delinea,

valutato nel merito che:

1. L'incremento delle competenze del Giudice di pace non è senza risvolti sul complessivo funzionamento della giustizia civile; se è vero, infatti, che l'assorbimento di domanda giudiziale da parte della magistratura onoraria libera nuove energie per l'amministrazione giudiziaria ad opera dei togati, tuttavia l'indiscriminato innalzamento del limite di valore per le controversie destinate al G. di P. rappresenta anche un fattore inflattivo della domanda giudiziale.

In considerazione di quanto precede, è opportuno prevedere un innalzamento minore della competenza per valore ovvero l'individuazione di nuove competenze del G. di P. mediante un criterio non esclusivamente per « valore » ma uno diverso, già in uso per le liti da circolazione stradale, che vede la combinazione del criterio di valore con quello per « materia ». In tal modo, l'effetto di accoglimento di domande suscettibili di ripetizione seriale si riduce, e di converso si aumenta la tendenziale specializzazione anche della magistratura onoraria. Anche per questa ragione, l'aumento della competenza del

G. di P. avrebbe dovuto essere collegato alla più generale riforma dell'accesso alla magistratura onoraria.

2. Le modalità di assunzione della prova previste con la testimonianza scritta sono contrastanti con l'accertamento della verità ed il rispetto dell'articolo 111 della Costituzione. La generalizzazione della possibilità di una raccolta di informazioni utilizzabili in causa senza presidio di quella immediatezza che è oggi di rilevanza costituzionale (« il processo si svolge davanti a giudice ») è destinata a sfociare in questioni che non involgono soltanto il piano dell'efficienza del servizio giudiziario. Infatti, la capacità del giudice di ordinare davanti a sé la rinnovazione della testimonianza non appare misura sufficiente ad assicurare l'effettività del principio di immediatezza costituzionalmente cogente, essendo lasciata alla sua insindacabile valutazione. Non può non lasciare perplessi come il contesto normativo privilegi valori formali (quali l'autenticità della sottoscrizione del documento contenente a testimonianza) assai più che valori sostanziali (qual è la genuinità dell'informazione somministrata dal terzo).

È facile previsione, allora, quella che si rivolge a ipotizzare abusi difficilmente prevenibili della testimonianza resa senza la comparizione del soggetto informato davanti all'A.G., e ciò senza dire che il « prudente apprezzamento » del giudice viene a esercitarsi sopra un materiale di incerta formazione, e non solo perché avulso dalla presenza del giudice ma anche perché sottratto alla vigilanza del contraddittorio tipico dell'udienza in cui la testimonianza propriamente detta viene normalmente raccolta.

Date queste oggettive premesse, alcuni temperamenti sembrano ineludibili come una maggiore selettività nelle ipotesi di applicazione della testimonianza scritta, applicandola alle ipotesi di prova delegata ex articolo 203 del codice di procedura penale, ed a una maggiore garanzia inerente il momento della formazione e della raccolta dell'informazione; prevedendo ad esempio un livello di coinvolgimento del pubblico ufficiale anche nel processo for-

mativo del documento e non solo nell'autenticazione della sottoscrizione. L'incertezza sulla formazione della prova che ne consegue renderebbe auspicabile la utilizzazione della testimonianza scritta come risorsa ulteriore e non come risorsa sostitutiva della prova orale.

3. Nella serie degli interventi settoriali il progetto di legge contiene anche un novità in tema di accesso alla Corte suprema.

L'introduzione di un filtro di ammissibilità al giudizio di Cassazione se, da una parte, appare opportuno per consentire l'effettivo dispiegarsi della funzione nomofilattica della Suprema Corte, di contro, nella formulazione della norma nega alla giurisprudenza la sua funzione essenziale di innovazione e di adattare la norma alla trasformazione della realtà sociale.

Inoltre appare eccessivo l'ambito di discezionalità lasciato al collegio preposto al vaglio dell'ammissibilità, prevedendo che possano ammettere il ricorso sia nel caso che vogliano modificare sia in quello che vogliano confermare il proprio precedente indirizzo.

Va segnalato tra l'altro che la decisione alla forma dell'ordinanza non può essere impugnata. La norma della proposta di Governo non definisce i rapporti tra il filtro e il procedimento camerale di cui all'articolo 375 del codice di procedura civile modificato di recente, non chiarendo il rapporto tra nuova « inammissibilità » e già prevista manifesta infondatezza.

Dalla formulazione della disposizione sembrerebbe peraltro essere prefigurato un carattere vincolante dei precedenti della Corte di Cassazione rimesso alla valutazione della stessa, con possibili riflessi sul principio di cui al VII comma dell'articolo 111 della Costituzione che prevede il diritto al ricorso contro ogni sentenza in caso di violazione di legge.

4. Indubbiamente un'altra delle più significative novità, il procedimento sommario disciplinato dagli articoli 702-bis del codice di procedura penale, sconta un'incertezza concettuale grave (con sequela di criticità anche costituzionali): se l'istru-

zione in primo grado è sommaria, l'appello non può essere « limitato », come non è (cfr. Cass. 11 luglio 2008, n. 19238), altrimenti almeno una parte non avrebbe mai la possibilità di un grado di merito a cognizione esauriente (in altre parole, la sola scelta dell'attore non può togliere poteri che, se l'attore non avesse optato per l'alternativa del procedimento sommario, il legislatore avrebbe precostituito in ogni caso a beneficio del convenuto).

Dunque, il giudicato che si vuole segua in ogni caso al provvedimento sommario di cognizione non può non essere preceduto da almeno una possibilità di processo regolato nelle forme del libro II del codice di procedura civile, in queste riassumendosi allo stato un paradigma di predeterminazione di poteri delle parti la cui deroga, se ammessa, deve essere comunque presidiata da scelte autoresponsabili (cioè, scelte alle quali concorra la parte alla quale è tolta la serie dei poteri della cognizione ordinaria), che qui vengono a mancare. Né, del resto, appare ragionevole che un medesimo rimedio – l'appello – segua a forme del procedimento tanto diverse, l'una regolata sostanzialmente dal giudice l'altra interamente dalla legge.

In conseguenza la previsione del rito sommario di cognizione rischia di spostare nel grado di appello la fase probatoria e, quindi, costituisce di per sé un aggravamento dei tempi del processo.

Non viene inoltre indicato il rapporto tra questo rito sommario e le altre procedure sommarie presenti nell'ordinamento.

Non viene inoltre indicato alcun criterio oggettivo in virtù del quale il Giudice possa procedere alla trasformazione del rito, ma la scelta è rimessa interamente alla sua discrezionalità. Peraltro il Giudice non ha obbligo di motivazione nel caso non intenda procedere con rito sommario

potendo limitarsi a rimettere le parti all'udienza di trattazione perché si proceda con rito ordinario.

Inoltre il processo sommario finisce così per aggiungersi agli ulteriori riti esistenti sia in sede ordinaria che sommaria (e che ad oggi sono oltre venti) senza procedere ad alcuna razionalizzazione del sistema ed anzi producendo incertezze interpretative che potranno di per sé provocare un allungamento dei tempi del processo.

5. Sulla conciliazione, infine, osserviamo che un organo di tutela generalista, che potrebbe anche diventare snodo strategico per la *Class Action*, non può che essere collocato all'interno del tribunale; un luogo riconoscibile dal cittadino come deputato alla Giustizia. Non è sufficiente riformare l'istituto se contemporaneamente non si diffonde la cultura della conciliazione, se il servizio non si fa carico anche di orientare le diverse domande di giustizia se non rende la conciliazione più visibile e accessibile.

È necessario inoltre prevedere che ci si avvalga del personale appartenente al Consiglio dell'Ordine, perché solo con un attivo coinvolgimento dell'avvocatura che operi in stretta collaborazione con la magistratura, l'organismo della conciliazione, oltre ad operare come filtro delle domande di giustizia, potrebbe elevare nel suo complesso la qualità della giustizia stessa,

esprime

PARERE CONTRARIO

Melis, Mantini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Bernardini.

ALLEGATO 4

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La II Commissione,

premessi che:

le modalità con cui si è fin qui svolta la discussione sulle modifiche al codice di procedura civile non possono essere influenti sul giudizio complessivo che occorre formulare in questa sede. L'assegnazione del parere in sede referente alle Commissioni affari costituzionali e bilancio, con totale espropriazione della Commissione giustizia della sua naturale competenza (peraltro rilevata dagli stessi Presidenti delle tre Commissioni citate) non può che rispondere ad una volontà di impedire un confronto di merito serio e approfondito su una riforma di portata assai rilevante, privilegiando una celerità più funzionale all'effetto annuncio che al reale approfondimento dei problemi. Si aggiunga che il Governo, nel corso dell'esame da parte delle Commissioni congiunte, è continuamente intervenuto con emendamenti modificativi o sostitutivi di interi articoli, costringendo l'opposizione non solo ad una continua funzione di supplenza dei propri componenti di Affari costituzionali e Bilancio, ma ad un defaticante inseguimento di un testo in permanente mutazione. Questo *iter* non può essere frutto del caso, ma rientra nella logica sin qui seguita dalla maggioranza e dal Governo di proclamare a parole un dialogo continuamente disatteso nei fatti. Ciò induce inevitabilmente l'opposizione a far prevalere una questione pregiudiziale di metodo rispetto alle proposte modificative, pur in parte condivise. Evidentemente alla maggioranza e al Governo, non

solo non interessa il parere dell'opposizione che, attraverso il confronto parlamentare, può migliorare il provvedimento, ma non interessa neppure ottenere un voto favorevole che rappresenti un più ampio consenso. Peraltro, il processo civile è il tipico argomento su cui potrebbero prevalere convergenze programmatiche in nome dell'interesse generale, evitando contrapposizioni ideologiche. Era stato proprio il Ministro della giustizia in diverse circostanze ad auspicarlo, raccogliendo anche la nostra disponibilità di principio, salvo poi praticare tutt'altra strada;

gli articoli 52-62-*bis* A.C. 1441-*bis* contengono misure intese a promuovere efficienza ed effettività maggiori nella tutela giurisdizionale. Se ne riconosce l'intendimento prevalente di evitare forti innovazioni sistematiche (fatta eccezione per l'eccentrica soluzione relativa al giudizio di Cassazione) nel tentativo, piuttosto, di ottimizzare la resa dell'orditura legislativa esistente, agendo costantemente sulla leva delle disposizioni processuali senza rischiare uno *stress* eccessivo da impatto normativo. Si tratta di un impianto che, tolta la vera e propria forzatura costituzionale relativa alla Corte suprema, appare complessivamente ispirato da razionalità e realismo; un impianto che, tuttavia, se deliberatamente viene a mancare di interventi posti su altri piani (seppur non indipendenti da quello processuale), non è privo di incoerenze già interne al pur ridotto orizzonte di misure intraprese (di cui esemplare è il rimeditato mantenimento dell'abnorme sospensione dei ter-

mini nel periodo feriale a fronte del dimezzamento degli altri termini processuali) e di imperfezioni nella complessiva figura del processo che si delinea (imperfezioni presenti anche là dove l'intervento si conviene essere urgente, come in tema di *transalatio iudicii*);

pur accedendo a un tendenziale favore per la serie delle disposizioni proposte, se ne evidenziano qui di seguito i principali limiti (anche di levatura costituzionale) il cui solo superamento può condizionare un parere positivo, dovendosi in difetto esprimere un parere negativo.

1. L'incremento delle competenze del Giudice di pace non è senza risvolti sul complessivo funzionamento della giustizia civile; se è vero, infatti, che l'assorbimento di domanda giudiziale da parte della magistratura onoraria libera nuove energie per l'amministrazione giudiziaria ad opera dei togati, tuttavia l'indiscriminato innalzamento del limite di valore per le controversie destinate al G. di P. rappresenta anche un fattore inflattivo della domanda giudiziale. E ciò in considerazione di dati strutturali inerenti alla giustizia di pace: maggiore prossimità territoriale e statuto personale del giudice, ivi incluso il permanente criterio del cottimo per la retribuzione, inducono un aumento del ricorso al Giudice in quanto tale, tanto più quando all'innalzamento del numero di affari trattati corrisponde un incentivo economico per il magistrato incaricato della relativa trattazione. In considerazione di quanto precede, sembra prudente introdurre le nuove competenze del G. di P. mediante un criterio non esclusivamente per « valore » ma uno diverso, già in uso per le liti da circolazione stradale, che vede la combinazione del criterio di valore con quello per « materia ». In tal modo, l'effetto di accoglimento di domande suscettibili di ripetizione seriale si riduce, e di converso si aumenta la tendenziale specializzazione anche della magistratura onoraria, con un duplice effetto positivo, sia in primo grado (per numero di accessi) che in sede di impugnazione (per l'indotto miglioramento qualitativo

del prodotto giudiziale), specie dopo la sopravvenuta appellabilità di tutte le sentenze del G. di P.

2. La pluriforme manovra normativa che investe la questione di competenza e la disciplina della relativa decisione incontra sicuro favore in un contesto che intenda depotenziare l'intensità e la frequenza di questioni non di merito e tuttavia capaci di (almeno) ritardare la sentenza effettivamente definitiva. Perciò, è sicuramente accettabile che si sopprima il rimedio a sé stante del regolamento di competenza, previa stabile riduzione da « sentenza » a « ordinanza » dell'atto che decide sull'eccezione di incompetenza del giudice adito (operazione che, in difetto di combinazione con quella senz'altro soppressiva del regolamento a istanza di parte, sarebbe destinata, come accaduto per il rito del lavoro, all'insuccesso). Tuttavia, collocandosi la scelta di abrogare il regolamento entro una opzione più ampia — in cui, pur prescindendo dalla proposta ultima in tema di condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione —, il rilievo officioso della questione di competenza, anche per « materia », viene soppresso e comunque il controllo della Corte suprema viene tolto anche se la questione giunga al suo esame (in sede di ricorso ordinario) attraverso l'impugnazione della sentenza che abbia deciso la controversia (e non la sola questione di competenza), il complessivo trattamento che la legge ordinaria viene così facendo della garanzia costituzionale dell'articolo 25, primo comma, appare inadeguato prima che inopportuno. Non appare eludibile, invero, che il controllo sulla « violazione di legge », legge « in base » alla quale sia stato « pre-costituito » il giudice, riguardi altresì la competenza dell'A.G.: un diritto, sia pure a contenuto processuale e tuttavia riconosciuto dalla Parte prima della Costituzione, non può essere interamente disponibile (ciò che deriva dalla soggezione anche del criterio per « materia » alla tempestiva eccezione di parte) né assolutamente incontrollabile dalla Corte suprema (quali che siano le condizioni di accessibilità). Pertanto, mentre rimane in-

certo che la abrogazione dell'apposito motivo di ricorso per cassazione (articolo 360, n. 2, codice di procedura civile) possa implicare la soppressione *tout court* del ricorso per «violazione delle norme sulla competenza» (del quale si può finanche ipotizzare, in una interpretazione costituzionalmente orientata, il recupero sotto altri motivi di ricorso per cassazione), è consigliabile mantenere il controllo di legittimità sia pure non disgiunto dalla sentenza definitiva del processo anche per la questione di competenza, con la sequela di peculiarità della pronuncia regolatrice della Cassazione rispetto a qualunque decisione sulla competenza presa da altro organo giurisdizionale. A parte la segnalata inadeguatezza costituzionale della soluzione, non meno preoccupa la cancellazione di criteri di competenza rilevabili d'ufficio, specie in considerazione del fatto che la preclusione in cui può incorrere il convenuto interessato a far valere l'eccezione matura talvolta inconsapevolmente data l'organizzazione, non infrequentemente inadatta, di molti soggetti (specie di estrazione pubblica) siccome incapaci di fronteggiare l'onere difensivo nei tempi dati (e senza qui dire di altri abusi pure indotti dalla assoluta derogabilità).

3. Il profilo riformatore delle disposizioni in punto di c.t.u. è sostanzialmente conservativo dello *status quo*, e in quanto tale non soddisfacente. Appare non ulteriormente differibile, viceversa, il superamento del criterio degli albi presso il tribunale, il quale — da una parte — toglie al giudice il potere di liberamente scegliere una persona di sua fiducia (come nell'ordinamento francese), ma — dall'altra — toglie pure alle parti il potere di convenire sulla scelta di un unico soggetto di fiducia di entrambe (come nell'ordinamento spagnolo e tedesco). Insomma, l'ordinamento interno limita l'esplicazione di poteri altrimenti riferibili per intero al giudice e alle parti, cui andrebbe pertanto restituito il primato nella scelta personale ai fini dell'affidamento dell'indagine peritale (in ipotesi, anche distinguendo, come altrove è dato riscontrare, tra materie disponibili e indisponibili). Peraltro, il ricorso a soggetti

non veramente depositari della fiducia delle parti costituisce fattore di incremento dei costi del processo poiché le parti, in nessuna misura coinvolte nel procedimento di scelta (e del quale neppure il giudice appare interamente *dominus*), indulgono nell'assistenza di esperti di parte che moltiplicano le spese processuali, infine assolutamente imprevedibili *ex ante* (con ulteriore mortificazione della complessiva resa di certezza del sistema di giustizia).

4. Uno dei luoghi del processo sopra i quali nel recente passato si è tentata una diversificazione in funzione semplificante è stato quello della mancata costituzione di una delle parti («contumacia», volendo usare una espressione di sintesi): diversificazione semplificante auspicata in dottrina e non prodotta fino alle conseguenze ultime soltanto per vizi formali della fonte di disciplina (Corte costituzionale n. 340/2007 ha, peraltro non senza critiche, dichiarato illegittima la norma sulla cosiddetta *ficta confessio* del contumace volontario introdotta per decreto legislativo n. 5/2003 soltanto per eccesso di delega). Ora, se la contumacia è una delle situazioni che possono giustificare un'accelerazione processuale mossa (almeno) dall'esonero della prova dei fatti allegati dall'altra parte (con risparmio, dunque, di tempi altrimenti destinati alla istruzione probatoria), non è ragionevole fissare nel Libro 1 del codice di procedura penale (articolo 115) regole che, sia pure implicitamente, possano far presupporre, ai fini dell'utilizzazione di un fatto, la avvenuta costituzione della parte contro cui è allegato (come quando il potere giudiziale di fondarvi la decisione viene esteso soltanto a quelli «ammessi» o «non contestati»). Una scelta siffatta potrebbe, difatti, confermare *a contrario* che il principio rimane quello della cosiddetta neutralità della contumacia, secondo una tradizione di alterità tra contumacia e non contestazione in realtà oscura ma assai pervasiva della realtà giurisprudenziale (tanto da aver influenzato la stessa Corte costituzionale). La contumacia è stata intesa finora in senso di iper-garanzia verso coloro che

manifestano disinteresse per il processo; invece, adesso, in nome di un'interpretazione costituzionalmente orientata ai valori della ragionevole durata ed efficienza del servizio, la contumacia potrebbe trovare una naturale allocazione entro le ipotesi di non-contestazione. Viceversa, una volta fatta l'opzione inclusa nell'articolo 115 del codice di procedura civile, la deroga al principio di neutralità della contumacia postulerebbe espresse previsioni, ma di deroghe del genere, intanto, non c'è traccia alcuna. Insomma, la libertà di disciplina o di trattamento (anche soltanto interpretativo) della contumacia (che è pur sempre un « contegno » valutabile in quanto tenuto « nel processo »: articolo 116, secondo comma, codice di procedura civile) non può correre il rischio di rimanere condizionata dalla fissazione, sia pure per implicito, del principio di neutralità della contumacia, mutuabile dalla collocazione (e dalla formula) della norma sulla non-contestazione siccome ipotesi fin qui ritenuta bisognosa della previa costituzione della parte ai fini dell'utilizzabilità del fatto che ne costituisce oggetto.

5. Secondo la tendenza di molti ordinamenti il potere di direzione del procedimento deve cedere al giudice anche in funzione di assicurare la ragionevole durata del processo, naturalmente senza divellere il principio dispositivo pur sempre dominante in materia civile. È così utile esplicitare, anche quanto al nostro ordinamento, che il generale potere di promuovere « il più sollecito e leale svolgimento del procedimento » (da sempre conferito all'istruttore dall'articolo 175, primo comma, codice di procedura civile) principia in realtà dal potere di programmare la durata stessa del giudizio, d'intesa con le parti, implicando ovviamente l'attribuzione specifica del potere quella di una inscindibile e speculare responsabilità. In altre parole, evitato – per quanto possibile – che l'articolo 111, secondo comma, Cost. sia utilizzato soltanto come nuova chiave interpretativa della normativa esistente, talvolta generando imprevedibili mutamenti dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato, è bene favorire, piuttosto, gene-

razione di disposizioni nuove che trovino, in punto di *technicality*, una precisa origine proprio in quel valore economico (il tempo) che la Costituzione, adesso, assegna come costante alla legge processuale. In questa prospettiva, appare fondamentale intestare il potere (e la responsabilità) della ragionevole durata del processo al giudice, in modo univoco, conferendogli espressamente una speciale capacità direttiva. Tuttavia, ciò non toglie la necessità dell'interlocuzione con le parti, delle quali, specie in momenti nodali come quello dell'udienza di trattazione, non può essere pretermessa un'indicazione eventualmente unanime verso un determinato programma di svolgimento del processo, tanto più quando sia la legge a predeterminarne la eventuale durata (è il caso esemplare in cui, nonostante la natura di potere della situazione del giudice che disciplina il processo mediante assegnazione di termini successivi per lo svolgimento diacronico della trattazione, nel senso di disporre di appositi termini dispensati dal giudice convergano le indicazioni di tutte le parti presenti, che dunque possono divenire eccezionalmente vincolanti, tanto più in quanto trattasi di termini perentoriamente fissati in sede legislativa).

6. Benché una certa parte della dottrina promuova da gran tempo l'introduzione di un generale potere di rimessione in termini in capo al giudice in modo da consentire il superamento di impedimenti all'esercizio dei diritti che siano sorti indipendentemente dalla volontà o responsabilità della parte che ne è colpita, tuttavia non convince la scelta di consentire, in maniera assolutamente non selettiva, che il giudice ritenga di volta in volta superata la preclusione da decadenza o, addirittura, da regiodicata per fatto ritenuto inimputabile, così incidendo in maniera singolare sul diritto sostanziale. Appare evidente il rischio di arbitri giudiziari e di involontarie diversità di trattamento che sono fattori generatori di sfiducia nell'amministrazione della giustizia (oltre che di indebite responsabilità magistratuali in un sistema in cui la legge rimane la fonte sovraordinata alla attività giudi-

ziaria). Più prudente, allora, può essere la sperimentazione di istituti che, ferma la piena recuperabilità di situazioni che implicano altrimenti la perdita di soli poteri processuali (articolo 184-bis, codice di procedura civile), elettivamente consentano di rimuovere anche preclusioni con effetti sostanziali: è il caso, per esempio, della rimessione in termini per « errore scusabile » che, oltre l'esperienza confortante della giustizia amministrativa, lascia comprendere come un tollerabile tasso di discrezionalità giudiziale non possa andare disgiunto da un minimo livello di oggettività della situazione pregiudicante, prime tra queste quelle indotte dal *caos* normativo ormai assai frequente. Ma, come ben si intende, stabilire che per errore scusabile la parte ha svolto malamente un potere di impugnazione sicché il vizio non determina la irreversibile consumazione di un dato potere, perciò eccezionalmente riconosciuto come rinnovabile (per errore scusabile), è ben altro dal conferire un potere generale di restituzione nel termine indotto da un atipica causa non imputabile alla parte che intende giovarsene.

7. Nella prospettiva appena accennata di una piena recuperabilità di situazioni che implicano altrimenti la perdita di soli poteri processuali dev'essere collocata la pur diversa (e non veramente omologabile) situazione della sanabilità dei difetti dello *ius postulandi*, la quale sia intesa a evitare che colpe eventualmente ascrivibili al difensore si traducano in detrimento di *chances* per la parte rappresentata. Tuttavia, almeno sotto il profilo tecnico, la peculiarità del tema del vizio di procura alle liti rimane da salvaguardare anche dal punto di vista normativo senza che l'equiparazione del relativo trattamento a quello dei difetti di legittimazione processuale possa produrre confusioni e improprietà ulteriori.

8. Non è recente né ignota nell'esperienza legislativa, interna e internazionale, la previsione della testimonianza del terzo per iscritto. Dunque, non può, nemmeno a questo proposito, discorrersi rigorosamente come di una innovazione di sistema. Non v'è dubbio, però, che la gene-

ralizzazione della possibilità di una raccolta di informazioni utilizzabili in causa senza presidio di quella immediatezza che è oggi di rilevanza costituzionale (« il processo si svolge *davanti* a giudice ») è destinata a sfociare in questioni che non coinvolgono soltanto il piano dell'efficienza del servizio giudiziario. Infatti, se la permanente capacità del giudice di ordinare *davanti* a sé la rinnovazione della testimonianza appare misura sufficiente ad assicurare l'effettività del principio di immediatezza costituzionalmente cogente, tuttavia non può non lasciare perplessi come il contesto normativo privilegi valori formali (quali l'autenticità della sottoscrizione del documento contenente la testimonianza) assai più che valori sostanziali (qual è la genuinità dell'informazione somministrata dal terzo). È facile previsione, allora, quella che si rivolge a ipotizzare abusi difficilmente prevenibili della testimonianza resa senza la comparizione del soggetto informato *davanti* all'A.G. (sebbene la risalente comminazione penale appaia adeguata anche alla previsione di nuovo conio); e ciò senza dire che il « prudente apprezzamento » del giudice viene a esercitarsi sopra un materiale di incerta formazione, e non solo perché avulso dalla presenza del giudice ma anche perché sottratto alla vigilanza del contraddittorio tipico dell'udienza in cui la testimonianza propriamente detta viene normalmente raccolta. Date queste oggettive premesse, alcuni temperamenti sembrano ineludibili: da una maggiore selettività nelle ipotesi di applicazione della testimonianza scritta, a una maggiore garanzia inerente il momento della formazione e della raccolta dell'informazione, sul punto specifico apparendo possibile aumentare il livello di coinvolgimento del pubblico ufficiale nel processo formativo del documento senza che questi sia relegato *ex post* nel limitato ruolo di autenticazione della sottoscrizione, che appare un *posterius* rispetto al *prius* (da privilegiare) della genuina formazione della dichiarazione da sottoscrivere.

9. Nella serie degli interventi settoriali il progetto di legge in esame viene da

ultimo a contenere una copernicana rivoluzione in tema di accesso alla Corte suprema. Trattasi di soluzione che indebitamente crea poteri duali tra organi distinti della costituzionalmente unica Corte suprema e che altera le condizioni di ammissibilità costituzionalmente stabilite per il sindacato contro le « sentenze ». In sintesi, la disciplina *in parte qua* è vietata dalla Costituzione vigente, e non conviene indugiarsi ulteriormente. Invece, volendo includere misure di prevenzione dell'accesso indiscriminato al sindacato di Cassazione – a Costituzione invariata – appare possibile riferirsi soltanto alle ipotesi di ricorso cosiddetto straordinario, il cui trattamento è certamente suscettibile di una diversificazione legislativa rispetto al ricorso avverso le « sentenze » esplicitamente impugnabili per cassazione. Il separato trattamento in questione, allora, potrebbe concretizzarsi sulle caratteristiche di decisorietà e inoppugnabilità del provvedimento di cui si domanda la Cassazione *extra ordinem*, non trattandosi di sentenze: caratteristiche di cui appare esigibile una sorta di anticipata attestazione prima che la Corte suprema sia chiamata direttamente e per prima a dire quale sia la natura del provvedimento impugnato.

10. È certo condivisibile che per l'attuazione degli obblighi di fare infungibili « il giudice, su richiesta di parte, fissi la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successiva », tuttavia – trattandosi di proposta stabilmente inclusa in tutti i lavori delle Commissioni insediatesi presso il Ministero della giustizia allo scopo di riformare il codice di rito – il Governo non può prescindere dalle plurime e meditate indicazioni lì raccolte, anche mutuando esperienze straniere consolidate. In questa prospettiva, appare assolutamente prioritaria almeno la scelta di una predeterminazione delle modalità (ammontare invariabile, ammontare variabile) e dei criteri di liquidazione delle somme massime esigibili a titolo di *astreintes* (ma anche degli altri indici utilizzabili, quali la qualità dell'esecutato, la complessità dell'esecuzione, il valore della prestazione dovuta), nonché di esclusione

di alcune ipotesi dal regime di indiretta coercibilità del *facere* (diritti della persona costituzionalmente rilevanti, per esempio).

11. L'occasione dell'intervento normativo non può essere ulteriormente perduta per chiarire il regime delle spese del provvedimento cautelare *ante causam* col quale venga negata la protezione richiesta. Benché desueto *in parte qua*, il codice evoca ancora attualmente un rimedio – qual'è quello dell'opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile – che si aggiunge al reclamo per il resto applicabile alla statuizione (e, oggi, estendibile al capo relativo alle spese). Occorre perciò ripristinare l'unicità del rimedio, identificandolo nel reclamo, donde non rimane pregiudizialmente impedito che il capo sulle spese sia singolarmente suscettibile di sindacato di legittimità per la via straordinaria dell'articolo 111, settimo comma, Cost. (era l'indeludibilità del controllo della Corte *in parte qua* ad aver suggerito, infatti, l'opposizione avverso la liquidazione giudiziale delle spese fatte col provvedimento negativo *ante causam*, opposizione destinata a concludersi invero con sentenza naturalmente impugnabile anche in sede di legittimità).

12. Indubbiamente un'altra delle più significative novità, il procedimento sommario disciplinato dagli articoli 702-*bis* del codice di procedura civile., sconta un'incertezza concettuale grave (con sequela di criticità anche costituzionali): se l'istruzione in primo grado è sommaria, l'appello non può essere « limitato », come assai di recente confermato da Cass. 11 luglio 2008, n. 19238, altrimenti almeno una parte non avrebbe mai la possibilità di un grado di merito a cognizione esauriente (in altre parole, la sola scelta dell'attore non può togliere poteri che, se l'attore non avesse optato per l'alternativa del procedimento sommario, il legislatore avrebbe preconstituito in ogni caso a beneficio del convenuto). Dunque, il giudicato che si vuole segua in ogni caso al provvedimento sommario di cognizione non può non essere preceduto da almeno una possibilità di processo regolato nelle forme del libro II del codice di procedura civile, in queste

riassumendosi allo stato un paradigma di predeterminazione di poteri delle parti la cui deroga, se ammessa, dev'essere comunque presidiata da scelte autoresponsabili (cioè, scelte alle quali concorra la parte alla quale è tolta la serie dei poteri della cognizione ordinaria), che qui vengono a mancare. Né, del resto, appare ragionevole che un medesimo rimedio – l'appello –

segua a forme del procedimento tanto diverse, l'una regolata sostanzialmente dal giudice l'altra interamente dalla legge,

esprime

PARERE CONTRARIO

Vietti, Rao.

ALLEGATO 5

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che:

il provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti, contiene numerose disposizioni volti a riformare la giustizia civile e, segnatamente, gli articoli da 52 a 64;

il provvedimento in esame introduce rilevanti novità nel processo civile, con particolare riferimento ai profili della competenza; dell'incompatibilità del giudice; della valutazione del comportamento processuale delle parti, anche ai fini dell'incentivazione della composizione della controversia in sede conciliativa; dell'assunzione della prova testimoniale per iscritto; della nuova disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; dell'introduzione del procedimento sommario di cognizione; della definizione dei principi di delega per l'emanazione di norme istitutive dell'istituto della mediazione in materia civile e commerciale; del recupero delle somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia;

i predetti interventi appaiono, nel loro complesso ad eccezione di quanto di seguito precisato, apprezzabili, poiché idonei a migliorare l'efficienza della giustizia

civile, nonché a determinare una chiara ed evidente accelerazione dello svolgimento del processo civile e, quindi, della sua conclusione;

appare auspicabile, con riferimento all'articolo 53-*bis*, comma 2, relativo all'ammissibilità del ricorso per cassazione, un'ulteriore riflessione che porti alla precisazione dei limiti della discrezionalità spettante al collegio, chiamato a decidere dell'ammissibilità medesima, nonché l'esplicito riferimento al rispetto del principio del contraddittorio;

appare altresì auspicabile, con riferimento all'articolo 53, comma 7, che introduce la testimonianza scritta, un'ulteriore approfondimento in chiave di semplificazione procedurale, anche nell'ottica di una riconoscibilità dello strumento da parte degli operatori internazionali e di un ampliamento delle garanzie di autenticità del risultato probatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia soppresso il comma 2 dell'articolo 53-*bis*;

sia soppresso il comma 7 dell'articolo 53.

Di Pietro.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00254 Siragusa: Invio di aiuti umanitari nella Repubblica democratica del Congo	47
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	48
5-00326 Foti: Sulla condanna di due cittadini italiani in India	47
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 9.35.

5-00254 Siragusa: Invio di aiuti umanitari nella Repubblica democratica del Congo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alessandra SIRAGUSA (PD) prende atto con soddisfazione della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che conferma l'interessamento da parte del Ministero degli affari esteri, ed esprime la propria insoddisfazione per il permanere del blocco sul *container*. Auspica al riguardo che l'Ambasciata d'Italia a Kinshasa e lo stesso sottosegretario Craxi tengano la questione sotto stretto monitoraggio, sottolineando il rammarico per una circostanza che rischia di compromettere

il lavoro dei volontari italiani ed è determinata dalle stesse autorità congolese.

5-00326 Foti: Sulla condanna di due cittadini italiani in India.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Tommaso FOTI (Pdl) replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta illustrata dal sottosegretario Craxi. Nella consapevolezza della complessità della questione posta con l'interrogazione, esprime l'auspicio che il legale che rappresenta in giudizio i due connazionali sia adeguato al caso, anche in considerazioni dei costi necessari ad affrontare il grado di appello.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-00254 Siragusa: Invio di aiuti umanitari
nella Repubblica democratica del Congo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sin da quando il caso le è stato segnalato, l'Ambasciata d'Italia a Kinshasa si è attivata per sensibilizzare le Autorità congolese sul caso segnalato dall'interrogante.

La nostra Ambasciata ha in particolare sottolineato, nelle sue comunicazioni, come il *container* inviato dall'ONG italiana « Mano Amica » alle sue controparti congolese contenesse materiali ed equipaggiamenti sanitari e come la natura di tale contenuto giustificasse l'esonero dalle tasse doganali.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri in risposta a queste sollecitazioni, sono state date le opportune indicazioni all'ONG « *Association Pour la Promotion de la Minorité Qualitative* » (A.P.M.Q.) – istituita dalle controparti congolese della ONG « Mano Amica » proprio per rispondere ai requisiti previsti dalla normativa locale – di istruire la pratica presso il competente Ministero degli affari sociali.

Dopo gli accertamenti circa lo stato giuridico dell'ONG A.P.M.Q., soltanto in data 7 giugno 2007 il Ministero degli Affari Sociali congolese ha espresso parere favorevole, inviando la relativa richiesta, come da prassi, al Ministero del Piano. Quest'ul-

tima autorità ha promulgato, in data 21 settembre 2007, il decreto ministeriale relativo all'esonero dal pagamento dei dazi doganali, trasmettendolo per controfirma al Ministro delle finanze congolese.

Allo stato attuale occorre tuttavia segnalare che il Ministero delle finanze congolese, anche se sollecitato più volte (da ultimo, con lettera del nostro Ambasciatore a Kinshasa dell'11 agosto 2008), non è stato ancora in grado di finalizzare gli *iter* burocratici volti alla concessione dell'esonero.

L'Ambasciata d'Italia a Kinshasa, in costante contatto con le ONG e le locali Autorità, ritiene che i ritardi siano da addebitare a difficoltà di carattere organizzativo e burocratico all'interno del Ministero stesso, nonché all'enorme numero di pratiche doganali dovuto al congestionato traffico portuale che si registra attualmente presso il porto di Matadi.

Il Ministero degli affari esteri, per parte sua, ha provveduto ad effettuare un passo presso l'Ambasciata della Repubblica democratica del Congo (RDC) accreditata nel nostro Paese, per fare presente le nostre vive aspettative di una rapida soluzione dell'intera questione.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-00326 Foti: Sulla condanna di due cittadini italiani in India.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il caso dei Signori Angelo Falcone e Simone Nobili è stato seguito fin dal suo inizio con la massima attenzione da parte del Ministero degli affari esteri.

Durante tutto il periodo della custodia cautelare l'Ambasciata a New Delhi si è adoperata per prestare ai due connazionali ogni possibile assistenza, in costante contatto con i familiari in Italia. Quattro visite consolari sono state effettuate per verificare le condizioni di salute e di detenzione degli interessati e un sussidio a carico dell'erario pari a 10.000 euro ciascuno è stato loro erogato quale contributo al pagamento delle spese legali.

Successivamente alla condanna dei due connazionali ad una pena di dieci anni di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (18 kg di hashish), l'Ambasciata ha fornito ai congiunti i nominativi di avvocati favorevolmente noti per il ricorso in appello, che dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla data della sentenza di primo grado (a partire, cioè, dal 22 agosto 2008).

Quanto alla possibilità di scontare in Italia la pena inflitta dalla giustizia indiana, occorre tenere presente che l'India non ha aderito alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 1983 (strumento che è peraltro applicabile, anche fra gli Stati firmatari, soltanto in presenza di una sentenza definitiva). Pertanto, l'ipotesi prospettata dall'interrogante di recludere i

Signori Falcone e Nobili in un carcere italiano a seguito di un loro trasferimento non appare, allo stato attuale, percorribile.

Difficilmente percorribili sono purtroppo anche le altre ipotesi ventilate dall'interrogante. Lo scambio di detenuti non appartiene tanto alla sfera della collaborazione giudiziaria quanto a quella della risoluzione dei conflitti internazionali, mentre l'ipotesi di una espulsione appare poco compatibile con le caratteristiche del sistema giudiziario indiano e con la tipologia dei reati contestati ai nostri connazionali. Incidentalmente, segnalo che, in ogni caso, l'espulsione costituisce un atto puramente discrezionale da parte dello Stato di condanna, normalmente per illeciti di carattere amministrativo. In assenza di meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale come la summenzionata Convenzione di Strasburgo, l'espulsione non implica per il detenuto l'obbligo di scontare il residuo di pena nel Paese di origine.

In questa fase, la strada maestra per i Signori Falcone e Nobili resta quindi quella di difendersi in giudizio e auspicabilmente di dimostrare la loro estraneità ai fatti di cui vengono accusati. Il Ministero degli esteri e la nostra Ambasciata a Nuova Dehli continueranno a seguire il loro caso con la massima attenzione, assicurando ai nostri connazionali tutta l'assistenza necessaria.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
INTERROGAZIONI:	
5-00110 Beltrandi: Sull'assunzione di vincitori di concorso presso il Ministero della difesa .	50
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	51
5-00039 Tommaso Foti: Sul trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 settembre 2008.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.20.

5-00110 Beltrandi: Sull'assunzione di vincitori di concorso presso il Ministero della difesa.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco BELTRANDI (PD) ringrazia il sottosegretario per la risposta esauriente ed adeguata ai temi sollevati nell'interrogazione. Sottolinea come, dalla risposta del Governo, emerge che il blocco del *turn over* ha come effetto indiretto quel-

lo di congelare la situazione dei precari e dei vincitori di concorso, che vedono in tal modo disattese le proprie aspettative.

5-00039 Tommaso Foti: Sul trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (PdL) ritiene che la risposta resa dal sottosegretario Crosetto sgombri il campo, alla luce dell'attuale giurisprudenza, da possibili dubbi interpretativi. A margine delle questioni poste nell'interrogazione, evidenzia comunque come, in altri settori della pubblica amministrazione, siano stati assunti nei confronti del personale, orientamenti diversi da quelli adottati con riguardo agli ufficiali delle Forze armate. Infine, sottolinea come, stante l'attuale giurisprudenza in materia, le problematiche sollevate nell'interrogazione non potranno che essere risolte attraverso un apposito intervento legislativo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00110 Beltrandi: Sull'assunzione di vincitori di concorso presso il Ministero della difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante, nel riferire che sono circa 70.000 i cittadini vincitori di concorso in attesa di assunzione e che tra questi « molte centinaia di casi riguardano i vincitori di concorso presso il Ministero della Difesa », deplora il fatto che le misure di stabilizzazione dei precari della Pubblica Amministrazione, stabilite con le leggi finanziarie del 2007 e del 2008, hanno finito con il penalizzare proprio i vincitori di concorso.

Occorre precisare in premessa – dissentendo da quanto affermato dall'Onorevole interrogante – che l'Amministrazione Militare non ha « sostituito » le assunzioni dei vincitori dei concorsi con quelle concernenti il personale « precario », di cui si avvale per specifiche esigenze normativamente previste.

La Difesa, infatti, non ha proceduto alla stabilizzazione del suddetto personale, avendo avviato assunzioni, tutte a tempo indeterminato, a seguito di pubblici concorsi o sulla base di specifiche normative di legge.

Chiarito quanto sopra, e con specifico riferimento alla questione relativa alla mancata assunzione di vincitori di concorsi pubblici (n. 73 vincitori di concorsi pubblici espletati prima del 2006 e n. 448 di concorsi pubblici espletati tra il 2006 ed il 2007), si evidenzia che la stessa è stata originata dal ben noto fenomeno del blocco delle assunzioni reiterato per anni dalle leggi finanziarie che si sono succedute nel tempo, e ciò a fronte di puntuali e circostanziate richieste di autorizzazioni in deroga ai predetti blocchi, avanzate dalla Difesa alla Presidenza del Consiglio

dei ministri, che hanno portato all'assunzione, in pianta stabile, soltanto di una modesta entità di unità, nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.

Con riferimento, invece, al fatto di non bandire nuovi concorsi « fino a quando non si sia provveduto alle assunzioni dei precedenti vincitori », si sottolinea che l'Amministrazione della Difesa, a causa dei pensionamenti, subisce perdite di personale al ritmo di circa 1.200 unità all'anno.

A mero titolo esemplificativo, si rammenta che, alla data del 31 dicembre 2007, le vacanze complessive di personale, rispetto all'organico previsto, ammontavano a 8.384 unità, con gravi evidenti ripercussioni sulla funzionalità degli Enti della Difesa.

In ragione di tali oggettive circostanze e tenuto conto del fatto che l'espletamento di una singola procedura di reclutamento di personale ha una durata media di circa tre anni, la competente Direzione Generale del Personale Civile della Difesa, in linea con gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, opera un'attenta programmazione e bandisce concorsi per la copertura delle nuove carenze che vengono a crearsi.

È evidente che i nuovi bandi di concorso, previsti per il futuro, non incidono sulle assunzioni dei vincitori di concorsi, per i quali si è in attesa di autorizzazione all'assunzione, e rappresentano, peraltro, un atto di equità nei confronti di giovani appartenenti a determinate « leve » che, qualora venissero sospesi i concorsi, verrebbero privati di un diritto concesso a tutti gli altri.

Per completezza di informazione e a dimostrazione della decisa volontà del Governo di procedere nel senso di soddisfare le esigenze di ripianamento degli organici, si rappresenta che con nota del 17 marzo 2008, inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata formalizzata la richiesta di autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2008, ai sensi della legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 523 e 536, proprio al fine di venire incontro alle legittime aspettative del personale risultato vincitore di pubblici concorsi e poter risolvere, in tal modo, l'annosa questione delle assunzioni presso l'Amministrazione Militare.

Anche in ragione di tali evidenze, non si ha motivo di ritenere la sussistenza di particolari rischi « nel caso di vertenze da parte di cittadini vincitori di concorso », posto che l'interesse degli eventuali ricorrenti all'assunzione è il medesimo dell'Amministrazione Militare, essendo ciò fina-

lizzato a ripianare le consistenti vacanze di personale civile rispetto a quanto previsto dalle tabelle organiche.

Infine, appare opportuno richiamare l'attenzione anche sulla componente militare, in considerazione del fatto che la normativa sulla trasformazione delle Forze Armate conseguente alla sospensione del servizio obbligatorio di leva (legge 14 novembre 2000, n. 331 e discendente decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e legge 23 agosto 2004, n. 226) ha previsto un organico complessivo di 190.000 unità, basato su un nucleo di personale in servizio permanente (Ufficiali, Sottufficiali, Sergenti e Truppa) integrato da una componente in servizio a tempo determinato, composta da Ufficiali e Volontari di truppa in ferma prefissata, mentre, in realtà la consistenza organica del personale militare è ben al disotto dei volumi organici di legge (forza bilanciata 186.000 unità circa).

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00039 Tommaso Foti: Sul trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 5, comma terzo, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ha introdotto nell'assetto retributivo del personale militare delle Forze Armate, a decorrere dal 1° settembre 1990, l'istituto della « ulteriore omogeneizzazione stipendiale », prevedendo:

per i Tenenti Colonnelli (e gradi equivalenti), che avessero prestato 15 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Tenente (e gradi equivalenti), il diritto allo stipendio corrispondente a quello del Colonnello (e gradi, equivalenti);

per i Colonnelli (e gradi equivalenti), che avessero prestato 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina a Tenente (e gradi equivalenti), il diritto allo stipendio corrispondente a quello del Brigadier Generale (e gradi equivalenti).

Successivamente, con decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il « Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 », sono state previste modificazioni al testo del suscitato articolo 5, comma terzo, della legge n. 231 del 1990.

Il sopravvenuto intervento normativo ha riguardato, sostanzialmente, l'estensione del beneficio in argomento ai Maggiori (e gradi equivalenti) con 15 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina a Tenente (e gradi equivalenti), nonché ai Tenenti Colonnelli (e gradi equivalenti) con 25 anni di analogo servizio dal suddetto *dies a quo*, i quali,

alla luce delle cennate modificazioni, hanno fruito, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dello stipendio corrispondente, rispettivamente, a quello del Colonnello e del Brigadier Generale (e gradi equivalenti).

In forza del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell'articolo 2, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2001, n. 250, nonché delle ulteriori modifiche e integrazioni apportate dalla legge 30 dicembre 2002, n. 295, il quadro concernente il beneficio in disamina è stato ulteriormente ridelineato.

Infatti, viene ora conferito il « trattamento economico » (stipendio ed indennità operative previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modifiche, nonché l'indennità pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari, di pena e capitanerie di porto, prevista dalla legge 14 settembre 1987, n. 468 e successive modifiche) del Colonnello e del Brigadier Generale e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate, agli ufficiali che hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante.

Inoltre, è stata prevista l'introduzione, a far data dal 1° aprile 2001, di una sorta di « pre-omogeneizzazione » stipendiale (articolo 2 – comma 3, del decreto-legge n. 157 del 2001, convertito nella legge n. 250 del 2001).

Trattasi della possibilità di riconoscere, comunque, lo stipendio corrispondente alla misura iniziale della prima posizione retributiva del Colonnello, ovvero del Brigadier Generale (e gradi equivalenti) anche agli Ufficiali sprovvisti degli anzidetti requisiti di servizio, a condizione, tuttavia, che abbiano almeno maturato, rispettivamente, 13 anni e 23 anni dal grado di Sottotenente (e gradi equivalenti) o dal conseguimento della qualifica di aspirante. Tale fattispecie, però, per esplicita prescrizione normativa, a differenza dell'istituto, per così dire, della classica «ulteriore omogeneizzazione» (sia essa economica, che stipendiale), non riserva all'avente titolo la prerogativa tipica riconducibile al personale dirigente, ovverosia che il predetto trattamento stipendiale possa costituire «presupposto per la determinazione della progressione economica» per aumenti biennali; e ciò fino a quando non si perfezionino i requisiti propri del beneficio nella sua forma più ampia (15 anni o 25 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale o dal conseguimento della qualifica di aspirante).

Nel medesimo disposto normativo il legislatore ha, inoltre, previsto in favore degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente, ivi nominati direttamente con il grado di Tenente, o corrispondente, l'applicazione dell'istituto della «ulteriore omogeneizzazione», nella sua formula piena, già al compimento del requisito di anzianità dei 13 o dei 23 anni di servizio prestato dalla data di nomina in detto grado. In altri termini, da tale momento vengono applicati i medesimi criteri di inquadramento stipendiale e relativa progressione economica riservati al personale della dirigenza.

Ed è per siffatta tipologia di personale, relativamente agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, che è stata posta l'eccezione rivolta a considerare la durata legale dei pertinenti corsi di studi o nel computo dell'anzianità di servizio prestato dalla nomina a Tenente, ai fini del conseguimento del beneficio economico della «ulteriore omogeneizzazione» stipendiale.

In proposito, la normativa in materia, per l'individuazione del lasso temporale da porre a base per il conferimento del beneficio in argomento, introduce la locuzione «agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale», (per il caso di specie Tenente).

Sul punto, con riguardo alla connotazione del servizio prestato, *rectius* servizio effettivo, sovviene l'articolo 18 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per il quale, esso «... è la posizione dell'Ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio...».

Ed ancora, l'articolo 15 della richiamata legge n. 113 del 1954 in cui è sancito che «l'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente».

In tal senso, appare, dunque, evidente che il legislatore, nel richiedere quale condizione essenziale per l'attribuzione del beneficio in parola il servizio prestato senza demerito dal conseguimento della nomina ad ufficiale, abbia inteso riferirsi ad una prestazione militare effettiva e non già a periodi di servizio figurativi o fittizi, quali possono essere gli anni legali degli studi universitari.

Del resto, anche la verifica della sussistenza di eventuali ipotesi demeritorie, intervenute durante il periodo di riferimento, non può che essere ricondotta unicamente ad una, prestazione di servizio militare in concreto resa. Non a caso, pertanto, la Difesa nel disciplinare, con circolare emanata dall'Ufficio Centrale del Bilancio prot. n. BL/19602/A.7.1 in data 7 dicembre 1990, il requisito del «servizio prestato senza demerito», ha ritenuto di dover escludere da detto computo i periodi nei quali l'ufficiale:

abbia riportato la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente»;

sia stato giudicato «non idoneo all'avanzamento»;

sia incorso nella « sospensione disciplinare » (salvo condono) o « penale » dal servizio.

Tali argomentazioni, del resto, sono in linea con la costante giurisprudenza, formata sulla materia, per effetto di pronunciamenti resi in diverse sedi di giudizio.

Così:

TAR Lazio, sentenza n. 8537/2000, con riguardo all'analoga condizione prevista per l'istituto della « parziale omogeneizzazione »: « Si desume da tale disposizione che il legislatore, menzionando il servizio prestato dalla nomina a Tenente, ha inteso fare riferimento al servizio militare effettivamente prestato, con esclusione, quindi, di ogni tipo di servizio figurativo o fittizio quale è il periodo degli studi universitari ».

TAR Campania, sentenza n. 623 del 1999, sempre in tema di parziale omogeneizzazione: « il legislatore... ha inteso in modo univoco fare riferimento al servizio militare effettivamente prestato... con l'esclusione, quindi, di ogni tipo di servizio figurativo o fittizio, quale è il periodo degli studi universitari ».

Per il riconoscimento del quale è necessaria una espressa previsione legislativa di deroga al principio secondo cui nell'anzianità di servizio rientra di norma solo il servizio effettivamente prestato ».

Consiglio di Stato, parere n. 9105/2004, reso, in sede consultiva, dalla Sezione Terza: « ... ai fini dell'attribuzione del trattamento economico in parola rilevano soltanto gli anni di servizio militare effettivamente prestati, senza demerito, dalla nomina ad ufficiale. Di conseguenza, nel periodo relativo alla durata legale del corso di laurea, il ricorrente non rivestiva la qualifica di ufficiale, né può essere oggetto di valutazione caratteristica, al fine di stabilire il merito o il demerito dell'ufficiale, come richiesto dalla norma ».

Consiglio di Stato, parere n. 2903-07/2008, reso, in sede consultiva, dalla Sezione Terza: « Secondo la costante interpretazione al fine del beneficio dell'omogeneizzazione stipendiale occorre avere riguardo solo al servizio militare effettivo, e non anche a quello figurativo o fittizio quale è quello corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari. Tanto si desume dal dato normativo letterale, che richiede un servizio senza demerito e dunque un servizio che, per formare oggetto di valutazione dell'assenza di demerito, non può che essere il servizio effettivo ».

Si ritiene ora opportuno evidenziare che la sentenza n. 18332/2005 resa dal TAR Campania, in materia di indennità di buonuscita INPDAP, richiamata nell'interrogazione in argomento, non appare adeguata alla questione in esame. Tale sentenza, difatti, riguarda la peculiare fattispecie e della cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 43, commi 4 e 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, in forza del quale agli ufficiali collocati in ausiliaria quattro anni prima del limite di età sono riconosciuti i benefici ivi indicati, che sarebbero loro spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età previsto.

La pronuncia in parola statuisce che il periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio e quella di compimento del limite di età è da considerare, per finzione di legge, come servizio effettivamente prestato e non è suscettibile di applicazione analogica ad altri casi.

Infatti, in essa si enuncia che « il presupposto del servizio senza demerito riguarda l'ipotesi tipica di raggiungimento dell'anzianità mediante la prestazione di servizio effettivo, ma risulta inconferente rispetto ad una fattispecie di favore in cui il legislatore ha considerato il periodo trascorso in ausiliaria quale servizio virtuale ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2008. Atto n. 21 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 56

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Nuovo testo C. 1634 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione*) 61

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.20

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2008.

Atto n. 21.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gaspere GIUDICE (PdL), *relatore*, rileva che la ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2008 è riferita alle scelte dei contribuenti sui redditi del 2004, dichiarati nel 2005.

La quota dell'otto per mille è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (articolo 45, comma 7, legge n. 448/1998). L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire per l'otto per mille risulta, in base alle previsioni definitive per il 2008, pari a 948.583.048,73. Nell'ambito di tale ammontare, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale posta a ripartizione dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame risulta pari a 3.542.043,21 euro.

Per quanto concerne l'ammontare delle risorse, ricorda che con la legge finanziaria 2004 era stata disposta, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull'otto per mille del gettito IRPEF (legge n. 350 del 2003, articolo 2, comma 69). Tale importo era stato destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. L'articolo 1, comma 1233, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha modificato il sopra menzionato comma

69, introducendo una norma finalizzata al ripristino delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF destinate allo Stato dal 2010 e fissando in 35 milioni la riduzione per il 2007 e in 80 milioni quella per il 2008 e per il 2009. Il decreto-legge n. 249/2004 ha previsto, inoltre, a decorrere dal 2006, un'ulteriore riduzione di 5 milioni di euro della quota dell'otto per mille di pertinenza statale a copertura di disposizioni previdenziali concernenti gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cosiddetto Fondo volo). Da ultimo, la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, articolo 3, comma 3) ha rifinanziato per 60 milioni di euro per il 2008 l'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille del gettito IRPEF. Tale rifinanziamento è stato successivamente abrogato dal decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (articolo 5, comma 1 ed elenco 1), a parziale copertura degli oneri recati dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa. Ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 ha disposto l'accantonamento e la conseguente indisponibilità, in maniera lineare (cioè proporzionale), di una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento ad autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente. La quota dell'otto per mille di competenza dello Stato non è stata espressamente esclusa dagli accantonamenti operati ai sensi del citato comma 507. Secondo lo schema in esame, gli accantonamenti operati su tale quota per il 2008 ammontano a 804.339,54 euro. In base alle informazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, richiamate nella lettera di accompagnamento dello schema di decreto in esame, l'importo dell'otto per mille IRE da assegnare per gli interventi di pertinenza dello Stato per il 2008 risulta pertanto pari a 4.346.382,75 euro. Tale importo tiene conto delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa sopra

richiamate, ad eccezione della somma pari a 804.339,54 euro che risulta accantonata e non disponibile ai fini della ripartizione ai sensi del citato comma 507 della legge finanziaria per il 2007. Al netto del suddetto importo accantonato, lo schema di decreto quantifica in 3.542.043,21 euro le risorse da ripartire di competenza statale effettivamente disponibili sul pertinente capitolo di bilancio.

Come indicato nel preambolo dello schema di decreto in esame, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2007, sono pervenute 1.168 domande, quasi pari a quelle presentate nel 2007 (1.142 domande).

In base al piano di ripartizione contenuto nello schema in esame, rispetto al complesso di 808 istanze che hanno ricevuto una valutazione favorevole, sono ammessi al contributo 7 interventi, tutti per calamità naturali.

Gli interventi per i quali lo schema in esame propone il finanziamento per l'anno 2008 sono i seguenti: 1) Comune di Civitanova del Sannio (Isernia) per un intervento di sistemazione geotecnica delle aree in frana in località «Fonte la Pietra» e «Cimitero», 951.596,21; 2) Comune di Erice (Trapani) per interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità per l'eliminazione del dissesto in località Locosecco-Bonaria, 179.000,00; 3) Comune di Fossa (L'Aquila) per un intervento di consolidamento del versante Sud-Ovest dell'abitato di Fossa (Aquila), 650.000,00; 4) Comune di Gavazzana (Alessandria) per un intervento di consolidamento dei processi di stabilizzazione relativi al versante Sud-Ovest del concentrico, 300.000,00; 5) Comune di Mandatoriccio (Cosenza) per interventi di consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza del versante «Tormo» su area «R4» nel centro abitato di Mandatoriccio (Cosenza), 500.000,00; 6) Comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) per interventi di consolidamento e sistemazione idrogeologica della Contrada Pezzullo ed ex mattatoio - I lotto, 461.447,00; 7) Provincia di Savona per un intervento di

messa in sicurezza della parete in frana in località Capo Noli ex strada statale – Aurelia – III fase, 500.000,00;

In conclusione, rileva che l'ammontare delle risorse dell'otto per mille di pertinenza dello Stato da ripartire annualmente si è progressivamente ridotto, tanto da pervenire ad un importo di poco più di tre milioni di euro, a fronte di un ammontare medio, prima degli anni più recenti, di 100 milioni di euro. Osserva in proposito che i costi per la predisposizione dei progetti e per la loro valutazione risultano probabilmente superiori all'importo distribuito. Invita pertanto a svolgere una riflessione sulla opportunità di rivedere o addirittura eliminare la procedura di ripartizione delle risorse in esame. Invita altresì la Commissione a valutare, alla luce degli elementi evidenziati nella propria relazione, l'opportunità di esprimere un parere sullo schema di decreto in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione del fatto che per le ore 9.30 è convocata la seduta delle Commissioni riunite I e V per l'esame del disegno di legge C. 1441-*bis*, dispone la sospensione della seduta, che riprenderà al termine dei lavori delle Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle 9.35, riprende alle 10.10.

Massimo VANNUCCI (PD), pur apprezzando l'onestà intellettuale della relazione del deputato Giudice, precisa tuttavia che non si è verificata una graduale riduzione dell'ammontare dell'otto per mille. Le due leggi finanziarie della scorsa legislatura avevano reintegrato tali risorse, che sono state quasi interamente annullate dai provvedimenti adottati dal Governo di centro-destra all'inizio della presente legislatura. Osserva pertanto che dallo schema di decreto in esame emerge in modo del tutto evidente la sproporzione tra le risorse che vengono distribuite e il numero di domande. È altresì palese che viene interamente disattesa la volontà dei contribuenti che hanno scelto di destinare

l'otto per mille allo Stato e che risulta del tutto inutile l'attività degli enti che hanno predisposto le istanze. In presenza di risorse tanto esigue ritiene altresì criticabile la proposta di ripartizione contenuta nello schema di decreto, che finanzia i progetti relativi alle calamità naturali di sette comuni, mentre, rispetto a un numero complessivo di 59 istanze, sempre relative alle calamità naturali, che erano state valutate favorevolmente. Incidentalmente, rileva anche che, nonostante nella lettera di trasmissione dello schema di decreto si afferma che sono stati adottati criteri di ripartizione geografica equilibrata tra le grandi aree del Paese, le regioni centrali non sono presenti nell'elenco delle opere finanziate. In ogni caso, dal momento che le risorse in distribuzione sono realmente limitate, sarebbe stato più opportuno concentrarle su finalità di carattere più generale per le quali sono presentate un numero di istanze più ridotte, come la fame nel mondo o l'assistenza ai rifugiati. Alla luce di tutte le considerazioni esposte, invita la Commissione ad esprimere parere contrario.

Antonio MISIANI (PD), dopo aver riconosciuto l'oggettività della ricostruzione svolta dal relatore, rileva peraltro che le responsabilità nella decurtazione delle risorse dell'otto per mille di pertinenza dello Stato sono chiaramente individuabili. Ricorda che già nel 2004 il Governo di centro-destra aveva utilizzato le risorse dell'otto per mille per finalità del tutto diverse da quelle previste per legge. Il Governo di centro-sinistra aveva, in misura significativa, reintegrato tali risorse. All'inizio della presente legislatura il Governo di centro-destra ha di nuovo quasi interamente utilizzato i finanziamenti dell'otto per mille di pertinenza statale per il miglioramento dei saldi di bilancio e la copertura finanziaria dell'esenzione dall'ICI della prima casa, distogliendole dalle finalità previste dalla legge. Osserva che sulla base dell'importo destinato alla Chiesa cattolica l'ammontare complessivo di risorse relative all'otto per mille supera un miliardo di euro per cui l'importo della

quota di spettanza dello Stato avrebbe dovuto essere di 89 milioni di euro. Evidenza in proposito che le scelte dei contribuenti che hanno destinato l'otto per mille allo Stato dovrebbero essere rispettate al pari di quelle dei contribuenti che scelgono di destinare l'otto per mille alle religiose. Ritiene che lo schema di decreto in esame rappresenta altresì una mancanza di considerazione del lavoro non indifferente svolto dai numerosi soggetti che hanno presentato istanze che sono state valutate favorevolmente. Anche a suo giudizio, pertanto, le Commissioni dovrebbero esprimere un parere contrario.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda che i gruppi di centro-destra hanno approvato provvedimenti proposti dal Governo che hanno pesantemente decurtato le risorse dell'otto per mille di spettanza dello Stato. La quota rimasta deve considerarsi irrisoria e perfino offensiva nei confronti dei contribuenti che hanno scelto questa destinazione dell'otto per mille. Preannuncia pertanto, a nome del proprio gruppo, una valutazione nettamente contraria dello schema di decreto in esame. Ricorda in proposito che le risorse destinate a infrastrutture risultano sempre più esigue. In definitiva invita la Commissione a riconoscere che la procedura di ripartizione delle risorse dell'otto per mille, in queste condizioni, risulta del tutto priva di significato.

Cesare MARINI (PD) ritiene che o si rispettano le finalità previste per l'otto per mille di spettanza dello Stato o questa procedura deve essere abolita. Ritiene che non sia neppure costituzionalmente corretto distogliere le risorse dell'otto per mille da tali finalità, in contrasto con la volontà espressa dai contribuenti.

Marino ZORZATO (PdL) condivide ampia parte dei rilievi critici formulati nel dibattito. Osserva in particolare che il costo dell'istruttoria e della predisposizione della ripartizione supera l'importo distribuito. Propone alla Commissione di non esprimere il parere e, al tempo stesso,

di stimolare il Governo a proporre una diversa procedura di ripartizione, assai semplificata rispetto a quella attuale.

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva che dagli stessi elementi contenuti nella relazione del deputato Giudice non può che emergere una valutazione negativa dello schema di decreto. Rileva che la quota di spettanza dello Stato, al pari di quella destinata alle confessioni religiose, deve ritenersi vincolata. Evidenzia altresì che si sta incrinando la coesione sociale nel Paese rileva l'importanza della finalità dell'assistenza ai rifugiati. Ritiene altresì che, anche in considerazione di quanto il Paese è soggetto a calamità naturali, le risorse destinate a tali finalità dovrebbero essere mantenute e incrementate. Esprime infine condivisione delle considerazioni espresse dal collega Misiani.

Giulio CALVISI (PD), dopo aver richiamato le osservazioni dei colleghi Misiani e Vannucci, ricorda, in tema di accoglienza ai rifugiati, che in Italia è stato costruito un modello efficace, attraverso la collaborazione tra Stato, associazioni ed enti locali, che si basa principalmente sulle risorse relative all'otto per mille di pertinenza dello Stato. Invita pertanto la Commissione ad esprimere parere contrario, sollecitando una revisione delle regole di ripartizione dell'otto per mille.

Maino MARCHI (PD) ricorda che nel 2006 la ripartizione ebbe per oggetto risorse esigue, che in quell'occasione furono finalizzate esclusivamente ad interventi relativi alla lotta contro la fame nel mondo. Successivamente, nella scorsa legislatura, il Governo di centro-sinistra è intervenuto per ripristinare, in misura se non integrale sicuramente molto significativa, le risorse dell'otto per mille di spettanza dello Stato e lo scorso anno si è arrivati ad una ripartizione che destinava risorse a tutte le quattro grandi finalità previste dalla legge, vale a dire le calamità naturali, la lotta alla fame nel mondo, l'assistenza ai rifugiati e la conservazione dei beni culturali. Con l'avvio della legislatura il Governo di cen-

tro-destra ha quasi azzerato le risorse dell'otto per mille di pertinenza dello Stato. Invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere contrario e, al tempo stesso, ad assumere tutte le iniziative utili per indurre il Governo a ripristinare un ammontare di risorse per l'otto per mille di pertinenza statale corrispondente alle scelte indicate dai contribuenti.

Lino DUILIO (PD) ritiene che, nella valutazione dello schema di decreto in esame, occorra individuare con chiarezza chi sono i responsabili di una decurtazione tanto pesante delle risorse e definire le iniziative da assumere. Ricorda che poche settimane fa il Parlamento ha approvato un provvedimento che riduce quasi a zero le risorse dell'otto per mille di pertinenza dello Stato, quando nella legislatura precedente i gruppi allora all'opposizione lamentavano con grande veemenza che il reintegro disposto dal Governo del centrosinistra era insufficiente e inadeguato. Condivide il giudizio di chi ritiene inconstituzionale la riduzione di tali risorse, in quanto contraria alla volontà espressa dai contribuenti. Ritiene altresì che la questione dovrebbe essere portata in Assemblea, con appositi atti di indirizzo. Rileva che l'importo indicato nello schema di decreto non corrisponde neppure a quello risultante dalle riduzioni disposte, ma appare ancora inferiore. Esorta pertanto la Commissione, in particolare, i gruppi di maggioranza a richiedere che il Governo si pronunci chiaramente in merito alla volontà di ripristinare o meno le risorse dell'otto per mille di spettanza dello Stato nell'ambito della legge finanziaria. Per quanto concerne la ripartizione, ricorda che nella precedente legislatura la Commissione aveva modificato le proposte del Governo; rispetto allo schema di decreto in esame ritiene che tutte le risorse dovrebbero essere destinate alla lotta contro la fame nel mondo, anche in considerazione degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale, anche in considerazione del fatto che gli interventi finanziati nello schema di decreto rispondono a una distribuzione geografica discutibile e pro-

tabilmente arbitraria. Invita infine a presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare di revisione della disciplina dell'otto per mille.

Massimo BITONCI (LNP) si associa all'invito a considerare il costo dell'apparato per l'istruttoria dell'otto per mille e sollecita anche a considerare l'opportunità di concentrare le risorse nel finanziamento di un'unica opera condivisa.

Gaspare GIUDICE (PdL), *relatore*, intervenendo in sede di replica, ritiene che sia inutile che le due parti si scambino accuse di responsabilità. Precisa altresì che nella propria relazione ha sollevato la questione dell'opportunità di mantenere un apparato e procedure istruttorie tanto complesse a fronte di un ammontare di risorse limitato. Evidenzia che si tratta in ogni caso di una questione di opportunità, non di legittimità degli atti adottati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nell'osservare che la legge individua in relazione alla destinazione dell'otto per mille di pertinenza dello Stato hanno comunque anche altre fonti di finanziamento, condivide peraltro l'esigenza di assicurare il rispetto delle scelte effettuate dai contribuenti e si associa all'auspicio di una riflessione complessiva sull'opportunità di mantenere questa procedura di ripartizione e sulle modalità più adeguate per effettuarla. Il Governo si impegna ad un approfondimento in questo senso. Si tratta comunque di una questione politica, mentre è escluso che possa essere posta in discussione la legittimità degli atti assunti.

Giulio CALVISI (PD) chiede chiarimenti dal Governo in relazione all'eventualità, prospettata anche nel corso del dibattito, che l'ammontare delle risorse risulti maggiore rispetto a quello indicato nello schema di decreto. In questa ipotesi, domanda come saranno ripartite le risorse aggiuntive.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che la Commissione può in ogni

caso proporre modifiche o integrazioni all'elenco degli interventi da finanziare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

la seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 16.30.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

Nuovo testo C. 1634.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione ed osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, segnala che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Il provvedimento, composto di 8 articoli, è corredato di relazione tecnica, che specifica che dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. Nel corso dell'esame in sede referente presso la VII Commissione sono state introdotte talune modifiche al testo nonché l'articolo aggiuntivo 5-*bis*. Si sofferma quindi sulle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Con riferimento all'articolo 1, osserva che appare opportuno, anche in considerazione dei tempi ristretti per l'operatività delle norme in esame la cui attuazione graverà in parte sul bilancio per l'esercizio

in corso, disporre di indicazioni circa l'entità del fabbisogno di formazione specifica del personale docente e delle risorse che a legislazione vigente possano rendersi disponibili per il soddisfacimento di tali esigenze formative.

Segnala che non vi sono osservazioni in merito agli articoli 2 e 3.

Per quanto concerne l'articolo 4, osserva che appare opportuno che il Governo fornisca dei chiarimenti in merito alla portata applicativa ed agli effetti finanziari della norma. In primo luogo andrebbe chiarita la data di decorrenza dell'introduzione del maestro unico, che non è stabilita espressamente dalla norma. Ritiene altresì opportuno che il Governo chiarisca l'entità delle risorse necessarie all'attuazione della disposizione in esame, dal momento che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in merito. La relazione illustrativa si limita a precisare che, per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, si utilizzeranno parte delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9 del decreto-legge n. 112 del 2008. Considera pertanto i predetti chiarimenti necessari al fine di verificare la congruità della copertura finanziaria prevista.

Infine, tenuto conto che l'articolo 64, comma 9, del DL 112/2008 destina le suddette somme all'incremento delle risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale scolastico, andrebbe precisato come si intenda assicurare la compatibilità della nuova finalità di spesa rispetto a quella già indicata dal DL 112/08 a valere sulle medesime risorse.

Segnala altresì l'opportunità, per quanto concerne la copertura finanziaria, di riformularla nel senso di prevedere, esplicitamente, l'utilizzo, parziale o integrale, del Fondo di cui al comma 9, dell'articolo 64, del decreto-legge n. 112 del 2008, anziché, fare riferimento, in termini generici, alle risorse di cui alla suddetta norma. Osserva, inoltre, che il Governo dovrebbe chiarire se le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto legge n. 122 del

2008 risultino effettivamente utilizzabili, dal momento che il medesimo comma prevede che le suddette risorse saranno rese disponibili in gestione con decreto ministeriale subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento dei risparmi previsti. Segnala, infine, l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo in merito all'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Come già rilevato, la disposizione in esame, infatti, non fornisce indicazioni in ordine all'anno scolastico a decorrere dal quale saranno utilizzate le risorse in questione, mentre il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilisce che la quota, pari al 30 per cento dei risparmi, sarà destinata ad incrementare le risorse contrattuali solo a decorrere dall'anno 2010 e sarà iscritta nell'apposito Fondo a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettivo conseguimento delle economie di spesa. Segnala infine che il provvedimento in esame potrebbe rappresentare la sede per introdurre una disposizione volta a permettere di utilizzare risorse che risultano disponibili in bilancio ma non impegnabili, anche per finalità di riqualificazione dell'offerta scolastica, con particolare riferimento alla manutenzione e alla messa in sicurezza di istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive.

Rileva infine che i restanti articoli non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI preannuncia che il Governo presenterà un emendamento idoneo a superare le perplessità espresse in merito ai profili finanziari dell'articolo 4.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in merito al mantenimento del tempo pieno e alle risorse che risultano necessarie a tal fine.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, osserva che è presumibile che tali risorse siano comprese nell'ambito dello

stanziamento indicato dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che una esauriente risposta in merito alla disciplina e alle condizioni concernenti lo svolgimento del tempo pieno richiederebbe elementi di informazione in possesso del Ministero competente. Per quanto attiene ai profili finanziari, fa riferimento, come già indicato dal Presidente Giorgetti, alle risorse previste dal decreto-legge n. 112.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere (*vedi allegato*).

«La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto;

rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 4 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, come peraltro evidenziato anche nella relazione tecnica, con riferimento alle spese che deriveranno dall'adeguamento del trattamento economico da corrispondere ai docenti in relazione all'allungamento dell'orario settimanale nelle classi a maestro unico;

tenuto conto che, ciò nonostante, tali maggiori oneri non vengono quantificati e che il testo dell'articolo 4 non stabilisce esplicitamente l'anno scolastico a decorrere dal quale si procederà all'introduzione del maestro unico;

rilevato che appare necessario chiarire se le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 siano effettivamente utilizzabili per finalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a riformulare il testo dell'articolo 4, al fine

di stabilire l'anno scolastico a decorrere dal quale si introdurrà il maestro unico quantificando puntualmente i conseguenti oneri e reperire le risorse necessarie per assicurare una congrua e adeguata copertura, a tal fine verificando l'effettiva disponibilità delle risorse, cui il testo fa riferimento, previste dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di utilizzare le risorse di cui al comma 9-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che risultano disponibili a bilancio ma non impegnabili, per far fronte ad interventi per la riqualificazione dell'offerta scolastica, con particolare riferimento alla manutenzione e alla messa in sicurezza di istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive.

Massimo VANNUCCI (PD) evidenzia che il proprio gruppo ha una valutazione nettamente critica sul merito del provvedimento in esame, che sarà argomentata nelle sedi competenti. Per quanto concerne la proposta di parere formulata dal Presidente Giorgetti, osserva che la condizione dovrebbe esser formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in modo da assicurare al parere della Commissione bilancio quella specifica efficacia che gli è propria.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea l'opportunità di richiedere che vengano espressamente distinte le risorse destinate all'introduzione del maestro unico da quelle che sono finalizzate al tempo pieno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, rileva che l'introduzione nel parere di una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione richiede che tale condizione sia formulata in modo testuale, mentre al momento la Commissione bilancio non dispone degli elementi per

rivedere la formulazione dell'articolo 4 del provvedimento in esame.

La condizione introdotta nella proposta di parere rappresenta una sollecitazione per la Commissione cultura a provvedere in tal senso, secondo quanto ha preannunciato anche il rappresentante del Governo. Ricorda che in ogni caso sul testo che la Commissione Cultura predisporrà per l'Assemblea la Commissione bilancio sarà chiamata di nuovo ad esprimere il proprio parere. In ogni caso, al fine di tener conto degli elementi emersi dal dibattito, riformula la propria proposta di parere nei termini seguenti:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto;

rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 4 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, come peraltro evidenziato anche nella relazione tecnica, con riferimento alle spese che deriveranno dall'adeguamento del trattamento economico da corrispondere ai docenti in relazione all'allungamento dell'orario settimanale nelle classi a maestro unico;

tenuto conto che, ciò nonostante, tali maggiori oneri non vengono quantificati e che il testo dell'articolo 4 non stabilisce esplicitamente l'anno scolastico a decorrere dal quale si procederà all'introduzione del maestro unico;

rilevato che appare necessario chiarire se le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 siano effettivamente utilizzabili per finalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

allo scopo di garantire il pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, provveda la Commissione a riformulare il testo dell'articolo 4, al fine di individuare

l'anno scolastico a decorrere dal quale si introdurrà il maestro unico, a quantificare puntualmente i conseguenti oneri, che devono trovare distinta evidenza, e a reperire le risorse necessarie per assicurare una congrua e adeguata copertura, a tal fine verificando l'effettiva disponibilità delle risorse, cui il testo fa riferimento, previste dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di utilizzare le risorse di cui al comma 9-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che risultano disponibili a bilancio

ma non impegnabili, per far fronte ad interventi per la riqualificazione dell'offerta scolastica, con particolare riferimento alla manutenzione e alla messa in sicurezza di istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive.»

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara che il proprio gruppo esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere, riservandosi una valutazione del testo che la Commissione Cultura trasmetterà all'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, nel testo riformulato.

La seduta termina alle 16.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00244 Fogliardi: Disciplina tributaria applicabile ai consorzi di tutela dei vini a denominazione d'origine	65
5-00245 Milo ed altri: Rispetto del principio del bilinguismo nella provincia di Bolzano relativamente ai rapporti con l'Amministrazione finanziaria	66
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	73
Sui lavori della Commissione	66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE, in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni. Atto n. 19 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	67
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) sulle problematiche del settore assicurativo	72
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00244 Fogliardi: Disciplina tributaria applicabile ai consorzi di tutela dei vini a denominazione d'origine.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale è volta a fare maggiore chiarezza sul regime tributario applicabile ai consorzi di tutela dei vini a denominazione d'origine.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA rileva come l'interrogazione affronti una serie di questioni certamente rilevanti, che coinvolgono talune questioni interpretative non ancora integralmente sciolte, rispetto alle quali occorre valutare attentamente la prospettiva in cui l'atto di sindacato ispettivo si pone. Chiede quindi di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione, rilevando come la complessità della tematica affron-

tata renda necessario svolgere ulteriori approfondimenti in merito, al fine di fornire una risposta il più possibile completa e dettagliata.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) ringrazia il Sottosegretario per l'attenzione dimostrata ed esprime il suo assenso alla richiesta di rinvio dello svolgimento dell'interrogazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta del Sottosegretario, concorde il presentatore, lo svolgimento dell'interrogazione avrà luogo in altra seduta.

5-00245 Milo ed altri: Rispetto del principio del bilinguismo nella provincia di Bolzano relativamente ai rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, rilevando come la tematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sia ormai annosa, risalendo ai primi anni '90, quando fu introdotto l'obbligo, per l'amministrazione finanziaria, di garantire la traduzione dei moduli necessari per l'adempimento degli obblighi tributari. Sottolinea peraltro come sia necessario che tale traduzione sia posta a disposizione dei contribuenti interessati in tempi congrui, e non nell'imminenza delle scadenze tributarie, invitando pertanto il Governo a sollecitare le amministrazioni competenti in tal senso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) con riferimento al resoconto stenografico dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze svoltasi nella seduta del 17 settembre scorso, rileva di aver formulato in quell'occasione una domanda al Ministro, relativa alle prospettive del regime tributario delle società cooperative, alla quale il Ministro stesso aveva dato una risposta che tuttavia non risulta riportata nel medesimo resoconto stenografico.

Gianfranco CONTE, *presidente*, si riserva di verificare la questione prospettata dal deputato Marchignoli.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL) sottopone alla Commissione l'esigenza di affrontare il grave problema relativo alla straordinaria crescita del livello di indebitamento delle famiglie italiane, in particolare nel settore del credito al consumo, che ha conosciuto, negli ultimi anni, un notevolissimo incremento. A tale riguardo sottolinea la necessità di fare chiarezza su tale settore, nel quale operano molti soggetti privi dei necessari requisiti di professionalità ed onorabilità, in particolare individuando le fonti di approvvigionamento finanziarie, nonché facendo luce sull'andamento dei flussi di finanziamento, sulle modalità di gestione e sul livello dei tassi e delle commissioni applicate nei confronti dei consumatori.

Ritiene pertanto opportuno che la Commissione approfondisca adeguatamente tali tematiche, prima di avviare ogni iniziativa legislativa in merito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la problematica sollevata dal deputato Pagano risulti di notevole interesse, e possa essere affrontata in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il quale potrà decidere in merito alle possibili attività conoscitive da svolgere al riguardo.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) concorda con le considerazioni del Presidente, non-

ché con l'esigenza di affrontare la tematica, oggettivamente grave, dell'incremento massiccio del livello di indebitamento delle famiglie italiane, anche a causa del sempre più ampio ricorso allo strumento del credito al consumo. Condivide quindi l'esigenza che la Commissione avvii un'attività conoscitiva in merito, in particolare per far luce sull'operatività di talune istituzioni finanziarie operanti nel settore che non sembrano sempre dotate della necessaria qualificazione.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze, Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE, in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni.

Atto n. 19.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Maurizio LEO (PdL), *relatore*, rileva come lo schema di decreto legislativo intenda recepire nell'ordinamento interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai

conti consolidati delle imprese di assicurazione.

La direttiva è volta a realizzare il piano d'azione adottato il 21 maggio 2003 dalla Commissione europea, contenente misure volte a modernizzare il diritto societario e a rafforzare il governo societario, prevedendo la responsabilità collettiva degli amministratori, il rafforzamento della trasparenza delle operazioni con parti correlate e delle disposizioni fuori bilancio e il miglioramento delle informazioni sulle prassi di governo societario applicate nelle società.

La direttiva è diretta a facilitare gli investimenti transfrontalieri e a migliorare la comparabilità dei bilanci e delle relazioni a livello europeo, accrescendo così la fiducia del pubblico tramite maggiori informazioni specifiche e coerenti (*considerando* n. 13).

Essa prevede pertanto, in primo luogo, che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di una società devono quanto meno assumere una responsabilità collettiva nei confronti della società per quanto riguarda la redazione e la pubblicazione dei conti annuali e delle relazioni sulla gestione nonché che la stessa responsabilità deve spettare ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle società che redigono conti consolidati (*considerando* n. 2). I membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dovrebbero essere soggetti a norme adeguate in materia di responsabilità, stabilite da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie disposizioni legislative o regolamentari nazionali.

La direttiva considera che l'obbligo di divulgazione dovrebbe essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori, ove le transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse in normali condizioni di mercato, dal momento che una tale informativa può agevolare, nella lettura dei conti annuali, la valutazione dello stato patrimoniale di una società (*considerando* n. 6). Si applicano a tal fine le definizioni di « parte

correlata » che sono contenute nei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Un'attenzione specifica viene riservata all'informativa sulle disposizioni fuori bilancio, sui cui rischi e vantaggi significativi dovrebbero essere indicate informazioni appropriate nell'allegato ai conti o ai conti consolidati (*considerando* n. 9), dal momento che le disposizioni fuori bilancio possono esporre una società a rischi e vantaggi la cui conoscenza è utile per una valutazione dello stato patrimoniale di tale società, nonché del gruppo al quale essa eventualmente appartenga. La direttiva intende per « disposizione fuori bilancio » qualsiasi impegno o accordo tra una società e altre entità, anche quelle non registrate, che non sia iscritto a bilancio. Le disposizioni fuori bilancio possono essere associate alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (le cosiddette *Special purpose entities* – « SPE ») attive anche *off-shore* e dirette a perseguire determinati obiettivi economici, legali, fiscali o contabili.

La direttiva obbliga poi le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che hanno sede sociale nella Comunità a pubblicare una dichiarazione annuale sul governo societario in una sezione specifica della relazione sulla gestione, che dovrebbe almeno fornire agli azionisti informazioni di base facilmente accessibili sulle prassi di governo societario effettivamente applicate, compresa una descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa patrimoniale (*considerando* n. 10). Per quanto concerne le società che redigono una relazione consolidata sulla gestione, dovrebbe essere garantita la pubblicazione delle informazioni riguardanti i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno del gruppo.

La direttiva consente agli Stati membri di esentare le piccole società, quali descritte nell'articolo 11 della direttiva 78/

660/CEE, dagli obblighi concernenti le parti correlate e le disposizioni fuori bilancio, non dovendosi le varie misure adottate dalla direttiva applicarsi necessariamente agli stessi tipi di società o imprese.

Con riguardo alla questione della revisione quinquennale delle soglie massime per il bilancio e l'importo netto del volume d'affari che gli Stati membri possono applicare nel determinare quali società possano essere esentate da taluni obblighi di divulgazione, la direttiva in esame considera opportuno che oltre a tali revisioni quinquennali sia stabilito un aumento *una tantum* supplementare delle soglie relative al bilancio e all'importo netto del volume d'affari, pur non facendo obbligo agli Stati membri di utilizzare tali soglie maggiorate (*considerando* n. 12).

In relazione a tali problematiche, la direttiva provvede a modificare, all'articolo 1, la direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società; all'articolo 2, la direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati; all'articolo 3, la direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari; all'articolo 4, la direttiva 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

Il termine di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della direttiva stessa, è fissato al 5 settembre 2008.

Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, evidenzia come esso sia stato predisposto ai sensi della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 34 del 2008, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee » (Legge comunitaria 2007), il cui termine di esercizio scade, a seguito del meccanismo di proroga previsto dalla stessa legge n. 34, il 4 novembre 2008.

Gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento intervengono sulle disposizioni civilistiche in materia di bilanci, rispettivamente, delle società (Codice civile), dei gruppi societari

(decreto legislativo n. 127 del 1991) e degli istituti di credito e finanziari (decreto legislativo n. 87 del 1992).

L'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 3, comma 2, precisano innanzitutto, relativamente alle modifiche introdotte dallo schema di decreto, le definizioni di « strumento finanziario », « strumento finanziario derivato », « *fair value* », « parte correlata » e « modello e tecnica di valutazione generalmente accettato », per le quali si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Mediante tale rinvio, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, si intende uniformare le definizioni medesime, facendo esplicito rinvio a quanto stabilito nei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, riguardano il contenuto della nota integrativa, rispetto al quale si intende garantire la presenza di notizie complete sulla società in merito ad operazioni o accordi rispetto ai quali le altre disposizioni esistenti potrebbero non consentire di avere un quadro completo dei rischi e benefici ad essi associati.

In particolare, si prevede, in primo luogo, che, in presenza di operazioni « rilevanti » realizzate con parti correlate e non concluse sulla base di normali condizioni di mercato, siano indicati nella nota integrativa l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni.

Il comma 5 dell'articolo 1, inserendo il comma 5-*bis* all'articolo 2435-*bis* del codice civile, concede alle società la facoltà di limitare l'obbligo della citata informativa alle operazioni rilevanti realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti o con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

A tale riguardo segnala l'opportunità di chiarire cosa si intende per « maggiori » azionisti, eventualmente indicando, se del caso, che si fa riferimento agli azionisti di controllo.

La disposizione recepisce quanto disposto dalla direttiva 2006/46/CE, in quanto, in base a quanto indicato nel *considerando* 6 della direttiva, è necessario che vengano evidenziate, oltre alle operazioni tra la società e le sue imprese collegate e controllate, anche le operazioni con altri tipi di parti correlate quali i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori.

La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto afferma che per « normali condizioni di mercato » non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al « prezzo » dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi.

In secondo luogo, i già richiamati articoli 1, comma 1, 2, comma 2, e 3, comma 1, introducono l'obbligo di indicare nella nota integrativa la presenza di accordi che, pur non risultando evidenziati nello stato patrimoniale, comportano benefici e rischi « significativi » e che risultano necessari per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico.

In tale ambito il sopra citato comma 5 dell'articolo 1 concede alle società la facoltà di limitare l'obbligo di indicare nella nota integrativa i citati accordi rispetto alla natura e all'obiettivo economico perseguito.

Anche in tal caso la disposizione recepisce la direttiva 2006/46/CE, in quanto il *considerando* 9 precisa che per « accordi non risultanti dallo stato patrimoniale » si deve intendere qualsiasi operazione o accordo tra una società e altre entità, anche non registrate, che non è iscritto in bilancio. Ad esempio si tratta degli accordi con le cosiddette società veicolo (*special purpose entities*) o di attività *off-shore* destinate a perseguire obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Esempi di accordi fuori bilancio, richiamati dal predetto *considerando* 9, riguardano « disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da un contratto quale il *debt factoring*, accordi combinati di ven-

dita e riacquisto, disposizioni in merito al deposito di merci, disposizioni « *take or pay* », titolarizzazione convenuta tramite società distinte ed entità non registrate, beni impegnati, disposizioni di *leasing* operativo, outsourcing ed altre operazioni analoghe. Informazioni appropriate sui rischi e sui vantaggi significativi delle disposizioni fuori bilancio dovrebbero essere indicate nell'allegato ai conti o ai conti consolidati ».

La relazione illustrativa afferma che il riferimento generico alla « significatività » è in linea con la tecnica normativa spesso adottata nella disciplina di bilancio. Ai fini della loro applicazione, si fa riferimento a clausole contenute nei principi contabili, nella dottrina e nella giurisprudenza. In particolare, la relazione richiama i principi contabili internazionali ed in particolare il « Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio » ai sensi del quale « per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuati precedentemente ».

A tale riguardo segnala l'opportunità di individuare criteri oggettivi che consentano un'omogenea e corretta qualificazione delle operazioni « rilevanti » e dei rischi e dei benefici « significativi » cui le norme sopra richiamate fanno riferimento.

L'articolo 1, comma 4, e l'articolo 2, comma 1, incidono sui requisiti per le semplificazioni in materia di redazione del bilancio, mediante l'elevazione dei limiti numerici, adeguandoli a quelli previsti nella direttiva, che consentono l'utilizzabilità del bilancio in forma abbreviata, ovvero che esonerano dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

In particolare, per le società non quotate viene ampliata la possibilità di redigere bilancio in forma abbreviata, disci-

plinata dall'articolo 2435-*bis* del Codice Civile, elevando il requisito del limite massimo dell'attivo dello stato patrimoniale da 3,65 milioni a 4,4 milioni di euro, ed incrementando il limite massimo dell'ammontare dei ricavi da 7,3 a 8,8 milioni di euro.

Per i gruppi societari vengono altresì elevati alcuni dei requisiti che, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 1991, danno diritto all'esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato. In particolare, il limite del totale dell'attivo patrimoniale è elevato da 14,6 milioni a 17,5 milioni di euro e il limite del totale dei ricavi è elevato da 29,2 a 35 milioni di euro.

L'articolo 4 reca modifiche alla disciplina del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del settembre 2005, in tema di potere regolamentare dell'ISVAP.

Nel dettaglio, si propone la sostituzione del comma 2 dell'articolo 90 del Codice, al fine di precisare il contenuto del potere regolamentare attribuito all'Autorità, alla luce della disciplina proposta dallo schema di decreto relativamente alle operazioni con parti correlate e agli accordi non risultanti dello stato patrimoniale.

Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 90, comma 2, il quale attribuisce all'ISVAP il potere di emanare regolamenti che contengano istruzioni esplicative ed applicative, che prescrivano informazioni integrative o più dettagliate, nonché stabiliscano la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato delle imprese di assicurazione, le modifiche recate dall'articolo 4 prevedono che l'ISVAP abbia altresì il potere di emanare regolamenti che contengano istruzioni esplicative ed applicative, che prescrivano informazioni integrative o più dettagliate anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dal bilancio (regolate dagli numeri 22-*bis*) e 22-*ter*) del comma 1 dell'articolo 2427 del codice civile, introdotti dall'articolo 1 dello stesso

schema di decreto, nonché all'articolo 38, comma 1, lettere *o-quinquies*) e *o-sexies*).

L'articolo 5, comma 1, sostituendo l'articolo 123-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, prevede l'estensione dell'applicazione della disciplina relativa alle informazioni sugli assetti proprietari.

Il vigente articolo 123-*bis* reca, al comma 1, l'elenco delle informazioni concernente gli assetti proprietari che le società quotate sono tenute ad indicare nella relazione sulla gestione, prevedendo inoltre, al comma 2, che le medesime informazioni possono essere indicate in una distinta relazione da pubblicare congiuntamente alla relazione sulla gestione ovvero, in alternativa, in una sezione del sito Internet indicata dalla stessa relazione sulla gestione.

Il nuovo articolo 123-*bis*, al comma 1, ripropone il medesimo elenco di informazioni previsto nel testo vigente, disponendo che l'obbligo interessa tutte le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati.

Il comma 2 del nuovo articolo 123-*bis* introduce, per le medesime società, l'obbligo di informazione sul governo societario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2006/46/CE. Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti:

le modalità di adesione ad un codice di governo societario;

le caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno;

i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio;

la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.

Il comma 3 riprende il contenuto del comma 2 dell'articolo 123-*bis*, come attualmente vigente, mentre il comma 4 stabilisce che la società di revisione, nel-

l'esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, si basi sulle informazioni relative alle partecipazioni rilevanti, dirette ed indirette, ai possessori di titoli con diritti speciali di controllo, alle restrizioni dei diritti di voto, alle norme sulla nomina e revoca degli amministratori, all'esistenza in capo a questi ultimi di deleghe per aumenti di capitale, verificando inoltre che la relazione sul governo e sugli assetti proprietari sia stata effettivamente elaborata.

Il comma 5 dell'articolo 123-*bis* prevede la possibilità per le società emittenti valori mobiliari diversi da azioni di non pubblicare le informazioni sul governo societario, ad eccezione di quelle riguardanti i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, qualora non siano emesse azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione. La norma, come precisato nella relazione allegata al provvedimento, ha la finalità di non gravare le società di obblighi non necessari.

L'articolo 1, comma 3, l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 5, commi 2, 3 e 4 apportano ulteriori modifiche, rispettivamente al Codice civile, al decreto legislativo n. 87 del 1992 ed al TUF, volte a coordinare la normativa vigente con le novità introdotte dallo schema di decreto.

L'articolo 6 regola le questioni di diritto transitorio, prevedendo che le disposizioni contenute nello schema di decreto si applichino ai bilanci ed ai documenti relativi agli esercizi che hanno inizio in una data successiva a quella della sua entrata in vigore.

Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Antonio PEPE (Pdl) ringrazia il relatore per l'ampia ed esaustiva illustrazione svolta, rilevando come il provvedimento in esame corrisponda all'obbligo di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2006/46/CE. Rileva inoltre come lo schema di decreto legislativo realizzi un'utile semplificazione della disciplina in materia di conti annuali e consolidati, garantendo al

tempo stesso maggiore trasparenza in un settore della disciplina contabile e societaria caratterizzato da particolare rilevanza.

Alberto FLUVI (PD) coglie l'occasione costituita dall'esame del provvedimento per chiedere al Sottosegretario informazioni in merito all'attuazione di una sua risoluzione, approvata nel corso della precedente legislatura, relativa alla disciplina dei requisiti di onorabilità degli esponenti bancari. Ricorda infatti che, in risposta ad un suo atto di sindacato ispettivo in merito, il rappresentante del Governo aveva dichiarato che erano in via di conclusione le procedure per l'emanazione dei decreti ministeriali di modifica della disciplina in materia, invitando pertanto il Sottosegretario a chiarire se l'attuale Esecutivo voglia procedere o meno a tale revisione normativa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che il sottosegretario potrà fornire alla Commissione gli elementi di informazioni richiesti dal deputato Fluvi, che attengono ad una tematica certamente rilevante.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 settembre 2008.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) sulle problematiche del settore assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 17.05.

ALLEGATO

5-00245 Milo ed altri: Rispetto del principio del bilinguismo nella provincia di Bolzano relativamente ai rapporti con l'Amministrazione finanziaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli onorevoli interroganti rilevano che ad oggi non sono disponibili in lingua tedesca i modelli AS002, 730/2008 e la modulistica in materia di successione e passaggio di proprietà, nonché l'annuario del contribuente, vari *depliant* informativi sui nuovi regimi fiscali, la guida fiscale per gli stranieri e gli adempimenti per i contribuenti « minimi ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta che, in applicazione della normativa vigente in materia di uso della lingua tedesca nei rapporti con i cittadini del Trentino-Alto Adige, si provvede con costante impegno alla diffusione della modulistica di competenza e delle pubblicazioni informative anche in lingua tedesca.

Come ogni anno, è stata data priorità alla modulistica al fine di consentire ai contribuenti il tempestivo adempimento agli obblighi fiscali. Quindi, sono stati tradotti e pubblicati in forma cartacea ed *online*, sul sito dell'Agenzia www.agenzia-entrate.it, il modello 730 – reso disponibile anche in formato elettronico sin dal 31 marzo 2008 sul sito –, il modello UNICO – fascicolo 1 e 2 –, il modello IVA, il questionario per gli Studi di settore e tutta la relativa documentazione.

Sta per essere pubblicata, inoltre, la guida fiscale dedicata ai contribuenti « mi-

nimi ». Sono in corso di stampa la guida fiscale per i disabili e la guida aggiornata alla legge finanziaria 2008 sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. È *in itinere* la traduzione per la successiva pubblicazione, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, della guida fiscale sulle nuove agevolazioni fiscali per la famiglia e quella sulle ristrutturazioni edilizie.

Per completezza di informazione, l'Agenzia ha fatto presente che l'attività di traduzione, stampa e distribuzione dei modelli e delle pubblicazioni fiscali è svolta a cura della Direzione provinciale di Bolzano, la quale, in considerazione dell'esiguità delle somme disponibili, provvede alla traduzione dei testi con il supporto di risorse interne, utilizzando le somme recuperate per le traduzioni a favore della stampa di un maggior numero di copie e di pubblicazioni da rendere disponibili ai contribuenti.

Per quanto riguarda, infine, la modulistica relativa all'imposta comunale sugli immobili si osserva che, trattandosi di un tributo locale di competenza dei comuni, gli stessi rendono disponibile la relativa modulistica alternativamente su supporto cartaceo, spedito a domicilio dei contribuenti, ovvero in formato digitale sui rispettivi siti istituzionali.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame nuovo testo – Parere favorevole con osservazione</i>)	74
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80

SEDE REFERENTE:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Nuovo testo C. 1634 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Sui lavori della Commissione	77

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	77
DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Nuovo testo C. 1634 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	77
Sui lavori della Commissione	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-*bis* Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame nuovo testo – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e V il parere di competenza sul disegno di legge n. 1441-*bis* contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Il provvedimento ha un contenuto ampio, che deriva dallo stralcio del disegno di legge n. 1441, presentato dal Governo. Sottolinea innanzitutto che l'Assemblea ha deliberato lo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70, i quali sono confluiti nel disegno di legge n. 1441-*ter*, « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », assegnato alla X Commissione, in sede referente; nonché lo

stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, confluiti a loro volta nel disegno di legge n. 1441-*quater*, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, assegnato alla XI Commissione, in sede referente. La restante parte del testo, confluita nel disegno di legge n. 1441-*bis*, ha mantenuto il titolo « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria » e resta assegnata alle Commissioni riunite I e V, in sede referente.

Rinvia al corposo testo dell'articolato per gli aspetti generali, limitandosi ad illustrare i profili di competenza della Commissione. Segnala, in particolare, l'articolo 51, comma 1, il quale prevede che le somme destinate per l'anno 2005 – ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 – all'erogazione di un contributo per l'acquisto di *personal computer* da parte degli studenti che usufruiscono dell'esenzione dalle tasse e dai contributi universitari, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione non risultano ancora impegnate, sono destinate al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo e la realizzazione di reti di connettività, anche senza fili, presentati dalle università, nonché alla fornitura alle stesse di strumenti didattici e amministrativi innovativi. In relazione alle somme di cui si dispone una diversa finalizzazione, ricorda che l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 115 del 2005, ha finanziato sia la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università, sia l'acquisto di *personal computer* da parte degli studenti esonerati da tasse e contributi universitari. In particolare, il comma 1 ha autorizzato, nell'esercizio finanziario 2005, la spesa di: 2,5 milioni di euro per il cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università; 10 milioni di euro per l'erogazione di un contributo di

200 euro per l'acquisto di *personal computer* da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dei contributi universitari; 2,5 milioni di euro per la costituzione di un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un *personal computer*.

Evidenzia che le somme di cui si propone una diversa destinazione sono gestite dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A sua volta, la riprogrammazione delle risorse è destinata alla realizzazione di interventi della medesima tipologia di competenza dello stesso Dipartimento. In proposito, ricorda che l'ordinamento finanziario e contabile della Presidenza del Consiglio prevede, all'articolo 11, l'istituto del riporto delle somme di conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sui corrispondenti stanziamenti dell'esercizio successivo. Il riporto delle somme avviene con decreto del Segretario generale.

In conclusione, ricorda che poiché la norma in esame si riferisce a somme stanziata per l'esercizio finanziario 2005, e non impegnate, è ammissibile che tali somme siano state oggetto di riporto negli esercizi successivi, fino a quello in corso. Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Dario GINEFRA (PD) rileva che occorrerebbe innanzitutto capire quale sia l'entità esatta delle risorse residue. Non considera inoltre positivamente la circostanza che le risorse residue non vengano più utilizzate al fine di aiutare gli studenti meritevoli. Auspica, inoltre, che le risorse di cui si propone una diversa destinazione con il provvedimento in esame vengano effettivamente destinate ad accrescere l'autonomia delle istituzioni universitarie.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, concorda con la necessità prospettata dal collega Ginefra di verificare a quanto

ammontino le risorse ancora disponibili di cui si fa menzione nell'articolo 51, comma 1, del provvedimento che sono ancora disponibili, sottolineando che non è effettivamente allegata al provvedimento la documentazione tecnica relativa alle risorse effettivamente disponibili. Ritiene peraltro importante l'obiettivo conseguito dal provvedimento di recuperare somme non utilizzate. Considera, pertanto, fondamentale che le somme vengano innanzitutto recuperate, ferma restando la necessità di pervenire successivamente ad una definizione più puntuale della disponibilità effettiva di risorse.

Dario GINEFRA (PD) ribadisce che in mancanza della documentazione tecnica relativa alle risorse effettivamente disponibili, non è possibile conoscere se le risorse non ancora utilizzate verranno impiegate in modo efficiente.

Manuela GHIZZONI (PD) considera inopportuno il fatto che l'articolo 51, comma 1, del provvedimento sottragga alla loro originaria destinazione delle risorse inizialmente destinate a premiare studenti meritevoli per quel che riguarda l'acquisto di *personal computer*. Riterebbe inoltre opportuno coordinare le varie risorse disponibili di cui al comma 1 citato sulle medesime finalizzazioni già in precedenza previste, in particolare su quelle del progetto «diamogli credito» promosso dal Ministero delle politiche giovanili e le attività sportive insieme con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e quello per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, finalizzato ad un agevole accesso al credito da parte degli studenti impegnati nella formazione universitaria e post-universitaria. A tal fine, auspica pertanto che il relatore inserisca nella proposta di parere un'osservazione volta a recepire tale ultimo rilievo.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore* riformula quindi la proposta di parere, inserendo un'osservazione volta a recepire

le considerazioni in precedenza espresse dalla collega Ghizzoni (*vedi allegato*).

Paola GOISIS (LNP), preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazione.

La seduta termina alle 9.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

Nuovo testo C. 1634 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2008.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione era stata convocata sulla base del presupposto che le Commissioni competenti avrebbero espresso il parere di competenza prima dell'inizio della seduta. Ricorda peraltro che l'unica pronuncia pervenuta è quello della Commissione affari costituzionali che ha espresso parere favorevole.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) ricorda che su un importante quotidiano sportivo è apparsa ieri un'intervista al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport Rocco Crimi, nella quale sono riportate sue affermazioni nettamente contrastanti con quanto affermato nel corso dell'audizione da lui svolta in Commissione, prima della sospensione per la pausa estiva. Riterrebbe pertanto opportuno che il rappresentante del Governo riferisse in Parlamento, al fine di chiarire la situazione in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la questione potrà essere affrontata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti.

La seduta comincia alle 17.10.

Sui lavori della Commissione.

Fabio GARAGNANI (PdL) ricorda che nelle ultime ore vi è stata l'occupazione da parte di alcune persone della scuola XXI Maggio a Bologna, con turni anche notturni, per protestare contro la riforma Gelmini. Rileva che si tratta di un fatto grave, che allarma poiché proviene da persone che non esita a definire terroristi culturali.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea l'esigenza di non utilizzare termini inap-

propriati, fermo il rispetto dovute alle opinioni di ciascuno.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

Nuovo testo C. 1634 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana del 23 settembre 2008.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti anche i pareri delle altre Commissioni competenti, ad eccezione di quello della XI Commissione lavoro che non si è espressa. Avverte che la XII Commissione ha espresso parere favorevole; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con osservazioni; la V Commissione ha espresso un parere favorevole con condizione ed osservazione. In particolare, rileva che la suddetta condizione della Commissione bilancio, allo scopo di garantire il pieno rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, chiede che la Commissione cultura provveda a riformulare il testo dell'articolo 4, al fine di individuare l'anno scolastico a decorrere dal quale si introdurrà il maestro unico; a quantificare puntualmente i conseguenti oneri, che devono trovare distinta evidenza; nonché a reperire le risorse necessarie per assicurare una congrua e adeguata copertura, a tal fine verificando l'effettiva disponibilità delle risorse, cui il testo fa riferimento, previsti dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008. L'osservazione, invece, sottopone alla valutazione della Commissione cultura l'opportunità di utilizzare le risorse di cui al comma 9-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che risultano disponibili a bilancio ma non impegnabili, per far fronte ad interventi per la riqualificazione dell'offerta scolastica, con partico-

lare riferimento alla manutenzione e alla messa in sicurezza di istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive.

Si riserva di presentare in Assemblea emendamenti volti al recepimento dei pareri ricevuti, precisando che il Governo sta già lavorando alla predisposizione di un emendamento che possa soddisfare le istanze contenute nel parere della V Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che la condizione contenuta nel parere della V Commissione è particolarmente indicativa di quanto il provvedimento non sia sostenuto da ragioni valide. Sottolinea, in particolare, che la relazione tecnica presentata nel corso dell'esame del provvedimento in V Commissione, evidenzia che non è indicata la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 4. Non viene precisata la data a partire dalla quale la riforma del maestro unico sarà operativa. Rileva, inoltre, che l'articolo 4 costituisce un punto fondamentale del provvedimento e che quindi la condizione della Commissione bilancio ad esso riferita assume un rilievo ancora maggiore in tal senso. Specifica, infine, che il modulo delle ventiquattro ore comporterà un notevole aggravio di spesa, in quanto l'orario attuale prevede che i maestri lavorino per ventidue ore; alla luce di ciò si giustifica quindi ancora di più la condizione approvata dalla V Commissione bilancio.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rileva che, nonostante l'articolato dibattito che si è avuto ieri in Commissione sul provvedimento, durato svariate ore, le perplessità sollevate dal provvedimento non sono state fugate dalla prolungata discussione. Rimane quindi confermata la sensazione che il provvedimento risponde solamente all'esigenza di tagliare le spese nel settore della scuola. Segnala, inoltre, che nonostante la finalità sia quella di risparmiare, in realtà non esistono le risorse necessarie per coprire la norma centrale del provvedimento, come risulta dal parere della Commissione bilancio.

Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto con-

trario sul provvedimento in esame, chiedendo quindi che il Governo riveda le proprie posizioni.

Maria COSCIA (PD) ricorda che la V Commissione evidenzia che non c'è copertura finanziaria del provvedimento; ciò si aggiunge a tutte le considerazioni negative già espresse nei giorni precedenti. Sottolinea, inoltre, che nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione l'opposizione ha dovuto fare i conti con un atteggiamento pregiudizievole contrario della maggioranza, che non ha tentato in nessun modo di venire incontro alle richieste di miglioramento del testo formulate dall'opposizione. Aggiunge che, con l'approvazione del provvedimento in esame, gli strumenti delle scuole elementari potranno essere bocciati anche con una sola insufficienza; dovrebbe invece essere prevista una strategia diversa per far sì che si possono recuperare le insufficienze. Si dichiara convinta peraltro del fatto che il buon senso e la ragionevolezza degli insegnanti possano contribuire ad attenuare gli effetti delle norme in esame. Per quel che riguarda in particolare l'introduzione del maestro unico, esprime il proprio giudizio contrario, ricordando che tale norma comporterà una riduzione dell'orario scolastico e una perdita di formazione per i bambini. Segnala infine che il maestro unico porrà un problema serio di conciliabilità tra le esigenze delle famiglie e quelle organizzative della scuola.

Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sul provvedimento in esame.

Paola FRASSINETTI (Pdl) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Paola GOISIS (LNP) ricorda che vi è un impegno preciso da parte del Governo a rivedere l'articolo 3, al fine di scongiurare il rischio che i bambini possano essere bocciati con una sola insufficienza. Sottolinea inoltre l'importanza di mantenere il principio della collegialità. Pur rilevando

che la condizione del parere della V Commissione è abbastanza stringente, ritiene che essa sarà in ogni caso recepita dalla Commissione nel corso dell'esame in Assemblea.

Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame.

La Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Paola FRASSINETTI (PdL) sottolinea l'importanza di svolgere un'audizione del

sottosegretario con delega all'editoria, Bonaiuti per approfondire le questioni poste dallo schema di regolamento in materia di editoria, in discussione negli ultimi giorni.

Paola GOISIS (LNP) concorda con la proposta della collega Frassinetti.

Ricardo Franco LEVI (PD) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi, sottolineando la delicatezza delle questioni poste dalla schema di regolamento sull'editoria.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) si associa alle considerazioni precedentemente espresse dai colleghi.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la questione sarà sottoposta alla riunione dell'Ufficio di presidenza, già convocata per la giornata odierna.

La seduta termina alle 17.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.10 alle 18.20.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria C. 1441-bis Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge 1441-*bis* recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria », come risultante dagli emendamenti approvati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sarebbe opportuno coordinare le varie risorse disponibili di cui al comma 1, dell'articolo 51 sulle medesime finalizzazioni già in precedenza previste, in particolare su quelle del progetto « diamogli credito » promosso dal ministero delle politiche giovanili e le attività sportive insieme con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e quello per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, finalizzato ad un agevole accesso al credito da parte degli studenti impegnati nella formazione universitaria e post-universitaria.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00331 Tommaso Foti: Adeguamento dello svincolo autostradale di Castel San Giovanni .	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-00332 Tommaso Foti: Condizioni della strada statale n. 45 di Val Trebbia	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00355 Guido Dussin: Interpretazione delle norme sulle materie prime secondarie	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90
5-00356 Tortoli: Inquinamento di un bacino nel complesso del Monte Amiata	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	92
5-00357 Libè: Effetti ambientali del recente incendio verificatosi in una raffineria nel comune di Busalla	83
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	95

RISOLUZIONI:

7-00039 Alessandri: Recupero ambientale dello stabilimento metallurgico di Servola (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00009</i>)	83
<i>ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.15.

5-00331 Tommaso Foti: Adeguamento dello svincolo autostradale di Castel San Giovanni.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

5-00332 Tommaso Foti: Condizioni della strada statale n. 45 di Val Trebbia.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.30.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00355 Guido Dussin: Interpretazione delle norme sulle materie prime secondarie.

Renato Walter TOGNI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrarne il contenuto.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Renato Walter TOGNI (LNP) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto.

5-00356 Tortoli: Inquinamento di un bacino nel complesso del Monte Amiata.

Roberto TORTOLI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che essa riguarda il serio problema dell'impatto ambientale delle centrali geotermi-

che presenti sul Monte Amiata. Al riguardo, ritiene che le opzioni in materia siano le seguenti: chiudere da subito tutti gli impianti; continuare a svolgere le attività come se non vi sia alcun problema; intervenire sulle questioni ambientali in modo serio, con una soluzione di tipo strutturale. Osserva che, a suo avviso, l'opzione che si è finora seguita è la seconda, mentre l'opzione ideale da perseguire sarebbe la terza, che richiede l'individuazione di soluzioni stabili e durature.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto TORTOLI (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che indica la chiara volontà del Ministero di affrontare con serietà il problema, per la prima volta, nella consapevolezza della complessità delle questioni sul tappeto. Si augura, pertanto, che lo stesso Ministero possa finalmente avviare a talune perplessità insorte sulla vicenda della geotermia nelle aree del Monte Amiata, verificando come sia possibile che le centrali geotermiche continuino a produrre una serie di emissioni di gas inquinanti in atmosfera, in assenza di attività di monitoraggio continuo da parte dei soggetti competenti. Auspica, in particolare, che il Governo – come sembra emergere dalla risposta odierna – ponga al centro del proprio impegno la soluzione di talune problematiche prioritarie, che – a suo giudizio – riguardano i seguenti aspetti: le incongruenze tra le reiterate relazioni integrative dell'ARPAT, che hanno confermato l'esistenza di problemi di natura ambientale, e l'attuale situazione di continuità nell'esercizio degli impianti; l'anomala metodologia di calcolo dei valori inquinanti, che vengono arbitrariamente frazionati in ragione degli impianti e delle turbine di produzione di energia elettrica, oltre che dei volumi di aria pompata attraverso le torri di raffreddamento; il mantenimento di un volume di emissioni che anche la magistratura ha definito

intollerabili; la circostanza per cui l'ENEL, più volte condannata per tali attività, non adempie alle prescrizioni ambientali; il rinnovo delle concessioni e l'autorizzazione alle varianti agli impianti, pur in assenza di agibilità e di valutazione di impatto ambientale positiva; il mancato utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; la mancata soluzione del problema relativo all'inquinamento delle falde acquifere, che alimentano la numerosa popolazione residente.

5-00357 Libè: Effetti ambientali del recente incendio verificatosi in una raffineria nel comune di Busalla.

Mauro LIBÈ (UdC) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando come l'intervento della regione Liguria nella soluzione dei problemi legati all'impianto in questione appare al momento debole, considerato anche che tale struttura è collocata nel pieno centro abitato. Chiede, a tal fine, la massima attenzione del Governo sulla questione, per quanto è nelle sue competenze.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro LIBÈ (UdC) ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta, che ha fornito rassicurazioni sull'evento occorso alla fine del mese di luglio. Sollecita, peraltro, il Ministero a monitorare – per quanto di competenza statale – la situazione dell'impianto di Busalla, tenendo in considerazione tutti i problemi sul tappeto, con particolare riferimento alle questioni ambientali e sanitarie, che continuano a causare forti preoccupazioni presso le popolazioni locali.

Angelo ALESSANDRI, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00039 Alessandri: Recupero ambientale dello stabilimento metallurgico di Servola.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00009).

La Commissione inizia la discussione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, illustra il contenuto della risoluzione in discussione, che affronta l'annosa vicenda della cosiddetta «Ferriera di Servola», un impianto siderurgico che sorge nel rione di Servola a Trieste, volto alla produzione di coke siderurgico, ghise di alto forno ed altri materiali della siderurgia. Preliminarmente, rileva che da anni l'impianto è al centro delle attenzioni della cronaca nazionale e di quella locale, per via dell'estremo grado di pericolosità ambientale in cui esso versa, per i rischi che il suo funzionamento comporta per la salute dei cittadini, oltre che per i danni da inquinamento che sta provocando ai suoli ad alle acque, sia di falda sia marine. Negli ultimi anni, inoltre, il caso della Ferriera di Servola è finito sotto l'attenzione della magistratura ed è divenuto oggetto d'intervento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, che ha constatato, già a decorrere dal 2003, la sua grave insicurezza ambientale ed intimato alla proprietà di provvedere con massima urgenza alla realizzazione di interventi di caratterizzazione e di messa in sicurezza d'emergenza.

Sottolinea, quindi, da un lato, che lo stabilimento in questione opera con impianti ormai obsoleti, poco efficienti e perciò assai inquinanti, emettendo polveri

diffuse, sostanze aromatiche e scarichi nocivi, dall'altro, che la popolazione di Servola non è più disponibile a convivere con questo disastro ambientale sul proprio territorio, temendo ormai che tra i gas inquinanti che è costretta a respirare vi sia anche diossina. Ricorda, quindi, di avere effettuato personalmente un sopralluogo nell'area, ascoltando le doglianze della popolazione e verificando la gravità della situazione che risulta di estrema criticità ambientale. Ricorda, altresì, che nel 2003, su iniziativa dell'allora Ministero delle attività produttive, furono assunte azioni per la definizione di un accordo di programma per l'organico riassetto dell'area industriale e che in quell'ambito venne tra l'altro siglato un Protocollo di intesa per lo « Sviluppo dell'area industriale di Servola (Trieste) », che prevedeva la dismissione delle attività siderurgiche nell'area entro il 2009. Tuttavia, della volontà di chiudere il complesso industriale entro il 2009 e di riconvertire la ferriera in attività economiche maggiormente sicure e compatibili non sembra vi sia più traccia, tanto che neppure l'impegno della società *Servola s.p.a.* di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di emergenza sembra avere avuto riscontri concreti, dal momento che lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, appena otto mesi fa, ha inoltrato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste una informativa per gli eventuali provvedimenti del caso, evidenziando le inadempienze della società in tema di caratterizzazione e messa in sicurezza d'emergenza nelle aree di proprietà ed in concessione.

Segnala, quindi, che per questi gravi motivi è intervenuta anche la Regione Friuli Venezia Giulia, decidendo di attivarsi per giungere alla chiusura di questo impianto siderurgico e per procedere alla sua bonifica ed alla riconversione totale dell'area, precisando che, se è vero che si tratta di competenze regionali, è altrettanto vero che in materia può agire anche lo Stato. Evidenzia, infatti, che con la risoluzione in discussione si intendere

chiedere al Governo di attivarsi affinché, collaborando con la regione Friuli Venezia Giulia e in sintonia con la popolazione locale, si possa realizzare un accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area inquinata che ospita gli impianti della Ferriera di Servola, prioritariamente prevedendo interventi compensativi anche per il mantenimento occupazionale dei lavoratori interessati e, se del caso, operando a norma dell'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo ai siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

Al riguardo, esprime la propria ferma convinzione che un tale impegno possa essere concretamente assunto dal Governo, anche alla luce del fatto che lo stesso Governo ha previsto nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria (A.C. 1441-*ter*), attualmente all'esame della X Commissione della Camera, specifici interventi volti alla reindustrializzazione di aree industriali inquinate del tutto comparabili alla situazione della Ferriera di Servola. Formula, pertanto, l'auspicio che la Commissione possa approvare sin dalla seduta odierna la risoluzione in discussione.

Carlo MONAI (IdV) dichiara anzitutto l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in discussione, ringraziando il Presidente per aver voluto accogliere favorevolmente tale intendimento. Sottolinea, infatti, che l'atto di indirizzo in titolo interpreta correttamente le preoccupazioni e le giuste istanze delle popolazioni coinvolte, poiché non intende ignorare la gravità della situazione in cui versano da anni strutture e impianti ormai obsoleti, « accerchiati » da numerose abitazioni, a loro volta « soffocate » dalle esalazioni nocive che da quegli impianti provengono. Ricorda che la presa in carico del problema da parte della regione ha portato, negli anni scorsi, alla definizione di un Protocollo di intesa per lo sviluppo dell'area industriale di Servola; tuttavia, la proprietà dello stabilimento non ha assolto agli impegni assunti, con conse-

guenti strascichi anche di tipo giudiziario. Sottolinea, inoltre, come su questo tema si sia radicato sul territorio un forte movimento di opinione, fondato sulla consapevolezza che il futuro e lo sviluppo della città di Trieste non è conciliabile con un problema e una minaccia ambientale di tali proporzioni.

In conclusione, ritiene che sia senz'altro da condividere sia l'obiettivo che la risoluzione in discussione si prefigge, vale a dire quello della chiusura dello stabilimento in questione (fatte salve, naturalmente, le più ampie garanzie sul versante occupazionale), sia il metodo di lavoro che si prefigura, che è quello di una leale collaborazione fra Stato e regione per rendere possibile, concretamente, una riconversione dell'area compatibile con lo sviluppo delle attività portuali della città. Coglie l'occasione, infine, per segnalare che una situazione analoga in Friuli si registra nel caso dello stabilimento della società Caffaro, anch'esso caratterizzato da obsolescenza degli impianti e da rilevanti problemi di inquinamento ambientale: anche in quest'ultima situazione è necessario, a suo avviso, attivare tutte le energie disponibili, procedendo in stretta collaborazione fra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia, anche per dare una risposta positiva alle esigenze di tutela della salute dei cittadini e di riconversione e sviluppo industriale delle aree interessate.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ringrazia anzitutto il Presidente per l'interessamento e per l'impegno profuso in prima persona per arrivare ad una positiva soluzione della questione oggetto della risoluzione in discussione. Ringrazia, inoltre, il rappresentante del Governo per l'attenzione con cui ha costantemente seguito la vicenda, oltre che il deputato Monai, per la coraggiosa presa di posizione appena espressa, la quale rappresenta un chiaro segnale di discontinuità rispetto ai recenti orientamenti delle forze di centrosinistra triestine e della stessa regione Friuli Venezia Giulia. Rimarca, quindi, la gravità della situazione

ambientale della Ferriera di Servola e sottolinea l'urgenza di una risposta forte delle istituzioni rispetto alle giuste esigenze e preoccupazioni delle popolazioni coinvolte, le quali rischiano di rimanere sempre più disorientate e distaccate rispetto a una politica che continua a discutere sui livelli di inquinamento e non tiene conto di una realtà quotidiana nella quale i segnali di estremo pericolo ambientale e sanitario, soprattutto per le giovani generazioni, sono di tutta evidenza.

Nel sottolineare, inoltre, che la società proprietaria degli impianti ha già annunciato di voler procedere, comunque, alla chiusura dello stabilimento industriale nel 2013 e che, pertanto, al di là di ogni ragionevole preoccupazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali, ogni ritardo nell'azione per la riconversione delle aree interessate rischia di tradursi in un regalo alla stessa proprietà delle aree interessate, auspica che il Governo intervenga rapidamente per restituire dignità ai cittadini, nella convinzione che all'intervento trainante dell'Esecutivo farà seguito un convergente impegno della regione.

Raffaella MARIANI (PD), preso atto dell'auspicio formulato dal Presidente di concludere sin dalla corrente seduta – e senza la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori – la discussione sull'atto di indirizzo in titolo, fa presente che il suo gruppo condivide le finalità della risoluzione, considerata anche l'esigenza di giungere in tempi quanto mai rapidi all'avvio di un piano di riconversione dell'area, in modo da assicurare – per un verso – la tutela ambientale e sanitaria dei cittadini e – per altro verso – la garanzia dei livelli occupazionali esistenti. Al riguardo, peraltro, intende precisare che l'eventuale assenso al testo della risoluzione in discussione è condizionato ad una sua riformulazione, nel senso di assicurare che vi sia un serio progetto di bonifica e dismissione dell'area, da adottare in tempi certi, che valuti in prospettiva le

migliori soluzioni possibili, anche al fine di garantire la tutela dell'occupazione dei lavoratori coinvolti.

Mauro LIBÈ (UdC) condivide il contenuto della risoluzione in discussione, alla cui approvazione il suo gruppo si dichiara disponibile anche in tempi rapidi e pur in assenza dei consueti approfondimenti istruttori. In ogni caso, ritiene necessario che il testo della risoluzione sia opportunamente riformulato, nel senso di assicurare tempi certi alle procedure di pianificazione del progetto di riconversione, in modo da non concedere alcun « alibi » rispetto alla definitiva soluzione della vicenda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce degli elementi emersi nel corso della discussione, presenta una nuova versione della sua risoluzione (*vedi allegato 6*), con cui intende recepire le sollecitazioni ricevute dai deputati intervenuti.

Il sottosegretario Roberto MENIA condivide il rilievo dato alla vicenda oggetto della risoluzione in discussione, che dichiara di conoscere in modo approfondito e che, da anni, è oggetto di ampio e appassionato dibattito fra le forze politiche sul territorio. Puntualizza che, se è vero che la Ferriera di Servola venne insediata cent'anni fa su un'area allora scollegata dal tessuto urbano e su questo dato la proprietà dello stabilimento ha sempre fondato le proprie prese di posizione, è altrettanto vero che proprio su quelle aree, nel dopoguerra, vennero insediate comunità di profughi istriani e che, da quei primi insediamenti, è derivato un consolidamento del tessuto urbano a ridosso del sito industriale, il quale è all'origine della grave situazione attuale e dei pesanti rischi ambientali e sanitari che quotidianamente subiscono le popolazioni. Pur riconoscendosi pienamente nel contenuto della risoluzione in discussione, osserva peraltro che per il Governo è oggettivamente difficile assumere un im-

pegno per la chiusura, in tempi quanto mai ravvicinati, di uno stabilimento la cui proprietà è di natura privata: si tratta, infatti, di un impegno che confliggerebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento, che riconosce pienamente la proprietà privata e il libero esercizio dell'impresa. Si dichiara convinto che esistano regole che limitano e regolamentano tale libertà: nel caso in questione, ritiene che tali limiti vadano pienamente osservati a tutela della salute dei cittadini e nell'interesse dello sviluppo e del futuro della città di Trieste. Al riguardo, ricorda che proprio dalla loro applicazione, da parte degli organi competenti, nel corso degli anni sono scaturiti diversi provvedimenti restrittivi, anche di natura giudiziaria. Sottolinea, altresì, che l'area sulla quale insiste lo stabilimento della Ferriera di Servola ricade in un territorio di importanza strategica per lo sviluppo delle attività portuali triestine e che, per questo, il futuro di tale area è al centro della riflessione sul futuro e sullo sviluppo di Trieste. Il fatto che l'area industriale in questione sia adiacente a quella del sito di bonifica di interesse nazionale rafforza, poi, la sua convinzione che il mantenimento delle attività industriali della Ferriera di Servola sia incompatibile con il futuro sviluppo della città e che sia necessario procedere in tempi stretti ad una complessiva opera di riconversione e di bonifica di quelle aree, progetto sul quale si ritrovano tutte le istituzioni locali e il Governo nazionale.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte e valutate in termini positivi le proposte di modifica del testo testé formulate dal Presidente, che affrontano in modo più equilibrato le scadenze temporali, esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla nuova versione della risoluzione in titolo.

Mauro LIBÈ (UdC) dichiara l'intenzione di sottoscrivere la nuova versione della risoluzione in discussione, preannunciando che, a nome del suo gruppo, essa sarà sottoscritta anche dal deputato Compagnon.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara l'intenzione di sottoscrivere la nuova versione della risoluzione in discussione, preannunciando che, a nome del suo gruppo, essa sarà sottoscritta anche dal deputato Rosato.

Chiara BRAGA (PD) dichiara di sottoscrivere la nuova versione della risoluzione in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione

della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00009.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-00331 Tommaso Foti: Adeguamento dello svincolo
autostradale di Castel San Giovanni.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto puntualmente richiesto relativamente al progetto di adeguamento dello svincolo autostradale di Castel San Giovanni (Piacenza) sulla strada provinciale della Val Tidone, l'ANAS S.p.A. ha fatto conoscere che la Concessionaria SATAP S.p.A. nel mese di luglio 2008 ha presentato alla stessa ANAS

il progetto definitivo dell'intervento in questione. Tale progetto è stato quindi approvato dalla società stradale nello scorso mese di agosto.

Successivamente, la Concessionaria ha trasmesso il progetto esecutivo ai fini della sua approvazione da parte ANAS che si assicura in tempi brevi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00332 Tommaso Foti: Condizioni della strada statale n. 45 di Val Trebbia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'ANAS S.p.A. ha fornito i seguenti elementi informativi in merito ai singoli punti critici lungo la strada statale n. 45 della Val di Trebbia che sono stati evidenziati nell'interrogazione.

La manutenzione della pavimentazione all'ingresso della galleria di Bobbio è inserita nell'ambito dei « lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale e ripristino opere di protezione ai km 63+700, 77+400, 99+000 e 101+000, per un importo euro 1.000.000,00 » già finanziato. Tali lavori saranno appaltati entro il prossimo mese di ottobre.

La sistemazione dei giunti dei viadotti di Perino è stata prevista nell'ambito della manutenzione ordinaria delle opere d'arte. I lavori sono attualmente in fase di gara, con esecuzione prevista entro l'anno in corso.

I lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, in particolare dell'impianto di illuminazione e semaforico di Bobbio, sono stati aggiudicati di recente e saranno eseguiti nel prossimo mese di ottobre.

La pulizia delle opere idrauliche (cannaline di scolo, ecc.) è stata già eseguita

nel tratto di Rivergaro. Nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria di prossimo appalto sono previsti gli altri tratti nella restante parte della Statale.

La riparazione delle calotte delle gallerie Barberino e San Salvatore e la relativa impermeabilizzazione, che richiederebbero interventi radicali sui manufatti, al momento non rientrano tra i piani compartimentali. Sono previsti, invece, interventi mirati a risolvere le criticità mediante lavori di manutenzione ordinaria.

Gli impianti di illuminazione delle gallerie saranno oggetto di manutenzione programmata nei mesi di ottobre e novembre 2008.

L'ANAS precisa di avere tenuto informati i soggetti interessati facendo presente che lo scorso 4 settembre si è tenuta una riunione presso la Prefettura di Piacenza nella quale è stata illustrata la situazione della statale in parola cui hanno partecipato un rappresentante della Provincia di Piacenza, il Presidente della Comunità Montana, il Prefetto ed il Capo Compartimento ANAS di Bologna.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00355 Guido Dussin: Interpretazione delle norme sulle materie prime secondarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Dussin ed altri, con la quale si chiede di sapere se è intenzione del Ministro emanare una circolare interpretativa del decreto legislativo 152/06 volta a specificare che, se le materie prime secondarie prodotte ad esito di un'operazione di recupero di rifiuti possono avere le caratteristiche indicate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 181-*bis* del citato decreto legislativo, a maggior ragione esse possono anche presentare le caratteristiche individuate nelle singole autorizzazioni rilasciate *ex* articoli 208-213 del medesimo provvedimento normativo, si riferisce quanto segue.

L'articolo 181-*bis* del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal decreto legislativo n. 4/08, prevede che non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze ed i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale previsto al comma 2 del medesimo articolo, a condizione che vengano definiti i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenerli, nonché le caratteristiche dei materiali ottenuti.

Il medesimo articolo 181-*bis* prevede che, in ogni caso, tale esclusione è subordinata al rispetto di una serie di requisiti.

In particolare, è necessario verificare che i materiali rispettino le seguenti condizioni:

a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;

b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;

e) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Tale previsione, presupponendo una valutazione caso per caso della sussistenza delle condizioni elencate, in aggiunta alla verifica del rispetto delle previsioni del decreto ministeriale, fa sì che non sia sufficiente, come prospettato dall'interrogante, di « cristallizzare », semplicemente, nel decreto di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, una lista di materiali esclusi in via generale dal regime di rifiuti, in quanto tale impostazione rischierebbe di porsi, comunque, in contrasto con la disciplina comunitaria.

In altre parole, il decreto rappresenta la disciplina tecnica di riferimento per l'individuazione delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie ottenute, ma non fonda una presunzione assoluta di esclusione dei prodotti derivanti dal recupero dal regime dei rifiuti, essendo sempre necessario verificare in concreto di caso in

caso la sussistenza delle altre condizioni indicate da garantire a cura del produttore o dell'operatore.

La norma citata non prevede espressamente che le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo n. 152/06, quando indicano i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenerli, nonché le caratteristiche dei materiali ottenuti, possano legittimare l'esclusione in assoluto dei prodotti derivanti dall'attività di recupero autorizzata dal regime dei rifiuti, bensì può di fatto verificarsi di volta in volta per singoli casi.

Non di meno, nonostante l'assenza di una previsione espressa in tal senso, deve ritenersi che, sulla base dei principi della Corte di Giustizia, anche in questa ipotesi, non potendosi comunque riconoscere una presunzione « assoluta » di esclusione dal campo di applicazione della normativa in

materia di rifiuti per i prodotti derivanti da un'attività di recupero autorizzata, è in ogni caso necessario che l'operatore possa dimostrare che le operazioni effettuate costituiscono un'attività di recupero completo, che i materiali ottenuti rispondono alle specifiche tecniche corrispondenti alla materia prima che si intende sostituire e che sussistono le ulteriori condizioni indicate dall'articolo 181-bis.

In conclusione, è possibile che il decreto citato elenchi una serie di prodotti « riutilizzabili o recuperabili », seguendo le indicazioni previste dalla legge, ma una circolare ministeriale che precisi che i prodotti derivanti da un'attività di recupero di rifiuti autorizzata non sono rifiuti, creando per tali materiali una presunzione di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00356 Tortoli: Inquinamento di un bacino nel complesso del Monte Amiata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Tortoli e Ghiglia, riguardante l'impatto ambientale provocato dall'attività delle centrali geotermiche esistenti nella zona del Monte Amiata, occorre in premessa doverosamente precisare che, per quanto concerne l'attività di coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma, la competenza è attribuita alla Regione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, nonché ai sensi della nuova normativa nel frattempo intervenuta di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008).

Per inquadrare il caso in oggetto si parte dal dato che nel territorio del monte Amiata sono attualmente presenti e operanti impianti geotermici gestiti dall'ENEL.

Dagli elementi acquisiti agli atti e forniti dalla Regione Toscana, ARPAT e amministrazioni interessate, è emerso quanto segue.

Sulla base di un incarico conferito all'Associazione EDRA di Roma, condotto nell'anno 2006, rientrante nell'ambito di uno studio più generale affidato al CNR di Pisa e rivolto alla costruzione di un bilancio idrico del Monte Amiata, si è ipotizzata un'interazione esistente tra il bacino geotermico e quello acquifero superficiale, che comporterebbe rischi imminenti per la popolazione amiatina derivanti dalla geotermia. Questo pericolo è stato segnalato nel febbraio del 2008, da uno dei componenti dell'associazione EDRA all'Assessore Regionale competente.

La Regione Toscana per verificare l'attendibilità dell'allarme ha conferito (mediante bando pubblico) un ulteriore incarico, questa volta all'Università di Pisa, con lo scopo di approfondire lo studio di EDRA e analizzare se l'interazione esiste, le sue dimensioni, quali effetti può produrre nell'ambiente circostante e come incide sulla produzione geotermoelettrica in essere sull'Amiata.

Quello che è in discussione, infatti, è l'esistenza o meno di una relazione tra la miscela di acqua e vapore estratta ad oltre tremila metri di profondità e l'acquifero superficiale che alimenta la quasi totalità della Toscana meridionale e parte dell'Alto Lazio, ed in particolare se è vero quanto segnalato dall'interrogante, cioè che: « la maggiore concentrazione di sostanze inquinanti rinvenute nelle acque dell'Amiata è favorita dalla sempre più ridotta portata del bacino potabile, il cui prosciugamento è causato dallo sfruttamento geotermico eccessivo ».

In base ad un esame più attento, condotto dalla stessa Università di Siena, i rischi imminenti sono risultati infondati, tuttavia l'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 settembre 2008 e, sulla scorta delle risultanze che emergeranno la Regione Toscana si è impegnata ad assumere, in accordo con le istituzioni locali presenti, le conseguenti determinazioni relative alla coltivazione geotermoelettrica condotta dall'ENEL.

L'attività di coltivazione dei fluidi geotermici nell'Amiata si inserisce in un territorio che per le sue caratteristiche minerarie è stato sede, in passato, di attività estrattive e metallurgiche e nelle tubazioni

dei vecchi impianti dismessi era stato utilizzato l'amianto come isolante, per cui si spiega anche la presenza di tale inquinante nei suoli, rilevato dalle demolizioni di alcune tubazioni, e non riferito all'attività degli attuali impianti. Questi vecchi siti industriali richiedono e sono oggetto di interventi di messa in sicurezza o di piani di bonifica.

Allo stato attuale risulta che, in data 28 febbraio 2005 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Toscana, la Provincia di Siena, il Comune di Abbadia San Salvatore e l'ARPAT per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti ex estrattivi minerari del comprensorio minerario del Monte Amiata.

L'Accordo, siglato ai sensi del comma 20 dell'articolo 114 della legge n. 388/2000, prevede un quadro programmatico finanziario finalizzato alla messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale e recupero ai sensi del decreto ministeriale n. 471/99 delle aree afferenti alle miniere del Comune di Abbadia San Salvatore (Provincia di Siena).

Nello specifico, il progetto di bonifica prevede una serie di interventi mirati alla bonifica dell'area contaminata dalla presenza di residui di mercurio derivante dalla pregressa attività minerometallurgica: asportazione dei terreni contaminati, demolizione di manufatti contaminati, impermeabilizzazione di aree non diversamente trattabili, interventi specifici di decontaminazione, controllo idraulico di tutta l'area oggetto della bonifica, formazione di un sito per la « messa in sicurezza permanente » dei materiali contaminati.

Il costo complessivo dell'accordo è di euro 2.485.450,73 di cui euro 1.400.000 stanziati a favore della Regione Toscana dal Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e euro 1.085.450,73 a carico del Comune di Abbadia San Salvatore.

A tutt'oggi, il Comune di Abbadia San Salvatore (soggetto attuatore dell'intervento di bonifica) ha approvato il progetto di bonifica con relativa variante e la ditta

aggiudicataria dei lavori sta procedendo secondo le tempistiche previste dal progetto che si sta avviando alla fase conclusiva.

Questo Accordo consente di monitorare lo stato di salubrità del territorio.

Con riferimento alla sostenibilità della geotermia come attività mineraria, occorre prendere atto del fatto che sul piano normativo essa risente ancora della situazione monopolistica in precedenza riservata all'ENEL e che, pertanto, necessita di nuove disposizioni e nuovi indirizzi sul piano della tutela ambientale e della concorrenza al fine di superare alcune lacune presenti nella vigente legislazione.

A questo proposito, in data 20 dicembre 2007, la Regione Toscana, unitamente agli enti locali interessati, ha sottoscritto con l'ENEL un Protocollo di Intesa sulla geotermia, incentrato sulle problematiche della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. Tale protocollo contiene una moratoria per l'Amiata, stabilendo che qualunque intervento, di qualunque natura, potrà essere programmato nelle centrali amiatine soltanto a seguito dell'esito dello studio commissionato all'Università di Siena. Allo stesso tempo, con riferimento questa volta all'intero territorio geotermico toscano, comprendente parti del territorio di Pisa, Siena e Grosseto, è stato commissionato uno studio, ancora in corso, all'Agenzia Regionale della Sanità per verificare gli eventuali effetti dell'attività geotermoelettrica sulla salute dei cittadini. Da tale protocollo, infine, è scaturito l'impegno da parte dell'ENEL a far predisporre all'ARPAT un progetto di rilevamento delle emissioni di ammoniaca ed acido borico, in quanto si tratta di sostanze non normate dalla legislazione vigente.

Riguardo alla presenza di fattori inquinanti, in base al rapporto dell'ARPAT del 2006, risultato dagli studi condotti, non si sono evidenziati superamenti dei limiti di legge.

Sulla presenza di ammoniaca e acido borico, vi è l'impegno dell'ENEL a far predisporre dall'ARPAT un progetto di rilevamento, anche se dai rilevamenti già

effettuati dall'ARPAT stessa non sono risultati superamenti dei limiti consentiti, mentre per l'acido solfidrico e il mercurio, a partire dal 2000, sono stati progressivamente introdotti dei sistemi di abbattimento delle emissioni più efficaci, denominati AMIS, che attualmente sono impiegati in tre delle cinque centrali presenti sul Monte Amiata.

Questi dispositivi consentono di abbattere circa l'80 per cento dell'acido solfidrico e circa il 70 per cento di mercurio presenti nelle emissioni.

Certo è che per gli inquinanti oggetto del monitoraggio non sono presenti norme nazionali o comunitarie che ne fissino le concentrazioni massime nell'aria e, pertanto, risulta che l'ARPAT ha preso a riferimento i valori guida per la tutela sanitaria fissati dall'OMS. Dalle risultanze di tale monitoraggio è emerso che nel periodo 1997-2007, nell'area dell'Amiata vi è stato un solo superamento di tali valori guida per l'acido solfidrico, mentre nessun superamento è stato rilevato per il mercurio.

In ordine al degrado in cui verserebbero le centrali geotermiche e alle rilevanti modifiche apportate senza procedura di VIA, la Regione ha fatto presente che i

controlli effettuati dall'ARPAT e dagli altri organi preposti non hanno evidenziato condizioni di degrado e che, sulla scorta della legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, non è possibile apportare rilevanti modifiche sostanziali ad un'attività sottoposta a VIA senza procedere ad una nuova valutazione.

A conferma di ciò, risulta che per la centrale denominata Bagnore 4 è sospeso il parere di VIA in attesa del completamento dello studio commissionato all'Università di Pisa; nonché nel corso del 2007 è stata prorogata fino al 2013, anziché fino al 2017, come richiesto dall'ENEL, la concessione denominata *Bagnore*, al fine di consentire il completamento del programma dei lavori a suo tempo approvato dal Ministero dello sviluppo economico e che, in questo caso, la vigente normativa non prevedeva l'espletamento della procedura di VIA.

Vista la complessità del problema, anche se monitorato dagli enti locali, il Governo si impegna a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda, avvalendosi, se del caso, anche delle competenze tecnico-scientifiche dell'ISPRA.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00357 Libè: Effetti ambientali del recente incendio verificatosi in una raffineria nel comune di Busalla.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole, Libè, concernente l'incendio che si è verificato nello stabilimento IPLOM di Busalla, si rappresenta quanto segue.

Lo Stabilimento di cui trattasi, è soggetto a notifica ai sensi dell'articolo 6 e a presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 334/99, inerente i rischi di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

L'evento incidentale accaduto il 31 luglio 2008, ha interessato l'unità impiantistica U100 di distillazione atmosferica ed è riconducibile a diversi scenari incidentali previsti dal rapporto di sicurezza.

L'evento si è verificato a seguito di un rilascio da un accoppiamento flangiato a valle della valvola di regolazione posta sulla tubazione da 2 pollici nella parte bassa della colonna di predistillazione (*topping*), probabilmente causato dal cedimento della guarnizione di tenuta. Il fluido fuoriuscito, costituito da una miscela di olio combustibile e gasolio si trovava ad una temperatura superiore a 300° C ed a una pressione di 6 Bar ed è credibile che, anche in mancanza di un innesto, sia avvenuta un breve tempo l'autoaccensione del prodotto a contatto con l'aria. L'incendio che ne è seguito ha causato ulteriori danni alla tubazione, con l'incremento della portata di rilascio senza peraltro provocare un evento di particolare rilevanza. Infatti, in meno di un'ora l'incendio veniva estinto.

L'azienda ha stimato cautelativamente in circa 3 tonnellate la quantità di prodotto infiammabile rilasciato durante l'evento.

La squadra di emergenza IPLOM è intervenuta tempestivamente e ha attivato il piano di emergenza interno, coordinato dai vigili del fuoco di Busalla intervenuti in pochi minuti, provvedendo ad isolare l'area interessata, evitando ogni danno alle persone e controllando che l'incendio si propagasse. In meno di un'ora l'incendio veniva estinto.

L'area incidentata è stata presidiata e mantenuta in sicurezza fino alla mattinata successiva dalle squadre dei Vigili del Fuoco. Tutti gli altri impianti della raffineria sono rimasti in funzione e la mattina successiva i prodotti petroliferi sono stati caricati regolarmente.

La ricostruzione dell'evento fatta dall'Azienda e comunicata il giorno successivo è stata confermata dai tecnici dei Vigili del Fuoco e dall'ARPAL, intervenuti sul posto ciascuno per le incombenze di propria competenza.

In particolare è stato verificato dall'ARPAL che sulle apparecchiature coinvolte non erano stati effettuati interventi di manutenzione programmata, o straordinaria, e al momento dell'evento si trovavano nelle normali condizioni di marcia.

I controlli effettuati dall'ARPAL sulle matrici ambientali circostanti non hanno evidenziato segni di impatti sull'ambiente. Anche i fumi dell'incendio, che spesso sono fonte di disagio e manifestazione di panico nella popolazione, non hanno prodotto conseguenze riscontrabili, dal momento che le favorevoli condizioni di sta-

bilità atmosferica ed i venti deboli hanno favorito la formazione di un pennacchio che ha guadagnato rapidamente quota con dispersione della nube.

In base ad un resoconto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Genova sulle varie fasi dell'intervento, sulle precauzioni assunte, e sui successivi controlli sulle parti di impianto coinvolte nell'incidente è emerso che le cautele del caso erano state adoperate, persino l'autostrada è stata chiusa in concomitanza dell'evolversi dell'incendio su ordine degli stessi Vigili del Fuoco, nonché è stato interrotto anche il traffico ferroviario per agevolare le operazioni. È stato accertato altresì che non sono emersi superamenti dei valori limite delle polveri nelle aree adiacenti ai centri abitati. In merito all'eventuale presenza di diossina nell'aria, è stata appurata la totale assenza di cloruri organici, potendosi escludere la contaminazione del suolo. È stato inoltre verificato, a cura di un sopralluogo effettuato da un funzionario della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente, lo stato delle strutture interessate dall'incidente e possibile contaminazione del fiume Scrivia, atteso il massiccio utilizzo di sostanze schiumogene ai fini dello spegnimento dell'incendio. Ebbene, i risultati delle analisi condotte su campioni prelevati nelle acque reflue di scarico non hanno evidenziato variazioni sui valori di COD e di idrocarburi.

La questione ha risolleinato il tema della delocalizzazione della raffineria IPLOM di Busalla, già postasi nel 1999. La Regione Liguria, infatti, a quel tempo, nell'esprimere parere favorevole al rinnovo della concessione, aveva attivato un tavolo di concertazione con gli Enti locali, l'ARPAL e la stessa IPLOM, per valutare le problematiche legate all'attività dello stabilimento e le ipotesi di riconversione e ricollocazione dello stesso.

In tal senso si era prodotto uno studio elaborato da ARPAL con la collaborazione della fondazione Enrico Mattei, sul quale non si sono raggiunti accordi e la que-

stione ha continuato a suscitare il dibattito fino all'istituzione di un nuovo tavolo istituzionale che, da ultimo, ha coinvolto vari soggetti pubblici (Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Busalla, Comunità Montana Alta Valle Scrivia, nonché altre amministrazioni comunali della valle, e la Provincia di Alessandria).

Nel corso delle varie riunioni del tavolo, tra il marzo 2007 e il febbraio 2008, è stata affrontata anche la questione relativa ad una modifica impiantistica necessaria per adeguare il tasso di zolfo del gasolio ai nuovo standard stabiliti dalla normativa europea.

Il progetto di tale modifica soggetta alla procedura NOF (Nulla Osta di Fattibilità) prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 334/99 (legge Seveso) è stata esaminata dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria con esito positivo e potrà essere realizzata previa presentazione di un rapporto di sicurezza definitivo che recepirà tutte prescrizioni formulate dal Comitato stesso.

In questo contesto la delocalizzazione dello stabilimento rimane una prospettiva strategica che comunque deve tener conto degli aspetti occupazionali diretti ed indiretti e non può prescindere da valutazioni tecniche relative all'evoluzione normativa europea che regola la composizione dei carburanti derivati dal petrolio.

Va in ogni caso evidenziato che lo stabilimento IPLOM è in regola con la procedura e gli obblighi imposti dalla legge Seveso e che attualmente è sottoposto a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto legislativo n. 59 del 2005, che si svolge nell'ambito di una Commissione coordinata dal Ministero che rappresento.

Pertanto, l'esito della procedura citata potrà essere utile nel complesso iter decisionale di delocalizzazione che deve necessariamente coinvolgere, oltre che le amministrazioni locali, la società stessa, le Organizzazioni Sindacali e il livello politico nazionale.

ALLEGATO 6

7-00039 Alessandri: Recupero ambientale dello stabilimento metallurgico di Servola.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

premessi che:

la società Servola SpA è proprietaria di uno stabilimento per la produzione di ghise, coke metallurgico ed altri prodotti da altoforno in provincia di Trieste, noto anche con la denominazione di « Ferriera di Servola », a ragione del fatto che gli impianti sono ubicati all'interno dell'antico e popoloso rione di Servola, che conta di oltre 50.000 abitanti;

la ferriera di Servola è negli ultimi anni assunta più volte alle cronache a causa del degrado ambientale che ha provocato nell'area costiera durante la sua lunga attività e dei danni da inquinamento che arreca al suolo, alle risorse idriche ed all'aria soprattutto per il cattivo o obsoleto funzionamento degli impianti di produzione;

l'area industriale su cui s'insedia lo stabilimento occupa una superficie di circa 700.000 metri quadrati, dei quali 343.000 metri quadrati in concessione del Demanio dello Stato, circa 200.000 mq ricavati con interventi di riempimento della costa e circa 104.000 mq di area coperta;

il ciclo produttivo dello stabilimento è diretto alla produzione di ghisa liquida, ghisa solida, coke metallurgico, sottoprodotti da ciclo integrale, quali loppa e catrame; gas siderurgici da altoforno e cokeria;

nello stabilimento sono presenti 16 punti di emissione autorizzati, 3 camini non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, comma 14 del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e 20 camini giudicati scarsamente rilevanti a norma dell'articolo 272 del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006;

durante il suo ciclo produttivo l'impianto genera emissioni diffuse di polveri, benzene e benzoapirene, le cui sorgenti principali sono: operazioni che comportano emissioni in area cokeria nei punti di caricamento fossile in tramogge caricatrice, nel caricamento del fossile nei forni, perdite dalle porte, perdite da colonne di sviluppo e coperchi, sfornamento del coke, spegnimento del coke, degrafitaggio; operazioni che comportano emissioni di polveri in area agglomerazione per la sinte-rizzazione, frantumazione e vagliatura a caldo e raffreddamento e vagliatura a freddo; operazioni che comportano emissioni di polveri in area altoforno per trafilamenti dalla bocca di carica, nel campo di colata durante lo spillaggio e la colata della ghisa, per soffiature durante transitori di sovrappressione (clapet di sfogo dell'altoforno); operazioni che comportano emissioni diffuse di polveri in area macchina a calore per il colaggio della ghisa in conchiglie e per il raffreddamento dei pani di ghisa;

nello stabilimento sono presenti 8 punti di scarico in mare, nonché 11 aree di stoccaggio rifiuti;

pur se in passato il complesso industriale triestino è stato più volte interessato da contestazioni e segni di malcontento a causa della sua scarsa sicurezza ambientale, è però dagli ultimi mesi del 2007 che la ferriera è divenuta il nodo

cruciale di accese proteste e di dimostrazioni di contrarietà soprattutto da parte della popolazione locale e ciò non solo per il suo accertato e perdurante pericolo per l'ambiente, quanto anche per il sospetto di una presunta nocività per la salute pubblica;

già dal 2003 lo stabilimento, infatti, è stato posto sotto stretto controllo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha accertato l'evidente grado di insicurezza ambientale intimando alla proprietà di provvedere con massima urgenza alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza. Inoltre, nell'ottobre del 2007, da uno studio commissionato dalla magistratura al Centro Interdipartimentale di Gestione e Recupero Ambientale – CIGRA dell'Università degli Studi di Trieste, si sarebbe evinto che i livelli di polveri sottili emessi dagli impianti siano di molto superiori ai limiti di legge, soprattutto riguardo alla presenza del benzoapyrene che avrebbe raggiunto picchi di 90 nano grammi per metro cubo, mentre il limite è di 1 nano grammo per metro cubo;

si ha però il dubbio che le emissioni inquinanti dello stabilimento contengano anche diossina ed altre sostanze cancerogene;

il 29 settembre 2003 la Ferriera, per ordine del Tribunale di Trieste, fu posta sotto sequestro disponendo il blocco dell'attività dello stabilimento siderurgico;

l'8 ottobre 2003 il gruppo Lucchini, proprietario della Ferriera, depositò al Tribunale del riesame di Trieste, ricorso contro il sequestro degli impianti;

il 9 ottobre 2003, a Roma, fu firmato un accordo di massima tra il gruppo Lucchini e il ministro dell'Ambiente contenente un indice di iniziative da realizzare ed implementare in fasi successive;

il 14 ottobre 2003, a Trieste, fu sottoscritto un protocollo d'intesa tra il ministero dell'Ambiente, gruppo Lucchini, Regione Friuli-Venezia Giulia e istituzioni

locali per giungere al dissequestro della Ferriera di Servola, denominato «Azioni per il miglioramento delle condizioni ambientali dell'area industriale di Servola». Il Protocollo di intesa fu sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, dal Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dal Presidente della provincia di Trieste, dal sindaco di Trieste e da rappresentanti del Ministero delle attività produttive, dell'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente, dalla società proprietaria e dall'azienda. Il protocollo prevedeva un percorso «ambientale» per tenere sotto controllo le emissioni diffuse della Ferriera e istituiva una Segreteria tecnica per definire le misure più urgenti da realizzare per il risanamento dell'impianto industriale, coordinata dallo stesso ministero dell'Ambiente;

il 16 ottobre 2003, il Tribunale del Riesame, al termine di una camera di Consiglio durata alcune ore, si riservò la decisione sul ricorso presentato dal gruppo Lucchini contro l'ordinanza di sequestro dello stabilimento triestino, accogliendo però parzialmente il ricorso stesso, riconducendo la competenza in materia al giudice Fabrizio Rigo che guidava un procedimento su presunte emissioni inquinanti in corso dal 2002;

il 28 ottobre 2003 fu disposto il dissequestro temporaneo della Ferriera di Servola per consentire lo scarico di 60 mila tonnellate di carbone necessarie per evitare lo spegnimento forzato dell'intero impianto;

va altresì fatto presente, a tal proposito, che già dagli inizi del 2003, su iniziativa del Ministero delle attività produttive furono assunte azioni per la definizione di un accordo di programma volto all'organico riassetto dell'area industriale in questione. Tali azioni erano svolte nell'ambito di un Protocollo di intesa «Sviluppo dell'area industriale di Servola (Trieste)» del 20 gennaio 2003 che prevedeva la dismissione delle attività siderurgiche nell'area di Servola entro il 2009;

il 22 settembre 2004 la sopra citata segreteria tecnica concluse le attività previste dal Protocollo d'intesa con la sottoscrizione, da parte di tutti i componenti, della relazione tecnica finale che, ai sensi del Protocollo stesso, avrebbe costituito la base tecnica per la sottoscrizione, da parte di tutti i firmatari del Protocollo, di un accordo volontario;

il 7 dicembre 2007 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel dar seguito a delle deliberazioni assunte nel corso delle conferenze di servizi decisorie e concernenti le attività di caratterizzazione e messa in sicurezza d'emergenza, nel ricapitolare le varie deliberazioni formulate dal 19 maggio 2003 al 14 febbraio 2007, evidenziava come la Servola Spa avesse dichiarato di presentare dei primi risultati delle indagini di caratterizzazione sulle aree demaniali entro il mese di ottobre 2007, non esprimendo però alcun cenno in merito agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dei suoli e delle acque di falda precedentemente ad essa imposti sin dal 2004;

per tali omissioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato alla società mediante diffida che avrebbe attivato i poteri sostitutivi in danno della stessa e che in presenza di inerzie sarebbero stati integrati gli estremi del reato previsto dall'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente interessando formalmente l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste perché si attivasse con ogni iniziativa volta a tutelare le pretese erariali dell'amministrazione in relazione sia agli obblighi del risarcimento del danno ambientale derivato e derivante dalla fuoriuscita di inquinanti dai terreni e dalle falde sottostanti la proprietà sia alla rivalsa dai costi sostenuti per la messa in sicurezza e la bonifica della medesima, chiedendo altresì l'iscrizione dell'ipoteca legale sulla proprietà a garanzia dei crediti azionabili;

consta ai firmatari del presente atto di indirizzo che lo stesso 7 dicembre

2007 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha altresì inoltrato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste una informativa per gli eventuali provvedimenti del caso in cui si evidenziavano le inadempienze della Servola Spa in tema di caratterizzazione e messa in sicurezza d'emergenza nelle aree di proprietà ed in concessione;

nel mese di luglio 2008, il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche a seguito di una visita nel quartiere e della presa coscienza dell'effettivo degrado che provoca la Ferriera, ha espresso la volontà regionale di chiudere l'impianto mettendo in risalto anche la previa esigenza di salvaguardare l'occupazione del personale che lavora nello stabilimento;

è ormai improcrastinabile un intervento mirato, promosso principalmente dal Governo e dalla regione Friuli-Venezia Giulia e condiviso dalle associazioni per la difesa dei cittadini e del territorio che operano nel quartiere, che porti alla urgente chiusura e contestuale conversione della ferriera di Servola, ponendo alla base di ogni possibile azione che vada in tal senso, la necessità di ridare sicurezza e vivibilità alla popolazione del quartiere e di garantire la piena occupazione ai lavoratori che vi sono impiegati;

tra le proposte avanzate in sede locale in ordine alla chiusura e riconversione dello stabilimento siderurgico di Servola vi è l'opzione che prevede la trasformazione del sito industriale in una piattaforma logistica per il porto. La stessa Regione Friuli-Venezia Giulia sarebbe pronta ad agire per decidere la chiusura entro il 2009 della ferriera, come così già concordato in precedenza, dal 2003, tra la proprietà dell'impianto, il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le istituzioni locali,

impegna il Governo

a favorire, nel rispetto delle proprie competenze e fatte salve le prerogative della

regione Friuli-Venezia Giulia in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la messa in atto di ogni più utile misura che si renda necessaria per conseguire, con il consenso della popolazione del rione di Servola, il rapido avvio della procedura di riconversione, cui seguirà l'eventuale chiusura della ferriera di Servola, allo scopo anche valutando l'opportunità di procedere ai sensi dell'articolo 252-*bis* del pre-

detto decreto legislativo n. 152 del 2006, all'attuazione di un programma di riconversione, da adottare entro sessanta giorni, contenente interventi mirati allo sviluppo economico produttivo nel quale vengano previste anche soluzioni intermedie e di lungo periodo per i lavoratori che nella riconversione dovranno trovare adeguata ricollocazione.

(8-00009) « Alessandri, Fedriga, Monai, Libè, Mariani, Braga, Compagnon, Rosato ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00132 Stradella: Sulle presunte irregolarità relative alla seduta dell'8 maggio 2008 della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	104
5-00261 Velo: Sui disagi verificatisi presso alcuni uffici periferici della Motorizzazione civile a seguito della mancata consegna di targhe per veicoli	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	105
5-00291 Caparini: Sulle iniziative per garantire nella città di Brescia il rispetto delle norme del codice della strada relative alla mobilità delle persone diversamente abili	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	106
5-00295 Velo: Sulla mancata rispondenza alla carta di circolazione di targhe fornite dall'Istituto poligrafico dello Stato	102
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	107

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti dell'UPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.10.

5-00132 Stradella: Sulle presunte irregolarità relative alla seduta dell'8 maggio 2008 della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, prima di rispondere all'interroga-

zione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), fa presente che, alla data di svolgimento della seduta cui fa riferimento l'atto in esame, l'attuale Governo non si era ancora insediato. Evidenza, tuttavia, la situazione di stallo in cui si trova attualmente la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, che si impegna a risolvere entro la prossima settimana, soprattutto in considerazione del ruolo nevralgico che essa riveste all'interno del complessivo sistema dell'autotrasporto.

Franco STRADELLA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta for-

nita dal rappresentante del Governo, soprattutto alla luce della premessa da lui svolta. Fa quindi presente che la sua interrogazione, lungi dal volere imputare responsabilità in capo all'Esecutivo, è volta esclusivamente ad accertare la situazione di fatto in essa descritta.

5-00261 Velo: Sui disagi verificatisi presso alcuni uffici periferici della Motorizzazione civile a seguito della mancata consegna di targhe per veicoli.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO prima di rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), fa presente che la prossima settimana avrà luogo un incontro con i responsabili dell'Istituto poligrafico e del Ministero dell'economia e delle finanze, sui cui esiti si impegna a riferire a questa Commissione.

Silvia VELO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la tempestività della risposta fornita, auspicando che possa trovarsi una soluzione strutturale sul ruolo dell'Istituto poligrafico, la cui efficienza e funzionalità sono elementi necessari per un Paese moderno.

5-00291 Caparini: Sulle iniziative per garantire nella città di Brescia il rispetto delle norme del codice della strada relative alla mobilità delle persone diversamente abili.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CAPARINI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta completa ed esaustiva fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce quindi l'importanza di assicurare alle persone diversamente abili che hanno il diritto ad accedere nelle zone a traffico limitato il rispetto della loro *privacy*: si tratta di un problema che, nella passata legislatura, il rappresentante del Governo

si era impegnato a risolvere anche a livello normativo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si dichiara disponibile a svolgere, nelle prossime due settimane, un incontro con il sottosegretario di Stato Brancher, i responsabili della motorizzazione civile e gli interroganti al fine di individuare una soluzione al problema sollevato dal deputato Caparini, eventualmente rinvenendo indirizzi uniformi che le amministrazioni locali interessate potrebbero adottare. Ricorda infine che, nel precedente Governo Berlusconi, aveva proposto l'adozione di un accordo che concentrasse tra il Governo e le amministrazioni locali le decisioni in materia di traffico.

5-00295 Velo: Sulla mancata rispondenza alla carta di circolazione di targhe fornite dall'Istituto poligrafico dello Stato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia VELO (PD), replicando, ribadisce l'opportunità di svolgere una riflessione sul ruolo dell'Istituto poligrafico, che ricopre una posizione « di monopolio » in ordine all'esercizio di certe funzioni, che devono essere garantite all'utenza in modo pieno ed efficace.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce l'impegno a riferire a questa Commissione, entro i prossimi quindici giorni, in ordine all'incontro che avrà luogo con i responsabili dell'Istituto poligrafico e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giovanni Battista PITTALUGA, *Conferenza delle regioni e delle province autonome*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Beatrice LORENZIN (PdL), Alessandro MONTAGNOLI (LNP) e Mario VALDUCCI, *presidente*.

Giovanni Battista PITTALUGA, *Conferenza delle regioni e delle province autonome*, risponde ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome per il

suo intervento e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 15.30.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti dell'UPI.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Corrado GHIRARDELLI, *UPI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro MONTAGNOLI (LNP) e Silvano MOFFA (PdL).

Corrado GHIRARDELLI, *UPI*, risponde ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il rappresentante dell'Unione delle province d'Italia per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-00132 Stradella: Sulle presunte irregolarità relative alla seduta dell'8 maggio 2008 della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alla fattispecie evidenziata nell'interrogazione circa il mancato raggiungimento del numero legale nella riunione dello scorso 8 maggio della Consulta generale per l'autostrasperto e la logistica si rappresenta che detta seduta era stata convocata al fine di deliberare l'approvazione del programma di attività per il 2008 nonché il bilancio preventivo di tale anno.

Dalla verifica del foglio di presenza compilato al termine della riunione è risultato che la predetta Assemblea, per un mero disguido amministrativo, non ha raggiunto il numero legale e, quindi, nono-

stante l'approvazione dei vari punti all'ordine del giorno, gli uffici competenti non hanno attivato le procedure conseguenti e predisposto alcun adempimento successivo, ivi compresa la redazione del verbale.

Di tale circostanza è stata data comunicazione a tutti i membri della Consulta con nota in data 19 giugno 2008.

Da quanto qui esposto si evince che la riunione dell'8 maggio 2008 ha assunto carattere esclusivamente informale e, pertanto, gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta dovranno essere riproposti in una successiva assemblea.

ALLEGATO 2

5-00261 Velo: Sui disagi verificatisi presso alcuni uffici periferici della Motorizzazione civile a seguito della mancata consegna di targhe per veicoli.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Nonostante il monitoraggio in tempo reale da parte della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri – delle immatricolazioni e, quindi, della giacenza delle targhe sugli oltre 5.000 sportelli abilitati, la disponibilità di targhe per l'immatricolazione di auto e moto si è presentata critica per tutto il mese di giugno a causa della ridotta produzione di targhe dovuta a difficoltà tecniche riscontrate da parte dello stabilimento del Poligrafico dello Stato.

Il suddetto Dipartimento, nel corso del mese di luglio, oltre alle predette azioni di verifica, ha costantemente tenuto informato il Poligrafico dello Stato

delle criticità che venivano segnalate dal territorio al fine di inviare tempestivamente le targhe.

Grazie a tale azione di sollecito e monitoraggio e al superamento delle citate problematiche tecniche da parte del Poligrafico, si è pervenuti ad un incremento della produzione di targhe e, pertanto, già nella seconda metà del mese di luglio, la situazione si è praticamente normalizzata giungendo, negli ultimi giorni dello stesso mese, nei quali peraltro vi sono di solito maggiori richieste di immatricolazioni, ad una completa normalizzazione delle immatricolazioni con la scomparsa delle precedenti criticità.

ALLEGATO 3

5-00291 Caparini: Sulle iniziative per garantire nella città di Brescia il rispetto delle norme del codice della strada relative alla mobilità delle persone diversamente abili.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Si premette che le notizie riferite in questa stessa Sede dal Viceministro ai Trasporti onorevole De Piccoli nel corso della precedente Legislatura all'interrogazione 5-01549 presentata dall'onorevole Caparini, peraltro integralmente riportata nell'attuale interrogazione, non essendo intervenuta alcuna modifica alla normativa di riferimento, si ritiene confermata nelle sue linee generali.

Si può solo specificare che l'accesso nelle ZTL alle persone diversamente abili è sempre consentito, nel rispetto della legisla-

zione vigente, e che l'onere di comunicare preventivamente la targa del veicolo al loro servizio è finalizzato proprio ad evitare inutili e fastidiosi ricorsi che si risolverebbe comunque a favore del ricorrente.

Resta altresì valida la considerazione che, allo stato attuale, non è possibile dotare i contrassegni di ipotetici *chip* di riconoscimento su tutto il territorio nazionale stante l'estrema diversità delle apparecchiature adottate, con piena discrezionalità, dalle singole Amministrazioni comunali.

ALLEGATO 4

5-00295 Velo: Sulla mancata rispondenza alla carta di circolazione di targhe fornite dall'Istituto poligrafico dello Stato**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'autovettura SMART targata DM743GY di proprietà della signora Rita Anna Favone, è stata regolarmente immatricolata in data 8 gennaio presso uno degli oltre 5.000 « Sportelli telematici dell'automobilista » che provvedono direttamente alla stampa della carta di circolazione ed alla consegna delle targhe agli utenti.

Le targhe vengono prodotte dallo stabilimento del Poligrafico dello Stato di Foggia e trasmesse agli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e trasporti che si limitano ad assegnare tali lotti in colli chiusi agli « sportelli » stessi.

Nel caso di specie, il 4 giugno 2008, è stata rilevata dalla Polizia municipale di Milano una differenza tra la sequenza dei caratteri alfabetici della targa anteriore DM743GY (corretta e riportata sulla carta di circolazione) e quella posteriore DM743CY (errata) che ha comportato il fermo amministrativo dell'autovettura.

Dalle verifiche effettuate risulta che il Poligrafico di Foggia, dopo aver acquisito la targa errata e aver effettuato su di essa le opportune verifiche di autenticità, ha prodotto la targa posteriore con l'esatta sequenza DM743GY e l'ha trasmessa il 14

luglio 2008 all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti Terrestri di Milano che ha costantemente seguito e sollecitato le varie fasi della vicenda al fine di ridurre i disagi per l'utente.

La nuova targa, pervenuta all'ufficio di Milano, è stata consegnata tempestivamente all'utente in data 20 luglio 2008.

Il disagio risulta quindi causato da un errore tecnico da parte del Poligrafico che ha fornito la targa per l'immatricolazione.

Come si intuisce dalla tempistica qui esposta, appare evidente che gli uffici del Ministero hanno agito con la massima tempestività assicurando la soluzione della questione nel giro di pochissimo tempo. Peraltro va rilevato che sia il fermo della vettura sia la verifica delle targhe da parte del Poligrafico costituiscono una garanzia anche per gli utenti assicurandosi così l'autenticità delle targhe contro eventuali contraffazioni.

La responsabilità dell'accaduto nonché le eventuali azioni giudiziarie per il riconoscimento dei danni subiti, potranno più compiutamente essere rivolte al Poligrafico dello Stato soggetto produttore delle targhe.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che risultano ad oggi presentati 178 tra emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge C. 1441-ter. Alcune di queste proposte risultano inammissibili in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle del provvedimento, ovvero in quanto prive di adeguata copertura finanziaria.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità,

di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Al riguardo va altresì ricordato che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Per quanto concerne i profili finanziari, la citata disposizione dell'articolo 123-bis del Regolamento comporta che alle proposte emendative riferite al presente provvedimento debba applicarsi l'obbligo di compensatività degli effetti finanziari.

Alla luce di tali criteri, risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

gli articoli aggiuntivi 3.0.1 Lulli e altri e 3.0.2 Lulli e altri, recanti disposizioni sulla semplificazione e la riduzione degli oneri relativi all'IVA;

gli articoli aggiuntivi 3.0.3, 3.0.4, 3.0.18 e 3.0.19 Lulli e altri, che introducono una disciplina relativa alla depurazione e al riutilizzo delle acque reflue;

l'articolo aggiuntivo 3.0.7 Lazzari, che reca una modifica al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare alla collocazione di strumenti finanziari derivati;

l'articolo aggiuntivo 3.0.11 Marinello che prevede la soppressione delle disposizioni relative alle indagini finalizzate all'attribuzione della partita IVA;

gli emendamenti 5.8 e 5.9 Vignali e Versace, che aggiungono un comma all'articolo 5 con la finalità di consentire lo scarico di acque derivanti dall'estrazione di idrocarburi nel sottosuolo, in deroga alle norme vigenti in materia ambientale;

l'emendamento 5.10 Lazzari, molto simile ai due precedenti, e che aggiunge un comma all'articolo con la finalità di consentire lo scarico di acque derivanti dall'estrazione di idrocarburi nel sottosuolo, in deroga alle norme vigenti in materia ambientale;

l'articolo aggiuntivo 5.0.1 Lazzari, che sopprime la disposizione che prevede il trasferimento di fondi dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti spa all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare;

l'articolo aggiuntivo 7.0.1 Vignali, Versace, concernente disciplina degli acquisti e razionalizzazione dell'utilizzo di dispositivi medici da parte del SSN ai fini dello sviluppo delle tecnologie sanitarie;

l'articolo aggiuntivo 7.0.2 Giudice, relativo allo snellimento delle procedure di controllo per l'esportazione dei pomodori pelati;

l'articolo aggiuntivo 13.0.3 Della Vedova, recante una modifica al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di diffusione della banda larga, e che prevede altresì detrazioni per chi stipula contratti per collegamenti ADSL; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 13.0.4 Formisano e Ruggeri, che modifica la finanziaria 2008 per rinviare l'obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica e per la memorizzazione elettronica delle cessioni di beni e servizi erogati da distributori automatici; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'articolo aggiuntivo 13.0.5 Giudice, che prevede la riassegnazione di entrate derivanti dall'assegnazione di frequenze radio; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

l'emendamento 17.7 Versace e Vignali, limitatamente alla lettera *d*) del comma 2-*bis* che modifica un allegato del decreto legislativo relativo alla disciplina in materia di fertilizzanti;

gli articoli aggiuntivi 17.0.4 Marinello e 17.0.5 Berruti, che modificano il codice ambientale rendendo di competenza statale i progetti relativi agli impianti eolici per produzione di energia elettrica sul mare, mentre restano di competenza regionale quelli sulla terraferma;

l'articolo aggiuntivo 22.0.1 Ciccanti e Formisano, che prevede un credito di imposta in favore di agenti e rappresentanti di commercio; la proposta emendativa risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione;

gli articoli aggiuntivi 31.0.2 e 31.0.3 Della Vedova, che intervengono sulla cosiddetta Robin Tax, modificando la disciplina relativa all'addizionale per chi opera nel settore della commercializzazione di benzine, petroli e simili; l'articolo aggiuntivo 31.0.3 risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione; in relazione all'articolo aggiuntivo 31.0.2 occorre che il Governo confermi l'adeguatezza delle risorse per poter valutare l'adeguatezza della compensazione;

l'articolo aggiuntivo 31.0.4 Berruti, che modifica la disciplina relativa alla mitigazione del rischio idrogeologico, mo-

dificando i soggetti deputati alla stipula delle intese necessarie (non più Autorità di bacino, ma regioni ed enti locali);

l'articolo aggiuntivo 70.0.2 Giudice, che interviene sulla disciplina del mercato dei servizi postali, prevedendo le modalità di utilizzazione dei contributi dovuti dai titolari di licenza o autorizzazione all'Autorità di regolamentazione; l'articolo aggiuntivo risulta altresì inammissibile per carenza di compensazione.

Risultano inoltre inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative:

l'articolo aggiuntivo 3.0.5 Lulli e altri;

l'articolo aggiuntivo 3.0.10 La Loggia;

l'emendamento 7.2 Iannaccone e altri;

l'articolo aggiuntivo 12.0.2 Lazzari;

l'emendamento 15.3 Lulli ed altri;

gli identici emendamenti 15.10 Ruggeri e altri e 15.11 Vignali e Versace;

l'articolo aggiuntivo 16.0.1 Polledri e altri.

Irricevibile, infine, deve essere considerato l'articolo aggiuntivo 22.0.3 Lazzari, che prevede una modifica ad una delibera dell'AEEG, intervenendo con legge su una disciplina derivante da fonte diversa.

Informa infine i colleghi che non risultano ancora presentati gli emendamenti preannunciati dal Governo e in relazione a tale dato, come concordato nella seduta di ieri, ritiene opportuno annullare la seduta della Commissione originariamente prevista per la giornata di domani e definire in sede di ufficio di presidenza i tempi per il prosieguo dell'esame.

Andrea LULLI (PD), pur dovendo adeguatamente riflettere sulle inammissibilità appena dichiarate, ritiene di dovere esprimere immediatamente le sue perplessità sulla inammissibilità per carenza di compensazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 3.0.5. L'articolo infatti prevede una

delega al Governo per la configurazione giuridica delle reti di impresa; se si reputa carente di compensazione tale articolo, la stessa riflessione può essere applicata alle varie deleghe proposte dal Governo! Chiede quindi formalmente un riesame sull'ammissibilità di tale emendamento, perché ritiene che tale valutazione apra un problema di carattere politico.

Andrea GIBELLI, *presidente*, chiarisce al collega che tali valutazioni sono state effettuate dagli organismi tecnici ad esse preposti; peraltro manifesta ampia disponibilità a richiedere un'ulteriore valutazione sul testo.

Luigi LAZZARI (PdL), pur condividendo l'impostazione generale data dal Presidente, e non formalizzando alcuna richiesta di riesame, esprime qualche perplessità sull'inammissibilità sia dell'emendamento 5.10, che ritiene possa avere impatti positivi sul sistema produttivo, che sull'articolo aggiuntivo 5.0.1, che prevede restino nella disponibilità dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti alcuni fondi che, assegnati dalla legge all'IPI, non risultano tuttavia trasferiti e tantomeno utilizzati.

Andrea LULLI (PD), mentre dichiara la condivisione sulle inammissibilità dichiarate per l'estraneità di materia ribadisce le proprie perplessità e anzi la propria contrarietà alle inammissibilità dichiarate per carenza di compensazione sui suoi emendamenti 3.0.5, di cui ha già detto, e 15.3, che prevede l'istituzione dell'Autorità per la sicurezza nucleare, ne indica i compiti e la composizione con la clausola dell'invarianza dell'onere a carico dello Stato. Ritiene che tali norme di principio andranno poi nei fatti attuate nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ma non è condivisibile che la mera ipotesi di un maggior onere vanifichi la finalità complessiva della norma. Se così fosse, lo stesso criterio andrà poi perseguito nella valutazione degli emendamenti che presenterà il Governo.

Ludovico VICO (PD), interviene a sostegno delle ragioni del collega Lulli; ritiene che complessivamente sulle questioni relative alla copertura degli oneri il disegno di legge all'esame della Commissione sia piuttosto vago, soprattutto in considerazione che in esso non è stato ricompreso l'articolo 75 del testo originario che prevedeva le norme di copertura soprattutto in relazione all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti. Al momento attuale, quindi, tutto il testo è scoperto! Inoltre, ritiene che, quando si interviene normativamente con delega al Governo, sia sufficiente una clausola generica di invarianza degli oneri, che dovrà poi essere rispettata con i provvedimenti delegati.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ribadisce a tutti i colleghi che le questioni saranno valutate attentamente e con disponibilità dal Presidente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (C. 1441-ter Governo).**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Sopprimerlo.

* 3. 1. Il relatore.

Sopprimerlo.

* 3. 2. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

*(Semplificazione e riduzione
degli oneri IVA).*

1. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell'articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « lire 600 milioni » sono sostituite dalle parole: « 400 mila euro »;

b) al comma 1, lettera a), le parole: « lire 50 mila » sono sostituite dalle parole: « 50 euro »;

c) ai commi 1 e 2, le parole: « lire un miliardo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: « 600 mila euro »;

d) al comma 3, le parole: « dell'1 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dello 0,50 per cento ».

2. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell'articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, il comma 5 dell'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:

« 5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'Iva relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interes-

sati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi ».

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 210 milioni per il 2009, in termini di fabbisogno, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione « Ricerca e innovazione » decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazio-

nale, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ».

3. 0. 1. Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Semplificazione e riduzione degli oneri IVA).

1. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell'articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « lire 600 milioni » sono sostituite dalle parole: « 400 mila euro »;

b) al comma 1, lettera a), le parole: « lire 50 mila » sono sostituite dalle parole: « 50 euro »;

c) ai commi 1 e 2, le parole: « lire un miliardo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: « 600 mila euro »;

d) al comma 3, le parole: « dell'1 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dello 0,50 per cento ».

2. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell'articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 è sostituito dal seguente:

« 5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo

1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'Iva relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi ».

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali nell'anno precedente, si siano vanificate le condizioni per l'estin-

zione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento »;

dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

« 345-*bis*. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X ».

3. 0. 2. Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Depurazione e riutilizzo delle acque reflue nei distretti).

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, al comma 3, lettera *b*) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Al fine di favorire nei distretti produttivi e nelle reti di imprese il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi civili, usi irrigui e verde pubblico, è attribuito alle regioni un contributo di 30

milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato:

a) agli studi di fattibilità, alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione, nonché di impianti pilota utili ad individuare le caratteristiche minime del refluo e le possibilità di reimpiego nei processi produttivi;

b) all'erogazione di incentivi alle imprese che abbiano già adottato o che adottino impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate, anche mediante riduzione della tariffa di vendita dell'acqua reflua trattata;

c) alla realizzazione di adeguate strategie di informazione ai potenziali utenti dell'acqua depurata, allo scopo di far conoscere i vantaggi della depurazione; l'assenza di rischi igienico-sanitari; l'esistenza e l'utilità del riciclo della risorsa idrica e la possibilità di fruire di tariffe agevolate per l'uso dell'acqua trattata;

d) ad incentivare le imprese, i distretti, le filiere, o le reti di imprese che si impegnino al riutilizzo nell'ambito della medesima impresa o tra imprese che concorrono alla filiera o al ciclo produttivo delle acque di scarto depurate.

2-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 2-bis sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di tutela delle acque. Con il medesimo decreto, sono integrate le disposizioni che stabili-

scono i requisiti e la qualità minima dell'acqua trattata, in particolare per usi irrigui agricoli e per verde pubblico.

2-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione annuale sui vantaggi derivanti dal riutilizzo irriguo, urbano, ricreativo dell'acqua reflua depurata fornendo dati aggiornati sulle migliori tecnologie per il trattamento e la depurazione dei reflui, e per contribuire alla valutazione di impatto ambientale, mediante analisi territoriali, e degli effetti sulla salute pubblica, mediante studi epidemiologici, del recupero e del riuso delle acque mediante depurazione. La relazione è realizzata d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il contributo delle regioni che, in attuazione della presente legge, forniscono elementi di valutazione in ordine alle iniziative di adattamento alla realtà locale, alle condizioni socio-economiche e di disponibilità della risorsa primaria, sul clima, sulle condizioni dei suoli, sulle colture agricole di maggior rilievo e sulla fruizione del verde pubblico e delle aree ricreative ».

2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito con il seguente:

« 5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

3. Al comma 345, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo

3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato regolamento ».

4. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005, è aggiunto il seguente:

« 345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X ».

3. 0. 3. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Depurazione e riutilizzo delle acque reflue nei distretti).

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto

2008, al comma 3, lettera b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di favorire nei distretti produttivi e nelle reti di imprese il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi civili, usi irrigui e verde pubblico, è attribuito alle regioni un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato:

a) agli studi di fattibilità, alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione, nonché di impianti pilota utili ad individuare le caratteristiche minime del refluo e le possibilità di reimpiego nei processi produttivi;

b) all'erogazione di incentivi alle imprese che abbiano già adottato o che adottino impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate, anche mediante riduzione della tariffa di vendita dell'acqua reflua trattata;

c) alla realizzazione di adeguate strategie di informazione ai potenziali utenti dell'acqua depurata, allo scopo di far conoscere i vantaggi della depurazione; l'assenza di rischi igienico-sanitari; l'esistenza e l'utilità del riciclo della risorsa idrica e la possibilità di fruire di tariffe agevolate per l'uso dell'acqua trattata;

d) ad incentivare le imprese, i distretti, le filiere, o le reti di imprese che si impegnino al riutilizzo nell'ambito della medesima impresa o tra imprese che concorrono alla filiera o al ciclo produttivo delle acque di scarto depurate.

2-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 2-bis sulla base di indicatori demografici e socio-eco-

nomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di tutela delle acque. Con il medesimo decreto, sono integrate le disposizioni che stabiliscono i requisiti e la qualità minima dell'acqua trattata, in particolare per usi irrigui agricoli e per verde pubblico.

2-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione annuale sui vantaggi derivanti dal riutilizzo irriguo, urbano, ricreativo dell'acqua reflua depurata fornendo dati aggiornati sulle migliori tecnologie per il trattamento e la depurazione dei reflui, e per contribuire alla valutazione di impatto ambientale, mediante analisi territoriali, e degli effetti sulla salute pubblica, mediante studi epidemiologici, del recupero e del riuso delle acque mediante depurazione. La relazione è realizzata d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il contributo delle regioni che, in attuazione della presente legge, forniscono elementi di valutazione in ordine alle iniziative di adattamento alla realtà locale, alle condizioni socio-economiche e di disponibilità della risorsa primaria, sul clima, sulle condizioni dei suoli, sulle colture agricole di maggior rilievo e sulla fruizione del verde pubblico e delle aree ricreative ».

Il comma 5 del citato articolo 6-*bis* è sostituito dal seguente:

« 5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le risorse derivanti dalla riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" decreto legislativo 204/98, e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" ».

3. 0. 4. Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. L'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

« ART. 6-bis. — (Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa). — 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, volti, in conformità alla normativa comunitaria, a:

a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico o gerarchico una rete di imprese;

b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);

d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionali dei prodotti italiani;

e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;

f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi, prevedere una disciplina

delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività d'impresa;

h) prevedere, con riferimento alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1 della presente legge, agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria;

i) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti d'impresa costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1 della presente legge.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 e reso entro due mesi, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi ».

« ART. 6-bis.1. — (Distretti produttivi e reti di impresa). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei distretti produttivi, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, alle reti di imprese di cui all'articolo 6-bis collocate all'interno dei distretti si applicano le disposizioni previste dall'ar-

articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";

b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e per gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";

c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";

d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,".

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

3. 0. 5. Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Tutela delle imprese dal piazzamento improprio di strumenti finanziari derivati).

1. All'articolo 21 del unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Salvo fatto più grave, costituisce violazione delle disposizioni dei commi 1 ed 1-bis la collocazione presso la clientela, ed in particolare presso le imprese che abbiano già in essere rapporti economico-finanziari con il promotore, di strumenti finanziari derivati o di *swap* o di qualunque altro prodotto che abbia le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti in

relazione al rischio prospettato o sopportabile da parte della clientela ovvero contengano commissione occulte o siano costituiti in tutto o in parte da prodotti finanziari già in perdita o in relazione ai quali il promotore si sia reso responsabile dell'indeterminata o dell'errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati o del costo effettivo dell'operazione».

3. 0. 7. Lazzari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese).

1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca si prevede il sostegno, attraverso i fondi già previsti in materia di innovazione e ricerca, per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva».

* **3. 0. 8.** Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese).

1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca si prevede il sostegno, attraverso i fondi già previsti in materia di innovazione e ricerca, per la creazione di «Centri per la promozione

dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva.

* **3. 0. 9.** Minasso.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Attuazione dell'accordo Basilea 2 in materia di attuazione del rischio del credito per le PMI).

1. Gli interventi relativi al capitale di debito che comportano impegni da assumersi a valere sulle risorse del Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta, cogaranzia o controgaranzia, in caso di accertato mancato adempimento per gli impegni di cui al precedente comma 1.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del medesimo Fondo finanza d'impresa.

3. 0. 10. La Loggia, Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Soppressione delle indagini per l'attribuzione della partita IVA).

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sono soppressi.

3. 0. 11. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Contratto di rete tra imprese).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per contratto di rete tra imprese si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata;

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

* **3. 0. 6.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Contratto di rete tra imprese).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del

contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata;

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

* **3. 0. 12.** Mazzocchi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, come modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di promuovere la collaborazione tra le imprese sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento ed di Bolzano, le caratteristiche, i requisiti e le modalità di individuazione delle reti delle imprese, nonché, con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando e modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese.

2. Alle reti, quali raggruppamenti di singole imprese legate da rapporti stabili di natura contrattuale, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali ».

3. 0. 14. Minasso.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse disposizioni si applicano alle reti di imprese operanti

nel settore terziario individuate ai sensi del primo comma ».

3. 0. 15. Formisano, Ruggeri.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lettera *b*), dopo il numero 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "lire 600 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 mila euro"; al comma 1, lettera *a*), le parole: "lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "50 euro"; ai commi 1 e 2, le parole: "lire un miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "600 mila euro";

b) al comma 3, le parole: "dell'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento".

1-ter. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo

committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'Iva relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi" ».

2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito dai seguenti:

« 5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n.116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento".

6. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

« 345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X ».

3. 0. 16. Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lettera b), dopo il numero 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis). Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14

ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "lire 600 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 mila euro" al comma 3, lettera a), le parole: "lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 mila euro";

b) al comma 3, le parole: "dell'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento".

1-ter). Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:

« 5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'Iva relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi ».

2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

« 5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 210 milioni per il 2009, in termini di fabbisogno, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione « Ricerca ed innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione « L'Italia in Europa e nel mondo » programma « Cooperazione allo sviluppo »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione « Fondi da ripartire » programma « Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione « Ricerca e innovazione » del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione « Ricerca e innovazione » decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione « Istruzione universitaria »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione « Diritti sociali, solidarietà e famiglia »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazio-

nale, relative alla missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ».

3. 0. 17. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 3, dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lettera *b*), dopo il numero 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di favorire nei distretti produttivi e nelle reti di imprese il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi civili, usi irrigui e verde pubblico, è attribuito alle regioni un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato:

a) agli studi di fattibilità, alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione, nonché di impianti pilota utili ad individuare le caratteristiche minime del refluo e le possibilità di reimpiego nei processi produttivi;

b) all'erogazione di incentivi alle imprese che abbiano già adottato o che adottino impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate, anche mediante riduzione della tariffa di vendita dell'acqua reflua trattata;

c) alla realizzazione di adeguate strategie di informazione ai potenziali utenti dell'acqua depurata, allo scopo di far conoscere i vantaggi della depurazione; l'assenza di rischi igienico-sanitari; l'esistenza e l'utilità del riciclo della risorsa idrica e la possibilità di fruire di tariffe agevolate per l'uso dell'acqua trattata;

d) ad incentivare le imprese, i distretti, le filiere, o le reti di imprese che si impegnino al riutilizzo nell'ambito della medesima impresa o tra imprese che concorrono alla filiera o al ciclo produttivo delle acque di scarto depurate.

« 2-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 2-bis sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di tutela delle acque. Con il medesimo decreto, sono integrate le disposizioni che stabiliscono i requisiti e la qualità minima dell'acqua trattata, in particolare per usi irrigui agricoli e per verde pubblico ».

« 2-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione annuale sui vantaggi derivanti dal riutilizzo irriguo, urbano, ricreativo dell'acqua reflua depurata fornendo dati aggiornati sulle migliori tecnologie per il trattamento e la depurazione dei reflui, e per contribuire alla valutazione di impatto ambientale, mediante analisi territoriali, e degli effetti sulla salute pubblica, mediante studi epidemiologici, del recupero e del riuso delle acque mediante depurazione. La relazione è realizzata d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il contributo delle regioni che, in attuazione della presente legge, forniscono elementi di valutazione in ordine alle iniziative di adattamento alla realtà locale, alle condizioni socio-economiche e di disponibilità della risorsa primaria, sul clima, sulle

condizioni dei suoli, sulle colture agricole di maggior rilievo e sulla fruizione del verde pubblico e delle aree ricreative ».

2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito dai seguenti:

« 5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento ».

6. Dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

« 345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'en-

trata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X ».

3. 0. 18. Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lettera b), dopo il numero 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di favorire nei distretti produttivi e nelle reti di imprese il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi civili, usi irrigui e verde pubblico, è attribuito alle regioni un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato:

a) agli studi di fattibilità, alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione, nonché di impianti pilota utili ad individuare le caratteristiche minime del refluo e le possibilità di reimpiego nei processi produttivi;

b) all'erogazione di incentivi alle imprese che abbiano già adottato o che adottino impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate, anche mediante riduzione della tariffa di vendita dell'acqua reflua trattata;

c) alla realizzazione di adeguate strategie di informazione ai potenziali utenti dell'acqua depurata, allo scopo di far conoscere i vantaggi della depurazione; l'assenza di rischi igienico-sanitari; l'esistenza e l'utilità del riciclo della risorsa idrica e la possibilità di fruire di tariffe agevolate per l'uso dell'acqua trattata;

d) ad incentivare le imprese, i distretti, le filiere, o le reti di imprese che si impegnino al riutilizzo nell'ambito della medesima impresa o tra imprese che concorrono alla filiera o al ciclo produttivo delle acque di scarto depurate.

« 2-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 2-bis sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di tutela delle acque. Con il medesimo decreto, sono integrate le disposizioni che stabiliscono i requisiti e la qualità minima dell'acqua trattata, in particolare per usi irrigui agricoli e per verde pubblico ».

« 2-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione annuale sui vantaggi derivanti dal riutilizzo irriguo, urbano, ricreativo dell'acqua reflua depurata fornendo dati aggiornati sulle migliori tecnologie per il trattamento e la depurazione dei reflui, e per contribuire alla valutazione di impatto ambientale, mediante analisi territoriali, e degli effetti sulla salute pubblica, mediante studi epidemiologici, del recupero e del riuso delle acque mediante depurazione. La relazione è realizzata d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il contributo delle Regioni che, in attuazione della presente legge, forniscono elementi di valutazione in ordine alle iniziative di adattamento alla realtà locale, alle condizioni socio-economiche e di disponibilità della risorsa primaria, sul clima, sulle

condizioni dei suoli, sulle colture agricole di maggior rilievo e sulla fruizione del verde pubblico e delle aree ricreative».

2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito con il seguente:

« 5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le risorse derivanti dalla riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" ».

3. 0. 19. Lulli, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1 sostituire le parole da: « specifici accordi di programma » fino a: « proposti e attuati » con le seguenti: « specifici accordi di programma che prevedono interventi di agevolazione, prevalentemente mirati alla reindustrializzazione del Mezzogiorno, proposti e attuati ».

5. 1. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: interventi di cui all'articolo con le seguenti: interventi previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sono effettuati secondo le procedure con le seguenti: sono effettuati secondo le procedure e la disciplina.

***5. 2.** Lazzari.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: interventi di cui all'articolo con le seguenti: interventi previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sono effet-

tuati secondo le procedure *con le seguenti*: sono effettuati secondo le procedure e la disciplina.

***5. 3.** Vignali, Santo Versace.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: prevalentemente nel Mezzogiorno,.

5. 4. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riferimento al comparto tessile.

5. 5. Simonetti, Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

c-bis) sostenere interventi di reindustrializzazione nei territori che sono stati interessati da gravi eventi sismici avvenuti successivamente al 1° gennaio 1980.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti lettere b), c) e c-bis).

5. 6. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le competenti commissioni parlamentari,.

5. 7. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico in accordo con le regioni prospicenti e, per i giacimenti a terra, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi ».

5. 8. Vignali, Santo Versace.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico sentite le regioni prospicenti e, per i giacimenti a terra, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o

abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi ».

5. 9. Vignali, Santo Versace.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi ».

5. 10. Lazzari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Fondi ISA).

1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono soppresse le parole: "Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare".

5. 0. 1. Lazzari.

(Inammissibile)

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge inserire le seguenti: e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

7. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 2, dopo le parole: della presente legge inserire le seguenti: sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

7. 3. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

c-bis) definire particolari agevolazioni o detrazioni per le imprese ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo « Convergenza »).

7. 2. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Sviluppo tecnologico in materia sanitaria e razionalizzazione della spesa).

1. Al fine di favorire l'innovazione e la competitività del settore delle tecnologie sanitarie (o biomediche e diagnostiche) anche tramite la razionalizzazione del mercato, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A partire dal 1° gennaio 2009, e fino al 31 dicembre 2009, per gli acquisti di dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni seguenti:

a) le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008;

b) il disposto dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è disapplicato. Entro il 30 giugno 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi della commissione unica sui dispositivi medici e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, valuta, sulla base dei dati forniti dalle regioni, gli effetti dei decreti applicativi del predetto articolo.

3. Una quota non inferiore al 15 per cento del contributo di cui all'articolo 1,

comma 409, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, relativo agli anni 2008 e 2009, è destinata all'effettuazione di studi di valutazione tecnologica e di altri studi diretti a individuare idonee soluzioni per il contenimento dei costi e la razionalizzazione nell'uso dei dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale. Un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in collaborazione con la Commissione unica sui dispositivi medici, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, individua le specifiche aree oggetto degli studi di cui al precedente periodo ».

7. 0. 1. Vignali, Versace.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
(Snellimento delle procedure di controllo su esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro).

1. È abrogato l'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96; i rappresentanti legali di aziende od organismi di certificazione delegati, per le spedizioni che superino il peso netto di 10 chilogrammi, presentano all'atto della operazione doganale la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge lo marzo 1969, n. 96; l'azienda interessata esegue in regime di autocontrollo, con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, i prelievi e le determinazioni necessarie per il controllo periodico della produzione e verifica dei limiti chimico-analitici nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428; verifiche a campione sulla qualità dei prodotti sono effettuate dall'istituto nazionale per le conserve alimentari con metodi deliberati dall'Istituto stesso ed approvati dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Con deliberazione dell'istituto nazionale per le conserve alimentari, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono approvati i criteri procedurali per i metodi di campionamento da seguire in regime di autocontrollo da parte delle aziende e i modelli di verbale da utilizzare per l'attestazione delle operazioni svolte.

7. 02. Giudice.

(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: dell'internazionalizzazione delle imprese, con le parole: dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

8. 1. Borghesi, Scilipoti, Cimadoro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il terzo periodo.

8. 2. Borghesi, Scilipoti, Cimadoro.

Al comma 1, capoverso 6-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: Il Ministro dello sviluppo economico può provvedere con le seguenti: Il Ministro dello sviluppo economico provvede.

8. 3. Iannoccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: internazionalizzazione di imprese singole, con le parole: internazionalizzazione di piccole e medie imprese singole.

9. 1. Borghesi, Cimadoro, Scilipoti.

All'articolo 9, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Gli interventi di cui al Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di

controllo nel capitale di rischio di società costituite da singole piccole e medie imprese o da loro raggruppamenti, aventi anche ad oggetto la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

9. 2. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 3 dopo le parole: da singole piccole e medie imprese inserire le seguenti: con particolare riguardo a quelle ubicate nelle aree individuate dall'articolo 17 del regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo « Convergenza »).

9. 3. Iannoccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché misure di agevolazione per progetti di razionalizzazione e messa in comune di reti commerciali all'estero predisposte da più imprese italiane.

9. 4. Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

ART. 10.

Al comma 1, alla lettera a), capoverso ART. 473, primo periodo, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni e le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le parole: da euro 10.000 a euro 50.000; al secondo periodo, dopo la parola: usurpando, inserire le seguenti: o contraffacendo; al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si applicano in ogni caso di utilizzo di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto, quali i casi di produzione, di vendita, di commercializzazione, di deposito, di importazione ed esportazione, anche temporanea, nonché in ogni caso di uso di un titolo di proprietà industriale, senza il consenso dell'avente diritto.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso ART. 474, al primo periodo, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni e le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000, e al secondo periodo, dopo le parole: al primo inserire le parole e al secondo.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso ART. 474-bis, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da tre a cinque anni e le parole: da euro 3.000 a euro 15.000 con le seguenti: da euro 20.000 a giuro 100.000.

10. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 473, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.

10. 2. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 474, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000 e le parole: fino a euro 3.000 con le seguenti: fino a euro 100.000.

10. 3. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso ART. 474-bis con il seguente:

ART. 474-bis. – (Aggravanti specifiche). – La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività

continuative e organizzate, ovvero nei casi in cui sia accertata una frode sul valore in dogana della merce, con particolare riguardo alla sottofatturazione della merce medesima.

10. 4. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 474-bis sostituire le parole: da euro 3.000 a euro 15.000 con le seguenti: da euro 30.000 a euro 150.000.

10. 5. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso ART. 474-ter aggiungere il seguente:

ART. 474-quater. – (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale). – La pena è della reclusione da quattro a sedici anni e della multa da euro 60.000 a euro 300.000, quando i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale.

10. 6. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Al comma 1, lettera e), capoverso 517-ter, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 6.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.

10. 7. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

ART. 12.

Al comma 3 sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti e dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:

8-quater. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

12. 1. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o da un'altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono

comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica ».

12. 2. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti, i materiali contraffatti.

12. 3. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 19-bis comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

i-bis) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'importazione o alla commercializzazione di prodotti meccanici non conformi, di merci contraffatte o usurpative, o che comportino la violazione della proprietà industriale.

12. 4. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

3-bis) vende nel proprio esercizio commerciale o pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concor-

rente, o che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente.

12. 5. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti di manifattura).

1. Ai fini della tutela dei diritti dei consumatori, previsti dall'articolo 2 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'agenzia delle dogane esamina e valida sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e beni di consumo lungo tutta la filiera distributiva e post-vendita. Tali sistemi sono considerati come « sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza », utilizzabili da parte delle imprese che vi possono aderire in forma volontaria.

2. I requisiti essenziali per poter definire i « sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza » sono:

a) utilizzazione di codici rappresentabili in tutte le forme di codifica a lettura automatica ed in chiaro;

b) utilizzazione di codici unici ed univoci prodotti in forma seriale o random senza duplicazioni per un periodo pari al doppio della durata economica del bene cui lo stesso numero è indirizzato ed applicato;

c) utilizzazione di supporti identificativi tali da non consentirne l'alterazione, la falsificazione o la duplicazione e variabili in base ai prodotti da marcare;

d) introduzione di un sistema di lettura e di trasmissione del codice su rete protetta tale da consentire, senza interfe-

renze od intrusioni, l'identificazione di ogni singolo prodotto lungo tutta la filiera distributiva;

e) interconnessione per la consultazione fra il database del sistema e gli operatori della filiera e gli stessi consumatori per verificare la corrispondenza del codice prodotto con quello effettivamente registrato (autentico) nel database al momento della sua immissione in commercio;

f) verifica automatica dei codici su tutta la rete del sistema a livello mondiale con allarme automatico di tutti i casi anomali, incerti, duplicazioni, fuori serie e quelli comunque non conformi;

g) utilizzazione di un database in grado di garantire la sicurezza del sistema utilizzato con possibilità di accesso diretto da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane, al fine di vigilare sulla corretta adozione delle procedure dichiarate e descritte;

h) adozione di criteri di compatibilità ed interoperabilità con la banca dati di cui al comma 54 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 utilizzando e risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

12. 0. 1. Lazzari.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Programma speciale di verifica sui prodotti di provenienza extracomunitaria).

1. In attuazione del Protocollo d'intesa sulla sicurezza e la conformità dei prodotti industriali, sottoscritto il 24 febbraio 2005 tra il Ministero delle attività produttive ed il Corpo della Guardia di finanza,

il Nucleo speciale tutela mercati costituito presso il Comando tutela dell'economia del Corpo avvia un programma speciale di verifica del rispetto delle disposizioni della direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 e degli articoli 102-113 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42/CE. Il programma dovrà prevedere non meno di 10.000 verifiche annue concentrate nei punti d'ingresso dei prodotti industriali extracomunitari sul territorio nazionale e presso la distribuzione commerciale.

2. Ai fini del comma 1, il Nucleo è potenziato di 20 unità di personale ed il Ministero dello sviluppo economico svolge corsi di aggiornamento professionale relativi alla conformità alle direttive comunitarie macchine. Per il completamento dell'organico è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga ai quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui al comma 516 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, sino a concorrenza della maggiore spesa, del comma 513 dell'articolo 1 della medesima legge n. 296 del 2006.

3. Il Nucleo opera in collaborazione e anche su segnalazione dell'INDICAM, dell'Agenzia delle dogane, delle associazioni industriali, commerciali ed artigianali, di imprenditori nonché di cittadini. A tal fine il Nucleo gestisce un numero telefonico gratuito (numero verde) al fine di segnalare l'esistenza di prodotti non conformi, merci contraffatte o usurpative, o di violazione della proprietà industriale. I dati ricavati dall'attività di verifica alimentano la Banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici ed idonei a contraddistinguere i prodotti autentici, istituita presso l'Agenzia delle dogane ai sensi dell'articolo 4 comma 55 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

12. 0. 2. Lazzari.

(Inammissibile)

ART. 13.

L'articolo 13 del disegno di legge è sostituito dal seguente:

ART. 13.

(Interventi per la protezione della proprietà industriale).

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. L'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *b* e *c* del presente codice. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l'assenza di registrazione e non siano in contrasto con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali. ».

2. All'articolo 47 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità ».

3. L'articolo 120, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, (Codice della proprietà industriale) è modificato nel modo seguente:

« 1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti

l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.»

4. L'articolo 122, comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:

« 1 Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio. ».

5. All'articolo 122, comma 6 e comma 8, del Codice la parola « diritti » è sostituita con la parola: « titoli ».

6. L'articolo 134 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è sostituito dal seguente:

« 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120, tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, quivi comprese le materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99 e quelle che presentano ragioni di connessione anche

impropria con materie di competenza delle sezioni specializzate. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario. ».

7. All'articolo 239 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), il comma 1 è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito nella legge n. 46/2007, potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

8. All'articolo 245 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134 iniziate dopo l'entrata in vigore del codice restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di esse una pronuncia sulla competenza. Le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 del codice, come modificate, si applicano anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato. La disposizione di cui all'articolo 134 del codice, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza. ».

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008 e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), attenendosi ai seguenti criteri: 1) correggere gli

errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice; 2) rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, anche sul piano processuale, inserendo anche una norma espressa relativa ai presupposti per la protezione dei segni distintivi non registrati ed alla disciplina ad essi applicabile; 3) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; 4) introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; 5) prevedere che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

* **13. 1.** Osvaldo Napoli.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 13.

(Interventi urgenti per la protezione della proprietà industriale).

1. All'articolo 22 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. L'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *b* e *c* del presente codice. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non regi-

strati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l'assenza di registrazione e non siano in contrasto con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali. ».

2. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità. ».

3. L'articolo 120, comma I del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito seguente:

« 1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire. »

4. L'articolo 122, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito seguente:

« 1 Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere

la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio. »

5. All'articolo 122, comma 6 e comma 8, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la parola "diritti" è sostituita con la parola: "titoli".

6. L'articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120, tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, quivi comprese le materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99 e quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria con materie di competenza delle sezioni specializzate. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario. ».

7. All'articolo 239 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito nella legge n. 46/2007, potranno essere

posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

8. All'articolo 245 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134 iniziate dopo l'entrata in vigore del codice restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di esse una pronuncia sulla competenza. Le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 del codice, come modificate, si applicano anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato. La disposizione di cui all'articolo 134 del codice, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza. ».

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008 e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, attenendosi ai seguenti criteri: correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice; rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, anche sul piano processuale, inserendo anche una norma espressa relativa ai presupposti per la protezione dei segni distintivi non registrati ed alla disciplina ad essi applicabile; armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; prevedere che in caso di invenzioni realizzate da

ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevetazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

* **13. 2.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito in legge n. 46/2007, potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. ».

13. 3. Lazzari.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente articolo:

ART. 13-bis.

(Coordinamento nazionale per la tutela della proprietà industriale e intellettuale e per la lotta alla contraffazione).

1. L'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 145. Il Ministro dello sviluppo economico è l'autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale e di coordinamento della lotta alla contraffazione.

2. Al Ministro dello sviluppo economico sono attribuite le seguenti funzioni, che può delegare ad un Sottosegretario di Stato:

a) raccolta dati e monitoraggio del fenomeno delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, in Italia e, quando a danno di soggetti italiani, all'estero;

b) monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione;

c) svolgimento di indagini conoscitive in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale di iniziativa propria e per fatti segnalati;

d) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, in materia di tutela della proprietà industriale e intellettuale e di contrasto della contraffazione;

e) promozione delle attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;

f) assistenza alle imprese per la tutela contro la contraffazione;

g) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e agli altri Ministri interessati di una relazione annuale sulla tutela dell'innovazione e la repressione della contraffazione, nonché sulla propria attività.

3. Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate in materia di tutela della proprietà industriale e intellettuale e di coordinamento della lotta alla contraffazione, il Ministro dello sviluppo economico opera coinvolgendo le categorie economiche e sociali interessate dalla contraffazione ed in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate nella tutela della proprietà intellettuale e industriale.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi anche di

personale dipendente delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di venti unità, di cui al massimo tre dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997. Il Ministro può inoltre avvalersi di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall'Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti ed in particolare per lo studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, in materia di tutela della proprietà industriale e di contrasto della contraffazione, il Ministro dello sviluppo economico si avvale di un Comitato scientifico denominato Comitato permanente per il diritto della proprietà industriale e la lotta alla contraffazione composto da non più di sette unità. I componenti sono nominati dal Ministro tra professori universitari ed esperti di comprovata qualificazione in materia. L'incarico è gratuito e dura cinque anni».

2. Alla rubrica dell'articolo 145, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « coordinamento nazionale per la » sono inserite le seguenti: « tutela della proprietà industriale e intellettuale e per la ».

13. 0. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

ART. 13-bis.
(*Made in Italy*).

1. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, e garantire la necessaria trasparenza relati-

vamente al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messa in commercio con la stampigliatura *Made in Italy*, solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il 70 per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute nel nostro Paese.

2. Dal 1° giugno 2009, i prodotti italiani che riportano l'indicazione *Made in Italy*, devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando per ogni fase di lavorazione i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

4. In caso di falsa indicazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 517 del codice penale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della presente legge.

13. 0. 2. Borghesi, Cimadoro, Scilipoti.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(*Diffusione della banda larga*).

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Ai fini di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d*), l'Autorità può, in particolare, prevedere che il canone di abbonamento sia ridotto fino al 50 per cento a favore degli utenti ai quali l'operatore non sia in grado di garantire l'accesso alla tecnologia ADSL per il collegamento a *Internet*.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123-ter), è inserito il seguente:

« 123-quater. Servizi di collegamento alla rete Internet con tecnologia ADSL per utenze telefoniche private ».

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n.163, a valere sulle risorse per le attività cinematografiche.

13. 0. 3. Della Vedova.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 271, le parole: « 1° gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2010 »;

b) al comma 365, le parole: « 1° gennaio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2010 » e le parole: « 30 luglio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 2010 ».

13. 0. 4. Formisano, Ruggeri.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART 13-bis.

(Riassegnazione delle entrate provenienti dall'espletamento di procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione).

1. Le entrate provenienti dall'espletamento di procedure di selezione competitiva o comparativa per l'assegnazione di

diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 20 per cento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione.

13. 0. 5. Giudice.

(Inammissibile)

ART. 15.

Sopprimere gli articoli da 15 a 18.

15. 1. Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sopprimere l'articolo 15.

15. 2. Scilipoti, Cimadoro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti commi:

01. È istituita la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN).

02. L'Autorità ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

03. L'Autorità (ASN) è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate e si avvale delle risorse

umane e strumentale dell'ENEA, del CNR, del CESI e degli altri enti tecnici operanti nel settore della ricerca energetica.

04. Annualmente, predispone una relazione sulla sicurezza nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.

05. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, al termine della procedura di cui al comma 06.

06. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate.

07. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di

impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Autorità, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.

08. La costituzione dell'ASN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. »;

b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: « c) riconoscimento di misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di generazione dell'energia nucleare da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori ».

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: Istituzione dell'Autorità per la Sicurezza Nucleare e delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate ».

15. 3. Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti commi:

« 01. È istituita la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

02. L'Autorità (ASN) è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. È composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-

bientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate.

03. Annualmente, predispone una relazione sulla sicurezza nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.

04. La costituzione dell'ASN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.»;

b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) riconoscimento di misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di generazione dell'energia nucleare da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori».

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: Istituzione dell'Autorità per la Sicurezza Nucleare e delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate».

15. 4. Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Premettere i seguenti commi:

«01. È istituita la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

02. L'Autorità (ASN) è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. È

composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate.

03. Annualmente, predispone una relazione sulla Sicurezza Nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.

04. La costituzione dell'ASN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.»;

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: «Istituzione dell'Autorità per la Sicurezza Nucleare e delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate».

15. 5. Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1 dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, *e dopo le parole:* i criteri per la disciplina *aggiungere le seguenti:* della selezione di un sito nazionale dove realizzare il deposito delle scorie radioattive prodotte esclusivamente nel passato e.

15. 6. Vico, Lulli, Benamati, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare *inserire le seguenti:* e con il Ministero del lavoro e della salute e delle politiche sociali, *e dopo le parole:* della localizzazione nel territorio

nazionale *inserire le seguenti*: degli impianti nucleari di produzione elettrica e di ricerca del ciclo del combustibile valorizzando i siti e le strutture esistenti.

15. 7. Benamati.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *aggiungere le seguenti*: , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

15. 8. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare *inserire le parole*: e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

15. 9. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: misure compensative *sopprimere la parola*: minime.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: « individuazione delle misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare e risorse, anche aggiuntive, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori »;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Delega al governo per la promozione della realizzazione di impianti nucleari.

* **15. 10.** Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Poli.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: misure compensative *sopprimere la parola*: minime.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: « individuazione delle misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare e risorse, anche aggiuntive, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori »;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Delega al governo per la promozione della realizzazione di impianti nucleari.

* **15. 11.** Vignali, Versace.

(Inammissibile)

Aggiungere in fine il seguente periodo: Per la formazione delle proposte il Governo si avvale di studi e progetti scientifici posti a disposizione del Ministro competente da parte dell'ENEA e del CESI ricerca.

15. 12. Quartiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma sono trasmessi a al Parlamento ai fini dell'espressione del relativo parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Il parere doveva essere espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni e le disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al successivo comma 2. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i

testi per il parere definitivo, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

15. 13. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: dichiarare i siti inserire le parole: che ospitano impianti di produzione elettrica nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare,.

15. 14. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) definizione dei livelli di sicurezza più avanzati ed efficaci di nuova generazione al fine di garantire la salute della popolazione e la tutela dell'ambiente.

15. 15. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: definizione di adeguati livelli, con le seguenti: definizione di elevati livelli.

15. 16. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

All'articolo 15, comma 2, lettera b), dopo la parola: siti sostituire le parole da: che tengano alla fine con le seguenti: , nel pieno rispetto delle condizioni di salute delle popolazioni e delle persone nonché dell'ambiente interessati.

15. 17. Quartiani.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: sicurezza dei siti aggiungere le parole: che ospitano impianti di produzione elettrica

nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare,.

15. 18. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) riconoscimento di misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di generazione dell'energia nucleare da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori.

15. 19. Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'articolo 15, lettera c), le parole: riconoscimento di sono sostituite dalle seguenti: le compensazioni devono essere riconosciute ai territori e alle istituzioni locali per quanto attiene alla reintegrazione delle risorse ambientali e all'adeguamento delle infrastrutture al servizio delle comunità locali; vanno altresì previsti e definiti da parte delle Autorità competenti i.

15. 20. Quartiani.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: benefici diretti alle famiglie, con le seguenti: adeguati benefici diretti alle popolazioni.

15. 21. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), dopo la parola: « famiglie » aggiungere: « agli enti locali »;

b) al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prima di realizzare nuovi insediamenti sugli attuali siti, dismettere in modo accelerato gli insediamenti obso-

letti esistenti e svolgere le necessarie bonifiche per eliminare ogni vincolo radiologico.

* **15. 22.** Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), dopo la parola: « famiglie » aggiungere: « agli enti locali »;

b) al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prima di realizzare nuovi insediamenti sugli attuali siti, dismettere in modo accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e svolgere le necessarie bonifiche per eliminare ogni vincolo radiologico.

* **15. 23.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: nel territorio circostante al sito, *con le seguenti:* nella provincia nonché nei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo,.

15. 24. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: i benefici dovranno prevedere specifiche condizioni di cessione di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai soggetti preposti alla fornitura degli utenti finali sottoposti a garanzie di salvaguardia o di maggior tutela.

15. 25. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa

contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione e contro il rischio derivante da qualunque evento che impedisca la realizzazione o l'esercizio dell'impianto, per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

d-ter) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *decommissioning*;

d-quater) previsione di forme contrattuali che diano agli investitori sufficienti garanzie e adeguata certezza circa le modalità di esercizio e di dispacciamento degli impianti nucleari;

d-quinquies) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;

d-sexies) previsione che la localizzazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari avvenga valutando prioritariamente l'idoneità di quelli già ritenuti idonei in passato;

d-septies) istituzione di una Commissione di esperti a supporto del Ministero dello sviluppo economico nell'individuazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari;

d-octies) individuazione del sito per il deposito unico e le opportune modalità di gestione dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi di II e di III categoria e per il trattamento della carica finale del combustibile;

d-novies) previsione del dispacciamento prioritario dell'energia elettrica prodotta da impianti nucleari e forme contrattuali per il ritiro dell'energia;

d-decies) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale

e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze;

d-undecies) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nullaosta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità al progetto approvato;

d-duodecies) definizione dei requisiti soggettivi di idoneità per coloro che intendano richiedere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare, tenendo anche conto del fatturato e della titolarità già acquisita di licenze di esercizio di impianti nucleari in almeno un Paese dell'Unione europea ».

15. 26. Vignali, Versace.

Al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione e contro il rischio derivante da qualunque evento che impe-

disca la realizzazione o l'esercizio dell'impianto, per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

d-ter) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *decommissioning*;

d-quater) previsione di forme contrattuali che diano agli investitori sufficienti garanzie e adeguata certezza circa le modalità di esercizio e di dispacciamento degli impianti nucleari;

d-quinquies) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;

d-sexies) istituzione di una Commissione di esperti a supporto del Ministero dello sviluppo economico nell'individuazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari;

d-septies) previsione del dispacciamento prioritario dell'energia elettrica prodotta da impianti nucleari e forme contrattuali per il ritiro dell'energia;

d-octies) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze;

d-novies) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nullaosta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità al progetto approvato.»;

15. 27. Ruggeri, Formisano, Poli.

Al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «*decommissioning*»;

d-ter) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;

d-quater) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare costituiscono attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Regione interessata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

d-quinquies) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del

vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità al progetto approvato.»

15. 28. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prima di realizzare nuovi insediamenti sugli attuali siti, dismettere in modo accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e svolgere le necessarie bonifiche per eliminare ogni vincolo radiologico.

15. 29. Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) previsione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge della nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento che saranno ridefiniti, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il CDA di Sogin Spa decade all'entrata in vigore della presente legge

15. 30. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca e università.

15. 31. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

All'articolo 15 sopprimere il comma 3.

15. 32. Quartiani.

All'articolo 15, comma 3, dopo la parola: emanate, aggiungere le seguenti: con le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo e tramite l'adozione di apposito decreto legislativo,.

15. 33. Quartiani.

All'articolo 15, comma 4, le parole: devono derivare sono sostituite dalla parola: derivano.

15. 34. Quartiani.

Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« *c-bis*) riconoscimento di interventi economici di sostegno agli enti nel cui territorio insiste il sito con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture.

15. 35. Benamati.

ART. 16

Sopprimerlo.

16. 1. Cimadoro, Scilipoti.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

ART. 16.

(Energia nucleare e ricerca nel settore energetico).

1. È istituita l'Autorità per la sicurezza nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la

gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

2. L'Autorità è alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate.

3. Annualmente, l'Autorità predisponde una relazione sulla sicurezza nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.

4. La costituzione dell'ASN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

5. I progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile.

6. Con delibera del CIPE, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è concessa l'autorizzazione congiunta per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, il cui progetto sia stato approvato dall'ASN ed i cui vincoli tecnici siano stati verificati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

7. Le procedure ed i vincoli temporali che costituiscono il processo autorizzativo sono definiti dal CIPE su proposta del Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova

generazione e alle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione con Enea, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello sviluppo economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.

16. 3. Quartiani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Energia nucleare).

1. Con delibera del CIPE, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è concessa l'autorizzazione congiunta per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, il cui progetto sia stato approvato dall'ASN ed i vincoli tecnici siano stati verificati dall'Autorità per l'energia e il gas.

2. Le procedure ed i vincoli temporali che costituiscono il processo autorizzativo sono ratificate dal CIPE su proposta del Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 2. Lulli, Federico Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, la parola: « sentito » è sostituita dalle seguenti: di concerto con.

16. 4. Berruti.

Al comma 1, dopo la parola: mare aggiungere le seguenti: e sentite le commissioni parlamentari competenti.

16. 5. Quartiani.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **16. 6.** Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: territorio e del mare, aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **16. 7.** Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **16. 8.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e del mare aggiungere le seguenti: , avvalendosi di consulenze tecnico-scientifiche di università e/o di enti nazionali di ricerca.

16. 9. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Al comma 1, dopo le parole: territorio e del mare, aggiungere le seguenti: e l'ENEA.

16. 10. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e sostituire le parole: sono definite le tipologie con le

seguenti: sono definiti i requisiti di progetto, funzionali e di sicurezza.

16. 11. Benamati.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tipologie con la seguente: requisiti.

16. 12. Lulli, Federico Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, la parola: produzione è sostituita dalla seguente: generazione.

16. 13. Quartiani.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Con le stesse modalità sono stabilite le procedure che prevedano sia una sola autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuove centrali nucleari sia i criteri di vigilanza sulle nuove installazioni. Le autorizzazioni già concesse per impianti nucleari dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione europea sono automaticamente valide in Italia. I controlli di sicurezza e di radioprotezione sono a titolo oneroso per esercenti le attività nucleari, e possono essere svolti con il supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee, nonché devono avvenire in tempi certi, compatibili con la programmazione complessiva delle attività.

16. 14. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con le stesse modalità sono, inoltre, individuati i criteri e le misure atte a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al precedente comma, formati da soggetti produttori di energia elettrica, da soggetti industriali utilizzatori intensivi e di ener-

gia elettrica e in quota minoritaria dalla Cassa Depositi e Prestiti. La percentuale della quota posseduta dalla Cassa Depositi e Prestiti viene definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) partecipazione attiva di soggetti industriali utilizzatori intensivi di energia elettrica e di imprese, anche organizzate in consorzi, alla costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui all'articolo 16, comma 1.

16. 15. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Misure per favorire lo sviluppo in sicurezza dell'energia nucleare).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la divisione nucleare dell'APAT viene trasformata in Agenzia per la Sicurezza e la Radioprotezione, in deroga alle vigenti disposizioni, al fine di dare attuazione alle decisioni del Governo in materia di politica nucleare. I servizi di autorizzazione ed i controlli di sicurezza e di radioprotezione sono a carico degli esercenti le attività nucleari, e possono essere svolti con il supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee e devono avvenire in tempi certi, compatibili con la programmazione complessiva delle attività. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i decreti attuativi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che prevedano sia una sola autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuove centrali nucleari

sia i criteri di vigilanza sulle nuove installazioni. Le autorizzazioni già concesse per impianti nucleari dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione europea sono recepite dall'Agenzia. I decreti di cui sopra devono prevedere scadenze temporali per il rilascio delle autorizzazioni e delle verifiche.

2. È istituito alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Alto Commissario per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare, incaricato di redigere le attività di pianificazione per l'applicazione delle direttive del Governo e di promuoverne l'attuazione presso i Ministeri e gli enti coinvolti, anche nei casi di necessità ed urgenza, nonché di ritardi nelle procedure.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore.

4. Al Commissario vengono attribuiti i poteri previsti dall'ordinanza 3267 del 7 marzo 2003, e successive modificazioni. Lo stesso esercita sulla SOGIN un'azione di indirizzo ed alta sorveglianza per conto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Alto Commissario per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare potrà impartire direttive e formulare richieste, nell'individuazione del sito e nella progettazione di uno o più depositi nazionali per il materiale radioattivo, incluso quello di provenienza ospedaliera o industriale. Le assegnazioni alla SOGIN sono stabilite ogni tre anni dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nel mese di ottobre dell'anno precedente l'inizio del triennio. La SOGIN circoscrive il suo intervento esclusivamente allo smantellamento dei dimessi impianti nucleari nazionali e, in attesa della costituzione dell'Agenzia per i rifiuti radioattivi, alla realizzazione e gestione dei depositi nazionali per i rifiuti radioattivi.

16. 01. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENES).

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES).

2. L'ENES è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

3. L'ENES opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. L'ENES svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui ai decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 6 del presente articolo, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ENES. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle

funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

5. La denominazione « Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES) » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione di « Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ».

6. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ENES, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

7. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

16. 02. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Benamati.

Sostituire l'articolo 17 con i seguenti:

ART. 17.

(Promozione dell'innovazione nelle tecnologie di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica).

1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni di anidride carbonica dettati dal Protocollo di Kyoto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e delle entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri, procedure autorizzative semplificate e meccanismi di incentivazione delle attività

di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica emessa da impianti industriali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di acquisire elementi necessari alla individuazione dei criteri e delle procedure di cui al comma 1, autorizza in via sperimentale progetti dimostrativi sulla cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica in giacimenti di idrocarburi.

ART. 17-bis.

(Promozione dell'innovazione nel settore nucleare).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore del nucleare di nuova generazione è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un Piano operativo, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il Piano di cui al comma 1 è volto ad attuare la partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati « Generation IV International Forum » (GIF), « Global Nuclear Energy Partnership » (GNEP), « International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles » (INPRO), « Ac-

cordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica » e « International Thermonuclear Experimental Reactor » (ITER).

* **17. 23.** Lazzari, Bernardo.

Sostituire l'articolo 17 con i seguenti:

ART. 17.

(Promozione dell'innovazione nel settore nucleare).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore del nucleare di nuova generazione è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un Piano operativo, che fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.

2. Il Piano di cui al comma 1 è volto ad attuare la partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati « Generation IV International Forum » (GIF), « Global Nuclear Energy Partnership » (ONEP), « International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles » (INPRO), « Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica » e « International Thermonuclear Experimental Reactor » (ITER).

Conseguentemente, inserire l'articolo 17-bis:

ART. 17-bis.

(Promozione dell'innovazione nelle tecnologie di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica).

1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni di anidride carbonica dettati dal Protocollo di Kyoto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri, procedure autorizzative semplificate e meccanismi di incentivazione delle attività di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica emessa da impianti industriali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di acquisire elementi necessari alla individuazione dei criteri e delle procedure di cui al comma 1, autorizza in via sperimentale progetti dimostrativi sulla cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica in giacimenti di idrocarburi.

* **17. 25.** Vignali, Versace.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Promozione dell'innovazione nel settore energetico).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento al risparmio e all'efficienza energetica, all'aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile, allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione con Enea, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello Sviluppo

economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano Operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.

2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) incentivazione e supporto delle politiche di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico che possano condurre nel breve periodo a consistenti risparmi per l'industria, le famiglie, l'edilizia;

b) promozione e aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile in special modo nei settori dell'eolico, del solare, delle biomasse, dei biocombustibili, del biogas;

c) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

d) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati « Generation IV International Forum » (GIF), « Global Nuclear Energy Partnership » (GNEP), « International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles » (INPRO), « Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica » e « International Thermonuclear Experimental Reactor » (ITER).

17. 24. Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vito, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento al risparmio e all'efficienza energetica, all'aumento della produzione ener-

getica da fonte rinnovabile, allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, stipulata apposita convenzione con Enea, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello sviluppo economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano Operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.

17. 12. Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vito, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, alla promozione delle fonti rinnovabili del risparmio energetico, è stipulata apposita convenzione con l'ENEA da parte del Ministro dello sviluppo economico che l'approva con proprio decreto. L'ENEA provvede alla definizione di un Piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori ed è soggetto ad approvazione del CIPE.

17. 2. Benamati.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

17. 14. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: sviluppo economico, aggiungere le seguenti: sentito l'ENEA.

17. 15. Scilipoti, Cimadoro, Borghesi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, » inserire le seguenti: « nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, »;

b) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e micro-cogenerazione.

* **17. 13.** Sanga, Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: , e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, inserire le parole: nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, ».

Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e micro-cogenerazione.

* **17. 3.** Minasso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) incentivazione e supporto delle politiche di uso razionale dell'energia e di

risparmio energetico che possano condurre nel breve periodo a consistenti risparmi per l'industria, le famiglie, l'edilizia;

b) promozione e aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile in special modo nei settori dell'eolico, del solare, delle biomasse, dei biocombustibili, del biogas;

c) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

d) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati « Generation IV International Forum » (GIF), « Global Nuclear Energy Partnership » (GNEP), « International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles » (INPRO), « Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica » e « International Thermonuclear Experimental Reactor » (ITER).

17. 16. « Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili.

* **17. 17.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili.

* **17. 18.** Ruggeri, Formisano, Poli.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto, nel rispetto delle varie alternative tecnologiche prospettabili.

* **17. 4.** Versace, Vignali.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un progetto dimostrativo con: progetti dimostrativi.

17. 19. Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

All'articolo 17, comma 2, lettera a), dopo le parole: sostegno finanziario, inserire le seguenti: , dello Stato da definirsi con apposito decreto del Presidente del Con-

siglio di ministri, sentite le commissioni parlamentari competenti,.

17. 5. Quartiani.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) partecipazione attiva, con ricostruzione e potenziamento della capacità di ricerca e di sviluppo, ai maggiori programmi internazionali sul nucleare, tra cui, in particolare quelli denominati « Generation IV International Forum » (GIF), « Global Nuclear Energy Partnershi » (GNEP), « International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles » (INPRO), accordi bilaterali con i maggiori Paesi impegnati nel settore nucleare e « international Thermonuclear Experimental Reactor » (ITER).

17. 6. Benamati.

All'articolo 17, aggiungere i seguente commi:

2-bis. Al fine di promuovere maggiormente l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo sono così modificati i seguenti disposti normativi:

a) alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2 comma 144, sostituire le parole: « superiore a 1 megawatt » con: « superiore a 3 megawatt elettrici »;

b) alla legge 244 del 2007, articolo 2, comma 145, sostituire le parole: « non superiore a 1 megawatt » con « non superiore a 3 megawatt elettrici »;

c) alla legge 244 del 2007, articolo 2, comma 143:

1) al paragrafo le parole da « entrati » a « potenziamento » sono soppresse;

2) dopo il primo periodo inserire il seguente: « Per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2008 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154 sono applicati a partire dal 1° gennaio 2008. La durata cumulativa dei benefici già acquisiti e da

acquisire non può superare 15 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto »;

d) al decreto legislativo n. 217 del 2006: alla tabella dell'Allegato 1, punto 2.2 aggiungere:

N: 5;

Denominazione del tipo: Soluzioni ammoniacali da processi di gestione anaerobica;

Modo di preparazione e componenti essenziali: Prodotto liquido ottenuto da processi di digestione anaerobica di Biomasse;

Titolo minimo di elementi fertilizzanti (per cento peso) Valutazione degli elementi fertilizzanti altri requisiti richiesti: 3 per mille N Azoto valutato come azoto totale;

Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo: La dizione « a basso titolo » è obbligatoria;

Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri: Azoto totale;

2-ter. Per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili è sempre consentito il ripotenziamento, derivante dall'ottimizzazione del processo produttivo o ottenuto senza modifiche impiantistiche.

2-quater. Le regioni e le province incentivano per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili l'utilizzo di biomasse agricole ed agroalimentari non destinabili al consumo umano o ad alimentazione animale al fine di ottimizzare le risorse derivanti dal comparto agricolo.

17. 7. Versace, Vignali.

(Inammissibile limitatamente alla lettera d))

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per

l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 17, aggiungere in fine le seguenti parole: e ammodernamento della rete.

17. 20. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è individuata una specifica sezione dell'ENEA, dotata di autonomia finanziaria, a cui è affidato la funzione di organismo nazionale di riferimento in tutte le iniziative di collaborazione internazionale in campo nucleare da far evolvere in collaborazioni con le industrie nazionali.

17. 21. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Vignali.

Aggiungere il seguente comma:

2-bis. nella tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il valore del coefficiente 1,1 di cui al numero 1-bis della stessa tabella, riferito alla fonte eolica offshore, è sostituito dal valore 1,35.

17. 22. Vignali, Versace.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Promozione dell'efficienza energetica).

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « Le disposizioni di cui al citato comma

347 si applicano», sono aggiunte le seguenti: « anche gli impianti dotati di generatori di calore ad aria a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ». La misura si applica dal 1° gennaio 2009. Al relativo onere valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2009 si provvede mediante linee di stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2, comma 2, allegato A, (così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, articolo 8) al numero 14, le parole: « ; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW » sono soppresse.

17. 01. Lazzari.

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

ART. 17-bis.

(Interventi energetici per le piccole e medie imprese).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per

mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh, euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. »

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative. »

2. All'articolo 52, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola « verificato » sono inserite le parole: « relativamente all'eccedenza ».

3. L' Autorità per l'energia elettrica e Gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 481 del 1995 recante: « Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità », e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, emana con proprio provvedimento specifiche misure di temperamento degli effetti della tariffazione per fasce nel mercato elettrico introdotto dalla Delibera ARG/elt 56/08. Il meccanismo attenua l'impatto del costo dell'energia in relazione alle fasce di prelievo per le utenze con caratteristiche di prelievo concentrate nella fascia diurna a maggior costo.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Finanziaria 2007), così come modificato e integrato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Finanziaria 2008), dopo il comma 344 sono inseriti i seguenti commi:

344-*bis*. Le misure di cui al precedente comma sono estese all'acquisto di lampade a LED ed all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e di condensatori.

344-*ter*. L'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge n. 499 del 1991 è esteso ad interventi per l'installazione di impianti per la generazione distribuita di piccola taglia di cui alla Delibera AEEG 160/06. »

5. Il Governo, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per razionalizzare le procedure relative ai procedimenti autorizzativi in materia di costruzione e di esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi direttivi:

a) prevedere l'unificazione dello sportello per la presentazione della domanda di autorizzazione;

b) definire l'omogeneità di comportamento su tutto il territorio nazionale in ordine alla realizzazione degli impianti per le energie rinnovabili;

c) adottare la regola del silenzio assenso decorsi centottanta giorni dalla richiesta di allaccio degli impianti in rete.

* **17. 02.** Lulli, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Interventi energetici per le piccole e medie imprese).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma I dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. »

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative. »

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007,

n. 504, dopo la parola « verificato » sono inserite le parole: « relativamente all'eccellenza ».

3. L'Autorità per l'energia elettrica e Gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 481 del 1995 recante: « Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità », e dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, emana con proprio provvedimento specifiche misure di temperamento degli effetti della tariffazione per fasce nel mercato elettrico introdotto dalla Delibera ARG/elt 56/08. Il meccanismo attenua l'impatto del costo dell'energia in relazione alle fasce di prelievo per le utenze con caratteristiche di prelievo concentrate nella fascia diurna a maggior costo.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Finanziaria 2007), come modificato e integrato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Finanziaria 2008), dopo il comma 344 sono inseriti i seguenti commi:

344-*bis*. Le misure di cui al precedente comma sono estese all'acquisto di lampade a LED ed all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e di condensatori.

344-*ter*. L'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge n. 499/91 è esteso ad interventi per l'installazione di impianti per la generazione distribuita di piccola taglia di cui alla Delibera AEEG 160/06. »

5. Il Governo, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per razionalizzare le procedure relative ai procedimenti autorizzativi in materia di costruzione e di esercizio degli impianti per la produzione

di energia da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi direttivi:

a) prevedere l'unificazione dello sportello per la presentazione della domanda di autorizzazione;

b) definire l'omogeneità di comportamento su tutto il territorio nazionale in ordine alla realizzazione degli impianti per le energie rinnovabili;

c) adottare la regola del silenzio assenso decorsi centottanta giorni dalla richiesta di allaccio degli impianti in rete.

* **17. 03.** Mazzocchi.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, dopo il punto n. 7), il seguente: 7-*bis*): « Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare »; nel successivo allegato III, al punto c)-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole « energia elettrica », le parole « sulla terraferma ».

2. In relazione ai progetti di cui al punto 7-*bis* dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.

** **17. 04.** Marinello.

(Inammissibile)

ART. 18-*bis*.

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, dopo il punto 7), il seguente: 7-*bis*): « Impianti eolici per la produzione

di energia elettrica ubicati in mare»; nel successivo allegato III, al punto *c-bis*), sono aggiunte, dopo le parole «energia elettrica», le parole «sulla terraferma».

2. In relazione ai progetti di cui al punto *7-bis* dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.

**** 17. 0. 5.** Berruti.

(Inammissibile)

ART. 18.

Sopprimerlo.

***18. 6.** Borghesi, Cimadoro, Scilipoti.

Sopprimerlo.

***18. 7.** Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sopprimerlo.

***18. 8.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin, Fava.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 18.

(Tutela giurisdizionale).

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, at-

tinenti alla progettazione, approvazione dei progetti e realizzazione delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, di cui all'articolo 179, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

18. 13. Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche concernenti le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al loro esercizio.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

18. 9. Ruggeri, Formisano, Poli.

Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto disposto dal

l'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481,.

18. 10. Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, sopprimere dalle parole: e attribuite alla seguente: Roma e dalle parole: La giurisdizione di cui fino alla fine del periodo.

18. 1. Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore dell'energia inserire la seguente: nucleare.

***18. 12.** Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo le parole: concernenti il settore dell'energia inserire la seguente: nucleare.

***18. 11.** Torazzi, Polledri, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire le esigenze del bilinguismo per la Provincia autonoma di Bolzano rimane fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

18. 2. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.

18. 3. Quartiani.

Sopprimere il comma 3.

18. 4. Quartiani.

Al comma 4, sostituire le parole: devono derivare con la seguente: derivano.

18. 5. Quartiani.

ART. 22.

Sopprimerlo.

*** 22. 1.** Il relatore.

Sopprimerlo.

*** 22. 2.** Cimadoro, Scilipoti, Borghesi.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Credito di imposta per rappresentanti).

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di commercio un credito di imposta nella misura di 500 euro a parziale recupero degli anomali aumenti di prezzo dei carburanti verificatisi nello stesso periodo. Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2008.

22. 0. 1. Ciccanti, Formisano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Riduzione degli oneri a carico dell'utenza nella gestione di rigassificatori).

1. Nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 178/05 del 4

agosto 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 193 del 20 agosto 2005, all'articolo 13, comma 2, le parole: « 80 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 40 per cento ».

22. 0. 3. Lazzari.

(Irricevibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Distributori aziendali di carburanti).

1. Alle imprese che operano nel settore del trasporto terrestre sono rilasciate le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori aziendali di carburanti. L'erogazione del carburante è permessa anche a sub-vettori legati da un rapporto di lavoro all'impresa di trasporto.

22. 0. 4. Montagnoli, Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici).

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.

* **22. 0. 5.** Froner, Lulli, Sanga, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici).

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.

* **22. 0. 6.** Minasso.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.

** **22. 0. 2.** Lazzari.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni di

prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.

**** 22. 0. 8.** Mazzocchi.

ART. 31.

Al comma 1 dopo le parole: può individuare inserire le seguenti: , prioritariamente nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE dell'11 luglio 2006 (Obiettivo « Convergenza »),.

31. 1. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

« All'interno dei progetti individuati, avranno priorità quelli mirati al sostegno dello sviluppo di nuovi prodotti, con particolare riferimento agli investimenti in strumenti e mezzi di misura, *software* di simulazione, calcolo e statistica, sistemi di prova ed analisi, attrezzature per prototipi purché legati ad una prima industrializzazione sul territorio nazionale. ».

31. 3. Torazzi, Polledri, Allasia, Forcolin.

Aggiungere dopo il comma 2 il seguente:

2-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

31. 2. La Loggia, Giudice.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 31-bis.

(Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

1. La presente legge disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n.287, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di dare attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;

b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) disposizioni indicanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le re-

gioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;

e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicandone i motivi.

5. Il disegno di legge di cui al comma 2 è approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 30 settembre.

6. Ciascuna Camera provvede alle modifiche dei propri regolamenti necessarie ad assicurare che il contenuto della legge sia limitato alle materie di cui al comma 1 e che la sua approvazione avvenga entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo.

7. All'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole « entro il 30 aprile di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo di ogni anno ».

31. 01. Della Vedova.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 31-bis.

1. All'articolo 81, comma 16, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sopprimere le parole « o commercializzazione »;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'Agenzia delle entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione.

c) all'ultimo capoverso, sostituire le parole « a), b) e c) » con « a), b), b-bis) e c) ».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 16,5 milioni annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n. 163, a valere sulle risorse per le attività cinematografiche.

31. 02. Della Vedova.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 31-bis.

1. All'articolo 81, comma 16, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sopprimere le parole « o commercializzazione »;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'Agenzia delle entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione.

c) all'ultimo capoverso, sostituire le parole « a), b) e c) » con « a), b), *b-bis*) e c) ».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 16,5 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

31. 03. Della Vedova.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Rischio idrogeologico).

1. All'articolo 2, comma 321, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati » sono soppresse e sostituite dalle

seguenti: « sentite le regioni e gli enti locali interessati ».

31. 04. Berruti.

(Inammissibile)

ART. 70.

Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare *inserire le seguenti*: sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

70. 1. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: purché non in evidente conflitto di interessi.

70. 2. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere, nell'ambito della separazione delle attività della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a) del presente articolo, opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.

70. 3. Borghesi, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis.

(Riassegnazione dei contributi versati dagli operatori postali).

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Allo scopo di consentire l'efficace espletamento dei maggiori impegni istituzionali connessi alla completa libera-

lizzazione del mercato postale, a decorrere dal 2009 le maggiori entrate di cui al comma 1, annualmente accertato rispetto a quelle realizzate nel 2008, sono riassegnate, in conformità alle disposizioni comunitarie, in misura non inferiore al 50 per cento, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo dell'Autorità di regolamentazione del settore postale ».

70. 02. Giudice.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

ART. 70-bis.

(Internazionalizzazione delle imprese, sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero).

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

70. 03. Minasso.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	170
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> (Seguito dell'esame e rinvio)	171
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	175
ALLEGATO 2 (Emendamenti del relatore)	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
AVVERTENZA	174

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la Commissione non procederà all'esame in sede consultiva del decreto legge n. 137 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, previsto come secondo punto all'ordine del giorno della seduta odierna. Infatti, poiché la VII Commissione, competente ad esaminare il provvedimento in questione in sede referente, ha trasmesso il nuovo testo solamente nella tarda serata di ieri e tale Commissione ha programmato la deliberazione del mandato al relatore per la

giornata odierna, ritiene — anche alla luce di quanto accaduto nella seduta di ieri in ordine all'esame in sede consultiva del nuovo testo del disegno di legge C. 1441 *bis* — di non ravvisare le condizioni per un congruo esame del testo trasmesso, e quindi per l'espressione del prescritto parere da parte della XI Commissione.

Cesare DAMIANO (PD) esprime preoccupazione per la decisione assunta dalla presidenza, che ritiene lesiva delle prerogative della XI Commissione ed in contrasto con gli accordi intercorsi tra i gruppi in sede di Ufficio di presidenza. Anche in considerazione delle modalità con cui si è giunti alla votazione del parere sul nuovo testo del disegno di legge C. 1441-*bis* nella seduta di ieri, fa notare che l'andamento dei lavori in Commissione rischia di pregiudicare il corretto svolgimento della normale dialettica tra maggioranza ed opposizione, alterando quello spirito di collaborazione leale ed equilibrato che sempre dovrebbe caratterizzare il confronto tra i gruppi in sede parlamentare. Fa inoltre

notare, sempre in riferimento al già citato parere espresso dalla Commissione sul nuovo testo del disegno di legge C. 1441-*bis*, che le esigenze di celerità alla luce della programmazione dei lavori in Assemblea, sulla base delle quali è stata impressa un'accelerazione all'esame in sede consultiva del provvedimento, si sono rivelate poi inesistenti, dal momento che lo stesso Presidente della Camera ha provveduto nella giornata odierna a rinviare l'esame in Assemblea dell'AC 1441-*bis* alla giornata di domani. In conclusione, ribadisce che la Commissione non è stata messa nelle condizioni di svolgere correttamente il suo ruolo nell'esame in sede consultiva del provvedimento citato.

Stefano SAGLIA, *presidente*, si richiama alle considerazioni da lui svolte nella seduta di ieri circa la necessità che la Commissione si esprimesse sul nuovo testo del disegno di legge C. 1441-*bis*. Al riguardo, fa notare che, nel momento in cui si era deciso di procedere celermente all'espressione del parere sul suddetto provvedimento, trasmesso alla XI Commissione a ridosso dell'inizio della seduta delle 17.30 di ieri, la presidenza della Commissione non era ancora a conoscenza del rinvio dell'esame in Assemblea, deciso dalla Conferenza dei presidenti di gruppo solo nella mattinata odierna. Nell'augurarsi che i rapporti tra i gruppi nell'ambito della Commissione continuino a svolgersi all'insegna del reciproco rispetto e della collaborazione, sottolinea come la sua azione sia stata sempre improntata al più rigoroso rispetto delle prerogative del Parlamento. Precisa, infatti, che la stessa decisione assunta nella seduta odierna di non procedere all'espressione del parere sul nuovo testo del decreto-legge n. 137 del 2008 è stata motivata dall'esigenza di evitare che la Commissione si esprimesse su un testo sul quale non fosse possibile il necessario approfondimento, considerati sia il ritardo nella trasmissione dello stesso testo sia la decisione della Commissione competente di deliberare il mandato al relatore a riferire in Assemblea già nella giornata odierna. Precisa, infine, che ha

provveduto a segnalare al Presidente della Camera e al Presidente della VII Commissione i disagi derivanti dalla ritardata trasmissione del provvedimento da parte della Commissione di merito, che rendono impossibile l'espressione del necessario approfondimento del testo ai fini del parere.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*allegato 1*). Alcune di tali proposte emendative risultano inammissibili in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle del provvedimento, ovvero in quanto prive di adeguata copertura finanziaria.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Al riguardo ricorda altresì che la lettera circolare del presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Per quanto concerne i profili finanziari, la citata disposizione dell'articolo 123-*bis* del regolamento comporta che alle proposte emendative riferite al presente provvedimento debba applicarsi l'obbligo di compensatività degli effetti finanziari.

Alla luce di tali criteri dichiara inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: 23.03 del relatore in quanto afferisce alla rivalutazione automatica delle pensioni per i percettori di trattamenti pensionistici superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS; 23.04 del relatore relativo alla proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria e dell'indennità di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; Delfino 23.01 relativo alla riduzione dei premi INAIL per le imprese appartenenti al terziario; Delfino 23.02 relativo alla proroga, fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, dell'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività commerciale; Delfino 24.01, relativo alla conversione anticipata del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; Delfino 24.04, relativo alla determinazione da parte dei contratti collettivi della retribuzione dell'apprendista nell'apprendistato professionalizzante; Delfino 24.03 e Delfino 24.02 in quanto recanti modifiche al decreto legislativo n. 108 del 2005 relativo all'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare; Delfino 24.05, Delfino 24.07, Delfino 24.06 e Delfino 24.08 che incidono, sotto diversi profili, sulla disciplina del contratto a tempo determinato; Delfino 24.09, in quanto relativo all'inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative artigiane; Caldoro 24.010, che modifica la legge delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca (legge n. 165 del 2007); Di Biagio 32.1 e Paladini 32.3, che incidono sulla disciplina dell'istituzione e della tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati; Fedriga 32.01, recante una delega al Governo alla revisione della disciplina fiscale imponibile per le società di somministrazione del lavoro, al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione del lavoro come stru-

mento di emersione di alcune forme di lavoro sommerso; Foti 37.1, relativo alla decorrenza dell'inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei vincitori dei concorsi per sottotenente del disciolto Corpo degli agenti di custodia già espletati o in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge n. 395 del 1990; Osvaldo Napoli 38.05 e Osvaldo 38.06 relativi ai limiti massimi di età per il pensionamento per, rispettivamente, i dirigenti degli enti locali e i dirigenti pubblici; Paladini 38.07 e Paladini 38.08 relativi all'estensione e all'adeguamento dell'indennità di bilinguismo per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile in servizio nelle province di Trento e di Bolzano; Paladini 65.01 che sopprime l'abrogazione della legge n. 188 del 2007 in materia di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera; Caparini 67.03 recante l'abrogazione di una serie di disposizioni normative in materia di contribuzione figurativa per attività sindacale; Zeller 67.05 che elimina il riferimento ai volontari nella definizione di lavoratore ai fini delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Fedriga 67.01 in quanto recante una delega al Governo per la riforma del fondo di previdenza del personale esattoriale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); Caparini 67.02 in quanto recante disposizioni in materia di riscossione dei contributi associativi e Caparini 67.04 che introduce disposizioni relative all'attività di patronato e di assistenza sociale.

Dichiara altresì inammissibile per carenza di compensazione l'emendamento Fedriga 23.1.

Per quanto riguarda l'emendamento Paladini 23.7 e gli articoli aggiuntivi 38.01 del Governo e Giudice 38.03, la presidenza si riserva un ulteriore approfondimento ai fini dell'ammissibilità sotto il profilo della copertura finanziaria.

Avverte poi che il relatore ha presentato gli emendamenti 65.30, 66.40, 66.41, 66.42, 66.43, 66.44, 66.45, 66.46, 66.47, 66.48 e 66.49 (*allegato 2*). Il termine per i su-

bemendamenti a tali emendamenti è fissato per domani, 25 settembre, alle ore 11.

Il sottosegretario di Stato Pasquale VIESPOLI preannuncia la presentazione di proposte emendative da parte del Governo, le quali sono allo stato in corso di perfezionamento.

Teresio DELFINO (UdC), dopo aver preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, sottolinea l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, in modo da consentire ai membri della Commissione di esaminare le proposte emendative di origine governativa. Rileva pertanto la necessità di riconsiderare, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, convocato per la giornata odierna, l'organizzazione dei lavori inerenti all'esame del provvedimento in questione, decisa nel precedente ufficio di presidenza.

Teresa BELLANOVA (PD) sottolinea come sia singolare che il rappresentante del Governo giunga in Commissione a preannunciare la presentazione di una serie di emendamenti dopo essere stato completamente assente nelle fasi precedenti del dibattito. Si associa alla richiesta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di dare l'opportunità ai membri della Commissione di prendere visione delle proposte emendative del Governo e di presentare i conseguenti subemendamenti. A tale riguardo, rileva la necessità di procedere ad una puntuale predisposizione del calendario dei lavori in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in modo da evitare che la Commissione sia chiamata ad operare in condizioni disagiate determinate dalla ristrettezza dei tempi.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, anche alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito odierno, si impegna a sottoporre all'attenzione dell'ufficio di presidenza della Com-

missione, integrato dalla rappresentanza dei gruppi, una nuova proposta di calendario dei lavori della Commissione in relazione al provvedimento in esame.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, chiede al presidente di conoscere le motivazioni alla base della pronuncia di inammissibilità del suo emendamento 23.04, chiedendo sin d'ora un ulteriore approfondimento in merito.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ribadendo quanto già evidenziato in apertura di seduta, ricorda che, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del regolamento, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto. Si riserva comunque un riesame del contenuto dell'emendamento 23.04, come richiesto dal relatore.

Il sottosegretario di Stato Pasquale VIESPOLI sottolinea la rilevanza dell'articolo aggiuntivo 23.04 del relatore, precisando l'intenzione del Governo di presentare un'analoga proposta di modifica al riguardo. Ritiene infatti che l'emendamento rechi una misura capace di produrre effetti derogatori nell'ambito di una materia delicata, in relazione alla quale il legislatore è più volte intervenuto in sede di approvazione delle diverse leggi finanziarie succedutesi negli anni.

Stefano SAGLIA, *presidente*, fa presente che le proposte emendative del Governo saranno esaminate nel rispetto della disciplina sull'ammissibilità degli emendamenti relativa ai provvedimenti collegati alla manovra finanziaria prevista dal regolamento della Camera dei deputati.

Teresio DELFINO (UdC) chiede al presidente di riconsiderare il vaglio di inammissibilità in relazione agli articoli aggiuntivi Delfino 23.02, riferito a proroghe in materia previdenziale, e Delfino 24.09, che fa riferimento ad una norma di carattere interpretativo suscettibile, a suo avviso, di dar luogo ad un contenzioso rilevante.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nel prendere atto delle richieste di riesame dell'inammissibilità di alcune proposte emendative avanzate da alcuni membri della Commissione, si riserva un ulteriore approfondimento su tali proposte. Avverte quindi che l'esito del riesame in questione sarà comunicato nella stessa seduta in cui la presidenza si pronuncerà sull'ammissibilità degli emendamenti di provenienza governativa e che sarà individuata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà dopo la sede referente. Rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Alla VII Commissione: DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (esame C. 1634 Governo).

COMITATO RISTRETTO

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater).

EMENDAMENTI

ART. 23.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2009 impegnati nelle attività di cui al presente articolo la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) con decorrenza 1° gennaio 2009, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazione in attività usuranti, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

b) con decorrenza 1° gennaio 2016, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazioni in attività usuranti fino ad un massimo di trentasei mesi;

c) estensione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* anche ai lavoratori autonomi, secondo criteri, re-

gole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività lavorativa espletata;

d) previsione dell'obbligo, in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e agli altri enti previdenziali interessati, di predisporre le procedure e la documentazione idonee a consentire ai datori di lavoro di certificare, unitamente al versamento della contribuzione dovuta, l'avvenuta esposizione ad attività usuranti per ciascuno dei dipendenti interessati, ai quali è rilasciato, su richiesta, il relativo *curriculum* lavorativo. Norme specifiche sono altresì previste per i lavoratori autonomi. Per le situazioni pregresse, la procedura di accertamento tecnico dello svolgimento di attività usuranti e particolarmente usuranti nonché della sussistenza e della durata dell'esposizione è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che delega alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione (CONTRAP) la verifica, svolta dai tecnici del medesimo istituto, della situazione ambientale dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. La certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle strutture dell'INPS o degli altri enti previdenziali territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione con i requisiti ridotti previsti dal presente articolo.

2. I benefici di cui al precedente comma sono riconosciuti ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999; ai lavoratori dipendenti notturni definiti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui al precedente comma, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima di ottanta notti, con esclusione dei lavoratori dello spettacolo, degli sportivi e degli allenatori professionisti; ai lavoratori addetti alla cosiddetta « linea catena » che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ai lavoratori addetti al trasporto pubblico con massi pesanti, nonché agli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile che possano far valere una permanenza minima di diciotto anni in attività operativa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sull'apposito Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

23. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , previa concertazione con le parti sociali.

23. 2. Di Biagio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

* **23. 3.** Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

* **23. 5.** Di Biagio.

Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

* **23. 6.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

* **23. 8.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

* **23. 9.** Delfino, Poli.

Al comma 1, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: o mansioni.

23. 4. Di Biagio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero siano membri delle Forze dell'Ordine che svolgono servizi di turnazione in quinta, ovvero rotativi e notturni ».

23. 7. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2009 ai soggetti percettori di trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS è corrisposto nel calcolo della rivalutazione automatica delle pensioni un importo pari al 50 per cento della quota di rivalutazione sospesa per l'anno 2008 per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A decorrere dal 1° luglio 2010 ai medesimi soggetti è corrisposto un importo pari alla quota residua.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzazione del gettito proveniente dal contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis della legge n. 166 del 1991.

23. 03. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Proroga cassa integrazione guadagni straordinaria ed indennità di mobilità).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

23. 04. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riduzione premi INAIL).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.

2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa una ulteriore riduzione pari al 30 per cento dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

23. 01. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Proroghe in materia previdenziale).

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a tre milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo del « Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale » di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

23. 02. Delfino, Poli.

ART. 24.

(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Sopprimerlo.

24. 13. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: finalizzati alla riorganizzazione con le seguenti: finalizzati a conseguire complessivamente minori spese mediante la riorganizzazione.

24. 9. Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: dell'Istituto superiore di sanità.

24. 19. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

24. 20. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

24. 21. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , degli istituti zooprofilattici sperimentali.

24. 22. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , della Croce rossa italiana.

*** 24. 23.** Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , della Croce rossa italiana.

*** 24. 36.** Delfino, Poli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

24. 24. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Agenzia italiana del farmaco.

24. 25. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e.

24. 32. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

24. 26. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori *aggiungere le seguenti:* , di Enasarco.

24. 4. Formichella, Di Biagio.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Istituto per gli affari sociali.

24. 27. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e di Italia Lavoro Spa.

24. 28. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società.

24. 29. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: , ferme restando la propria autonomia di ricerca e delle funzioni loro attribuite.

24. 17. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: efficacia, efficienza *inserire la seguente:* , trasparenza.

24. 6. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

24. 31. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della salute e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , anche al fine di evitare duplicazioni di oneri contributivi a carico dei contribuenti,.

24. 5. Formichella, Di Biagio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la trasformazione fino alla fine della lettera con le seguenti: l'eventuale trasformazione di Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico.

24. 35. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , in tutto o parte fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'Istituto per gli affari sociali, prevedendo per il costituendo ente pubblico economico e per l'ISFOL, la ridefinizione delle rispettive missioni e competenze, al fine di assicurare un sistema coordinato e integrato nel settore della formazione professionale, del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della natura giuridica dei singoli enti.

24. 34. Madia, Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: , riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla salute dei cittadini e della salvaguardia del Sistema sanitario nazionale.

24. 18. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbrillini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

24. 30. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Bur-

tone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbrillini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, la lettera c), sostituire le parole: prevedendo, in particolare, la possibilità con le seguenti: disponendo in particolare sulla facoltà.

24. 1. Di Biagio.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

24. 7. Innaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la lettera seguente:

d-bis) istituzione, a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un Fondo a favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili e nel quale confluiscano i risparmi derivanti dalla riorganizzazione dei suddetti enti, e definizione delle modalità di gestione di tale Fondo nonché la possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, di ottenere su richiesta e fino ad esaurimento delle risorse del Fondo, un rimborso rapportato alla mancata retribuzione delle ore e delle giornate impiegate nell'assistenza al familiare gravemente disabile.

24. 10. Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dello sviluppo economico, *aggiungere le parole:* , previa concertazione con le parti sociali,

24. 11. Di Biagio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previo parere delle *con le seguenti:* d'intesa con la.

24. 14. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti parole:* Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **24. 12.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti parole:* Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **24. 8.** Paladini, Porcino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni *con le seguenti:* entro sessanta giorni.

24. 15. Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.

24. 16. Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: razionalizzazione *aggiungere le parole:* con possibile unificazione.

24. 2. Di Biagio.

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: comprese quelle miranti al pronto intervento alla cura e alla prevenzione.

24. 3. Di Biagio.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Stabilizzazione anticipata apprendisti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.

24. 01. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Apprendistato professionalizzante).

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori del lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

24. 04. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999763/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare).

1. L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali ».

24. 02. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999763/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare).

1. All'articolo 11, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 108 del 2005, le parole: « , può autorizzare » sono sostituite dalle seguenti: « , acquisisce attraverso il deposito, anche al fine di attivare le necessarie verifiche di conformità ai principi dettati dalla presente legge, ».

24. 03. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 363, modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e rinnovi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dai periodi di interruzione sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato trentasei mesi comprensivi di proroghe che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente

comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio oppure presso gli enti bilaterali, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.».

24. 05. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Al comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nei confronti delle attività stagionali » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno ».

24. 07. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Al comma 4-quinques dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con la stessa qualifica e le stesse mansioni ».

24. 06. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Dopo il comma 4-sexies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente comma 4-septies:

« 4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi. ».

24. 08. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma

3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

24. 09. Delfino, Poli.

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca).

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi »;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « degli statuti » sono inserite le seguenti: « e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale » ed è soppresso il secondo periodo;

c) al comma 1, lettera c), le parole: « consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo

scientifico » sono sostituite dalle seguenti: « consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici »;

d) al comma 2, lettera a), sono sopresse le seguenti parole: « attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale ».

24. 010. Caldoro.

ART. 32.

(Misure contro il lavoro sommerso).

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, primo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati.

32. 8. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, sopprimere il secondo periodo.

* **32. 12.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, sopprimere il secondo periodo.

* **32. 5.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madaia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, sopprimere l'ultimo periodo.

32. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madaia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al

periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

32. 11. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Dopo l'irrogazione di tre sanzioni amministrative nell'arco di un anno al medesimo datore di lavoro, la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività del datore di lavoro sanzionato da una a tre settimane. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti la relativa retribuzione anche per il periodo di sospensione.

32. 2. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **32. 4.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **32. 10.** Poli, Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **32. 7.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sostituire le parole: dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo con le seguenti: dall'effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo.

32. 9. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo le parole: « istituire e tenere » sono aggiunte le seguenti: « nonché aggiornare quotidianamente ».

32. 1. Di Biagio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008 di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, sono sostituite le parole: « può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro », con le seguenti: « deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo »;

b) all'articolo 3, comma 3, sono sostituite le parole: « non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza », con le seguenti: « non oltre tre giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza »;

c) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la parola: « anche »;

d) all'articolo 4, comma 2, sono sopresse le parole: « avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 »;

e) all'articolo 5, comma 1, sono sopresse le parole: «e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi».

32. 3. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Delega al governo per la revisione della disciplina fiscale imponibile alle società di somministrazione del lavoro).

1. Ai fini di favorire la diffusione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione del lavoro come strumento di emersione di alcune forme di lavoro sommerso e garantire una maggiore certezza della quantificazione delle entrate fiscali relativa all'imposizione su tali tipologie di contratto, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria in materia, misure volte alla definizione di un margine forfetario fino al 20 per cento del contratto di somministrazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, quale base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

32. 01. Fedriga.

ART. 37.

(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

Sopprimerlo.

37. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

37. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: del prevalente accesso dall'esterno, con le seguenti: di un accesso dall'esterno pari almeno alla metà.

37. 7. Paladini, Porcino.

Sopprimere i commi 2 e 3.

37. 13. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 2.

37. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

37. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.

37. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai fini esclusivamente giuridici, l'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in

vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorre dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della medesima legge n. 395 del 1990.

37. 1. Foti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

« 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. ».

37. 6. Paladini, Porcino, Di Biagio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « presso le amministrazioni pubbliche, » sono aggiunte le seguenti: « per la formazione delle quali, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza, ».

37. 2. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « presso le amministrazioni pubbliche. » sono aggiunte le seguenti: « per la formazione delle quali non si tiene conto del punteggio del titolo di studio, ».

37. 5. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il punteggio in graduatoria è direttamente proporzionale, in maggioranza, agli anni di residenza nella regione per i posti ivi banditi. ».

37. 3. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

« 5-quater. Ai fini della formazione delle graduatorie è considerata titolo di preferenza la residenza nella regione per i posti ivi banditi. ».

37. 4. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

ART. 38.

(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

Sopprimerlo.

38. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

38. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi.

* **38. 4.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi.

* **38. 8.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.

38. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: Il personale che oppone aggiungere le seguenti: senza un giustificato motivo.

38. 1. Di Biagio.

Al comma 2, dopo le parole: un reiterato rifiuto aggiungere le seguenti: senza giustificato motivo.

38. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: reiterato rifiuto aggiungere le seguenti: al trasferimento.

38. 2. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

38. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dal 1° gennaio 2009, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, e dopo 4 anni dall'assunzione, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per affrontare l'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari e comunque non superiore a 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.

38. 3. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. Al personale dirigenziale e non, trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-

legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i contratti collettivi i lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo, nel rispetto del principio della invarianza di spesa sancito dall'articolo 1 comma 25 del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, trovano copertura negli stanziamenti disponibili, a regime, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

38. 01. Il Governo.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. Il personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'articolo 1, commi 2, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater e 22, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e successive modificazioni, è inquadrato nei ruoli ordinari dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsti dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e integrativi del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il personale non dirigente, e dell'Area VIII per il personale con qualifica dirigenziale, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2008 e decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006 per il personale di cui all'articolo 1, commi 2 e 22, lettera a), del medesimo decreto-legge e dalla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, per il personale di cui all'articolo 1, comma 19-quater, del decreto-legge n. 181 del 2006.

2. Ai fini dell'invarianza della spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo, che non si riflette in maggiori oneri per il bilancio dello stato, trovano copertura negli stanziamenti disponibili, a regime, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

38. 03. Giudice.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente periodo: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

38. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 30 settembre 2008, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine

dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base dell'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.

3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai precedenti commi 1 e 2 non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.

38. 04. Scandroglio, Sammarco, Fallica, Saltamartini, Giammanco, Beccalossi, Stracquadano.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti

non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dall'amministrazione ove prestano servizio alla data del 30 settembre 2008, ovvero in caso di mancato rinnovo del comando, aver comunque effettuato almeno tre anni di servizio in posizione di comando, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base dell'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono, nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.

3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alla unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai precedenti

commi 1 e 2 non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.

38. 09. Scandroglio.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-bis.

(Pensionamento dirigenti enti locali).

1. I segretari comunali, provinciali e i dirigenti degli enti locali, al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza, possono rimanere in servizio, oltre i limiti di età previsti dalla normativa vigente, sino al termine del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

2. I periodi di lavoro derivanti dal comma 1, non danno luogo alla corresponsione di alcuna tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.

38. 05. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-bis.

(Pensionamento dirigenti pubblici).

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «È inoltre data facoltà ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi

pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico».

38. 06. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo).

1. Il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2008:

a) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;

b) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;

c) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;

d) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva.

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, si provvede mediante la modifica di cui al comma 3.

3. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 1 e 3, le parole: « 96 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « 95,7 per cento del loro ammontare », ed ai commi 2 e 4, le parole: « 97 per cento del loro ammontare » dalle seguenti: « 96,7 per cento del loro ammontare. ».

38. 07. Paladini.

ART. 38-bis.

(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo).

1. Il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2008:

e) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;

f) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;

g) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;

h) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva.

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate

dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2008.

38. 08. Paladini.

ART. 39.

(Aspettativa).

Sopprimerlo.

* **39. 2.** Paladini, Porcino.

Sopprimerlo.

* **39. 3.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'aspettativa non può essere concessa dalle pubbliche amministrazioni in situazione di carenza di organico.

39. 11. Munerato, Fedriga, Caparini, Bonino.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le

funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

39. 01. Il Relatore.

ART. 65.

(Clausole generali e certificazioni).

Sopprimerlo.

65. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65.

(Clausole generali e certificazione).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente:

a) per le ipotesi di licenziamento per giusta causa, all'accertamento del comportamento del lavoratore posto dal datore di lavoro a base del recesso, nonché alla sua ricomprensione tra le ipotesi di risoluzione tipizzate nel CCNL applicato od, in sua assenza, nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali stipulati con, assistenza e

la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) per le ipotesi di giustificato motivo, il controllo giudiziale non può essere esteso al merito delle scelte tecniche, organizzative e produttiva poste dal datore di lavoro a base del licenziamento, potendo comportare solo un accertamento sulla loro affettività.

Nel caso di accertata illegittimità del licenziamento, dal calcolo del risarcimento del danno da corrispondersi al lavoratore, ai sensi dell'articolo 18, legge 20 maggio 1970, n. 300, va escluso il periodo di tempo intercorrente tra l'impugnazione stragiudiziale del recesso e la notifica dell'atto del giudizio di merito.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole, il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nel definire le conseguenze economiche da riconnettere alla illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque desidera le dimensioni e le condizioni, dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale e del fatturato aziendale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 75 — *(Finalità)*. — 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, diretta-

mente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo ».

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

65. 9. Lo Presti.

Sopprimere il comma 1.

* **65. 4.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

* **65. 2.** Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.

65. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

65. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la

consulenza delle commissioni di certificazione costituite ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, presso appositi organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

65. 11. Delfino, Poli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fa riferimento alle con le seguenti: tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse della organizzazione, delle.

65. 10. Il Relatore.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da riconnettere al licenziamento aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

65. 1. Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

65. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

65. 3. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

(Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera).

1. All'articolo 39, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera « l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188 » è soppressa.

65. 01. Paladini, Porcino.

ART. 66.

Sopprimerlo.

***66. 21.** Lo Presti.

Sopprimerlo.

***66. 15.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Art. 410. – (*Tentativo di conciliazione*). – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 ».

2. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: « Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta di provocarne la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione ».

3. Il secondo comma dell'articolo 410-*bis* e l'articolo 412-*bis* del codice di procedura civile sono abrogati.

66. 6. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 1.

66. 16. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso « Art. 410, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato con le seguenti: da un magistrato collocato a riposo e la parola: quattro, ovunque ricorra, con la seguente: un.

66. 1. Munerato, Bonino, Fedriga, Caparini.

Al comma 1, capoverso « Art. 410, sopprimere il quarto comma.

66. 2. Munerato, Fedriga, Caparini, Bonino.

Al comma 1, capoverso « Art. 410, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: consegnata o spedita aggiungere le seguenti: con raccomandata con ricevuta di ritorno.

66. 27. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso « Art. 410, sesto comma, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con indicazione dei nominativi dei testi che si intendono escutere in giudizio.

66. 26. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso « Art. 410, settimo comma, primo periodo, aggiungere,

in fine, le seguenti parole: con indicazione dei nominativi dei testi che si intendono escutere in giudizio.

66. 25. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, ultimo comma, sostituire la parola: amministrativa *con le seguenti:* salvi i casi di dolo e colpa grave.

66. 24. Lo Presti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: « Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta di provocarne la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

66. 5. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.

66. 17. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, capoverso «Art. 411, sopprimere le parole: ove il tentativo di conciliazione sia stato chiesto dalle parti.

66. 23. Lo Presti.

Sopprimere il comma 3.

66. 18. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, sostituire il primo comma con il seguente: Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411 ed il giudice ne tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine di sessanta giorni per l'espletamento di cui all'articolo 410-bis, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

66. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, secondo comma, numero 1), dopo le parole: il termine per l'emanazione del lodo *inserire le seguenti:* che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato,.

66. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, secondo comma, sopprimere le parole: ivi compresa la decisione secondo equità.

66. 34. Delfino, Poli.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, ultimo comma, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché per contrasto a norme imperative di legge e di contratto collettivo.

66. 33. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 4.

66. 19. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.

66. 20. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, capoverso «Art. 412-quarter, decimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per contrasto a norme imperative di legge e di contratto collettivo.

66. 32. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 6.

***66. 22.** Lo Presti.

Sopprimere il comma 6.

***66. 8.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-quarter del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di

lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.

66. 31. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 7.

66. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

66. 30. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 8.

66. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

66. 29. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 9.

66. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, dopo la parola: certificazione aggiungere le seguenti: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

66. 28. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 10.

66. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 11.

66. 13. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.

66. 14. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 13.

66. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 67.

(Decadenze).

Sopprimerlo.

* **67. 3.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,

Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

* **67. 2.** Di Biagio.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: come sostituito dal comma 1 del presente articolo;

67. 7. Lo Presti.

Sopprimere il comma 1.

67. 4. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: o con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

67. 1. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.

67. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

67. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: del codice civile aggiungere le seguenti: con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.

67. 8. Il Relatore.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) alla impugnazione del termine illegittimo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

67. 9. Il Relatore.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

b) l'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485;

c) la legge 4 giugno 1973, n. 311.

67. 03. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: « il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 » fino alla fine della lettera sono soppresse.

67. 05. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Spese di giustizia nel processo del lavoro).

1. Il punto 1639 (relativo alla abrogazione della legge n. 319 del 2 aprile 1958 sull'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro) dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è annullato.

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, prima delle parole: « Per i processi in materia di locazione » sono aggiunte le seguenti: « Per i processi di cui al Titolo IV del libro II ».

3. Il comma 2 entra in vigore decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

67. 06. Il Relatore.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Delega al Governo per la riforma del Fondo di previdenza esattoriale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la riforma del Fondo di previdenza del personale esattoriale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) allo scopo di adeguare le prestazioni alla contribuzione versata.

2. In attesa della nuova disciplina previdenziale di cui al comma 1, si applicano anche e comunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative alla disciplina della pensioni di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria.

67. 01. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).

1. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte.

67. 02. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale).

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo »;

b) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 »;

c) all'articolo 13 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2009/2010/2011, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2007. ».

67. 04. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 65

Aggiungere in fine, il seguente comma:

bis. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole: « finanza pubblica », sono aggiunte le seguenti parole: « e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi ».

65. 30. Il Relatore.

ART. 66

Al comma 1, capoverso ART. 410, primo comma, alle parole: Chi intende proporre sono premesse le seguenti: Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 »;

66. 40. Il Relatore.

Al comma 2, capoverso ART. 411, ultimo comma, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: « . Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta

conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto ».

66. 41. Il Relatore.

Al comma 3, ART. 412, ultimo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « anche in deroga all'articolo 829 commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia ».

66. 42. Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 412-ter. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). – La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. ».

66. 43. Il Relatore.

Al comma 5, capoverso ART. 412-quater, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il ricorso può contenere la proposta delle norme che il collegio arbitrale deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento ».

66. 44. Il Relatore.

Al comma 5, capoverso ART. 412-quater, dodicesimo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « anche in deroga all'articolo 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia »;

66. 45. Il Relatore.

Sopprimere il comma 6.

66. 46. Il Relatore.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure descritte dal capo I del presente titolo ».

66. 47. Il Relatore.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. L'articolo 412-bis del codice di procedura civile è abrogato e il secondo comma dell'articolo 410-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente comma: « 2. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera espletato ».

66. 48. Il Relatore.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: « 2. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che la attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita ».

66. 49. Il Relatore.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Nuovo testo C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 203

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Nuovo testo C. 1634 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 206

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 208

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Bossa, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Murer, Sbroolini e Livia Turco*) 209

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni*) 206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2008 e del calendario dei lavori per il periodo 29 settembre-3 ottobre 2008 207

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni 207

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della

finanza pubblica e la perequazione tributaria. Nuovo testo C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 settembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che, a seguito di quanto emerso nella

seduta di ieri, ha scritto una lettera al Presidente della Camera dei Deputati, lamentando che, sulle modifiche apportate all'articolo 30 del provvedimento in titolo, la Commissione sia stata di fatto espropriata delle sue competenze, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame. Ha inoltre chiesto al Presidente di verificare, in sede di Conferenza dei Capigruppo, la possibilità di un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento medesimo. Gli ha infine rappresentato l'esigenza che, per il futuro, siano pienamente salvaguardate le competenze della Commissione, affinché la stessa sia chiamata ad esprimersi in sede primaria sulle materie di propria competenza. Comunica altresì che, a seguito della riunione della Conferenza dei Capigruppo, svoltasi questa mattina, l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo è stato rinviato alla mattina di domani. L'esame in Commissione, pertanto, potrà proseguire nella giornata odierna, ferma restando l'esigenza che esso si concluda in tempo utile per l'espressione del parere alle Commissioni I e V, che dovrebbero riunirsi intorno alle 17.30 per il conferimento del mandato al relatore. Esprime, infine, rammarico per l'assenza dei deputati dell'opposizione, tanto più alla luce dell'accoglimento della richiesta da loro avanzata nella seduta di ieri, di un ampliamento dei tempi di esame del provvedimento.

Laura MOLTENI (LNP) auspica che l'esame del provvedimento in titolo possa proseguire nel pomeriggio di oggi, in quanto il nuovo testo dell'articolo 30 modifica sensibilmente ruolo e funzione delle farmacie. Osserva altresì che un intervento di questa portata richiederebbe tempi più ampi di quelli a disposizione della Commissione, anche alla luce delle possibili connessioni con la prossima approvazione del federalismo fiscale.

Carmine Santo PATARINO (PdL) osserva che, nella seduta di ieri, la maggioranza ha condiviso le obiezioni dell'opposizione concernenti il metodo di esame del

provvedimento in titolo e, al riguardo, esprime apprezzamento per la lettera del presidente Palumbo al Presidente della Camera dei Deputati. Ritiene comunque che, alla luce delle novità testé comunicate dal presidente, la questione del metodo possa considerarsi risolta e che la maggioranza possa ora sostenere con convinzione le disposizioni contenute nel nuovo testo dell'articolo 30.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, dichiara di aver parlato con il sottosegretario Fazio, il quale sostiene di non essere stato informato della seduta odierna della Commissione. Il sottosegretario Fazio ha altresì tenuto a precisare che le nuove disposizioni introdotte nell'articolo 30 non sono frutto dell'iniziativa del Governo. Dichiara quindi di condividere le considerazioni svolte dal collega Patarino e sottolinea l'esigenza di un maggiore coinvolgimento, in futuro, della Commissione sulle questioni di propria competenza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il Governo viene sempre informato delle convocazioni della Commissione. Avverte, comunque, che ha testé chiesto al sottosegretario Fazio di intervenire nel prosieguo della seduta e che il sottosegretario ha dato la sua piena disponibilità. Ricorda altresì che, sul provvedimento in esame, la Commissione potrà comunque esprimere un parere articolato, eventualmente con osservazioni o condizioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede che la discussione sul provvedimento in titolo prosegua solo in presenza del rappresentante del Governo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) stigmatizza la scarsissima presenza dei rappresentanti dell'opposizione, che denota, a suo avviso, una mancanza di rispetto nei confronti della Commissione, la quale, nella seduta di ieri, aveva condiviso in modo unanime le richieste dell'opposizione circa i tempi di esame del provvedimento in titolo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) precisa che i deputati dell'opposizione parteciperanno ai lavori della Commissione non appena il Governo garantirà la propria presenza.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) desidera rimarcare la scarsissima partecipazione dei deputati dell'opposizione e sottolinea che le nuove disposizioni contenute all'articolo 30 non sono state proposte dal Governo. Ritiene comunque che l'opposizione, così come la maggioranza, possa ritenersi soddisfatta per l'ampliamento dei tempi di esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ribadisce che il sottosegretario Fazio ha dato la sua disponibilità ad intervenire nel prosieguo dei lavori. Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta, che riprenderà al termine dell'esame in sede consultiva del DL 137/2008.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 14.45.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata nella seduta di ieri e pubblicata in allegato al resoconto della stessa.

Laura MOLTENI (LNP) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Peraltro, in considerazione delle ampie modifiche apportate all'articolo 30 nel corso dell'esame in sede referente e pervenute ieri pomeriggio, preannuncia che il suo gruppo si riserva di presentare emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea, anche con riferimento ai principi del federalismo fiscale in ambito sanitario. Precisa inoltre che, vista la nuova formulazione dell'articolo 30, tali emendamenti potranno riferirsi anche a disposizioni diverse da quelle contenute nella lettera e) del comma 1. Per tutte queste ragioni, auspica che il termine per la presenta-

zione di emendamenti in Assemblea, già fissato per le ore 12 di oggi, sia posticipato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) si associa alle considerazioni della collega Molteni circa la presentazione di emendamenti in Assemblea. Sottolinea quindi l'ampiezza e la vaghezza dei principi di delega contenuti nel nuovo testo e rileva come le disposizioni ivi contenute non presentassero carattere di urgenza e non fossero contenute nel programma elettorale della maggioranza. Esprime altresì perplessità sull'osservazione, contenuta nella proposta di parere del relatore, riferita alla vendita di dispositivi medici. Evidenzia altresì i problemi che l'articolo 30 in esame solleva sotto il profilo del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. Pur giudicando condivisibili alcune delle disposizioni in discorso, che in taluni casi riproducono misure già adottate in varie regioni, esprime perplessità sulla riduzione delle risorse per i distretti socio-sanitari e delle relative funzioni, che, a suo avviso, deriverà dall'attribuzione di nuove funzioni alle farmacie. Ritiene inoltre che il nuovo testo dell'articolo 30 sia il risultato di uno scambio politico con Federfarma, che ha accettato la riduzione di risorse per le farmacie rurali in cambio delle nuove funzioni assegnate alle farmacie. Denuncia quindi l'intenzione del Governo di cancellare le principali novità introdotte nel settore farmaceutico durante la scorsa legislatura. Chiede infine al rappresentante del Governo di esprimere il proprio giudizio sull'insieme delle disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo 30.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO rileva che le disposizioni contenute nel nuovo testo dell'articolo 30 si inseriscono nella logica di un progressivo spostamento di funzioni dagli ospedali alle strutture territoriali, che ispira la politica del Governo in ambito sanitario. Il Governo esprime pertanto un orientamento favorevole su tali disposizioni, riservandosi pe-

raltro l'eventuale presentazione di emendamenti in Assemblea a seguito degli incontri già programmati con i rappresentanti delle regioni e del settore farmaceutico. Si riserva altresì una verifica in ordine al rispetto dei principi del federalismo fiscale. Formula infine un giudizio favorevole sull'osservazione, contenuta nella proposta di parere del relatore, relativa alla fornitura di dispositivi medici alle strutture del Servizio sanitario nazionale, rilevando come il contributo ivi proposto sostituirebbe i limiti attualmente posti al prezzo di vendita di tali dispositivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato al resoconto della seduta della XII Commissione pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 23 settembre 2008*).

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 137/2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

Nuovo testo C. 1634 Governo.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 settembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la VII Commissione ha trasmesso un nuovo testo del disegno di legge in titolo risultante dagli emendamenti approvati.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, non risultando modificate le parti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera ringraziare il presidente per aver favorito l'ampliamento dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del disegno di legge n. 1441-*bis* e precisa che l'assenza di molti deputati dell'opposizione nella seduta antimeridiana dedicata a tale provvedimento non era dovuta a motivi di polemica politica.

Passando quindi a trattare del merito del provvedimento in titolo, annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere favorevole del relatore, in quanto la sostanziale condivisione delle disposizioni contenute all'articolo 7 si accompagna a un giudizio fortemente negativo sull'insieme del provvedimento. Formula quindi una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la proposta di parere alternativa verrà posta in votazione solo ove non approvata quella del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 23 settembre 2008, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 4, di iniziativa dei deputati Laura Molteni e altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali relativi al periodo 2001-2005 ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 1 e n. 2, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2008 e del calendario dei lavori per il periodo 29 settembre-3 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 settembre 2008.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

**DL 137/2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
(C. 1634 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1634 Governo concernente « conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università »;

considerato che con il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 furono apportate modifiche relative alle modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica, e in particolare si stabiliva che potessero presentare domanda per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica anche gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia che dovevano sostenere solo la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea, e quindi non in possesso logicamente dell'abilitazione all'esercizio della professione;

considerato che l'articolo 7 del decreto-legge n. 137 del 2008 ha lo scopo di porre rimedio al notevole appesantimento della procedura, vista la quantità rilevante delle domande presentate, ivi comprese quelle degli aspiranti che non riescono a conseguire la laurea e l'abilitazione in tempo utile, causata dal previgente comma 433 dell'articolo 2 della legge 244/2007, prevedendo che i requisiti indispensabili per accedere al concorso sono la laurea in medicina e chirurgia e la relativa abilitazione pur se conseguita entro la data di inizio corso;

considerato che l'articolo 7 del decreto-legge n. 137 del 2008 determinerà senza dubbio minori oneri amministrativi, organizzativi e gestionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 137/2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
(C. 1634 Governo).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI BOSSA, CALGARO, D'INCECCO, MIOTTO, MOSELLA, MURER, SBROLLINI E LIVIA TURCO**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1634 Governo concernente conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

rilevato che il provvedimento in esame non appare condivisibile nelle sue linee generali e nelle priorità da esso individuate per risolvere le vere esigenze educative degli studenti e del sistema scuola;

premesso che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere su un provvedimento che ha un impatto sociale molto forte su milioni di famiglie e non è quindi, il decreto-legge, stante i suoi rapidi tempi di conversione, lo strumento legislativo più idoneo ad incidere su tale materia;

premesso che il provvedimento in esame allude ad una retorica del ritorno all'antico che nasconde una vera e propria regressione del sistema scolastico, in par-

ticolare con la sostanziale abolizione del tempo pieno che, non essendo più garantito alle famiglie, creerà problemi alle donne lavoratrici, specie nelle regioni settentrionali e, al Sud, avrà conseguenze negative per i bambini;

premesso che si tratta, quindi di un provvedimento che accentua le sperequazioni tra Nord e Sud e tra le famiglie che possono permettersi di sostenere economicamente attività formative e ricreative per i propri figli e quelle che non hanno tale possibilità;

pur apprezzando all'articolo 7 del provvedimento in esame, la modifica all'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitando così la possibilità di presentare domanda alle scuole di specializzazione medica ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo e C. 1139 Servodio (<i>Esame e rinvio</i>)	210
Sui lavori della Commissione	219

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Adu-sbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro tutela consumatori utenti-Bolzano, Cittadinanzattiva, Codacons, Centro per i diritti del cittadino-Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	219
--	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di agroenergie.

C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo e C. 1139 Servodio.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, nel ringraziare il Presidente per averle affidato l'incarico di relatore, ricorda che nel corso della XV legislatura la Commissione agricoltura si è impegnata sul

tema delle agroenergie, esaminando le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate da diversi gruppi politici (C. 289 e abbinate) e svolgendo un ampio ciclo di audizioni con le categorie ed i soggetti istituzionali interessati, nonché con esperti di particolare qualificazione scientifica. L'anticipata fine della legislatura ha interrotto questo lavoro proprio nel momento in cui cominciavano a maturarne i frutti, con la presentazione da parte del relatore, nella sede del Comitato ristretto, di un testo unificato delle diverse proposte. Parallelamente, la Commissione Agricoltura del Senato ha svolto nella scorsa legislatura un'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle relative implicazioni per il comparto primario.

Riprendendo oggi il cammino interrotto, ritiene opportuno premettere una riflessione aggiornata alla luce dei recenti sviluppi del dibattito a livello mondiale sul tema delle agroenergie. Intende riferirsi, in

particolare, alle preoccupazioni emerse nella Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale, svoltasi a Roma lo scorso giugno, e alle considerazioni espresse da Jacques Diouf, Direttore generale della FAO, nell'audizione tenutasi recentemente dinanzi alle Commissioni riunite Affari esteri e Agricoltura di Camera e Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli esiti della citata Conferenza, in merito alla sottrazione alla produzione ad uso alimentare di aree sempre più vaste, con il conseguente innalzamento dei prezzi alimentari, e al peggioramento delle possibilità di approvvigionamento per i paesi più poveri.

Non trascurabili sono inoltre le valutazioni scientifiche che evidenziano le ricadute negative nel caso di trasformazione indiscriminata di foreste o praterie incolte in monoculture agroenergetiche intensive. Ricorda, altresì, che la proposta presentata dalla Commissione europea il 23 gennaio 2008, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM (2008) 19), introduce meccanismi di verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti.

La principale missione dell'agricoltura italiana deve rimanere quella di destinare i suoi prodotti all'alimentazione e di rafforzare un sistema in cui la qualità dei prodotti e la corretta gestione dei territori rurali si combinano per formare un modello agricolo ed alimentare unico al mondo e noto per l'eccellenza delle produzioni coltivate e, più in generale, della grande varietà dell'enogastronomia e dei relativi prodotti tradizionali o ad origine geografica.

Mantenendo ferme tali caratteristiche dell'agricoltura italiana, si deve riflettere su come incrementare la capacità produttiva del settore e su come offrire maggiori opportunità di reddito agli agricoltori e competitività alle loro aziende.

Per questi scopi esistono ampie possibilità di scelta offerte dalla Politica agricola comune (PAC), che oltre a garantire sostegni diretti agli agricoltori, promuove azioni alternative per favorire la compe-

titività delle aziende agricole, puntando soprattutto sulla multifunzionalità e sulle produzioni innovative.

Nel quadro degli indirizzi della PAC trovano spazio le recenti iniziative volte a favorire lo sviluppo nel mondo rurale delle produzioni agroenergetiche.

In effetti, la PAC non si occupa ancora compiutamente del settore delle agroenergie. Tuttavia ha aperto la strada a specifici quadri di azione che s'identificano rispettivamente nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Protocollo di Kyoto (lotta ai cambiamenti climatici tramite riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra) e nel progressivo raggiungimento di una più sicura capacità di autoapprovvigionamento energetico (diversificazione delle fonti energetiche e maggiore indipendenza dalle fonti fossili).

Sin dal 1997 l'Unione europea ha fissato alcuni obiettivi adottando specifiche direttive fino ad arrivare nel 2007, con la Comunicazione della Commissione europea del 10 gennaio relativa alla « Tabella di marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° Secolo: costruire un futuro più sostenibile », a elaborare una serie di misure convergenti, per incentivare la produzione delle fonti energetiche rinnovabili e per semplificare le procedure per la realizzazione di impianti. L'ambizioso traguardo da raggiungere è di arrivare entro il 2020 ad avere una quota di energia consumata nell'Unione europea per il 20 per cento ottenuta tramite l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, una riduzione del 20 per cento delle emissioni dei gas ad effetto serra ed un risparmio del 20 per cento dei consumi dell'energia.

In questo scenario un ruolo importante è occupato dalla « biomassa ». Occorre osservare che, mentre nel campo delle fonti rinnovabili costituite dal solare, dal geotermico, dall'eolico e dall'idraulico, il contesto scientifico e produttivo di riferimento è abbastanza consolidato, riguardo alle biomasse vi è ancora molto da ricercare e da sviluppare, soprattutto per quanto riguarda quelle di terza generazione.

Se per definizione la biomassa è costituita dalla parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, «la sua principale fonte» risiede nella produzione agricola ed in quella dei settori ad essa connessi.

Da qui nasce l'interesse del settore agricolo italiano nel nuovo settore delle agroenergie, per i seguenti aspetti: nuove opportunità di reddito per gli agricoltori; valorizzazione di aree interne o meno produttive dal punto di vista agroalimentare; alternativa produttiva per il Paese per ridurre le proprie emissioni di CO₂ e per diversificare il suo *mix* energetico; riduzione degli oneri finanziari e dell'impatto ambientale che gravano sull'Italia per la dipendenza da fonti non rinnovabili di provenienza estera.

Occorrono «organiche» norme dirette ad inquadrare le attività agricole di ambito energetico, ad introdurre nello spazio rurale i sistemi più efficaci per permetterne lo sviluppo equilibrato e non speculativo e a far comprendere agli stessi agricoltori cosa sia questo nuovo scenario agricolo che si va ad aggiungere (e non a sostituire) agli altri che già conosce.

Nelle ultime legislature si sono attivate misure di sostegno alla filiera agroenergetica. In effetti soprattutto con le ultime due leggi finanziarie del 2007 e del 2008 (legge n. 296 del 2006 e legge n. 244 del 2007), sono state ben raggruppate e semplificate le precedenti norme di incentivazione per le energie rinnovabili, tra cui quelle agroenergetiche.

Queste leggi hanno principalmente inciso sulle norme di riferimento che hanno attuato nell'ordinamento interno le direttive nn. 2001/77/CE e 2003/30/CE, ovvero rispettivamente il decreto legislativo n. 387 del 2003 e il decreto legislativo n. 128 del 2005. Questi decreti legislativi, come previsto dalle direttive europee, hanno tra l'altro fissato quote minime di energie rinnovabili da raggiungere nei vari anni fino al 2010.

Nel merito, il decreto legislativo n. 387 del 2003, come integrato dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 146, della legge n. 244 del 2007), ha incrementato da 0,35 a 0,75 punti percentuali annui la quota minima di elettricità prodotta tramite fonti energetiche rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale dal 2007 al 2012 al fine di raggiungere le quote minime previste dal decreto legislativo n. 79 del 1999.

In tale contesto, con i commi da 382 a 382-*septies* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, come successivamente modificati, si è provveduto a riscrivere l'intera materia degli incentivi diretti alle produzioni di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, prevedendo che dal 31 dicembre 2007 gli incentivi consistenti nei certificati verdi siano concessi solo per le biomasse e biogas ottenuti in seno ad intese di filiere o contratti quadro, oppure nell'ambito di filiere corte ossia da produzioni realizzate entro 70 chilometri dalla centrale elettrica. In questo caso trovano applicazione due sistemi di incentivazione basati sui certificati verdi, con la possibilità di ottenere tali certificati verdi moltiplicati per il fattore 1,8 per ogni kilowattora prodotto o una tariffa omnicomprensiva di 0,3 euro per kilowattora prodotto per gli impianti di potenza nominale inferiore ad 1 megawatt, mentre si concedono solo certificati verdi per gli impianti di potenza nominale annua superiore ad 1 megawatt. A ciò si aggiunge la cumulabilità degli incentivi purché non superino il 40 per cento del valore dell'investimento.

In questi casi gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi.

Riguardo ai biocarburanti, settore in cui le biomasse trovano la loro maggiore applicazione, il decreto legislativo n. 128 del 2005 recepisce le quote minime di

biocarburanti che devono essere immessi nella distribuzione negli anni dal 2005 al 2010 con l'obiettivo del 5,75 per cento di tali biocarburanti nel 2010, percentuale calcolata sul potere energetico ed espressa in riferimento al totale del carburante diesel e benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale.

L'articolo 1, comma 368, della legge n. 296 del 2006, nel testo vigente, ha fissato gli incrementi di biodiesel, bioetanolo, ETBE e bioidrogeno, che devono essere del 2 per cento annui al 2008, mentre l'articolo 2, comma 139, della legge n. 244 del 2007 ha incrementato al 3 per cento tale quota per il 2009 e per gli anni a seguire, quota che con apposito decreto ministeriale può essere opportunamente rivista annualmente.

Ancora la legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 371 a 379), nel modificare la norma di riferimento sugli incentivi fiscali (accise agevolate) sui biocarburanti, il decreto legislativo n. 504 del 1995, ha previsto un fondo di 73 milioni di euro per incentivare l'immissione in consumo dei biocarburanti ed ha esentato dall'accisa, nell'ambito di un tetto di un milione di euro annui, l'olio vegetale puro prodotto dalle aziende agricole ed utilizzato a fini energetici nel loro interno. Parallelamente, gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate, non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.

Oggi, ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge finanziaria 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 369, della legge n. 296 del 2006, il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali effettuata da aziende agricole viene ricondotto nell'ambito del reddito agrario, con il relativo trattamento fiscale agevolato effettuato su base catastale; è infatti stabilito che la produzione e la cessione di energia elettrica o calorica, ottenuta da

fonti rinnovabili agroforestali o di origine fotovoltaica, nonché proveniente dall'utilizzo di carburanti vegetali o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo coltivato, costituiscono attività connesse all'attività agricola (articolo 2135, terzo comma, del codice civile) se effettuate dagli imprenditori agricoli.

Gli interventi legislativi sopra descritti possono essere raggruppati in tre principali filoni: definizione di una quota minima di biocarburanti da immettere al consumo nel settore dei trasporti; promozione dell'utilizzo dei prodotti agricoli per la produzione di energia elettrica; incentivi fiscali.

Si tratta peraltro di un insieme di interventi non sempre perfettamente tra di loro coordinati, anche perché approvati per lo più nell'ambito delle manovre finanziarie e, quindi, in un contesto che almeno negli ultimi anni, per ragioni a tutti note, si è rivelato assai poco favorevole all'approfondimento ed al miglioramento tecnico dei testi legislativi.

Questo modo di procedere ha quindi prodotto la necessità di definire una disciplina organica della materia, in grado di dare certezze agli operatori e di assicurare un quadro di riferimento sicuro e stabile per gli investimenti economici richiesti dallo sviluppo del settore, permettendo così di delineare una strategia coerente di sostegno allo sviluppo del comparto dell'agroenergia, anche per evitare che si accentui, fino a diventare irrecuperabile, il ritardo rispetto ad altri paesi che già hanno individuato con chiarezza questo comparto come un terreno integrativo di sviluppo per il settore agricolo.

La disciplina di questo comparto a livello agronomico e di sistema non può non prevedere istituti organizzativi pertinenti e sistemi che rendano efficienti le piccole realtà agricole orientate alle agroenergie e, soprattutto, che diano slancio alle agroenergie di terza generazione, quelle che puntano a valorizzare i sottoprodotti agricoli, ad ottenere biocarburanti dai reflui agronomici e dalle biomasse di scarto e, soprattutto, a favorire l'uso delle bio-

masse agricole per il riscaldamento ed il raffreddamento, settore molto considerato dalle valutazioni di prospettiva della Commissione europea.

La normativa del settore dovrà assolutamente prevenire le «speculazioni» che in tale sistema possono crearsi ed altresì prevedere lo sviluppo compatibile delle agroenergie rispetto alla missione principale del sistema agricolo italiano. È infatti necessario ribadire, come d'altra parte si legge nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dal Senato nella scorsa legislatura, che «la missione principale dell'agricoltura deve restare la produzione di cibo e che le produzioni agroenergetiche vanno correttamente inquadrare nell'ambito delle opportunità offerte dalla multifunzionalità. Un indirizzo valido a maggior ragione per il nostro Paese che presenta produzioni tipiche e tradizionali di assoluto rilievo, apprezzate nel mondo, ed una struttura fondiaria, fortemente caratterizzata dalla piccola proprietà, certamente meno vocata alle monoculture dedicate, ed un rilievo insufficiente delle forme associative dei produttori».

Si tratta quindi di disegnare un modello di sviluppo per il settore agroenergetico che tenga ben presenti alcuni dati strutturali e di conformazione geografica del paese, i quali impongono di pensare non tanto ad impianti di trasformazione di grandi dimensioni, quanto ad una rete di strutture capaci di adeguarsi alle caratteristiche del territorio e del sistema produttivo e di garantire la sostenibilità economica delle attività, operando in primo luogo nell'ambito di distretti agroenergetici, caratterizzati dalla stretta interrelazione tra le imprese che producono e quelle che utilizzano le agroenergie, con una particolare attenzione all'uso dei sottoprodotti dell'agricoltura, della forestazione e della zootecnia.

La costruzione e l'integrazione della filiera agroenergetica può essere promossa mediante il ricorso a strumenti quali le intese di filiera e i contratti quadro, l'istituzione di tavoli di filiera, la costituzione di consorzi, organizzazioni di produttori e

altre forme associative tra gli operatori, il riconoscimento di distretti agroenergetici. Ai soggetti pubblici dovrebbe essere assegnato un ruolo non sostitutivo, ma di supporto allo sviluppo e al consolidamento dell'iniziativa privata. Le amministrazioni pubbliche, per un verso, sono chiamate ad esprimere capacità di programmazione a livello nazionale, attraverso lo strumento del piano agroenergetico nazionale, nel cui ambito deve essere effettuata chiaramente e rigidamente la pianificazione delle superfici da destinare alle coltivazioni agroenergetiche; per l'altro possono favorire specifici interventi di particolare rilevanza attraverso la stipula di contratti di programma; infine, possono ampliare l'impiego dei biocarburanti di origine agricola garantendone l'utilizzo in misura significativa nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Lo sviluppo del comparto dell'agroenergia nel nostro paese non può, infine, prescindere da un adeguato intervento finanziario, anche sotto forma di agevolazioni fiscali. Si tratta di un aspetto non semplice da affrontare, in considerazione, da un lato, della difficoltà di reperire risorse nell'ambito dei conti pubblici e, dall'altro, dell'esigenza di rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Occorre pertanto definire forme di contributo finanziario o di agevolazione fiscale che siano applicabili, in quanto compatibili con l'ordinamento comunitario, che possano essere mantenute per un lasso di tempo significativo e che, contestualmente, intervengano nel modo più efficace per favorire una crescita strutturale del comparto. Sotto questo profilo, insieme al finanziamento diretto di misure particolarmente importanti, la priorità dovrebbe essere attribuita al sostegno agli investimenti, anche attraverso lo strumento del credito di imposta e alla riduzione dell'imposizione sulla produzione.

Le proposte di legge in esame intendono tutte promuovere lo sviluppo delle produzioni agroenergetiche, anche se i rispettivi ambiti di intervento sono diversi.

In particolare, infatti, la proposta C. 357, d'iniziativa dei deputati Delfino e Ruvolo, e la proposta C. 983, d'iniziativa del deputato Dozzo, sono essenzialmente dirette a definire uno specifico quadro normativo per le organizzazioni di produttori agroenergetici e per la pianificazione territoriale delle colture agroenergetiche. La proposta C. 337, d'iniziativa del deputato Bellotti, oltre ad incentivare l'utilizzo dei carburanti derivati da biomasse agricole (defiscalizzazione, obbligo di immettere al consumo una quota minima di biocarburanti), individua nelle diverse forme di accordo tra i segmenti della filiera agroenergetica (intese di filiera, contatti quadro), nonché tra questi e le pubbliche amministrazioni (contratti di programma e accordi di programma), lo strumento per rilanciare il settore e realizzare una efficace politica di utilizzo di biocarburanti e biocombustibili.

Ricorda quindi che la proposta C. 1139, a sua prima firma, somma i diversi temi, riproponendo il testo unificato da lei predisposto nella precedente legislatura, nella sua qualità di relatore, sulla base delle indicazioni del Comitato ristretto.

Le proposte di legge attribuiscono grande rilievo alle esigenze di tutela ambientale e sono dirette anche a favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto sul riscaldamento globale, realizzando una diminuita emissione di gas serra in conseguenza di un maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, segnatamente di biocarburanti.

Le proposte recano poi le definizioni di biomassa e biocarburante di origini agricole, nonché quelle di prodotti, imprese e attività agroenergetiche. Secondo la proposta Servodio C. 1339 è considerata energia di origine agricola, oltre a quella prodotta con l'utilizzo di biomasse di origine agricola (inclusi i prodotti derivanti dalla silvicoltura e allevamento), anche l'energia eolica, idroelettrica, solare e da fotovoltaico (sia termico che elettrico), se prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli. La proposta Dozzo C. 983 applica l'estensione alla sola energia eolica o solare.

Strumenti di pianificazione sono previsti nell'articolo 5 delle proposte Delfino C. 357 e Dozzo C. 983 e nell'articolo 3 della proposta di legge Servodio, che attribuiscono al Ministro delle politiche agricole il compito di definire un « Piano agroenergetico nazionale », d'intesa con la conferenza Stato-regioni, e (secondo le proposte Dozzo e Servodio) sentite le organizzazioni che siedono al Tavolo agroalimentare.

L'organizzazione della produzione è affidata, analogamente a quanto ormai in genere stabilito dalle norme comunitarie per altri prodotti, alle organizzazioni di produttori agroenergetici, che hanno il compito di adeguarla alle richieste del mercato, riducendone tendenzialmente i costi e stabilizzando i prezzi (articolo 4 della proposta Delfino C. 357 e articolo 7 della proposta Servodio C. 1139), mentre l'articolo 3 della proposta Bellotti C. 337 prevede la costituzione di consorzi o « altre forme associative ». Alle organizzazioni di produttori (OP), che per realizzare una concentrazione dal lato dell'offerta possono direttamente commercializzare la produzione degli associati, è concesso anche di trasformare il prodotto in energia che può essere ceduta anche per l'immissione nella rete di distribuzione elettrica. Le OP sono riconosciute in base alle disposizioni generali attualmente in vigore e possono costituire con i contributi degli associati dei fondi di esercizio.

Qualora la organizzazione della produzione si caratterizzi per una diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica tale da connotare la stessa identità territoriale, si può procedere – da parte delle regioni – alla individuazione di un distretto agroenergetico « locale », che diviene distretto « diffuso » se si sia in presenza di un sistema territoriale caratterizzato da una interdipendenza produttiva fra le imprese agricole ad indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni (articolo 4 della proposta Servodio C. 1139).

L'integrazione di filiera, individuata quale elemento propulsivo e fattore in grado di agevolare lo sviluppo del comparto agroenergetico, è ampiamente di-

sciplinata nelle proposte. In particolare, l'articolo 2 della proposta Bellotti C. 337 e l'articolo 5 della proposta Servodio C. 1139, dal contenuto assai simile, recano disposizioni sulla stipula delle intese di filiera e dei contratti quadro e prevedono anche l'intervento di soggetti pubblici (con i contratti di programma ed ancor più con gli accordi di programma, questi ultimi regolati all'articolo 5 della proposta Bellotti e all'articolo 15 della proposta Servodio). Con la proposta Dozzo C. 983 (articolo 3, comma 3) viene assegnato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di disciplinare i contratti di programma.

I soggetti abilitati alla stipula sono (articolo 2 della proposta Bellotti e articolo 5 della proposta Servodio) le imprese del settore dell'agricoltura, quelle dedite alla produzione e commercializzazione dei biocarburanti, le imprese di produzione di energia elettrica, nonché tutti i soggetti sia pubblici che privati, singoli o associati, che vi abbiano interesse; per dare maggiore efficacia alle azioni conseguenti alle varie forme contrattuali o accordi, gli operatori debbono costituirsi in consorzio o dar vita ad altra forma associativa.

Le proposte delineano anche strumenti diretti a promuovere una sostituzione dei carburanti da fonti non rinnovabili con i biocarburanti, intervenendo innanzitutto sulla normativa che impone a carico dei produttori di carburanti (diesel o benzina) l'obbligo di immettere al consumo una quota di carburanti di origine agricola oggetto di intesa o di accordo (articolo 4 della proposta Bellotti C. 337 e articoli 8 e 13 della proposta Servodio C. 1139). In caso di violazione di tale obbligo deve essere irrogata una sanzione destinata ad alimentare un Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola, la cui istituzione è demandata al ministro delle politiche agricole, con il concerto dei dicasteri dell'economia e dello sviluppo economica.

La proposta Servodio prevede inoltre l'istituzione di un sistema di certificazione attestante che l'intero ciclo di produzione

del biocarburante, destinato all'assolvimento dell'obbligo di immissione al consumo di carburante agricolo, sia virtuoso, ovvero che il bilancio energetico e di impatto ambientale del processo produttivo risponda alle finalità stabilite all'articolo 1 della proposta ed all'articolo 1 della direttiva 2003/30/CE.

Ancora allo scopo di indirizzare il mercato verso i biocarburanti, alle regioni e province autonome (proposta Servodio C. 1139, articoli 16 e 17) è demandato il compito di adottare le disposizioni necessarie a convertite al biodiesel, per una quota di almeno il 30 per cento delle fonti utilizzate, il trasporto pubblico ed il riscaldamento degli edifici pubblici; gli enti locali potranno altresì incentivarne l'uso negli edifici privati ricorrendo all'abbattimento parziale dell'ICI.

Il consumo di biodiesel viene infine agevolato elevando la sua presenza in miscelazione con il diesel dal 5 al 10 per cento e consentendo l'immissione al consumo di tale composto anche presso gli utenti in rete (proposta Bellotti C. 337, articolo 7) senza alcun obbligo di una speciale omologazione dei mezzi.

Ancora la proposta Servodio C. 1139 (articoli 9, 14 e 18) delinea ulteriori forme di incentivazione dello sviluppo della filiera agroenergetica: la prima impone al gestore della rete di trasmissione elettrica di immettere prioritariamente, entro una determinata quota, l'energia derivata da biomasse oggetto delle intese o contratti quadro o di programma, peraltro secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999 che pone al primo posto l'energia da fonti rinnovabili ed al secondo quella derivante da sistemi di cogenerazione; la seconda prevede la nascita di uno specifico certificato verde riservato alle imprese agricole, i «certificati verdi plus»; infine alle cooperative agricole attive nel ciclo produttivo delle biomasse, compresa la trasformazione delle stesse in energia, è riconosciuto un accesso prioritario al Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra.

A titolo di incentivo è anche disposto che lo Stato si faccia garante presso il sistema creditizio, in via sussidiaria, degli investimenti rivolti allo sviluppo della filiera dei biocarburanti (oggetto di intese di filiera, contratti quadro, contratti di programma o accordi di programma) per un importo pari all'intero « montante » (proposta Bellotti, articolo 7 commi 3-7) con accensione di un vincolo ipotecario sui beni oggetto della garanzia. Le modalità di erogazione e rimborso dei finanziamenti devono essere fissate dal CIPE.

I benefici fiscali (articoli 10, 11 e 12 della proposta Servodio C. 1139) si sostanziano nella totale esenzione dall'accisa di tutta l'energia di origine agricola prodotta dalle imprese agricole per autoconsumo (articolo 4 della proposta Dozzo C. 983), nell'innalzamento del contingente di biodiesel esente da accisa, nella concessione di un credito d'imposta alle imprese agricole costrette a nuovi investimenti per aumentare la produzione di biomassa destinata ad essere convertita in biocarburante.

Norme interpretative contenute in tutte le proposte intervengono sulle disposizioni che conducono nell'ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale agevolato effettuato su base catastale, l'attività svolta dalle aziende agricole diretta alla produzione e alla cessione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili agroforestali, qualificandola come attività connessa all'attività agricola (articolo 2135, terzo comma, del codice civile). L'articolo 19 della proposta Servodio C.1139, sempre con norma interpretativa, definisce impianti di microgenerazione anche gli impianti maggiori purché localizzati all'interno dei « distretti agroenergetici » o attivati dalle OP agroenergetiche.

Auspica infine che la Commissione vorrà impegnarsi sugli obiettivi indicati, già unanimemente condivisi nella passata legislatura, precisando che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, valuterà le modalità del seguito dell'esame.

Roberto ROSSO, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15 è ripresa alle 14.25.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO auspica, al di là dell'apprezzamento sulle singole proposte in tema di agroenergie, che la Commissione voglia procedere alla predisposizione di un testo unificato, considerati anche i numerosi punti in comune tra le diverse iniziative parlamentari.

In ogni caso, ritiene che il lavoro della Commissione potrà portare a migliori risultati se terrà conto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti che l'Unione europea definirà nei prossimi mesi, nell'ambito della nuova direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Infatti, in tal modo si potrà definire un quadro normativo coerente con la normativa comunitaria.

Inoltre, dichiara la disponibilità del Governo al più ampio confronto con tutti i soggetti interessati, confronto che potrebbe svilupparsi attraverso l'organizzazione di una conferenza nazionale sulle agroenergie, da convocarsi nel prossimo gennaio, dopo la definizione della citata normativa europea. Ricorda in proposito che il provvedimento in esame investe la competenza anche di altre amministrazioni. Attraverso tale confronto, potrà altresì essere elaborato un piano di dislocazione delle eventuali centrali agroenergetiche.

Per questi motivi, invita la Commissione a programmare il seguito dell'esame in tempi tali da tener conto delle esigenze rappresentate, così da pervenire ad un risultato che possa essere effettivamente proficuo.

Luca BELLOTTI (PdL), premesso che nella XIV legislatura si erano poste le basi per una regolamentazione del settore agroenergetico, fa presente che i provvedimenti legislativi già vigenti non sono divenuti operanti, in quanto non sono stati emanati i necessari provvedimenti attua-

tivi, con particolare riferimento ai certificati verdi, invano sollecitati anche durante il Governo Prodi. Si tratta di una situazione grave, considerato che molti operatori del settore hanno dato il via ad investimenti nel comparto delle agroenergie, sulla base delle aspettative create da quelle norme.

Nell'invitare il Governo all'adozione dei citati provvedimenti, ritiene dunque necessario, sulla scorta di tale esperienza negativa, evitare di creare negli operatori ulteriori disillusioni, producendo fatti concreti.

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, nel condividere le osservazioni del deputato Bellotti sulla necessità di dare compiuta attuazione ai provvedimenti già vigenti, ritiene indispensabile avviare un lavoro preparatorio per l'elaborazione di un testo che potrà tenere conto, in corso d'opera, di eventuali novelle normative dell'Unione europea, visto anche che le proposte presentate tengono sostanzialmente già conto dei criteri di sostenibilità che potranno essere definiti a livello europeo. È infatti necessario predisporre un'analisi delle diverse possibili soluzioni agroenergetiche che meglio potrebbero attecchire ad un Paese come l'Italia che, tra i Paesi europei, è quello nel quale insistono le maggiori differenziazioni agricole, climatiche ed idrogeologiche. Manifesta infine apprezzamento per la proposta di indire una conferenza nazionale sulle agroenergie, alla quale la Commissione assicurerà il suo apporto.

Giuseppe RUVOLO (UdC), nel ricordare che è prassi della Commissione predisporre un testo unificato delle proposte di legge vertenti su identica materia, esprime contrarietà sulla proposta di attendere le indicazioni europee prima di proseguire nell'esame delle iniziative legislative in tema di agroenergie, trattandosi di argomento già ampiamente approfondito. Manifesta al contrario apprezzamento per la proposta di indire una conferenza nazionale sul tema.

Si associa infine alle considerazioni svolte dall'onorevole Bellotti in ordine

agli investitori privati nel settore delle agroenergie che già avrebbero subito un danno per la mancata predisposizione delle norme di attuazione delle leggi vigenti.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel condividere gli interventi degli onorevoli Servodio, Ruvolo e Bellotti, sottolinea la larga condivisione delle opinioni in tema di agroenergie. Ritiene che la predisposizione di un testo unificato delle proposte possa aiutare il ministro ad assumere una posizione più forte in sede europea. Manifesta infine apprezzamento sulla proposta di indire una conferenza nazionale sul tema delle agroenergie.

Roberto ROSSO, *presidente*, osserva che il rappresentante del Governo ha segnalato alla Commissione l'opportunità di razionalizzare il proprio lavoro, tenuto conto che entro la fine dell'anno interverrà la citata normativa europea, alla quale sarà doveroso allinearsi.

Invita inoltre a considerare anche le esigenze di tutela del paesaggio, in relazione alla costruzione di impianti di produzione di energia.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO precisa che il suo invito ad attendere la definizione imminente della direttiva europea in materia di biocombustibili prima di procedere nell'esame delle proposte di legge è stato formulato ai fini del proficuo svolgimento dei lavori della Commissione e nell'interesse degli operatori. Auspica infatti che la Commissione lavori al meglio nell'interesse del Paese predisponendo un testo che sappia indirizzare l'attività dei cittadini, ma che eviti, usando prudenza, di ripetersi di vicende simili a quella delle agevolazioni erogate dalla regione Sardegna agli agricoltori sardi, successivamente dichiarate illegittime per contrasto con la normativa europea. Infatti, su alcuni aspetti della disciplina delle agroenergie, come quelli fiscali e quelli relativi agli obblighi di immissione in consumo, è necessario assicurare la coerenza con le regole euro-

pee. È inoltre necessario coordinare le scelte con le altre amministrazioni competenti.

In questo senso, il Governo è disponibile a farsi parte attiva nel procedimento legislativo.

Roberto ROSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che il suo gruppo ha presentato un atto di sindacato ispettivo sulla questione del latte contaminato di produzione cinese e ne sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno, affinché il Governo precisi cosa intende fare per garantire l'informazione e la tutela dei consumatori, anche in Italia.

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la richiesta sarà sottoposta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro tutela consumatori utenti-Bolzano, Cittadinanzattiva, Codacons, Centro per i diritti del cittadino-Codici,

Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Rosario TREFILETTI, *presidente della Federconsumatori*, Claudio LUCCHETTA, *responsabile del settore sicurezza degli alimenti e nutrizione dell'Adiconsum*, che interviene anche a nome dell'Unione nazionale consumatori, Valentina COPPOLA, *del Centro per i diritti del cittadino-Codici*, Luisa CRISIGIOVANNI, *direttore di Altroconsumo*, Gianluca DI ASCENZO, *vicepresidente del Codacons*, intervengono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe RUVOLO (UdC), Angelo ZUCCHI (PD), Viviana BECCALOSSO (PdL), Luca BELLOTTI (PdL), Sebastiano FOGLIATO (LNP), Marco CARRA (PD), Roberto ROSSO, *presidente*, ai quali replicano Rosario TREFILETTI, Valentina COPPOLA, Luisa CRISIGIOVANNI e Claudio LUCCHETTA.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	220

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, *presidente*, avverte, con riferimento ai progetti di atti dell'Unione europea che il Comitato ha selezionato nella seduta dello scorso 18 settembre, che l'Ufficio di Presidenza della Commissione ne ha condiviso il rilievo prioritario, dando mandato al Comitato di svolgere un approfondimento istruttorio dei medesimi, ai fini del successivo esame – ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento – da parte della Commissione plenaria.

Nella seduta odierna il Comitato potrebbe approfondire la proposta di direttiva relativa a sanzioni contro i da-

tori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare (COM(2007)249).

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) illustra i contenuti della proposta di direttiva relativa alle sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, evidenziando come si tratti di un atto che si colloca nell'ambito di una serie di direttive volte a definire una politica comune in materia di immigrazione. Osserva in proposito come si debba registrare un sensibile ritardo dal punto di vista della collaborazione bilaterale e multilaterale, di difficile applicazione soprattutto in tema di rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari.

L'orientamento generale che emerge in ambito europeo è quello che i cittadini irregolari debbano essere rimpatriati, e tale impostazione si riflette anche sulla direttiva in esame; orientamenti di diversa natura, sostanzialmente riconducibili all'area della sinistra antagonista, sono risultati minoritari. L'applicazione di tale principio, tuttavia, appare tutt'altro che facile, anche tenuto conto di alcune questioni, politicamente sensibili, sulle quali richiama l'attenzione dei colleghi.

Si sofferma innanzitutto sulla distinzione tra immigrazione legale e illegale,

evidenziando come la direttiva ipotizzi la presenza di immigrati legalmente presenti sul territorio, che accedono al mercato del lavoro nero, per decisione propria o del datore di lavoro. In Italia, tuttavia, si è in presenza, in ampia misura, di un fenomeno diverso, ossia di una immigrazione illegale, che lavora in nero, non perché lo voglia il lavoratore o il datore di lavoro, ma perché il sistema delle quote di accesso rende estremamente complessa la regolarizzazione di tali lavoratori. In un simile contesto, si corre il rischio che una normativa particolarmente severa rechi forti disagi sia agli imprenditori, oggetto di pesanti sanzioni penali, che ai lavoratori irregolari, esposti a provvedimenti di espulsione. Occorre pertanto, a suo avviso, sanare la situazione italiana con una gestione meno rigida dei flussi, poiché altrimenti l'adesione ad un sistema di misure particolarmente severe potrebbe rivelarsi un onere difficilmente gestibile da parte del Paese. Richiama in proposito, a titolo di esempio, una proposta avanzata sul punto dall'europarlamentare Claudio Fava, che ha ipotizzato di inserire nella direttiva una disposizione che preveda la regolarizzazione dei cittadini di paesi terzi nei casi nei quali il rapporto di lavoro appaia sostanzialmente regolare.

Rileva, del resto, come la direttiva introduca misure penetranti volte ad ottenere l'obbedienza alle disposizioni in essa contenute, prevedendo che ogni anno almeno il 10 per cento delle imprese di ciascuno Stato membro siano oggetto di ispezioni. Ricorda che in Italia il numero delle imprese soggette a controlli si aggira intorno all'1-2 per cento e non vale quindi l'obiezione che sia già prevista nel nostro paese, per simili reati, la responsabilità penale poiché la probabilità di essere individuati è assai poco elevata.

Occorrerebbe inoltre meglio comprendere le differenze tra la situazione di un cittadino di paese terzo e di un cittadino italiano che lavorano in nero, al fine di verificare che non vi sia una disparità di trattamento tra le due situazioni, anche

tenuto conto della vastità del fenomeno del lavoro nero in Italia. Sembrerebbe utile sul punto un esame comparato.

Esprime quindi un convincimento personale, in ordine alla necessità di una depenalizzazione dei reati e del ricorso più ampio a sanzioni amministrative, mentre si deve registrare una tendenza inversa, sia in ambito nazionale che comunitario. È un punto sul quale occorre riflettere e che il Governo dovrebbe tenere presente in sede di negoziato.

Osserva infine come appaia, a suo avviso, equilibrato il sistema di verifiche introdotte dalla direttiva, che non impone oneri eccessivi al datore di lavoro, il quale non è tenuto a verificare che la documentazione a lui presentata dai lavoratori sia o meno veritiera.

Riterrebbe utile, in conclusione, poter acquisire l'orientamento del Governo su tali tematiche e sui problemi evidenziati.

Antonio RAZZI (IdV) nel condividere quanto illustrato dall'onorevole Buttiglione, sottolinea il rilievo del tema della sicurezza sul lavoro, evidenziando come solo un regolare contratto di lavoro possa garantire ai lavoratori la necessaria tutela. Appare opportuno sotto tale profilo rafforzare il sistema dei controlli anche prevedendo organi di controllo a livello regionale.

Jean Leonard TOUADI (PD) considera la direttiva in esame particolarmente importante poiché l'impiego di cittadini irregolari introduce elementi assai gravi di distorsione della concorrenza oltre a produrre un evidente danno per i lavoratori medesimi.

Si sofferma quindi su alcune disposizioni di particolare interesse, richiamando innanzitutto la lettera *f*) dell'articolo 2 che definisce la categoria dei subappaltatori includendo anche la persona giuridica cui è affidata l'esecuzione di un contratto e che consente pertanto di rintracciare tutta la catena degli appalti e subappalti. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'articolo 4, lettera *a*) che stabilisce che gli Stati membri obblighino i datori di

lavoro a chiedere ai cittadini di paesi terzi di presentare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno valida per la durata del lavoro. Evidenzia in proposito che vi sono numerose tipologie di permessi di soggiorno e che non tutte consentono di lavorare. Si riferisce, ad esempio, a coloro che sono in attesa del riconoscimento dello *status* di rifugiato, che non possono lavorare, o a coloro che hanno un permesso di soggiorno per motivi di studio o per motivi religiosi e che possono accedere al mercato del lavoro solo a determinate condizioni. Si tratta di un punto da chiarire.

Evidenzia poi una contraddizione con riferimento all'articolo 6 che prevede il pagamento dei costi di rimpatrio da parte del datore di lavoro per i cittadini impiegati illegalmente e all'articolo 7, laddove si stabilisce il pagamento delle retribuzioni arretrate. Nel caso, infatti, in cui vi sia una procedura di rimpatrio, appare particolarmente complesso, per il lavoratore rientrato nel proprio paese di origine, ottenere gli arretrati che gli spettano.

Richiama quindi l'articolo 10, rilevando come, fatta eccezione per il caso di violazione reiterata, le fattispecie di reato previste – impiego di almeno quattro cittadini irregolari o di almeno il 50 per cento dei dipendenti – si applichino assai difficilmente al settore dell'assistenza familiare, che pure costituisce in Italia un fenomeno molto diffuso.

Con riferimento all'articolo 14, osserva che si prevede la possibilità di concedere permessi di soggiorno per coloro che presentano denuncia contro i loro datori di lavoro. Questa disposizione non si applica tuttavia alle vittime della tratta degli esseri umani e evidenzia in tal senso una grave lacuna.

Rileva altresì come potrebbe essere interessante prevedere la possibilità dell'autodenuncia non solo per il lavoratore ma anche per il datore di lavoro, al fine di pervenire ad una conciliazione che eviti le sanzioni.

Sottolinea, infine, come la direttiva dia per scontato che il lavoratore sia cittadino di un paese terzo, mentre il datore di

lavoro no. Le statistiche mostrano invece che, almeno in Italia, non è così poiché spesso i datori di lavoro sono anch'essi originari di paesi terzi. È quindi necessario comprendere come in questi casi si applichino le sanzioni.

Sandro GOZI, *presidente*, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi, osservando, con riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole Buttiglione, che la rigidità della legislazione interna in materia di flussi restringe i margini di manovra dell'Italia in ambito comunitario ed appare pertanto giusto rivedere la normativa nazionale. Per quanto riguarda invece il ricorso a sanzioni amministrative, sottolinea come l'adozione di sanzioni penali sia prevista solo in relazione a specifiche fattispecie, di particolare gravità, elencate all'articolo 10 e non sia un'automatica conseguenza della violazione degli obblighi fissati dalla direttiva in materia di impiego di cittadini irregolari. Concorda quindi con la lacuna evidenziata dall'onorevole Touadi in ordine all'assenza di disposizioni riguardanti la tratta degli esseri umani, con riferimento all'agevolazione delle denunce e segnala inoltre l'opportunità di richiamare l'attenzione del Governo sul fenomeno dell'intermediazione abusiva, il fenomeno del caporalato, che non appare preso in considerazione dalla direttiva.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) rileva, con riferimento a quanto suggerito dall'onorevole Touadi in materia di autodenuncia da parte dei datori di lavoro, che ove sul punto si raggiungesse un accordo politicamente condiviso, si potrebbe fare un ulteriore passo avanti prevedendo che, laddove emerga una situazione di irregolarità, si possa pervenire ad una conciliazione che sollevi il datore di lavoro dalle sanzioni previste, prevedendo la stipula di un contratto di lavoro regolare. Una simile soluzione potrebbe costituire una via d'uscita conveniente sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) osserva come il suggerimento dell'onorevole

Buttiglione necessita seria considerazione, purché la misura adottata si collochi comunque nel sistema delle quote, seppure rivisto nel senso di una minore rigidità. Sottolinea quindi l'opportunità di appoggiare l'ipotesi al vaglio del Consiglio di sanzionare le persone giuridiche che impiegano lavoratori irregolari anche attraverso l'esclusione dal beneficio di prestazioni o sovvenzioni.

Evidenzia quindi la necessità di colpire con sanzioni particolarmente severità l'impiego illegale di minori, sottolineando, infine, l'opportunità di sostenere le proposte che mirano ad un rafforzamento del sistema delle ispezioni, anche attraverso l'attribuzione di adeguati poteri alle autorità competenti.

Sandro GOZI, *presidente*, facendo riferimento all'osservazione del collega Buttiglione circa la possibilità di un riassorbimento delle sanzioni previste dalla diret-

tiva mediante l'assunzione regolare del lavoratore, osserva come tale ipotesi farebbe venire meno il carattere deterrente delle disposizioni in esame e renderebbe poco attraente l'eventuale autodenuncia da parte del datore di lavoro. L'imprenditore, infatti, potrebbe attendere di essere scoperto, per scegliere poi tra la sanzione o l'assunzione del lavoratore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) osserva come una soluzione a tale obiezione potrebbe essere quella di scadenzare la norma nel tempo, dando tale possibilità al datore di lavoro solo per i primi cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Sandro GOZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	224
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso: ampliamento alla 3 ^a corsia del tratto interconnessione di Lainate-Como ». Atto n. 20 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	224
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	229
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge n. 137 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (Nuovo testo C. 1634 Governo) (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	225
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	230
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.	
Audizione del presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI), Fabio Melilli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame dell'atto del Governo n. 20.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso: ampliamento alla 3^a corsia del tratto interconnessione di Lainate-Como ».

Atto n. 20.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, riferisce che il progetto dell'ampliamento alla terza corsia dell'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso mira a ricondurre l'infrastruttura esistente ad un livello funzionale compatibile con gli attuali volumi di traffico anche in relazione al piano programmatico nazionale ed internazionale e a conferire alla stessa maggiori standard di sicurezza. Esso prevede, oltre all'ampliamento delle carreggiate, la realizzazione di un nuovo svincolo, denominato « Saronno Sud », che dovrebbe essere realizzato in un'area compresa tra i comuni di Origlio, Saronno ed Uboldo. Osserva che tale progetto rientra tra gli interventi previsti dal Quarto Atto Aggiuntivo alla Concessione per l'esercizio di tratte autostradali tra Autostrade per l'Italia S.p.A. ed ANAS del 2004. Rileva che complessivamente l'intervento interessa 17 Comuni, ricadenti all'interno del territorio delle Province di Milano (Lainate), di Varese (Origlio, Uboldo, Saronno, Gerenzano) e di Como (Turate, Lo Mazzo, Cirimido, Cadorago, Guanzate, Fino Mornasco, Cassina Rizzardi, Luisago, Grandate, Villaguardia, Montano Lucino, Como). Ricorda che la Giunta della Regione Lombardia il 17 maggio 2006 ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in esame ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto di compatibilità ambientale il 29 gennaio 2007. Riferisce che in sede di conferenza di servizi, tenutasi in una prima sessione in data 9 giugno 2006 e in una seconda sessione in data 20 aprile 2007, hanno espresso parere favorevole al progetto in esame gli enti locali interessati; il solo comune di Uboldo ha espresso parere negativo adducendo, tra i motivi di contrarietà alla costruzione dell'opera, la riduzione, a seguito della costruzione dello svincolo, di aree agricolo-boschive, nonché l'aumento dei flussi di traffico con conseguente aumento di inquinamento atmosferico. Rileva che la conferenza di servizi, in esito al parere negativo reso dal comune di Uboldo, ha accertato la mancata intesa Stato-Regione Lombardia. Fa notare che il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilevato il mancato raggiungimento dell'intesa Stato-Regione in sede di conferenza di servizi, ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso alla procedura di cui al comma 4 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. Tale procedura prevede l'esame della questione da parte del Consiglio dei Ministri che in considerazione dell'interesse pubblico prevalente nella realizzazione dell'opera in questione provvede alla adozione della determinazione sostitutiva del provvedimento di intesa tra lo Stato e la regione, nel caso specifico la Regione Lombardia, e nei confronti del comune di Uboldo dissenziente. Ricorda che a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri, la questione è stata posta all'attenzione della Commissione parlamentare degli affari regionali per il previsto parere e, quindi, il provvedimento contenente l'autorizzazione di localizzazione sarà sottoposto al definitivo vaglio del Consiglio dei Ministri.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Decreto-legge n. 137 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. (Nuovo testo C. 1634 Governo).

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Simona VICARI (PdL), *relatore*, riferisce sui contenuti del nuovo testo del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Osserva che l'articolo 1 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, azioni di sperimentazione didattica, di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate a favorire l'acquisizione da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione delle competenze relative a « Cittadinanza e Costituzione ». Sottolinea che al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, si dispone l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Rileva che l'articolo 2 del testo reintroduce il voto in condotta, prevedendo che, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, in sede di scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è espressa in decimi. Osserva che l'articolo 3 reintroduce la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, mentre l'articolo 4 specifica che, nell'ambito degli interventi di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione, previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, si preveda che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscano classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Rileva che sulla base delle richieste delle famiglie potrà essere prevista una più ampia articolazione del tempo-scuola. Richiama i contenuti dell'articolo 5 del testo, che detta prescrizioni sulla scelta dei libri di testo nelle scuole,

nonché sull'articolo 5-*bis*, recante disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento, con particolare riferimento ai docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico che hanno conseguito il titolo abilitante, ovvero i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale e di strumento musicale nella scuola media. Evidenzia che l'articolo 6 ripristina il valore abilitante all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia della laurea in scienze della formazione primaria e che l'articolo 7, sostituendo il comma 433 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, detta modifiche alla disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia. Rileva che l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce altresì che sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) valuta negativamente il contenuto del decreto-legge, che contempla disposizioni inducono a profondi cambiamenti strutturali, di carattere regressivo, del complessivo sistema scolastico. Rileva che il testo sembra stravolgere i principi cardine che presidono al sistema della scuola dell'obbligo, rischiando di ledere in particolare il principio dell'uniforme livello di istruzione sull'intero territorio nazionale. Osserva che l'impatto negativo delle disposizioni recate dal provvedimento si riflette sulla stessa organizzazione di vita delle famiglie, e che si alterano in senso peggiorativo gli attuali *standard* di qualità dell'offerta formativa. Ritiene inopportuna e foriera di criticità l'introduzione dell'istituto del tempo unico nelle scuole e la correlata previsione degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta delle singole famiglie: reputa non agevole individuare le concrete modalità attuative della disciplina anche in relazione all'entità dei relativi costi economici aggiuntivi. Esprime

in conclusione forti riserve sul modello di maestro unico e richiama i principi costituzionali che afferiscono alla complessa materia in esame.

Il senatore Giuseppe ASTORE (IdV) contesta il ripetuto utilizzo della decretazione d'urgenza per disciplinare materie di tale rilievo e complessità quale quella in esame. Sottolinea che il modello di riforma delineato dal decreto-legge sembra rispondere prevalentemente ad esigenze meramente economiche e di tutela dei conti pubblici. In merito all'insegnamento della « Cittadinanza e Costituzione » di cui all'articolo 1, ritiene ultronea la predetta disposizione in quanto le materie suddette possono essere già oggetto di insegnamento nelle scuole. Dichiara di apprezzare il modulo tradizionale dei tre maestri per due classi, che ha prodotto risultati positivi e non merita di essere stravolto; aggiunge che tale modulo ha favorito nel tempo un potenziamento della qualità dell'offerta formativa nelle scuole del Sud Italia. Nell'auspicare che si possa pervenire ad una riforma nella scuola effettivamente ispirata a criteri di qualità e non invece volta al perseguimento di obiettivi di mero contenimento delle risorse, esprime un parere di forte contrarietà sul testo in esame.

Il deputato Gaetano PORCINO (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta la sovrapposizione dei lavori della Commissione con quelli delle Commissioni permanenti che non consente l'effettiva partecipazione di tutti i componenti alle sedute della Commissione medesima.

Davide CAPARINI, *presidente*, nel convenire con l'osservazione del deputato Porcino, rammenta che si tratta di una problematica più volte dibattuta, anche nelle passate legislature, e su cui occorre una seria riflessione. Al fine di consentire lo svolgimento della prevista audizione del presidente dell'UPI, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 15.30.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime rilievi critici in ordine alla disciplina del maestro unico. In relazione alla prevista attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale, fa notare che sarebbe utile estendere l'oggetto dell'insegnamento anche allo studio delle tradizioni culturali e delle esperienze locali e municipali.

La senatrice Simona VICARI (PdL), *relatore*, dichiara di apprezzare le osservazioni formulate dal deputato Pepe in relazione al rilievo che assume lo studio delle tradizioni e culture locali; ritiene invece non condivisibili i rilievi critici avanzati in relazione alla figura del maestro unico, che reputa possa svolgere un utile ruolo sotto il profilo pedagogico nella scuola elementare.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI), Fabio Melilli.

(Svolgimento e conclusione).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il presidente Fabio MELILLI, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Walter VITALI (PD) e il deputato Mario PEPE (PD).

Il presidente Fabio MELILLI fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il presidente dell'UPI per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso: ampliamento alla 3^a corsia del tratto interconnessione di Lainate-Como ». Atto n. 20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso: ampliamento alla 3^a corsia del tratto interconnessione di Lainate-Como » (atto n. 20), trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

considerato che il progetto in titolo, che mira a ricondurre l'infrastruttura esistente ad un livello funzionale compatibile con gli attuali volumi di traffico anche in relazione al piano programmatico nazionale ed internazionale e a conferire alla stessa *standard* di sicurezza, rientra tra gli interventi previsti dal Quarto Atto Aggiuntivo alla Concessione per l'esercizio di tratte autostradali tra Autostrade per l'Italia S.p.A. ed ANAS del 2004, per il quale è stato richiesto l'espletamento delle procedure per il conseguimento dell'intesa Stato-Regione ai sensi del predetto articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616, mediante l'istituto della conferenza di servizi;

rilevato che la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in esame e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto di compatibilità ambientale; considerato altresì che in sede di conferenza di servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutti gli enti territoriali interessati ad esclusione del comune di Uboldo che ha espresso parere contrario;

evidenziato che, nell'ambito del procedimento autorizzatorio dell'opera in titolo, che si concreta nell'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, della determinazione sostitutiva del provvedimento di intesa tra lo Stato e la regione, nel caso specifico la Regione Lombardia e nei confronti del comune di Uboldo dissenziente, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è tenuta ad esprimere una valutazione di garanzia della salvaguardia delle prerogative e competenze riconosciute ai distinti livelli di Governo del territorio interessati e coinvolti nello svolgimento del procedimento e preso atto che non si registrano, al riguardo, profili ostativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Decreto-legge n. 137 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (Nuovo testo C. 1634 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

rilevato che il provvedimento in esame reca disposizioni volte a modificare ed integrare talune norme e procedure in materia di istruzione scolastica e universitaria, mediante l'introduzione nel primo e secondo ciclo di istruzione dell'insegnamento delle competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione »; la reintroduzione del voto in condotta nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e della valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; la costituzione nella scuola primaria di classi assegnate ad un unico insegnante; la definizione di prescrizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole; la reintroduzione del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria e la modifica della disciplina in tema di modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;

valutato che il decreto-legge, contemplando disposizioni generali in materia di istruzione, interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle « norme generali sull'istruzione » di cui

all'articolo 117, comma 2, lettera *n*), della Costituzione; considerato altresì che la materia « istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale » appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono, altresì, in settori di competenza legislativa esclusiva statale, quale l'« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, pronunciandosi in merito al quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema di competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, ha rilevato che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale », tra cui quelle afferenti alla determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; alla definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente dipendente dallo Stato alla definizione degli standard minimi formativi richiesti per la spendibilità dei titoli professionali;

considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario non è espressamente citata nell'articolo 117 della

Costituzione e pare riconducibile all'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

evidenziato che, in ordine all'articolo 1 del testo in esame, che prevede iniziative di sperimentazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per favorire l'acquisizione delle competenze relative a « Cittadinanza e Costituzione », a seguito dell'introduzione dell'autonomia scolastica gli ordinamenti didattici delle istituzioni scolastiche sono fissati nel Piano dell'offerta formativa adottato dalle singole istituzioni integrando, con altre liberamente scelte, le discipline ed attività fondamentali di ciascun curriculum fissate a livello nazionale; rilevato inoltre che, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alla definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline, si provvede mediante regolamenti di delegificazione adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; preso atto inoltre che, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, la norma dispone l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale;

considerato che l'articolo 4 del testo stabilisce che sia reintrodotta l'insegnante unico nella scuola primaria, nel quadro della ridefinizione del servizio scolastico, mediante il ricorso ai regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di un piano programmatico predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata;

preso atto delle previsioni degli articoli 6 e 7, che recano norme, rispettivamente, in ordine alla reintroduzione del valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria della laurea in scienze della formazione primaria, e sulle modalità di accesso alle scuole di specializzazione medica;

evidenziata la previsione di cui all'articolo 8, comma 1-bis, per cui sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1 del decreto-legge, ai fini dell'attuazione delle iniziative di sperimentazione volte a favorire l'acquisizione delle competenze relative a « Cittadinanza e Costituzione », sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, in conformità alle previsioni della legge 28 marzo 2003, n. 53, sulle modalità di definizione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio;

b) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1 del decreto-legge, che l'insegnamento delle competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » contempla anche gli specifici riferimenti alla storia, alle culture ed alle identità locali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	232
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	232

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata

per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Pelluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo domani, giovedì 25 settembre, nell'orario che sarà comunicato successivamente.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del MOIGE su questioni concernenti la tutela dei minori nei mezzi di comunicazione	234

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

**Audizione informale di rappresentanti del MOIGE
su questioni concernenti la tutela dei minori nei
mezzi di comunicazione.**

L'audizione informale si è svolta dalle 14.30 alle 15.15.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3
Sui lavori della Giunta	9
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	9
Verifica dei poteri nella VI Circoscrizione (Trentino-Alto Adige)	10
Verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione (Basilicata)	10
Verifica dei poteri nella XXVII Circoscrizione (Valle d'Aosta)	11

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Sui lavori della giunta	12
AVVERTENZA	12

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	16
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori</i>)	19

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Nuovo testo C. 1634 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato dal Comitato</i>)	22

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla situazione dell'ordine pubblico e sugli incidenti di Castel Volturno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	20
Sulla pubblicità dei lavori	20

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	23
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	26
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	32
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	34
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	36
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	39
--	----

ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	46
--	----

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-00254 Siragusa: Invio di aiuti umanitari nella Repubblica democratica del Congo	47
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	48
--	----

5-00326 Foti: Sulla condanna di due cittadini italiani in India	47
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	49
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00110 Beltrandi: Sull'assunzione di vincitori di concorso presso il Ministero della difesa .	50
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	51
--	----

5-00039 Tommaso Foti: Sul trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate	50
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	53
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2008. Atto n. 21 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	56
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Nuovo testo C. 1634 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i>)	61
--	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00244 Fogliardi: Disciplina tributaria applicabile ai consorzi di tutela dei vini a denominazione d'origine	65
5-00245 Milo ed altri: Rispetto del principio del bilinguismo nella provincia di Bolzano relativamente ai rapporti con l'Amministrazione finanziaria	66
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	73
Sui lavori della Commissione	66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE, in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni. Atto n. 19 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	67
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) sulle problematiche del settore assicurativo	72
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame nuovo testo – Parere favorevole con osservazione</i>)	74
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80

SEDE REFERENTE:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Nuovo testo C. 1634 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Sui lavori della Commissione	77

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	77
DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Nuovo testo C. 1634 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	77
Sui lavori della Commissione	79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-00331 Tommaso Foti: Adeguamento dello svincolo autostradale di Castel San Giovanni .	81
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-00332 Tommaso Foti: Condizioni della strada statale n. 45 di Val Trebbia	81
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	89

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00355 Guido Dussin: Interpretazione delle norme sulle materie prime secondarie	82
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-00356 Tortoli: Inquinamento di un bacino nel complesso del Monte Amiata	82
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	92

5-00357 Libè: Effetti ambientali del recente incendio verificatosi in una raffineria nel comune di Busalla	83
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	95
RISOLUZIONI:	
7-00039 Alessandri: Recupero ambientale dello stabilimento metallurgico di Servola (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00009</i>)	83
ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-00132 Stradella: Sulle presunte irregolarità relative alla seduta dell'8 maggio 2008 della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica	101
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	104
5-00261 Velo: Sui disagi verificatisi presso alcuni uffici periferici della Motorizzazione civile a seguito della mancata consegna di targhe per veicoli	102
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	105
5-00291 Caparini: Sulle iniziative per garantire nella città di Brescia il rispetto delle norme del codice della strada relative alla mobilità delle persone diversamente abili	102
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	106
5-00295 Velo: Sulla mancata rispondenza alla carta di circolazione di targhe fornite dall'Istituto poligrafico dello Stato	102
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	107

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti dell'UPI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	170
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	171
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	175
ALLEGATO 2 (Emendamenti del relatore)	201
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
AVVERTENZA	174

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Nuovo testo C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	203
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Nuovo testo C. 1634 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	208
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Bossa, Calgaro, D'Incecco, Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini e Livia Turco</i>)	209

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni</i>)	206
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2008 e del calendario dei lavori per il periodo 29 settembre-3 ottobre 2008	207
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni	207
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo e C. 1139 Servodio (<i>Esame e rinvio</i>)	210
Sui lavori della Commissione	219

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Adu-sbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro tutela consumatori utenti-Bolzano, Cittadinanzattiva, Codacons, Centro per i diritti del cittadino-Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	219
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:	
Comunicazioni del Presidente	220

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	224
------------------------------	-----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso: ampliamento alla 3 ^a corsia del tratto interconnessione di Lainate-Como ». Atto n. 20 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	224
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	229
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge n. 137 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (Nuovo testo C. 1634 Governo) (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	225
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	230
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.	
Audizione del presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI), Fabio Melilli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	227
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	232
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del MOIGE su questioni concernenti la tutela dei minori nei mezzi di comunicazione	234

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA UEO .	»	V

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giacomo SANTINI, indi del presidente Luigi VITALI.

La seduta comincia alle 14.10.

Giacomo SANTINI, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari. Ricorda che, come comunicato dai Presidenti delle Camere alle rispettive Assemblee nella seduta odierna, possono ricoprire cariche in seno all'ufficio di presidenza solo i componenti effettivi delle delegazioni e non anche quelli supplenti.

Elezione del presidente.

Giacomo SANTINI *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 16
Maggioranza assoluta dei
voti 9

Hanno riportato voti:

deputato Luigi VITALI .. 10
deputato Andrea RIGONI . 6

Proclama eletto presidente il deputato Luigi VITALI.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Roberto Antonione, Lorenzo Cesa, Gianpaolo Dozzo, Piero Fassino, Dario Franceschini, Gennaro Malgieri, Andrea Rigoni e Luigi Vitali

Hanno preso parte alla votazione di senatori:

Federico Bricolo, Vannino Chiti, Paolo Giaretta, Pietro Marcenaro, Pasquale Nessa, Giacomo Santini, Giuseppe Saro e Giuseppe Valentino.

La delegazione procede quindi alla votazione per la elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Risultato della votazione per l'elezione dei due vicepresidenti:

Presenti e votanti: 17

Hanno riportato voti:

senatore Federico BRICOLO 9
deputato Andrea RIGONI . 8

Risultano eletti vice presidenti il deputato Andrea RIGONI e il senatore Federico BRICOLO.

Risultato della votazione per l'elezione dei due segretari:

Presenti e votanti: 17

Hanno riportato voti:

deputato Deborah BERGAMINI	8
senatore Paolo GIARETTA	8
deputato Roberto ANTONIONE	1

Proclama eletti il deputato Deborah BERGAMINI e il senatore Paolo GIARETTA.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Roberto Antonione, Lorenzo Cesa, Gianpaolo Dozzo, Piero Fassino, Dario

Franceschini, Gennaro Malgieri, Andrea Rigoni e Luigi Vitali

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Federico Bricolo, Vannino Chiti, Paolo Giaretta, Pietro Marcenaro, Pasquale Nessa, Giacinto Russo, Giacomo Santini, Giuseppe Saro e Giuseppe Valentino.

Luigi VITALI, *presidente*, ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro.

La seduta termina alle 14.45.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale

Mercoledì 24 settembre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio SANTINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari della Delegazione italiana presso l'Assemblea dell'Unione europea occidentale.

La Delegazione procede allo scrutinio per l'elezione del Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare UEO.

Risulta eletto Presidente il deputato Gianpaolo DOZZO (LNP).

La Delegazione procede quindi alla votazione per l'elezione dei due Vice Presidenti.

Risultano eletti Vice Presidenti i senatori Pasquale NESSA (PdL) e Pietro MARCENARO (PD).

La Delegazione procede infine alla votazione per l'elezione dei due Segretari.

Risultano eletti Segretari il deputato Roberto ANTONIONE (PdL) e il senatore Giacinto RUSSO (IdV).

La seduta termina alle 15.10.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,02



16SMC0000600